

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

Facoltà di Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

TRA CAVE E BOTTEGHE

Scene di vita economica
nella giurisprudenza fallimentare a Massa
nel periodo 1895-1900

RELATORE

Chiar.mo Prof. Mario Montorzi

CANDIDATO

Claudia VOLPI

Anno Accademico 1996/97

CAPITOLO 1 : LA GENESI STORICA DELLE FONTI COMMERCIALI

FRANCESI E DI QUELLE ITALIANE, DERIVATE DALLE PRECEDENTI.....	4
1.1 Oggetto e scopo della ricerca.....	4
1.2 Le fonti del diritto commerciale alla fine del secolo XIX.....	5
1.3 Il faticoso iter dell'unificazione legislativa.....	6
1.4 Genesi dei Codici napoleonici.....	9
1.5 Redazione del Code de Commerce: l'importanza dell'intervento di Napoleone ed il debito del Code con le Ordonnances di Colbert.....	13
1.6 Tentativi di redazione di un Codice di Commercio italiano.....	22
1.7 Brevi cenni sulla codificazione preunitaria in materia commerciale.....	27
1.8 I primi codici unitari italiani del 1865.....	34
1.9 Il Codice di Commercio del 1865 ed i progetti di riforma.....	39
1.10 Il Codice di Commercio del 1882 e lo sviluppo storico della materia commerciale fino al secolo successivo: le leggi complementari.....	43

CAPITOLO 2 : LA STRUTTURA DEL PROCESSO FALLIMENTARE

SECONDO IL CODICE DI COMMERCIO DEL 1882.....	62
2.1 Le altre fonti commerciali previste dalla legge.....	62
2.2 La procedura per la dichiarazione del fallimento secondo le previsioni del codice di commercio del 1882.....	66
2.3 La definizione di commerciante nella dottrina e nella giurisprudenza del XIX secolo: i commercianti e le società commerciali.....	76
2.4 La dichiarazione di fallimento e l'inizio della procedura fallimentare: la proposizione dell'istanza da parte del fallito.....	106
2.5 La proposizione dell'istanza di fallimento da parte dei creditori.....	112
2.6 La proposizione dell'istanza di fallimento d'ufficio e da parte del P. M.	121

2.7 <i>La sentenza dichiarativa di fallimento, funzione, effetti e possibilità di reazione da parte del fallito</i>	127
2.8 <i>L'amministrazione del fallimento e gli organi preposti ad attuarla: il curatore fallimentare, la delegazione dei creditori e il giudice delegato</i>	152
2.9 <i>La liquidazione del passivo e dell'attivo</i>	172
2.10 <i>Le modalità attraverso le quali si giungeva alla chiusura del fallimento ed i casi di riapertura</i>	188
2.11 <i>La moratoria ed il concordato</i>	196
2.12 <i>I reati legati alla dichiarazione di fallimento: la bancarotta semplice e fraudolenta</i>	216
CAPITOLO 3 : DATI STATISTICI TRATTI DAI FALLIMENTI DICHIARATI DAL TRIBUNALE DI MASSA NEGLI ANNI DAL 1895 AL 1900	225
CAPITOLO 4 : SCHEDE DEI FALLIMENTI DECISI DAL TRIBUNALE DI MASSA NEGLI ANNI 1895-1900	245
<i>Conclusioni</i>	440
<i>Indice delle fonti</i>	448
<i>A. Indice delle sentenze inedite</i>	448
<i>B. Indice delle riviste</i>	455
<i>C. Indice dei testi</i>	460

Capitolo 1 : LA GENESI STORICA DELLE FONTI COMMERCIALI FRANCESI E DI QUELLE ITALIANE, DERIVATE DALLE PRECEDENTI

1.1 OGGETTO E SCOPO DELLA RICERCA

La ricerca tende ad analizzare le procedure concorsuali susseguitesi nel periodo che va dalla fine del secolo scorso agli inizi del XX secolo, nella zona di Massa, Carrara e tutti gli altri comuni limitrofi che ricadono sotto la competenza territoriale del Tribunale Civile e Penale di Massa, le cui sentenze fallimentari dal 1895 al 1900 verranno analizzate e commentate. Queste sentenze, insieme ad altre fonti, dovranno infatti fornire spunti ed indizi per indagare sulla realtà sociale ed economica di quel periodo.

L'analisi deve quindi partire dalla disamina delle fonti attinenti la materia commerciale, per chiarire quali siano quelle applicabili, ed a quali soggetti ed in quali circostanze; quindi giungere ad una definizione storica del fallimento, con l'aiuto anche delle affermazioni

dottrinali dell'epoca, per poi passare all'esposizione sistematica del materiale tratto dalle sentenze fallimentari.

1.2 LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE ALLA FINE DEL SECOLO XIX

Ed è alla principale delle fonti commerciali istituzionali del periodo in esame, cioè della fine del XX secolo, che facciamo riferimento per conoscere quali siano le altre fonti; infatti nell'art. 1 del codice di commercio del 1883 leggiamo questo elenco:

“In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali¹. In mancanza si applica il diritto civile”. Quindi la fonte principale è il Codice di Commercio del Regno d'Italia del 1883, il quale, presentato ad Umberto I Re d'Italia con una relazione del ministro Zanardelli, fu

¹ *Codice di Commercio del Regno d'Italia*, Regia tipografia, Roma, 1882 .

promulgato col Regio Decreto n° 1062 del 31 ottobre 1882 ed entrò in vigore dal primo gennaio 1883² .

1.3 IL FATICOSO *ITER* DELL'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

Le premesse storiche del codice del 1883, però, vanno necessariamente ricercate nella creazione del Regno d'Italia, infatti dalla data dell'unificazione, ratificata dal Parlamento il 18 marzo 1861, si sentì subito il bisogno di una codificazione unitaria.

La via più breve per raggiungere questo scopo avrebbe potuto essere quella della cosiddetta "piemontesizzazione", via seguita dal 1859 al 1862 quando per unire l'Italia si era proceduto in modo semplicistico e brutale all'estensione della legislazione vigente nell'allora Regno di Sardegna, abrogando leggi che non necessariamente erano inferiori a quelle piemontesi (vedi il codice penale toscano e, anche se limitatamente ad alcuni settori, quelli

² PIPPA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 78 .

³ PIPPA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 78 .

napoletani)⁴ e soprattutto la vecchia codificazione napoleonica, definita come inadeguata⁵.

Non poche furono comunque le obiezioni espresse dalla dottrina del tempo all'unificazione giuridica⁶. Uno degli ostacoli, che potrebbe apparire paradossale visto in un'ottica moderna e dopo anni di positive esperienze di codificazione unitaria, veniva da quella parte della dottrina che riconosceva dei lati positivi al cosiddetto "particolarismo giuridico"⁷, consistente nella differenziazione territoriale delle leggi ed anche delle tecniche con cui i vari tribunali le applicavano. In ognuno degli stati preunitari, infatti, esistevano leggi e regolamenti dissimili, che i Tribunali sviluppavano, impiegandoli, in modo diverso, e la dottrina valutava favorevolmente le discettazioni che nascevano dal paragonare applicazioni distinte della stessa materia, ritenendo le

⁴ DEL GIUDICE P., *Storia del diritto italiano*, Hoepli Ed., Milano, 1923, vol. II, pag. 273.

⁵ *Contra* cfr. GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza Ed., Bari, 1979, pag. 18 e sgg., in particolare pag. 20 dove sostiene che l'economia italiana non si era trasformata né industrializzata tanto da rendere inadeguato il *Code*, e quindi il rifiuto della codificazione napoleonica aveva una motivazione esclusivamente politica.

⁶ Fra gli altri Carlo Cattaneo, che dell'unificazione contestava soprattutto l'introduzione che ci sarebbe stata del centralismo amministrativo piemontese, su questo cfr. MERIGGI M., *Il Regno Lombardo Veneto*, in: *Storia d'Italia*, UTET, Torino, 1965, vol. XVIII, tomo II, pag. 67.

⁷ Espressione ottocentesca, definita da TARELLO G., *Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII*, E.C.I.G., Genova, s.d., pag. 20, come "mancanza di unitarietà e coerenza dell'insieme delle leggi vigenti".

discussioni che ne sorgevano motivo di accrescimento culturale⁸. Naturalmente, se questo poteva essere interessante dal punto di vista speculativo, non lo era per i sudditi, soprattutto quelli sottoposti alle legislazioni meno evolute o più restrittive.

Ma l'obiezione e l'ostacolo principale derivavano da coloro che ritenevano che sarebbe stata impossibile l'unificazione legislativa, facendo perno sul concetto che le esperienze giuridiche e culturali dei vari stati erano troppo diverse fra loro per riuscire a ridurle ad unità. Questa critica fu facilmente messa a tacere dal fatto, incontrovertibile, dell'unica derivazione che avevano avuto quasi tutti i codici preunitari (se ne discostava infatti solo la legislazione austriaca applicata in Lombardia⁹), in modo più o meno originale, dal modello, allora ineguagliato, del complesso del *Code Napoléon*, soprattutto in materia civilistica¹⁰. E, in conseguenza di questo, le sentenze dei tribunali

⁸ GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, pag. 17.

⁹ AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè Ed., Milano, 1960, pag. 1.

¹⁰ *Contra* TORRENTE A., *Il Codice civile del 1865*, in: *Cento anni di diritto in Italia (1865-1965)*, Editrice Salentina, Galatina, 1966, pag. 38-39, in cui sostiene che, essendo il nostro codice "un ripensamento, una rimeditazione" del *Code Napoléon*, si può definire come "una creazione", rimarcandone quindi la novità. Anch'egli comunque ne ammette la derivazione dal codice francese, anche se riconosce al legislatore italico un ruolo più autonomo.

risentivano in modo rilevante dell'influsso dei modelli della Scuola dell'Esegesi francese, che erano stati importati da quella italiana. Proprio per questa assunzione acritica dei modelli francesi, la dottrina italiana è accusata dalla storiografia giuridica di scarsa originalità, ma si deve evidenziare che in questo modo ha ottenuto l'indubbio risultato di facilitare la diffusione di un diritto straniero che dal punto di vista della comprensibilità per il cittadino era superiore alle miriadi di leggi preesistenti¹¹.

1.4 GENESI DEI CODICI NAPOLEONICI

È quindi dal *Code Napoléon* che bisogna partire per arrivare alla codificazione commerciale del 1883 per due ordini di motivi: prima di tutto perché la prima codificazione della materia commerciale fu

¹¹ GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia - la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Bari, 1979, pag. 266 e sgg.

iniziata dal *Code Napoléon* del 1808, e inoltre perché il modello di tutte le legislazioni successive saranno proprio i codici napoleonici¹².

Il complesso dei codici napoleonici comprendeva una razionale organizzazione di tutte le materie che possono essere comprese in un codice: dal diritto civile, al diritto penale, al diritto commerciale. La novità rappresentata dalla codificazione napoleonica fu tanto notevole che riuscì ad incidere su tutte le codificazioni successive, soprattutto in materia civilistica. Le idee illuministiche che erano alla base della rivoluzione francese portarono logicamente alla codificazione come conquista e come punto di partenza di una nuova società. In questa nuova società, infatti, il diritto avrebbe dovuto avere un ruolo importante, secondo i giuristi¹³ ormai delusi dalle leggi precedenti, che non erano assolutamente state in grado di modificare la

¹² Cfr. ASTUTI G., *La codificazione del diritto civile*, in: *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Olschki Ed., Firenze, 1977, pag. 878-79, sull'esperienza positiva della codificazione francese.

¹³ Vedi fra gli altri JEAN DOMAT, con la sua monumentale opera *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, Paris, 3 voll., 1689-1694 e la seconda parte dell'opera denominata *Le Droit Public, suite des Loix civiles dans leur ordre naturel*, Paris, 2 voll., 1697; e ROBERT-JOSEPH POTHIER, col suo *Traité des obligations*, Paris-Orléans, 2 voll., 1761-1764, cui si ispirò in particolare la commissione redattrice del *Code Napoléon*; la loro importanza si intuisce dalla definizione a loro attribuita di progenitori del *Code Napoléon* (cfr. TARELLO G., *Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII*, E.C.I.G., Genova, s.d., pag. 137 e 167).

struttura della società, che aveva invece bisogno di riaffermare i diritti primigeni dell'uomo come essere sociale. Stava cambiando anche il rapporto del cittadino con la legge, che non era più un'imposizione del sovrano, ma al contrario sarebbe servita a garantire il cittadino dalla possibilità di ingerenze ed imposizioni del potere. La Norma ritrovava in queste nuove idee un'anima, uno spirito che riuniva le leggi in un unico afflato, quasi come un essere vivente, pervaso dall'Esprit des Loix¹⁴.

Inoltre la codificazione avrebbe dovuto comprendere tutte le materie: oltre al diritto privato, a quello penale e alle procedure, anche quello pubblico, con le costituzioni a sancire i diritti acquisiti dai cittadini, non più solo sudditi, in una nuova visione dello stato che li vedeva protagonisti del diritto privato che essi impiegavano nei rapporti quotidiani¹⁵.

¹⁴ TARELLO G., *Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII*, pag. 145-46, e cfr. anche, in materia commerciale, LOCRE' J.G., *Esprit du code de commerce ou commentaire puisé dans les Procès-verbaux du Conseil d'Etat*, De l'Imprimerie Imperiale, Paris, 1807.

¹⁵ GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, pag. 76-77.

Una caratteristica iniziata dai codici napoleonici e che sarà fondamentale nel futuro del diritto è la monotematicità¹⁶: da allora ogni codice avrebbe compreso una sola materia. Per esempio, facendo riferimento in particolare al diritto privato, la sua codificazione partiva da un presupposto antico e da un'idea moderna: lo schema codicistico delle *Institutiones*, adottato come base per la redazione del codice usando la nota tripartizione: “*personae*”, “*res*”, “*actiones*”¹⁷, e le idee della cultura illuministica, sulla necessità di dare al mondo nuove leggi più giuste. E per essere più giuste dovevano essere semplici, chiare e succinte¹⁸.

¹⁶ VIORA M., *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Giappichelli Ed., Torino, 1967, pag. 34.

¹⁷ ASTUTI G., *Il Code Napoléon in Italia*, in: *Annali di storia del diritto*, XIV-XVII, 1970-1973, Giuffré Ed., Varese, 1974, pag. 34 e sgg., in particolare sul Code Civil.

¹⁸ TARELLO G., *Ideologie settecentesche della codificazione e struttura dei codici*, in: *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, Giuffré Ed., Varese, 1978, pag. 373.

1.5 REDAZIONE DEL CODE DE COMMERCE: L'IMPORTANZA DELL'INTERVENTO DI NAPOLEONE ED IL DEBITO DEL CODE CON LE ORDONNANCES DI COLBERT

La materia commerciale, pur rientrando nell'ambito del diritto privato, fu oggetto di un proprio codice autonomo. Non era la prima volta che si faceva il tentativo di codificare il diritto commerciale, infatti quando sul finire del XVII secolo in Francia Luigi XIV, su consiglio del ministro Jean Baptiste Colbert, aveva dato un nuovo impulso ai commerci creando stabilimenti commerciali e imprese industriali, si rese evidente l'insufficienza delle consuetudini, fino ad allora adottate, a regolare i nuovi accresciuti traffici mercantili¹⁹. Il Colbert si incaricò perciò della redazione delle due celebri *Ordonnances*: quella del 1673 relativa al commercio terrestre e quella del 1681 relativa invece al commercio marittimo²⁰. Queste

¹⁹ CANTU' C., *Storia universale*, Ed. Giuseppe Pomba, Torino, 1844, vol. XXXVIII, pag. 69 e sgg.; vedi. anche BONFANTE P., *Storia del commercio*, Casa Editrice Rodrigo, Roma, 1938, pag. 82-83, sui benefici arrecati dalla politica del Colbert, oltre che al commercio, anche all'industria e all'agricoltura.

²⁰ GIANNINI T., voce: *Diritto Commerciale*, in: *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912, vol. IV, parte V, pag. 121.

Ordonnances du Commerce comprendevano le regole non scritte che fino a quel momento avevano regolato i rapporti commerciali, ma che, una volta scritte, davano sicurezza di esistenza e di possibilità di utilizzazione certa a chiunque²¹. Fu perciò da queste che partì il Code de Commerce napoleonico, in particolare dall'ordinanza del 1673 riguardante il commercio terrestre. Dal punto di vista del debito che ha il Code de Commerce con le *Ordonnances* colbertiane non tutti gli autori sono però concordi: alcuni infatti evidenziano il carattere innovativo e la modernità dei concetti del *Code* rispetto alle *Ordonnances* sottolineando come, pur non potendo negare che le *Ordonnances* erano con evidenza ancora presenti nel *Code* trascorsi 100 anni, il *Code* si era comunque evoluto accogliendo le novità dovute ai cambiamenti notevoli che avevano avuto i rapporti commerciali in quel periodo²².

²¹ La caratteristica della semplificazione e della certezza sarà propria anche dei successivi codici napoleonici, cfr. TARELLO G., *Ideologie settecentesche della codificazione e struttura dei codici*, in: *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, Giuffrè Ed., Varese, 1978, pag. 373; e anche GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Bari, 1979, pag. 138-39.

²² MARIAGE H., *Evolution historique de la législation commerciale*, Editions A. Pedone, Paris, 1951, pag. 126 e anche VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pag. 6.

Altri invece negano recisamente l'importanza innovativa della codificazione del *Code*, definendolo più arretrato rispetto al Code Civil napoleonico e legato troppo e in modo acritico allo spirito e al contenuto delle *Ordonnances du Commerce*²³.

La codificazione del diritto commerciale divenne comunque una realtà col Code de Commerce napoleonico, nato agli inizi del XIX secolo insieme a tutti gli altri codici, che entrarono tutti in vigore anche nel Regno Italico²⁴. Per quanto riguarda la storia del Code de Commerce del 1808, l'urgenza di rinnovare le *Ordonnances* si era presentata già nel 1787, un secolo dopo la loro nascita, quando era stata nominata dal ministro dell'interno Chaptal una Commissione per occuparsene, ma la rivoluzione causò la forzata sospensione dei lavori. Una nuova commissione, nominata il 13 germinale²⁵ con un decreto consolare, venne composta da sette membri scelti fra giudici, giuristi e commercianti. Questa riuscì a portare a compimento un progetto, che si

²³ UNGARI P., *Profilo storico del diritto delle società per azioni in Italia*, Roma, 1974, pag. 29 sgg. e anche TARELLO G., *Ideologie settecentesche della codificazione e struttura dei codici*, pag. 377, nota 7, che nega recisamente l'esistenza di continuità tra le *Ordonnances* e il Code de Commerce e fra il Code e la legislazione italiana.

²⁴ Escluso solo il Codice di Procedura Penale.

²⁵ Corrispondente al 3 aprile 1801.

basava sulle due *Ordonnances* e sulle novità concordate con le associazioni dei commercianti, e che venne integrato e cambiato in collaborazione con Tribunali, Corti d'Appello e di Cassazione di tutta la Francia, le quali su richiesta avevano espresso il proprio parere²⁶. Questo progetto revisionato venne trasmesso al Consiglio di Stato. Qui rimase però giacente per ben due anni, perché il Consiglio in quel periodo si stava occupando della discussione sul Codice di Procedura Civile, anche se era stato varato dopo quello di commercio²⁷. Napoleone comprese quanto era importante per il paese avere anche un Codice di Commercio nel 1806, quando si verificò una notevole serie di fallimenti rovinosi ed ingenti in tutta la Francia. Quando, in conseguenza di questo, Napoleone chiese una legge repressiva e severa, gli venne risposto che già esisteva nel progetto del Codice di Commercio e lui stesso si impegnò perciò in prima persona per la sua approvazione, partecipando a molte delle sessanta sedute che furono

²⁶ GIANNINI T., voce: *Diritto Commerciale*, in: *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912, vol. IV, parte V, pag. 122.

²⁷ PADOA SCHIOPPA A., *Napoleone e il Code de Commerce*, in: *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Olschki Ed., Firenze, 1982, pag. 1042 e sgg.

necessarie per tradurre il progetto in legge²⁸. Napoleone sentiva in maniera particolare l'urgenza di una legge severa che scoraggiasse i fallimenti, soprattutto in considerazione della circostanza che una gran parte di quelli che si erano verificati negli ultimi anni erano dolosi e si erano conclusi con la fuga del fallito²⁹.

Il primo argomento di cui volle occuparsi personalmente Napoleone fu il fallimento: il progetto fino ad allora prevedeva di togliere al fallito l'amministrazione senza privarlo della libertà, l'imperatore si espresse in senso contrario: "*dans les moeurs actuelles..., les banqueroutes servent la fortune sans faire perdre l'honneur*"³⁰, pretendendo l'immediata incarcerazione del fallito ed il conferimento dei beni della moglie all'attivo del fallimento. Alla fine della discussione la disciplina riguardante i beni della moglie non mutò, ma fu disposto, secondo la volontà dell'imperatore, l'arresto interinale del fallito³¹.

²⁸ GIANNINI T., voce: *Diritto Commerciale*, in: *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912, vol. IV, parte V, pag. 122.

²⁹ PADOA SCHIOPPA A., *Napoleone e il Code de Commerce*, pag. 1043.

³⁰ LOCRE' J. G., *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Paris, 1827-1831, vol. XIX, pag. 477 sgg.

³¹ PADOA SCHIOPPA A., *Napoleone e il Code de Commerce*, pag. 1045 e sgg.

Un altro argomento di discussione che vide il privilegio della presenza dell'imperatore alle sedute per l'approvazione del progetto di codice, fu la rivendicazione commerciale: la possibilità per il venditore di riottenere il possesso della merce venduta e non pagata dal fallito. La scelta finale fu che la rivendicazione sarebbe stata possibile finché le merci erano in viaggio³².

L'ultimo tema infine su cui volle esercitare la propria diretta influenza Napoleone, riguardò la materia cambiaria: la questione era se la misura dell'arresto per debiti, inflitta dai Tribunali di commercio, avrebbe dovuto essere applicata solo ai sottoscrittori di cambiali che erano anche commercianti, ovvero se contasse solo l'atto della sottoscrizione, prescindendo dalla caratteristica di commerciante del soggetto sottoscrittore.

La scelta era evidentemente importante: contrapponeva la teoria soggettiva alla teoria oggettiva. La teoria soggettiva veniva propugnata da coloro che ritenevano che il Tribunale di commercio dovesse esercitare la propria giurisdizione solo sui soggetti

³² PADOA SCHIOPPA A., *Napoleone e il Code de Commerce*, pag. 1047 e sgg.

appartenenti alla categoria dei commercianti. Era sostenuta dalla Sezione di Legislazione del Consiglio di Stato, presieduta da Bigot-Préaménau, di cui facevano parte anche Treilhard, Simeon, Berlier e Merlin de Douai. Il punto di vista oggettivo era invece teorizzato da coloro che si preoccupavano solo che gli atti compiuti fossero atti di commercio e non aveva quindi alcuna importanza per il tribunale se i soggetti agenti fossero commercianti o meno, estendendo quindi l'arresto anche ai non commercianti. Questa era stata avanzata dalla Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, presieduto da Regnaud e composto fra gli altri da Begouen, Cretet, Beugnot e Louis³³.

La scelta in quest'ultimo caso fu in senso soggettivo, poiché Napoleone voleva evitare di *“rendere mercantile la nazione contro la propria volontà”*³⁴. Queste due teorie opponevano però anche interessi più pratici, perché il gruppo dei “civilisti” tendeva a smussare le divergenze fra la disciplina civilistica e quella commercialistica, mettendo in evidenza che gli interessi della classe dei mercanti non

³³ PADOA SCHIOPPA A., *Napoleone e il Code de Commerce*, pag. 1051.

³⁴ LOCRE' J. G., *La législation civile*, vol. XX, pag. 175.

erano gli interessi di tutta la Francia. L'altro gruppo, invece, faceva prevalere il punto di vista mercantilistico, perché solo se il commercio fosse stato prospero, ne avrebbe tratto giovamento anche la società³⁵.

A parte quest'ultima scelta, al Code de Commerce bisogna riconoscere il grande pregio di aver saputo iniziare la caratterizzazione in senso oggettivo del diritto commerciale, estendendo ai Tribunali di commercio la competenza su alcuni "atti obiettivi di commercio"³⁶, ferma restando in generale la competenza soggettiva.

Ma anche dal punto di vista soggettivo vi fu un cambiamento, infatti l'individuazione del soggetto commerciante non si fondava più sulla appartenenza alle corporazioni, ma si guardava all'esercizio professionale degli atti di commercio³⁷. Prima del codice napoleonico, l'esercizio del commercio e quindi l'attribuzione della qualità di commerciante, erano legati esclusivamente ad una concessione da parte del sovrano, concezione questa eminentemente soggettiva.

³⁵ PADOA SCHIOPPA A., *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1915)*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1992, pag. 76-77.

³⁶ Compresi negli articoli 632 e 633.

³⁷ ASQUINI A., voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Ed., Varese, 1965, vol. VII, pag. 251.

Il *Code Napoléon* per primo ebbe il merito di spostare l'individuazione del commerciante al compimento degli atti di commercio, individuazione effettuata in senso oggettivo, quindi, che qualifica colui che compie l'atto e lo sottopone alla giurisdizione commerciale³⁸.

Il Code de Commerce fu comunque un prodotto notevole della cultura illuministica se, a distanza di tanti anni, pur con gli opportuni adeguamenti, è sempre vitale e presente sullo sfondo della legislazione commerciale attuale in Francia, essendo riuscito a percorrere il cammino che separava la società preindustriale ottocentesca da quella altamente industrializzata odierna³⁹.

Per quel che riguarda l'estensione e la fortuna del Codice di Commercio francese del 1808, insieme al resto della codificazione napoleonica, sul suolo nazionale, si deve notare che esso venne esteso a tutte le zone in cui, in maniera diretta o indiretta, era il dominio francese. E così, oltre che nel Regno Italico nel 1808, venne applicato

³⁸ GALGANO F., *Storia del diritto commerciale*, Il Mulino, Bologna, 1976, pagg. 57 e 86.

³⁹ NAVARRINI U., *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, Bocca Ed., Torino, 1913, vol. 1, pag. 21.

anche nel Principato Lucchese sempre nel 1808 e nel Regno di Napoli nel 1809⁴⁰.

1.6 TENTATIVI DI REDAZIONE DI UN CODICE DI COMMERCIO ITALIANO

All'interno di un profilo storico che ricostruisca la genesi del Codice di Commercio del Regno d'Italia, meritano una menzione anche i tentativi di redazione di un codice italiano, i quali vennero frettolosamente sviluppati nel periodo che va dal giugno 1806 al marzo 1807 con l'espressa motivazione di creare un'alternativa italiana al Code de Commerce, per evitare cioè che Napoleone lo introducesse anche nel Regno Italico⁴¹. I giuristi italiani, capeggiati dal ministro di Giustizia Luosi, avrebbero voluto evitare questa estensione automatica,

⁴⁰ PIANO MORTARI V., voce: *Codice (Storia)*, in: *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Ed., Varese, 1965, vol. VII, pag. 235.

⁴¹ PADOA SCHIOPPA A., *Le società commerciali nei progetti di codificazione del Regno Italico(1806-1807)*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1992, pag. 115.

temendo che avrebbe portato ad una sudditanza culturale (come poi effettivamente avverrà nei primi anni del 1800), con l'importazione delle interpretazioni della dottrina francese che già aveva intavolato discussioni e trovato soluzioni ai problemi nascenti dall'applicazione pratica della legge commerciale⁴².

I nomi più evidenti tra coloro che si occuparono in Italia della redazione dei progetti alternativi al Code de Commerce furono quelli di Pompeo Baldasseroni⁴³ e di Alberto Domenico Azuni⁴⁴. I progetti

⁴² SCIUME' A., *Progetti legislativi tendenze dottrinali e prassi in tema di fallimento nell'Italia napoleonica*, in: *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 dic. 1977)*, Giuffrè Ed., Varese, 1979, pag. 549.

⁴³ Baldasseroni Pompeo (1743-1807), laureatosi in giurisprudenza a Pisa nel 1765, ricoprì vari incarichi pubblici; nel 1780 fu incaricato dalla Duchessa di Massa e Carrara di redigere un regolamento sulle lettere di cambio, entrato in vigore nel 1782. Nel 1784 pubblicò a Genova: *"Leggi e costumi del cambio"*, testo che rivela grande conoscenza della materia. Nel 1807 pubblicò a Milano: *"Necessità di un codice generale italiano per il commercio di terra e di mare e basi sulle quali deve essere compilato"*, nel quale sostenne che un codice doveva rispecchiare le leggi e le consuetudini commerciali del paese in cui vige; da questo prese poi l'avvio per stendere il progetto di codice. Morì nel 1807 a Brescia dove ricopriva la carica di giudice della Corte d'Appello (MORI R., voce: *Baldasseroni Pompeo*, in: *Dizionario Biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma, 1963, vol. V, pag. 451-452).

⁴⁴ Azuni Domenico Alberto (1749-1827), Laureatosi in giurisprudenza a Cagliari nel 1772, ebbe molti incarichi pubblici in Italia ed a Parigi, dove fu chiamato da Napoleone che nel 1799 lo incaricò, insieme ad altri studiosi, della redazione di un progetto di Codice di Commercio e di Marina. Nel 1806 venne nominato Presidente del Tribunale di Appellazione di Genova e partecipò alla commissione incaricata di valutare il progetto di Codice di Commercio di Terra e di Mare, elaborato da Pompeo Baldasseroni (cfr. nota precedente). La sua opera più importante resta il *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile*, del 1786-88, in IV tomi. Morì a Cagliari il 23 gennaio 1827 (CHIAUDANO M., voce: *Azuni Domenico Alberto*, in: *Novissimo Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1957, vol. II, pag. 191 e soprattutto il testo di BERLINGUER L., *Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808)-considerazioni su un inedito di A. Azuni*, Giuffrè Ed., Milano, 1970).

italiani furono infatti iniziati dal Baldasseroni, che in soli 45 giorni dall'incarico aveva già elaborato un testo di 2400 paragrafi, basato sulle Ordonnances mercantili di Colbert, che sarebbero state la base anche del coevo Code de Commerce⁴⁵. Era il 9 giugno 1806 quando Baldasseroni presentava la prima redazione di un progetto che ebbe altre tre stesure successive. La revisione seguente che subì il progetto Baldasseroni fu necessaria per un difetto del progetto⁴⁶: la carenza di chiarezza nel delineare il rapporto fra sfera regolamentare e sfera legislativa, motivo per cui non era sufficientemente chiaro l'ambito di applicazione delle norme né l'efficacia delle stesse⁴⁷.

C'era ancora una residua speranza di far entrare in vigore un codice di commercio italiano, al posto di quello francese, quando il 3 aprile 1807 il viceré d'Italia Eugenio Napoleone ordinò la stampa del progetto e la contemporanea trasmissione dello stesso ai Tribunale e alle Camere di Commercio del Regno, perché potessero effettuare le

⁴⁵ SCIUME' A., *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel Regno Italico (1806-1808)*, Giuffrè Ed., Varese, 1982, pag. 35.

⁴⁶ Dovuto probabilmente all'eccessiva fretta nella redazione del progetto stesso.

⁴⁷ SCIUME' A., *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale*, pag. 39.

osservazioni necessarie per arrivare alla stesura definitiva⁴⁸. Osservazioni che però giungevano tardi, infatti il 20 ottobre 1807 Alduini, il segretario di Stato a Parigi, confermava la volontà del Re di giungere all'estensione anche all'Italia del Code de Commerce, insieme agli altri codici napoleonici. L'unica possibilità che restava, quindi, era di far approvare delle modifiche, concordate dalla dottrina italiana, le quali rendessero il Code diverso da quello originale perché adattato alla realtà dissimile del nostro paese; queste modifiche avrebbero dovuto nascere da un confronto puntuale fra il progetto italiano di codice e il Code. L'incarico dell'ultima redazione fu affidato ad un giurista di chiara fama in materia commerciale, Alberto Domenico Azuni, che già si era distinto mandando le proprie osservazioni sul progetto di codice quale Presidente del Tribunale di appellazione di Genova⁴⁹. Azuni diede un nuovo aspetto al vecchio progetto Baldasseroni, redistribuì le

⁴⁸ SCIUME' A., *Progetti legislativi, tendenze dottrinali e prassi in tema di fallimento nell'Italia Napoleonica*, in: *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 dic. 1977)*, Giuffrè Ed., Varese, 1979, pag. 555.

⁴⁹ Cfr. nota 43.

materie dando la preminenza al diritto mercantile⁵⁰, abolendo, per esempio, la tripartizione gaiana classica in “personae”, “res”, “actiones” e sostituendola con una incentrata sul commercio, in particolare sui vari tipi di contratti stipulati nel commercio marittimo e nel commercio terrestre e sulle norme comuni ai due tipi⁵¹.

Il progetto italico non ebbe futuro, prevalse l'attuazione del Code de Commerce, non vennero effettuate modifiche di sorta per “nazionalizzare” il codice: il 17 luglio 1808 Napoleone promulgava la versione tradotta del Code de Commerce anche in Italia⁵².

⁵⁰ BERLINGUER L., *Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808)-considerazioni su un inedito di A. Azuni*, Giuffrè Ed., Milano, 1970, pag. 14 sgg.

⁵¹ SCIUME' A., *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale*, pag. 83.

⁵² ASQUINI A., voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Ed., Varese, 1965, vol. VII, pag. 251.

1.7 BREVI CENNI SULLA CODIFICAZIONE PREUNITARIA IN MATERIA COMMERCIALE

Nei regni preunitari italiani la situazione legislativa era piuttosto eterogenea. Le norme che regolamentavano il diritto commerciale, infatti, differivano da stato a stato, data anche la quantità di staterelli nei quali era suddivisa l'Italia dell'epoca, e ognuno degli antichi stati italiani del periodo dell'unificazione aveva una propria legislazione commerciale⁵³.

Dopo la Restaurazione, i sovrani che dominavano gli stati italiani reagirono alla dominazione napoleonica che si era estesa, oltre che a livello territoriale anche sul piano culturale e legislativo in particolare, abrogando la codificazione napoleonica *in toto*. Questo tipo di reazione può venire inteso anche come vero e proprio rifiuto del principio della codificazione⁵⁴, introdotta con tanto successo agli inizi del secolo XIX in Italia dai codici napoleonici e che tanta

⁵³ BRUNO T., voce *Codice di commercio*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884, vol. VII, parte II, pag. 463.

⁵⁴ AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè Ed., Varese, 1960, pag.1.

importanza ebbe nell'evoluzione del diritto. Non solo infatti i codici napoleonici avevano unificato e chiarificato una legislazione farraginoso e non adeguata alle trasformazioni del tempo, ma per eccesso si può affermare che avevano portato la dottrina italiana a muoversi sulla via della codificazione, come successe per la materia commerciale, quando nei primi anni del 1800 Napoleone volle estendere il Code de Commerce al Regno Italico⁵⁵.

Dal Congresso di Vienna del 1814-15⁵⁶ uscirono quindi sovrani desiderosi di riacquistare autonomia anche in campo legislativo; la regola fu quasi ovunque il ripristino della legislazione antecedente alla dominazione napoleonica, ma nella maggior parte dei casi a questo ritorno fu rapidamente sostituita una nuova codificazione che molto doveva a quella napoleonica, salvo rare eccezioni.

Guardando in particolare ai singoli stati, la materia commerciale era regolamentata in diverso modo in ognuno dei regni preunitari nel

⁵⁵ Vedi pag. 19 e seguenti sui progetti italiani di Codice di Commercio.

⁵⁶ Cfr. BULFERETTI L., *Dalla pace di Aquisgrana all'avvento di Camillo Cavour*, in: *Storia d'Italia*, UTET, Torino, 1965, vol. III, pag. 396.

periodo che va dal 1814 al 1865, anno della prima codificazione nazionale.

Nel Regno di Sardegna la situazione fu differenziata territorialmente: infatti in Piemonte e nella Savoia il Sovrano volle abbandonare del tutto la codificazione francese, non solo quindi quella commerciale, a favore del ripristino della legislazione previgente, che consisteva nelle Costituzioni di Carlo Emanuele III⁵⁷. Invece nel territorio del Ducato di Genova, annesso a partire dal Congresso di Vienna, venne mantenuto il Code de Commerce, insieme al Code Civil, come era stato concordato a Vienna, mentre furono abrogati i codici napoleonici relativi alle altre materie⁵⁸. Naturalmente quando nel 1842 fu completato il “Codice di commercio per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna”, il Sovrano ne impose l’entrata in vigore in tutto il territorio del Regno, giunse così a conclusione l’anomalia legislativa del Ducato di Genova. Il codice del 1842, che sarà detto Codice Albertino, e sarà

⁵⁷ PIPPA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. 1, pag. 78.

⁵⁸ LATTES A., *Il Regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, in: *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Tipografia Editrice Baroni, Lucca, 1920, pag. 331 e sgg.

la base del codice unitario del 1865, deve a sua volta molto al testo del Code de Commerce del 1808, sono infatti poche le modifiche inserite dai compilatori e sono dovute soprattutto ai consigli dati dalle Camere di Commercio, cui il testo era stato trasmesso in anteprima perché esprimessero il proprio parere prima dell'entrata in vigore⁵⁹.

Passando al Regno Lombardo-Veneto, qui rimase in vigore il Code de Commerce francese del 1808, con alcune specifiche modifiche riguardanti materie quali il fallimento, la procedura delle cause di commercio, le controversie societarie ed altre questioni, per la risoluzione delle quali, vennero introdotte le norme corrispondenti del Codice Civile Universale Austriaco (ABGB). Nel 1850 fu promulgata, ad integrare la materia, anche la Legge di cambio germanica, composta a Lipsia nel 1847 e alla fine del 1862 entrarono in vigore i primi quattro libri del Codice di Commercio germanico⁶⁰, ma solamente nel Veneto, visto che la Lombardia era già entrata a far parte del Regno d'Italia⁶¹,

⁵⁹ PADOA SCHIOPPA A., *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Casa Ed. Ambrosiana, Milano, 1992, pag. 150-51.

⁶⁰ PERTILE A., *Storia del diritto italiano*, Forni Ed., Bologna, 1968, vol. II, parte II, pag. 490.

⁶¹ L'ammissione è del 1859.

mentre il Veneto faceva allora parte del Regno Austriaco. Il Codice Germanico era certo più moderno ed avanzato del Codice Albertino del 1842, il quale aveva molto ripreso dal *Code* del 1808 ed era quindi poco adeguato ai tempi; ed era tanto più evoluto che restò in vigore ancora per alcuni anni dopo l'unificazione, avvenuta per le provincie venete e Mantova nel 1866⁶².

Nel Granducato di Toscana⁶³ e nel Principato di Lucca⁶⁴ la situazione legislativa dal punto di vista commerciale era meno complessa che negli stati esaminati fino ad ora: la Restaurazione aveva infatti abrogato ovunque i codici francesi, escluso il solo Codice di Commercio, che avrebbe portato questi stati fino al nuovo codice unitario del 1865.

Nello Stato Pontificio dopo l'abolizione repentina del *Code* fu emanato un "Regolamento provvisorio di commercio", esteso a tutti i territori dello stato dal 1821, il quale, nonostante la provvisorietà

⁶² VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. I, pag. 80.

⁶³ AZARA A., voce: *Codici italiani degli antichi Stati*, in: *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Ed., Varese, 1965, vol. VII, pag. 399.

⁶⁴ DEL GIUDICE P., *Storia del diritto italiano*, Hoepli Ed., Milano, 1923, vol. II, pag. 241 e sgg.

evidenziata nella denominazione, non fu sostituito che dal Codice di Commercio unitario entrato in vigore nel 1870, all'ingresso nel Regno d'Italia. Anche il Regolamento provvisorio era comunque derivato dal codice napoleonico, essendone una traduzione quasi corrispondente, escluse solo alcune materie, per esempio i Tribunali di commercio⁶⁵.

Il Regno delle Due Sicilie regolamentava la materia commerciale con le "Leggi di eccezione per gli affari di commercio" del 1819, redatte sull'impronta del *Code*, ma con alcune novità su: libri di commercio, società, cessione dei beni e alcune leggi emesse negli anni successivi ad integrazione delle *Leggi*⁶⁶.

Il Ducato di Parma e Piacenza si segnala per una particolarità: la materia commerciale, pur con alcuni argomenti modificati, è tratta anche in questo caso dal Code de Commerce, la novità consiste nel codice in cui queste norme trovano collocazione: il Codice civile parmense del 1820, soluzione che farà definire il codice parmense come superiore ad ogni altro codice italiano posteriore alla

⁶⁵ GIANNINI T., voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia giuridica italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912, vol. IV, parte V, pag. 122,

⁶⁶ PADOA SCHIOPPA A., *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, pag. 145-46.

Restaurazione⁶⁷. La concezione è effettivamente molto moderna ed anticipa soluzioni che saranno adottate solo molto più tardi: la riunione della parte commercialistica nel codice civile avverrà, per esempio, in Italia solo nel 1942.

Il Ducato di Modena, infine, abrogò il *Code* arretrando con il “Codice di leggi e costituzioni estensi” al 1771 ed addirittura al diritto comune come integrazione. Solo nel 1851 finì la compilazione del “Codice civile per gli Stati estensi”, che si basava sul codice civile parmense, comprendendo infatti un libro interamente dedicato al diritto commerciale, ed ha debiti anche direttamente col *Code*. Una disposizione particolare del Codice degli Stati estensi è quella che impone l’autorizzazione legislativa per poter esercitare il commercio⁶⁸.

Quindi mentre formalmente in tutti questi stati preunitari la codificazione napoleonica era stata abrogata, in realtà ognuno di questi aveva emanato leggi diverse che avevano pur sempre come fondamento il *Code* del 1808. Questo farà dire giustamente, al momento

⁶⁷ SCLOPIS F., *Storia della legislazione italiana*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1863, vol. III, pag. 418.

⁶⁸ PADOA SCHIOPPA A., *La legislazione commercialistica nell’Italia preunitaria*, pag. 153-54.

dell'unificazione, che non erano tante e diverse le legislazioni commerciali vigenti nel territorio italiano, ma virtualmente valeva ovunque il *Code*; dimostrando così che la sua longevità non era dovuta solo alle conquiste napoleoniche, ma soprattutto ad un contenuto innovativo e ad una visione del mondo commerciale estremamente moderna⁶⁹.

1.8 I PRIMI CODICI UNITARI ITALIANI DEL 1865

Tornando al progetto per l'unificazione legislativa ed amministrativa del Regno, questo prese l'avvio con lo spostamento della capitale da Torino a Firenze, dopodiché il Guardasigilli Vacca il 24 novembre 1864 propose al Parlamento un progetto di legge con il quale si autorizzava il Governo a pubblicare, nello stato in cui si trovavano dopo la presentazione davanti al Parlamento, i codici

⁶⁹ Come si legge in VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. I, pag. 73, sul *Code Napoléon*: "Portato dalle armi del primo Napoleone in parecchie parti d'Europa, l'autorità sua non cessò con quella delle armi imperiali, ma si mantenne salda in alcuni paesi fino a tutt'oggi. Così era già avvenuto del diritto romano;... Egli é che, a non lungo andare, il diritto vince il tempo e la forza." E cfr. anche AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè Ed., Varese, 1960, pag. 2.

unificati ed a provvedere alle eventuali modifiche senza alcun controllo successivo da parte del Parlamento stesso ⁷⁰ . Anche se questo per il Parlamento significava rinunciare al ruolo costituzionalmente attribuitogli di assemblea legislativa, ugualmente fu approvato il progetto di legge, implicitamente accogliendo la motivazione del Governo secondo il quale il Parlamento aveva una struttura troppo complessa per riuscire a venire a capo di un progetto legislativo di tale complessità, quale potevano essere dei codici .

Dopo il voto favorevole i nuovi Codice Civile, insieme a quello di Procedura Penale e di Procedura Civile, entrarono in vigore dal 1865 con la “Legge per l’unificazione legislativa del Regno d’Italia⁷¹” del 2 aprile 1865. Un decreto portante la stessa data decise inoltre la nomina di una commissione consultiva incaricata della redazione definitiva dei vari codici e suddivisa in tante sottocommissioni quanti erano i codici da elaborare per coordinare le legislazioni preunitarie.

⁷⁰ AQUARONE A., *L’unificazione legislativa e i codici del 1865*, pag. 13 e sgg. .

⁷¹ *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia*, dalla Stamperia Reale, Torino, 1865, vol. XI, n° 2215 .

Per quanto riguarda invece il Codice Penale, vi fu una sostanziale differenza fra la legge in vigore in Toscana e quella del resto dell'Italia . Infatti, fino al primo codice che fu territorialmente esteso a tutto il Regno, quello del 1890, nella zona che interessa la nostra ricerca, la Toscana, restarono operanti il Codice ed il Regolamento Punitivo del 20 aprile 1853, emessi sotto Leopoldo II Granduca di Toscana, mentre il resto del Regno fu sottoposto al Codice Sardo modificato per i territori e le regioni che facevano parte del Regno delle Due Sicilie . Questa differenziazione fu dovuta anche al fatto che il Codice Penale Toscano era superiore nella sostanza a quello Sardo, ma soprattutto perché dal Codice Leopoldino era stata abolita la pena di morte con decreto del 30 aprile 1859, poi confermato con decreto del 10 gennaio 1860, sostituendola con l'ergastolo⁷² . Il Codice Sardo invece (da allora detto Sardo - Italiano), ne aveva ancora bisogno, soprattutto per sconfiggere la piaga del brigantaggio che opprimeva le regioni meridionali⁷³ .

⁷² DEL GIUDICE P., *Storia del diritto italiano*, Hoepli Ed., Milano, 1923, vol. II, pag. 273.

⁷³ VASSALI G., voce: *Codice Penale*, in: *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Ed., Varese, 1960, vol. VII, pag. 263 sgg. e cfr. anche sul banditismo: FIUME G., *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, in: *Bande armate banditi*,

Un caso a parte fu però rappresentato dal Codice di Commercio: fu solo quando il Codice Civile fu pronto per entrare in vigore che il Governo si rese conto della necessità di affrontare la stesura anche di un codice che riguardasse esclusivamente il commercio⁷⁴. Questo perché praticamente l'unificazione dal punto di vista del diritto commerciale era già in atto: in Lombardia e in Toscana era in uso il Codice di Commercio francese e nelle ex provincie sabaude, in Emilia, Umbria e Marche il Codice di Commercio del 1819 che, pur differendone in alcuni punti, in realtà avevano anch'essi come base unica il Code de Commerce francese del 1808⁷⁵. Il Governo decise perciò che il testo base sarebbe stato quello del Codice di Commercio Albertino del 30 dicembre 1842, modificato ed integrato secondo le nuove esigenze dello stato unitario, tenendo conto anche delle legislazioni degli stati preunitari, in alcune materie specifiche, come ritroviamo precisamente descritto nella "Legge per l'unificazione

banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime, Atti del convegno, Venezia 3-5 nov. 1983, a cura di ORTALLI G., Jouvence, Roma, 1986, pag. 441, che analizza il problema fino al periodo unitario, basandosi sullo studio di dati d'archivio.

⁷⁴ AZARA A., voce: *Codice di commercio*, in: *Nuovo Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1938, vol. III, pag. 234.

⁷⁵ AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, pag. 21.

del Regno d'Italia" del 2 aprile 1865⁷⁶ all'articolo 3: "Il Codice di Commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5,8,663 a 685 dello stesso codice, e con l'aggiunta degli artt. 189 a 194 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate". La sottocommissione che era stata istituita per elaborare il Codice di Commercio ed adeguarlo ai mutamenti economici, agli scambi commerciali accresciuti ed alle trasformazioni sociali, finì celermente il proprio lavoro, infatti per il giugno del 1865 il primo Codice di Commercio del Regno d'Italia era già completato e poté entrare in vigore contemporaneamente agli altri codici dal 1° gennaio 1866⁷⁷.

⁷⁶ *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, dalla Stamperia Reale, Torino, 1865, vol. XI, n° 2215.

⁷⁷ AZARA A., voce: *Codice di commercio*, in: *Nuovo Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1938, vol. III, pag. 234.

La prima codificazione unitaria venne completata anche dalla promulgazione del Codice per la Marina Mercantile, sempre nel 1865 e dal Codice Penale Militare, insieme al Codice Marittimo, nel 1869⁷⁸.

1.9 IL CODICE DI COMMERCIO DEL 1865 ED I PROGETTI DI RIFORMA

Il Codice di Commercio del 1865 rappresentava quindi una soluzione frettolosa, un tentativo di adeguamento del Codice Albertino del 1842, cui il Governo dovette ricorrere come risoluzione d'emergenza, perché sarebbe stato impossibile fare gli opportuni studi per creare *ex novo* un codice di commercio. Le altre possibili alternative sarebbero state: lasciare la legislazione vigente negli stati preunitari o introdurre in tutto lo Stato la legislazione del Regno di Sardegna.

⁷⁸ PIANO MORTARI V., voce : Codice (Storia), in: *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Ed., Varese, 1965, vol. VII, pag. 235.

La prima soluzione era assolutamente incoerente con l'esistenza dello stato unitario, perché altrimenti l'unificazione sarebbe stata soltanto formale, se poi ogni tribunale avesse potuto continuare ad applicare ai cittadini leggi diverse fra loro. Era ormai un'esigenza affermata quella dell'unità e poteva trovare espressione compiuta solo con codici uniformi per tutta la nazione.

L'altra possibilità, anch'essa da scartare, avrebbe portato all'estensione a tutto lo stato della legislazione del Regno di Sardegna, estensione che non sarebbe stata accettata soprattutto da alcuni degli stati preunitari, nei quali vigevano leggi valide quanto, se non più, la legislazione piemontese⁷⁹. Inoltre una soluzione così imposta avrebbe potuto essere accettata solo temporaneamente per emergenza, com'era successo nei primi anni di unità nazionale⁸⁰.

La scelta, quindi, di partire dalla base del Codice di Commercio del 1842 e introdurre le modifiche decise dalla Commissione per adeguarlo ai mutamenti sociali ed economici, era sicuramente la

⁷⁹ Vedi pag. 27 sul Codice di Commercio Germanico.

⁸⁰ GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Bari, 1979, pag. 310-11.

migliore, anche perché la legislazione dei diversi stati non era troppo difforme, data l'unica derivazione dal *Code*, e inoltre la soluzione adottata era provvisoria⁸¹. L'operazione di redazione ed adattamento di questo codice era stata indubbiamente troppo frettolosa e non aveva portato i risultati sperati. Infatti quando nel 1866 si unì al Regno anche il Veneto, il Governo ebbe più di una remora ad introdurre in questi territori un codice che appariva palesemente inferiore al vigente codice mercantile germanico. Le province venete mantennero quindi in parte la legislazione preunitaria, quando furono unificate con la legge del 1871⁸².

La dottrina è unanimemente concorde nel reputare l'esperienza del Codice di Commercio del 1865 importante dal punto di vista politico perché fa parte della prima codificazione unitaria, ma fallimentare dal punto di vista tecnico-giuridico⁸³. Fu perciò nominata

⁸¹ AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè Ed., Varese, 1960, pag. 22.

⁸² DEL GIUDICE P., *Storia del diritto italiano*, Hoepli Ed., Milano, 1923, vol. II, pag. 286-87.

⁸³ Cfr. PIPIA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 79; BRUNO T., voce: *Codice di commercio*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884, vol. VII, parte II, pag. 463; VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. I, pag. 82-83; VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pag. 6, BRUGI B., *Giurisprudenza e codici*, in: *Cinquant'anni di storia italiana (1860-1910)*, Hoepli Ed., Milano, 1911, vol. II, pag. 20,

nel 1869 una Commissione ch  procedesse alla codificazione commerciale *ex novo*, tenendo presente le modifiche necessarie per il progresso del commercio e della dottrina e prendendo spunto dal Codice di commercio germanico e la Legge sulle lettere di cambio del 1848⁸⁴. Il progetto fu pronto gi  nel 1872, ma non fu che il primo, infatti quello definitivo venne approntato per essere votato solo nel 1877 ed entr  in vigore nel Regno il 1  gennaio 1883, dopo un'ultima revisione che lo avrebbe coordinato con le altre leggi mercantili vigenti e avrebbe introdotto anche le disposizioni transitorie per l'attuazione⁸⁵.

NAVARRINI U., *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, Bocca Ed., Torino, 1913, vol. I, pag. 28.

⁸⁴ BRUNO T., voce: *Codice di commercio*, in: *Digesto italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884, vol. VII, parte II, pag. 463.

⁸⁵ VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. I, pag. 83-84.

1.10 IL CODICE DI COMMERCIO DEL 1882 E LO SVILUPPO STORICO DELLA MATERIA COMMERCIALE FINO AL SECOLO SUCCESSIVO: LE LEGGI COMPLEMENTARI

Il Codice di Commercio entrato in vigore nel 1883, si discostava da quello del 1865 ed anche da quelli degli Stati preunitari perché, pur non avendo del tutto rinnegato la propria paternità nel *Code Napoléon*, tuttavia si era aperto per la prima volta anche all'apporto, certo più moderno, della legislazione germanica, che si era rivelata superiore rispetto a quella francese soprattutto in alcune materie, come il diritto cambiario⁸⁶.

Tra le caratteristiche principali che fondano il Codice di Commercio del 1883, vi sono: innanzitutto la formazione dello stesso, l'*iter* costitutivo di questo codice fu infatti interamente parlamentare, mentre i due illustri precedenti, il *Code Napoléon* e il Codice di

⁸⁶ GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia(1865-1942)*, Laterza, Bari, 1985, pag. 156 e ASQUINI A., voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Ed., Varese, vol. VII, pag. 251.

Commercio del 1865, videro la luce attraverso una procedura di delega legislativa⁸⁷.

Dal punto di vista della struttura interna del codice, invece, quello del 1882 si caratterizza per aver optato per un sistema misto nella redazione delle norme, utilizzando insieme sia il criterio soggettivo, sia quello oggettivo⁸⁸. In ambito normativo, la visione soggettiva è quella che individua il soggetto cui verrà applicata la norma in base al tipo di atto che esso stesso ha compiuto; nel caso specifico, quindi, il legislatore avrà precedentemente elencato i criteri che deve possedere un atto di commercio e risalirà da questo alla definizione di commerciante⁸⁹. Questa è l'elencazione che l'articolo 3 faceva degli atti di commercio, indicativa non solo come fonte, ma anche come indicazione di evoluzione storica dei mestieri in poco più di 100 anni: "La legge reputa atti di commercio: 1° le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste

⁸⁷ PADOA SCHIOPPA A., *La genesi del codice di commercio del 1882*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1992, pag. 195.

⁸⁸ Rispettivamente enunciati negli articoli 3 e 4 del Codice di commercio.

⁸⁹ BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1914, vol. I, pag. 3.

in opera, od anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio; 2° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione; 3° le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale; 4° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio; 5° le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali; 6° le imprese di somministrazioni; 7° le imprese di fabbriche o di costruzioni; 8° le imprese di manifatture; 9° le imprese di spettacoli pubblici; 10° le imprese editrici, tipografiche o librerie; 11° le operazioni di banca; 12° le cambiali e gli ordini in derrate; 13° le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua; 14° la costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi; 15° le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione; 16° le spedizioni marittime; 17° gli

arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salarii e stipendii di equipaggi; 18° i noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione; 19° le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione; 20° le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i rischi della navigazione; 21° le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari; 22° le operazioni di mediazione in affari commerciali; 23° i depositi per causa di commercio; 24° i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate”.

Insieme e complementare a questa definizione, il legislatore del 1882 ha utilizzato anche quella che fa il percorso inverso, e che fa definire come atti di commercio quegli atti compiuti da soggetti che a loro volta sono già stati riconosciuti come commercianti⁹⁰, infatti questo diceva l'articolo 4: “Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di

⁹⁰ ASQUINI A., *L'unificazione della legislazione commerciale entro i nuovi confini del Regno*, in: *Rivista di diritto commerciale*, 1921, I, pag. 254, in cui l'autore ottiene un risultato benevolo dal confronto del codice di commercio del 1882 con quello austriaco.

natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso". In questo codice la definizione oggettiva è prevalente, per evitare di generare privilegi creando una legislazione particolare dei commercianti. D'altro canto c'è sempre il temperamento soggettivo che fa definire come "atto di commercio" un atto, purché compiuto da un commerciante nell'esercizio della sua attività professionale⁹¹.

Una conseguenza del carattere misto che informava il nuovo codice di commercio, fu senza dubbio la disciplina relativa agli "atti unilateralmente commerciali"⁹². Questi atti, pur se stipulati tra più soggetti, venivano automaticamente assoggettati alla legge commerciale⁹³ ed attribuiti alla competenza dei Tribunali di commercio⁹⁴ se anche solo uno dei soggetti agenti rivestiva la qualità

⁹¹ PIPPA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pagg. 88-89.

⁹² BRUNO T., voce: *Codice di commercio*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, vol. VII, parte II, pag. 465; GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Bari, 1985, pag. 258.

⁹³ Art. 54 del Codice di commercio del 1882, che così si esprimeva: "Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorché alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge".

⁹⁴ Art. 870 del Codice di commercio del 1882, sulla competenza dei tribunali di commercio: "Se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale".

di commerciante. Questa presa di posizione, oltre a quella contenuta nelle Disposizioni Generali del codice⁹⁵ che stabiliva, in caso di contrasto fra fonti, la chiara prevalenza della fonte commerciale su quella civile⁹⁶, dava un nuovo ruolo al codice di commercio, non più inteso come diritto in deroga e particolaristico rispetto a quello civile, ma come materia autonoma e ad esso paritaria⁹⁷.

Le critiche dei contemporanei all'uscita di questo nuovo codice, furono concordi nell'affermare che questo rappresentava un notevole miglioramento rispetto a quello, a suo tempo giudicato fallimentare, del 1865, ma anche che neppure questo era ancora sufficientemente evoluto per la vita commerciale dell'epoca e le carenze non tardarono ad evidenziarsi⁹⁸.

⁹⁵ Art. 1 del Codice di Commercio del 1882, così si esprimeva sulle fonti: "In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali. In mancanza si applica il diritto civile".

⁹⁶ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pagg. 13-14.

⁹⁷ MARGHERI A., *Lezioni di diritto commerciale*, Margheri, Napoli, 1912, pagg. 21 e 22.

⁹⁸ Cfr. GIANNINI T., voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912, vol. IV, parte V, pag. 125; BRUNO T., voce: *Codice di commercio*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1884, vol. VII, parte II, pag. 466; critiche già al progetto furono espresse da VIDARI E., *Sul progetto per la riforma del codice di commercio*, Hoepli Ed., Milano, 1874, pagg. 17 e 20 in part., poi ribadite al codice definitivo in: *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. I, pag. 85; PIPIA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1913,

E si può ammettere che le critiche furono espresse con ragione, se già nel 1886 il Governo sentì la necessità di nominare una commissione, che si occupasse dei problemi derivanti dall'applicazione pratica delle norme del codice⁹⁹ e se furono emesse così numerose leggi complementari al codice stesso, dalle quali fu modificato sostanzialmente.

Da non dimenticare comunque l'influenza che ebbe il codice di commercio italiano del 1882 su molte legislazioni commerciali straniere, alcune delle quali addirittura lo adatteranno integralmente, fu il caso per esempio della Romania¹⁰⁰.

vol. I, pag. 80; ma soprattutto VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1922, vol. I, pagg. 14 e sgg., in cui definisce il diritto commerciale del codice del 1882: "diritto di classe", contestando soprattutto gli artt. 54 e 870; anni più tardi GALGANO F., *Storia del diritto commerciale*, il Mulino, Bologna, 1976, pagg. 91 e sgg., farà sua la tesi del Vivante, affermando che il codice del 1882 aveva creato "un nuovo particolarismo giuridico" a favore dei commercianti. *Contra* per la dottrina moderna vedi: GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Bari, 1985, pag. 157.

⁹⁹ NAVARRINI U., *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, Bocca Ed., Torino, 1913, vol. I, pag. 29.

¹⁰⁰ Sull'influenza del codice di commercio del 1882 sui codici stranieri vd. ASQUINI A., voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Ed., Varese, 1965, vol. VII, pag. 251; GIANNINI T., voce: *Diritto commerciale*, in: *Enciclopedia giuridica italiana*, Società Editrice Libreria, Milano, 1912, vol. IV, parte V, pagg. 128 e sgg.; e, per una trattazione più particolareggiata su alcune legislazioni, BARRERA GRAF J., *Influencia del Código de comercio italiano de 1882 en el mexicano de 1890*, pag. 173; ROJO A., *Codificación comercial italiana y española*, pag. 183; PIAGGI A. I., SEGAL R., WINIZKY I., *Influencia del Código italiano de 1882 sobre la doctrina y la legislación comercial de la Republica Argentina*, pag. 201; POPESCU T., *Il codice di commercio romeno in relazione al Codice di commercio italiano*, pag. 211; tutti interventi presenti nel volume: *1882-1982, cento anni dal codice di commercio*, Atti del convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, in: *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n° 54, 1984.

Ritornando alla trattazione delle fonti, vediamo che l'articolo 1 del Codice di Commercio del 1882 pone sullo stesso piano, come fonti, tutte "le leggi commerciali"¹⁰¹. All'interno di questa categoria vanno dunque inserite anche le leggi complementari al codice stesso¹⁰².

Scorrendo l'elenco di queste leggi complementari, alcune emanate subito dopo l'entrata in vigore del codice di commercio del 1882 ed altre prima ancora del codice di commercio del 1865, ne vengono in evidenza soprattutto alcune. Prime fra tutte due leggi del 1882: l'una è il Regolamento per l'Esecuzione del Codice di Commercio, del 27 dicembre 1882, n° 1139, serie 3°; l'altra contiene le Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di Commercio, approvate con R. D. del 14 dicembre 1882¹⁰³.

Poi, anch'esse importanti: la legge che dettava l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di Commercio, del 6 luglio 1862 n° 680¹⁰⁴, riformata dalla legge del 20 marzo 1910¹⁰⁵; le leggi sui

¹⁰¹ Per il testo dell'articolo 1 vedi la nota n° 95.

¹⁰² MARGHIERI A., *Lezioni di diritto commerciale*, Marghieri, Napoli, 1912, pagg. 21 e 22.

¹⁰³ *Leggi complementari del Codice di Commercio*, Barbera Ed., Firenze, 1893, dove il testo completo delle due leggi si trova rispettivamente a pag. 625 e 657.

¹⁰⁴ *Leggi complementari del Codice di Commercio*, dove il testo si trova a pag. 12.

magazzini generali, R. D. del 17 dicembre 1882, n° 1154, serie 3°, R. D. del 4 maggio 1873, n° 1371, serie 2°, R. D. del 1 agosto 1875 n° 2621, serie 2°¹⁰⁶ e le successive modifiche con R. D. del 1 luglio 1926 e Regolamento del 16 gennaio 1927¹⁰⁷; la legge sui marchi e segni distintivi di fabbrica, del 30 agosto 1868 e, nella stessa data, quella sui disegni e modelli di fabbrica¹⁰⁸; le leggi sulla circolazione di biglietti emessi dalle banche: del 30 aprile 1874, n° 1920 serie 2°, 7 aprile 1881, n° 133 serie 3°, del 30 giugno 1891 n° 314, ed i R. D. del 5 luglio 1891 n° 418 e del 30 agosto 1891 n° 505¹⁰⁹ e le riforme seguenti del 10 agosto 1893 e del 22 luglio 1894¹¹⁰, ed infine, più recente, sull'unificazione dell'emissione dei biglietti di banca, il R. D.

¹⁰⁵ PIPIA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 80.

¹⁰⁶ *Leggi complementari del Codice di Commercio*, dove il testo si trova rispettivamente a pag. 70, 79 e 88.

¹⁰⁷ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. I, pag. 22.

¹⁰⁸ *Leggi complementari del Codice di Commercio*, dove il testo si trova rispettivamente a pag. 286 e 305.

¹⁰⁹ *Leggi complementari del Codice di Commercio*, dove il testo si trova rispettivamente a pag. 166, 181, 188, 191, 192.

¹¹⁰ BRUNO T., voce: *Codice di commercio*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1884, vol. VII, parte II, pag. 466.

del 6 maggio 1926¹¹¹. Un'importanza notevole, interessante anche per la materia commerciale, la ebbe anche la prima legislazione sociale, in particolare la legge sugli infortuni sul lavoro del 17 marzo 1898, la normativa che tutelava il lavoro delle donne e dei fanciulli del 19 giugno 1902 e la legge del 7 luglio 1904 sul riposo settimanale e festivo dei lavoratori¹¹².

Tra le leggi complementari in senso lato si possono annoverare anche il Codice per la Marina Mercantile del 25 luglio 1865 e le successive modifiche con legge del 24 maggio 1872 e 11 aprile 1886 e il Regolamento del 20 novembre 1879, aggiornato dai decreti del 7 maggio 1895, 23 ottobre 1895, 2 aprile 1905 e infine 14 giugno 1925¹¹³.

Infine, tra la legislazione del nostro secolo, da tenere presenti anche: la legge del 30 giugno 1930, riformatrice dell'istituto del fallimento ed il R. D. del 21 dicembre 1933 sulla cambiale e quello

¹¹¹ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. I, pag. 23.

¹¹² GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Bari, 1985, pag. 190.

¹¹³ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, pag. 23.

della stessa data sull'assegno bancario, emessi in seguito alle convenzioni unificatrici di Ginevra¹¹⁴.

Ma le due leggi senza dubbio alcuno più importanti, per le innovazioni originali, rispetto al dettato del codice, furono la legge del 25 gennaio 1888 n° 5174, abolitrice dei Tribunali di commercio, e la legge del 24 maggio 1903 n° 197, sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti. La legge del 1888¹¹⁵ abolì, seguendo indicazioni ed istanze già esposte nel 1862¹¹⁶, a partire dal 1° aprile dello stesso anno, i Tribunali di commercio, che erano stati creati con la legge del 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, attribuendo la competenza sulla materia commerciale al giudice civile¹¹⁷, in particolare ai Tribunali civili. La dicitura utilizzata nell'intestazione dal Tribunale, per esempio quello di Massa, prima del 1888 era: "Regio

¹¹⁴ ASQUINI A., voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Ed., Varese, vol. VII, pag. 252.

¹¹⁵ *Leggi complementari del Codice di Commercio*, Barbera Ed., Firenze, 1893, dove il testo completo si trova a pag. 9.

¹¹⁶ Nel 1862 l'abolizione dei tribunali di commercio era stata caldeggiata dal Pisanelli, cfr. PENE VIDARI G. S., *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in: *Rivista di storia del diritto italiano*, 1971-1972, pag. 123.

¹¹⁷ Articolo 1 della legge del 25 gennaio 1888.

Tribunale Civile in Massa, f(acente) f(unzione)¹¹⁸ di Tribunale di commercio nel giudizio di fallimento...”; dopo il 1888 invece: “Il Tribunale Civile e Penale di Massa...ha pronunciato la seguente sentenza di fallimento”¹¹⁹. Il venire meno della differenza fra giurisdizione commerciale e civile comportava un vantaggio di chiarezza per esempio in caso di appello nei confronti di una sentenza che, pur essendo stata definita civile, riguardava chiaramente un oggetto commerciale; in questo caso la dicitura apposta di “causa civile” comportava comunque la possibilità di appellare seguendo i termini previsti per la causa commerciale, senza tema di nullità, in quanto l’indicazione era intesa come rappresentativa di un mero errore formale da parte del cancelliere¹²⁰.

L’abolizione dei Tribunali di commercio, secondo un’autorevole dottrina, avrebbe rappresentato un notevole passo avanti verso una

¹¹⁸ Era infatti stabilito dall’art. 42 n° 2 della legge sull’ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, che, dove non esistevano Tribunali di commercio, la loro giurisdizione fosse esercitata dai Tribunali civili.

¹¹⁹ Abrogando quindi implicitamente gli artt. 157 e 436 del Cod. di Procedura Civile, che prevedevano che quando il Tribunale ed il Pretore fungevano da Tribunali di commercio dovevano “farne menzione nell’intitolazione delle sentenze” (Cass. di Napoli, 13 luglio 1888, *Foro It.*, 1889, 1204).

¹²⁰ Così si trovava espresso da: Cass. Firenze, 11 maggio 1891, *Legge*, 1891, II, 80.

reale uguaglianza nel trattamento fra un commerciante e chiunque altro si trovasse, per qualunque motivo che non fosse commerciale, a trattare con lui¹²¹. Prima della legge del 1888 invece, il non commerciante si sarebbe trovato a subire il giudizio emesso da un tribunale composto da giudici commercianti, privi perciò della dovuta imparzialità sia a causa della gratuità del loro ufficio, che li obbligava ad occuparsi anche dei propri affari personali oltre ad essere assidui nel proprio lavoro; sia per motivi per così dire corporativi, per cui l'appartenenza alla *matricula mercatorum* li avvicinava certo più ai commercianti che alla parte loro avversa¹²².

Dunque da questa abolizione nacque un indubbio beneficio, per i cittadini che si trovavano a sostenere un giudizio nei confronti di un commerciante, ed in un certo modo aprì anche la strada alla unificazione dei codici civile e di commercio, unificazione che sarebbe divenuta realtà solo alla metà del secolo successivo, nel 1942¹²³.

¹²¹ VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1922, vol. I, pag. 15.

¹²² Dalla Relazione alla Camera del Guardasigilli Zanardelli, alla presentazione della legge abolitrice dei Tribunali di commercio, presente nel volume *Leggi complementari del Codice di Commercio*, Barbera Ed., Firenze, 1893, pagg. 6 e sgg.

¹²³ GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Bari, 1985, pag. 193.

Infine fra le altre leggi complementari, una delle più importanti fu quella sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti, del 1903¹²⁴.

Un tratto importante di questa legge era la distinzione fra un commerciante onesto e sventurato, che non ha potuto ottemperare ai propri debiti con i creditori per vicende occorsegli senza responsabilità alcuna, e dall'altro lato un commerciante che, dopo aver abusato del credito, usava il fallimento per liberarsi dei propri debiti¹²⁵. La legge del 1903 favoriva infatti il primo, con la creazione di strumenti idonei a sollevarlo da una situazione che lo sfavoriva sul piano economico, senza togliergli l'amministrazione della sua azienda¹²⁶. Questi strumenti erano: la moratoria ed il concordato preventivo, che si sostituivano alla moratoria posteriore, rivelatasi del tutto inutile, ed a quella anteriore alla dichiarazione di fallimento, la quale sacrificava i creditori e la giustizia, perché non essendoci alcuna verifica del

¹²⁴ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 30 maggio 1903, n° 126.

¹²⁵ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, in: *Codice di Commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1915, Appendice, vol. VIII, pag. 1.

¹²⁶ Articolo 8 legge del 24 maggio 1903.

presupposto che l'attivo fosse superiore al passivo¹²⁷, si concludeva sempre con una liquidazione amichevole nei presupposti, ma nella realtà coattiva¹²⁸. Inoltre, anche dopo l'approvazione del concordato, i creditori dissenzienti potevano comunque chiedere il pagamento di quanto era loro dovuto *illico et immediate* in contanti¹²⁹.

La previsione del 1903 tendeva ad eliminare questi inconvenienti, infatti il concordato preventivo evitava il fallimento, facendo contemporaneamente ai creditori un identico trattamento, con la distribuzione ad essi di un dividendo almeno del 40 %¹³⁰, inoltre il Tribunale poteva rifiutare l'omologazione con giudizio insindacabile, se riteneva il debitore non meritevole e giungere alla dichiarazione d'ufficio¹³¹ del fallimento¹³². Erano quindi previsti, per sfavorire i commercianti poco onesti, freni e controlli rigorosi: oltre al requisito economico del pagamento ai creditori chirografari del 40 %, anche uno

¹²⁷ Articoli 819 e 827 del Codice di Commercio.

¹²⁸ Articolo 825 del Codice di Commercio.

¹²⁹ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 2.

¹³⁰ Articolo 3 n° 3 della legge del 24 maggio 1903.

¹³¹ Articolo 20 della legge del 24 maggio 1903.

¹³² BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 3.

“morale”, consistente sia nella verifica della tenuta regolare e continua dei libri di commercio per almeno tre anni¹³³, sia nel controllo sui reati commessi¹³⁴ dal debitore¹³⁵.

La parte della legge del 1903 relativa al fallimento, presentava delle peculiarità rispetto alla disciplina precedente, che erano poi quelle che giustificarono la creazione della legge stessa.

L'intento perseguito dal legislatore infatti, era di evitare la grande quantità di fallimenti dichiarati per cifre irrisorie o comunque minime, i quali, pur non incidendo sull'economia nazionale per il loro valore, pur tuttavia influivano sulle statistiche, inducendo a conclusioni errate sull'andamento economico dello stato¹³⁶. Dietro ad una motivazione che deve apparire certo troppo pragmatica, si intravede senza dubbio un tentativo di salvaguardia delle imprese, non più inteso solo come interesse privato, ma visto in un'ottica pubblica¹³⁷.

¹³³ Articolo 3 n° 1 della legge del 24 maggio 1903.

¹³⁴ Articolo 3 n° 2 della legge del 24 maggio 1903.

¹³⁵ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 4.

¹³⁶ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 11.

¹³⁷ GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Bari, 1985, pag. 193.

La legge sui piccoli fallimenti si applicava infatti ai commercianti il cui passivo non fosse superiore alla cifra di £ 5.000¹³⁸. Questa cifra è indubbiamente un valore corretto, se rapportato allo sviluppo economico del tempo, soprattutto tenendo conto delle risultanze statistiche, dalla cui lettura si evince un dato che conferma l'utilità della creazione della legge: le procedure concorsuali che rientravano nel limite economico stabilito dalla legge del 1903 erano più di un terzo del numero totale dei fallimenti¹³⁹.

Un'altra conferma della utilità e correttezza della legge si può trarre anche dai dati rilevati nella nostra ricerca, che riguarda proprio il periodo in cui erano in corso i lavori della commissione sulla legge¹⁴⁰: sul numero totale di 76 procedure fallimentari dichiarate dal Tribunale di Massa nel quinquennio che va dal 1895 al 1900, quelle che appena tre anni più tardi avrebbero potuto rientrare nella procedura agevolata prevista dalla legge del 1903, erano un numero rilevante, ovvero 29;

¹³⁸ Articolo 36 della legge del 24 maggio 1903.

¹³⁹ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 15.

¹⁴⁰ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. V; della commissione faceva parte anche lo stesso Bolaffio.

cifra questa che, corrispondendo al 38,15 %, conferma le percentuali su cui si era basata la commissione di studio¹⁴¹.

Le previsioni di questa legge erano: la procedura si applicava, come detto, ai fallimenti che non superassero le £ 5.000 di passivo; non si applicava alle società, anche se fossero rientrate in questa fattispecie¹⁴²; la procedura era sottoposta al Pretore, invece che al Tribunale¹⁴³; i piccoli commercianti non venivano più dichiarati falliti¹⁴⁴, né sottoposti alla procedura penale per il reato di bancarotta semplice¹⁴⁵, non essendo più obbligatoria, per costoro, la tenuta dei libri contabili¹⁴⁶; il piccolo commerciante poteva proporre ai creditori un concordato non limitato da condizioni né legali, né economiche¹⁴⁷; questa procedura comportava sempre una fase di liquidazione forzata

¹⁴¹ Se dal numero totale dei falliti si sottraggono le 3 procedure revocate (di cui 2 sarebbero rientrate nella legge del 1903), si ottengono comunque sempre 27 fallimenti; in questo caso la percentuale è del 36,98 % ed anch'essa avvalorata la creazione della legge sui piccoli fallimenti. Vedi inoltre BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, alle pagg. 17 e 18, un esame dei risultati dei primi anni di applicazione della legge.

¹⁴² BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 15.

¹⁴³ Articolo 36 della legge del 24 maggio 1903.

¹⁴⁴ Articolo 42 delle disposizioni comuni della legge del 24 maggio 1903.

¹⁴⁵ Articolo 38 II comma e 43 III comma delle disposizioni comuni della legge del 24 maggio 1903.

¹⁴⁶ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 15.

¹⁴⁷ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 7.

ed essendo meno costosa della procedura ordinaria, presentava il vantaggio di lasciare tutto il ricavato dell'attivo per il soddisfacimento dei creditori¹⁴⁸.

Per quello che riguarda l'applicazione pratica di un altro dei benefici offerti dalla legge sui piccoli fallimenti, cioè l'esclusione delle condanne penali per bancarotta semplice dei piccoli commercianti, applicandola ai 76 fallimenti oggetto del nostro studio, la norma del 1903 avrebbe comportato la mancata condanna per bancarotta semplice per 9, su 10 condannati totali fra i 29 piccoli commercianti, il decimo sarebbe stato comunque escluso perché, essendo una società, non sarebbe rientrato nella previsione della legge.

¹⁴⁸ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 8.

Capitolo 2 : LA STRUTTURA DEL PROCESSO FALLIMENTARE SECONDO IL CODICE DI COMMERCIO DEL 1882

2.1 LE ALTRE FONTI COMMERCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

Le altre fonti del diritto commerciale comprese nell'articolo 1 del codice del 1882 dopo le leggi commerciali, erano: gli usi mercantili e, al II comma, il diritto civile.

Una volta stabilito quindi che le leggi commerciali erano prevalenti rispetto al diritto civile, il legislatore affermò il valore come fonte degli usi, nell'ordine degli usi locali, in mancanza dei quali valgono gli usi generali. La nascita degli usi o consuetudini¹⁵⁰, era determinata dallo svolgimento delle operazioni commerciali

¹⁴⁹ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, pag. 15.

¹⁵⁰ Le caratteristiche che dovevano presentare le consuetudini commerciali per acquistare autorità di legge, le troviamo precisamente descritte in: A. Roma, 26 gennaio 1886, *T. rom.*, 1886, 303. Secondo questa sentenza la consuetudine doveva: essere uniforme, in quanto osservata da tutti i commercianti in una piazza; essere moltiplicata, con l'approvazione del consenso generale; infine avere una costante ripetizione per un certo numero di anni.

quotidiane¹⁵¹, e se si raffigura la legge commerciale come il consolidamento degli usi mercantili nel corso del tempo, già in quest'ottica gli usi rappresentano "l'elemento dinamico del diritto commerciale"¹⁵², in quanto rappresentano la legge commerciale *in fieri*, nel suo sviluppo.

Gli usi potevano avere due differenti modi di applicazione. Era possibile infatti suddividerli per il luogo o per la materia commerciale in cui nascevano e venivano applicati per distinguerli in: generali, se applicati in tutto lo stato e in tutti i tipi di commercio; locali o particolari, in questo caso venivano osservati in ambito più ristretto, a volte addirittura in un solo stabilimento; erano infine detti speciali, se propri di alcuni soltanto dei rami del commercio¹⁵³.

La prova e la conoscenza di queste fonti, potevano essere facilitate dalle raccolte fatte dalle Camere di Commercio; prima queste raccolte erano compilate dalle Camere di Commercio in modo

¹⁵¹ MARGHIERI A., *Lezioni di diritto commerciale*, Marghieri, Napoli, 1912, pag. 23.

¹⁵² BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1914, vol. I, pag. 29.

¹⁵³ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pag. 18.

autonomo, in seguito intervenne una legge che ne decretò l'obbligatorietà¹⁵⁴. Le raccolte delle Camere di Commercio, però, non assunsero la tassatività caratteristica delle leggi, in quanto, pur se previste da una legge, non avevano perso il valore di scritto privato¹⁵⁵, ma acquisivano solo la funzione di aiuto per il magistrato che si trovava nell'incertezza se applicare o meno un uso, quando non fosse stato certo della sua esistenza¹⁵⁶.

Al terzo posto fra le fonti trovavamo ancora una legge: il diritto civile, il quale però, non sempre veniva usato come fonte sussidiaria, ma diventava fonte primaria commerciale, nei casi in cui veniva richiamato direttamente o quando conteneva disposizioni di ordine pubblico o quando riguardava espressamente la materia commerciale¹⁵⁷. Questa fonte inoltre non era limitata al codice civile,

¹⁵⁴ Legge 20 marzo 1910, che obbligava le Camere di Commercio a compilare periodicamente la raccolta degli usi.

¹⁵⁵ BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1914, vol. I, pag. 29.

¹⁵⁶ MARGHIERI A., *Lezioni di diritto commerciale*, Marghieri, Napoli, 1912, pag. 23.

¹⁵⁷ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, pag. 22.

infatti la precisa denominazione diritto civile richiamava tutto il complesso delle leggi interessanti questa materia¹⁵⁸.

Parrebbe così conclusa l'enumerazione delle fonti del diritto commerciale, ma alcuni autori aggiungevano altre fonti: l'analogia, l'equità naturale, i giudicati ed il diritto scientifico¹⁵⁹. In particolare il diritto scientifico, definito come una fonte che nasce quando autorevoli scrittori, studiando un rapporto di diritto commerciale, si trovavano concordi nel delinearlo e definirlo con gli stessi termini¹⁶⁰. Questi autori, pur riconoscendo che la legge non attribuiva efficacia vincolante né a questi pareri né ai giudicati¹⁶¹, affermavano che queste fonti alternative al codice avevano comunque una certa autorevolezza, e ne caldeggiavano l'uso nell'interpretazione da parte dei giudici.

Il Codice di Commercio del 1882, ponendo il diritto commerciale come fonte principale della materia stessa, chiariva così in

¹⁵⁸ VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. I, pag. 101.

¹⁵⁹ VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, vol. I, pagg. 102 e sgg.

¹⁶⁰ PIPIA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 50.

¹⁶¹ Come fu espresso senza dubbio da: Cass. Torino, 18 agosto 1899, *Temi Gen.*, 1899, 648.

modo definitivo anche la supremazia degli usi commerciali sul diritto civile e, di conseguenza, del diritto commerciale su quello civile, che avrebbe potuto essere usato solo ove mancasse del tutto una fonte commerciale, addirittura se consuetudinaria¹⁶².

2.2 LA PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO SECONDO LE PREVISIONI DEL CODICE DI COMMERCIO DEL 1882

Una volta analizzate le fonti applicabili alla nostra ricerca, resta da introdurre l'argomento del fallimento.

Gli elementi rilevanti che si evidenziano nella definizione di fallimento dell'articolo 683 sono tre: che il soggetto dichiarato fallito deve essere un commerciante, che il soggetto deve cessare i pagamenti dei propri debiti, infine che le obbligazioni da lui assunte e non saldate

¹⁶² *Lavori preparatori del Codice di Commercio del Regno d'Italia*, Regia Tipografia Ripamonti, Roma, 1883, vol. II, parte II, pag. 433.

¹⁶³ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pag. 18.

devono aver avuto una causa commerciale, cioè riguardare l'attività commerciale svolta dal soggetto fallito¹⁶⁴.

Il fallimento non veniva definito dal nostro codice di commercio, infatti possiamo vedere che l'articolo 683 aggira l'ostacolo di una definizione, che non potrebbe essere che parziale e restrittiva, e ci parla dello stato del commerciante che abbia sospeso i pagamenti delle proprie obbligazioni assunte per motivi commerciali.

Questa non-definizione appare tautologica: se infatti è vero, come afferma il codice, che il commerciante che cessa di fare i propri pagamenti è in stato di fallimento, capovolgendo la definizione otteniamo che, seguendo questa logica, la situazione di fallimento è la condizione di un commerciante che cessi di soddisfare le proprie obbligazioni commerciali; è quindi evidente che la spiegazione del codice non brilla per chiarezza¹⁶⁵.

¹⁶⁴ PAGANI C., voce Fallimento, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884, vol. XI, parte I, pag. 68.

¹⁶⁵ Riflessione fatta da LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 202.

Il concetto di fallimento verrà sviluppato altrove, in particolare sarà la dottrina dell'epoca che si preoccuperà di definirlo. Infatti è da parecchio tempo che la dottrina studia lo stato del fallito, per specificarlo ed anche per delimitarlo.

Inizialmente il concetto di fallimento era infatti molto esteso: se all'epoca del codice del 1882 la condizione che lo caratterizzava era delimitata da alcune restrizioni personali che, a parte i casi patologici, si limitavano alla sfera amministrativa, nel secolo XIV Baldo degli Ubaldi affermava che lo stato di decozione era un reato: "*Falliti dicuntur fraudatores. Nec excusantur ob adversam fortunam; est decoctor ergo fraudator*"¹⁶⁶.

All'epoca del codice del 1882 questo concetto era ormai superato, così come era superata la pena del bando prescritta per il fallimento dalla maggior parte degli statuti¹⁶⁷, anche se il codice del XIX secolo prevedeva che il fallito fosse caratterizzato da una sorta di

¹⁶⁶ BALDO DEGLI UBALDI, *Consilia*, vol. V, cons. CCCLXXXII, n° 20.

¹⁶⁷ SANTARELLI U., *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, CEDAM, Padova, 1964, pag. 123 e sgg.; e vedi anche SPECIALE G., *Fallimento tra dolo e sfortuna*, Il cigno Galileo Galilei, Roma, 1996.

deminutio capitis, con una serie di incapacità riguardanti la sfera personale, politica ed amministrativa, dipendenti dall'iscrizione del nome nell'albo dei falliti¹⁶⁸.

La figura giuridica del fallimento continuava però, come al tempo di Baldo degli Ubaldi, ad essere legata ad un concetto di sfiducia: col fallimento veniva violata l'etica mercantile, basata sul credito che era concesso al mercante per la fiducia in lui riposta, e se non esisteva più la fiducia venivano meno anche le basi della società che basava sulla mercatura le proprie radici¹⁶⁹; se invece la fiducia nella condotta del commerciante permaneva, il commerciante stesso usufruiva di un credito personale che, entro certi limiti, poteva supplire alla carenza di attivo¹⁷⁰.

Secondo i contemporanei al codice del 1882, il fallimento poteva contenere in sé due concetti diversi, quasi due facce: da un lato la

¹⁶⁸ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. VIII, pag. 114.

¹⁶⁹ SANTARELLI U., *Mercanti e società fra mercanti*, Giappichelli, Torino, 1987, pag. 61.

¹⁷⁰ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. VIII, pag. 7.

condizione giuridica del commerciante insolvente, dall'altro lato il fallimento inteso come complesso normativo comprensivo delle norme procedurali con le quali si giungeva alla liquidazione del patrimonio del debitore, per ottenere il soddisfacimento dei creditori¹⁷¹.

Valutando entrambi questi aspetti lo scopo del fallimento veniva messo a fuoco in una duplice prospettiva: il fallimento è principalmente un provvedimento conservativo, che garantisce che i beni restino nel patrimonio del debitore, ed in secondo luogo ha carattere esecutivo, a beneficio di tutti i creditori¹⁷².

Un concetto basilare evidenziato dalla dottrina del periodo, proveniva dal focalizzare l'attenzione sul concetto di fallimento come condizione in cui uno degli elementi principali fosse l'insolvenza, ovvero la cessazione dei pagamenti; l'altro era naturalmente la condizione di commerciante che doveva rivestire il fallito.

¹⁷¹ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 202.

¹⁷² BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1914, vol. I, pag. 7.

La dottrina chiarì che l'insolvenza consisteva in uno stato di fatto conseguenza del disordine economico che impediva al commerciante di far fronte alle proprie obbligazioni e i creditori potevano trarre un indizio della sua esistenza da fatti esteriori¹⁷³ provanti la cessazione dei pagamenti fatta dal debitore¹⁷⁴. Poteva quindi essere dichiarato il fallimento di un commerciante perché aveva cessato di pagare solo un debito e poteva invece essere risparmiato dal fallimento un altro che fosse riuscito ad assolvere i propri pagamenti con prestiti ed operazioni rovinose per la sua attività¹⁷⁵.

Il fallimento non rilevava per il solo fatto di esistere come avvenimento accaduto, ma soltanto la dichiarazione giudiziale faceva

¹⁷³ A favore della necessità della presenza dei fatti esteriori si espressero Cass. Torino, 28 luglio 1891, *Giur.*, 1891, 552; A. Lucca, 3 settembre 1892, *Dir. Comm.*, 1892, 882; A. Venezia, 25 luglio 1901, *Temi*, 1901, 609; in particolare poi A. Palermo, 28 giugno 1895, *Foro sic.*, 1895, 286, dove si chiariva che se la legge non aveva spiegato in che cosa doveva consistere la cessazione dei pagamenti, questa non poteva risultare solo dai protesti che erano stati intimati al fallito, ma si doveva rilevare da fatti certi e positivi, come l'emissione di assegni a vuoto; e anche C. Firenze, 10 giugno 1895, *Temi ven.*, 1895, 443, che affermava che la cessazione dei pagamenti non poteva consistere in un momentaneo dissesto finanziario, ma doveva risultare da fatti che evidenziassero la continua e permanente impossibilità di soddisfare i propri impegni.

¹⁷⁴ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. III, pag. 61.

¹⁷⁵ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1929, 40° ed., pag. 381; la giurisprudenza addirittura aveva sostenuto che doveva essere dichiarato il fallimento di un commerciante che aveva cessato i propri pagamenti, anche se il suo attivo era superiore al passivo, in A. Roma, 25 luglio 1892, *Temi rom.*, 1892, 407.

acquisire una valenza giuridica ai fatti che lo fondavano, e dava loro il potere di produrre conseguenze rilevanti di fronte al diritto¹⁷⁶; si può quindi affermare che se il fallimento non poteva esistere senza le due caratteristiche dell'insolvenza e della condizione di commerciante, questi due elementi non avevano alcuna influenza finché non ci fosse stata la sentenza giudiziale che li dichiarava e li riconosceva come esistenti; la sentenza aveva dunque valore come primo atto della procedura fallimentare e come atto che dava vita al fallimento¹⁷⁷. Vi erano però autori classici che sostenevano che il fallimento esisteva *ex se*, e quindi ogni tribunale, anche non di commercio, poteva tenere conto dell'esistenza di questo stato anche se non dichiarato precedentemente¹⁷⁸.

La dichiarazione giudiziale del fallimento assunse anche un altro ruolo per la dottrina del tempo, ovvero differenziare lo stato

¹⁷⁶ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. III, pag. 3.

¹⁷⁷ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 347.

¹⁷⁸ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1883, vol. I, pag. 20; e fra gli autori francesi RENOUEAU A. C., *Traité des faillites et banqueroutes*, Librairie du Panthéon classique et littéraire, Bruxelles, 1851, pag. 127.

dell'insolvenza, tipico del fallimento, dalle altre situazioni simili, cioè l'inadempienza, concetto che rispecchia la non esecuzione di una controprestazione in un rapporto giuridico, e lo spareggio aritmetico, che era invece un fenomeno puramente contabile, e che a volte poteva mostrare una condizione lontana dalla realtà economica¹⁷⁹.

Dal punto di vista economico comunque il fallimento rappresentava una fase patologica in un rapporto di scambio su base creditizia, e la sua influenza perciò non si limitava alle conseguenze sul singolo rapporto, ma di riflesso influenzava tutta l'economia pubblica perché rappresentava una dispersione di capitali¹⁸⁰.

Per chiarire il concetto di fallimento come situazione caratterizzata dall'insolvenza rilevante dal punto di vista giuridico, sembra esemplare uno dei fallimenti analizzati del Tribunale di Massa.

Il fallimento della ditta bancaria Zolezzi¹⁸¹, infatti, fu revocato perché il giudice, in base alle indagini compiute dal curatore

¹⁷⁹ ROCCO A., *Il fallimento*, Bocca Ed., Torino, 1917, pag. 6 e sgg.

¹⁸⁰ ROCCO A., *Il fallimento*, pag. 3 e 10.

¹⁸¹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 4 febbraio 1899, riportata in appendice col numero d'ordine 66.

fallimentare, aveva ritenuto inesistente lo stato di insolvenza, soprattutto in base alle risultanze del bilancio, in cui l'attivo superava ampiamente il passivo, e non era stata quindi ritenuta sufficiente per l'esistenza dello stato di fallimento una sola obbligazione non saldata. Quindi pur essendo presente l'inadempimento di un debito, questo non era stato sufficiente a creare la situazione di insolvenza tipica del fallimento, da qui la revoca della sentenza fallimentare.

Un altro elemento menzionato nel codice per giungere alla definizione del fallimento era che le obbligazioni inadempite avessero il carattere della commercialità; la dottrina ammetteva però che anche le obbligazioni civili inadempite, pur essendo irrilevanti per giungere alla dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto essere valutate insieme a quelle commerciali, per aggravarne il significato¹⁸².

Un tema legato a questo e riguardante il fallimento, che era stato discusso già ai tempi del Code de commerce del 1808¹⁸³ e riproposto al

¹⁸² CUZZERI E., *Del fallimento*, in: *Commentario del codice di commercio*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1911, vol. VIII, pag. 33.

¹⁸³ Vd. pag. 14 e sgg.

momento dei lavori preparatori del codice del 1882, fu quello che riguardava la possibilità di estendere la procedura fallimentare anche ai non commercianti. Questa teoria ebbe sostenitori¹⁸⁴ e detrattori illustri, fra questi ultimi si devono annoverare anche le facoltà di giurisprudenza di Pisa e di Torino, che, esprimendo le proprie opinioni durante i lavori preparatori, respinsero con forza la proposta dell'estensione del fallimento e proposero, come alternativa, che i commercianti potessero fallire anche per debiti non prettamente commerciali¹⁸⁵.

La scelta che fu fatta dal codice di commercio del 1882 si capisce leggendo l'articolo 683, in cui il fallimento, altrimenti detto procedura concorsuale, veniva così definito: "Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento", con evidente riferimento al solo commerciante.

¹⁸⁴ Una trattazione specifica si trova in VIDARI E., *Dei principali provvedimenti legislativi chiesti dal commercio italiano e desunti dalle proposte delle Camere di Commercio*, Hoepli Ed., Milano, 1873, pag. 194 e sgg., dove tratta delle proposte sul fallimento da inserire nel nuovo codice di commercio e in particolare pag. 200, dove si definisce favorevole all'estensione del fallimento ai non commercianti.

¹⁸⁵ *Lavori preparatori del Codice di Commercio del Regno d'Italia*, Regia Tipografia Ripamonti, Roma, 1883, vol. II, parte I, pag. 374.

Dalle sentenze fallimentari del Tribunale di Massa sembrerebbe però di riconoscere una conferma della tesi del fallimento anche dei non commercianti. Il Tribunale infatti dichiarò il fallimento Dini¹⁸⁶, anche dopo aver ammesso espressamente che costui non era un commerciante: il fallimento fu dichiarato per un debito contratto nella sua attività di fabbro, e in quanto tale non poteva essere definito un commerciante, ma un artigiano; inoltre il Dini non possedeva un negozio, ma era la moglie che era iscritta alla Camera di Commercio come negoziante di alimentari ed è al negozio di alimentari che furono apposti i sigilli.

2.3 LA DEFINIZIONE DI COMMERCIANTE NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA DEL XIX SECOLO: I COMMERCIANTI E LE SOCIETÀ COMMERCIALI

Il punto principale da definire diventava quindi il soggetto che subiva il fallimento: il commerciante.

¹⁸⁶ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 12 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 69.

Per quello che riguarda il codice di commercio, la definizione di commerciante veniva espressa nell'articolo 8¹⁸⁷ da tre requisiti: l'esercizio di atti di commercio, inteso come assunzione della responsabilità di quegli atti, senza necessariamente il compimento personale, potendo essere attuati anche da un terzo commesso o simile¹⁸⁸; in secondo luogo gli atti di commercio compiuti devono essere oggettivi¹⁸⁹; questa affermazione ci riporta alla lettura dell'articolo 3 del codice di commercio, che ci presenta un elenco di atti riguardanti diversi mestieri.

Questa descrizione del commerciante come colui che compie solo atti oggettivi di commercio, ovvero solo quelli ricompresi nell'articolo 3 del codice, non era però ritenuta corretta da tutti gli autori del tempo: alcuni¹⁹⁰ sostenevano infatti che l'elencazione

¹⁸⁷ Come dice l'art. 8: "Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali".

¹⁸⁸ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. I, pag. 94.

¹⁸⁹ BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1914, vol. I, pag. 357.

¹⁹⁰ Fra gli altri: PIPIA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 89; NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, vol. I, pag. 45.

dell'articolo 3 fosse soltanto dimostrativa, supportati in questo anche da una ricca giurisprudenza¹⁹¹.

La definizione del codice differenziava il commerciante singolo dalle società, anch'esse comprese nell'articolo 8. Mentre infatti per l'esistenza del commerciante singolo era richiesta la dimostrazione del compimento della professione, per le società era sufficiente la costituzione, perché lo scopo dell'attività era compreso nell'atto della costituzione¹⁹².

Le società all'epoca del codice di commercio del 1882 potevano avere queste caratteristiche tipiche: innanzitutto la loro costituzione legale, che le differenziava dal commerciante, come detto, proprio perché le società per essere ricomprese nella definizione di commerciante non avevano bisogno di esercitare un'attività continua di

¹⁹¹ Una vasta e concorde giurisprudenza confermava infatti la tesi della non esaustività dell'articolo 3 del cod. di commercio. Fra questi vedi: Cass. Torino, 26 maggio 1902, *Giur. Tor.*, 1902, 1144; Corte Bologna, 6 giugno 1902, *Temi Ven.*, 1902, 443; Cass. Torino, 30 ottobre 1902, *Giur.*, 1903, 113; Cass. Roma, 19 agosto 1903, *Mon.*, 1903, 781; in particolare Corte Roma, 5 aprile 1904, *Foro It. Rep.*, 1904, 106, che sosteneva che l'elencazione dell'articolo 3 era dimostrativa e non tassativa, infatti nel n° 3 andavano ricompresi, oltre alle vendite, anche le locazioni e conduzioni di immobili fatte a scopo di speculazione commerciale.

¹⁹² NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. I, pag. 97.

commercio, né di dimostrare il carattere commerciale degli atti compiuti, perché mentre gli altri soggetti avrebbero potuto compiere indifferentemente attività produttiva in ambito civile o commerciale, le società per definizione al momento della costituzione assumevano come scopo quello di esercitare un'attività commerciale, compiendo atti di commercio¹⁹³. Anche le società, come i commercianti, erano mosse dallo scopo di lucro, ed i soci partecipavano sia agli utili che alle perdite; per quel che riguarda la responsabilità, mentre il commerciante rispondeva con l'intero suo patrimonio per le attività compiute, le società erano caratterizzate da una responsabilità limitata graduata secondo il tipo col quale era stata costituita¹⁹⁴. I vari tipi di società potevano essere la società in nome collettivo, con responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci; la società in accomandita, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale di solo alcuni soci, gli altri rispondevano in maniera limitata; la società anonima, in

¹⁹³ BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 349.

¹⁹⁴ BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 350 e sgg.

cui ogni socio era obbligato per la quantità di capitale versata, per la quale rispondeva interamente¹⁹⁵.

Tra le società che si ritrovano fallite presso il Tribunale di Massa alla fine del XIX secolo, solo alcune corrispondevano in maniera limitata alle tipologie di società comprese nel codice di commercio, infatti si ritrovavano solo due società cooperative, la Società Cooperativa La Previdente¹⁹⁶ e la Società Cooperativa fra marmisti¹⁹⁷. La Società Cooperativa La Previdente era stata costituita per comperare merce di uso comune da rivendere ai propri soci a prezzi più bassi di quelli che si trovavano sul mercato; la Società Cooperativa fra marmisti era invece sorta come riportava l'atto costitutivo "allo scopo di formare un capitale per procurare lavoro agli operai marmisti".

La finalità principale per cui nasceva una società cooperativa era di procurarsi col mezzo dell'associazione lavoro, mezzi, aiuti, che altrimenti il singolo non sarebbe riuscito a procurarsi da solo; lo scopo

¹⁹⁵ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 215.

¹⁹⁶ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 7 gennaio 1896, riportata col numero d'ordine 19.

¹⁹⁷ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 30 agosto 1897, riportata col numero d'ordine 41.

immediatamente evidente quindi non era di ottenere un lucro, ma di cooperare¹⁹⁸.

Le società cooperative si differenziavano dagli altri tipi previsti dal codice di commercio, infatti si qualificavano per il fatto di dividere gli utili solo tra coloro che avevano partecipato a produrli¹⁹⁹, come esemplificato in particolare da una sentenza che così descriveva: "La caratteristica delle cooperative consiste nello scopo che gli associati si prefiggono di conseguire mediante la cooperazione costante di tutti i soci un vantaggio materiale o un lucro comune a tutti i soci"²⁰⁰.

Inoltre, secondo la dottrina, queste società non avevano necessariamente caratteristiche commerciali, ma l'attività che svolgevano poteva anche essere civile²⁰¹; la scelta tra un'attività civile

¹⁹⁸ MOSSA L., *Diritto commerciale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1937, vol. I, pag. 225.

¹⁹⁹ La giurisprudenza ha più volte evidenziato, fra le altre caratteristiche delle società cooperative, la necessità che vi fosse la divisione del capitale solo tra i soci che avevano realmente concorso a produrlo; vedi App. Casale, 21 novembre 1883, *Mon.*, 1884, 63; Cass. Torino, 5 dicembre 1884, *Mon.*, 1885, 20.

²⁰⁰ La chiara definizione era di Corte App. Torino, 16 novembre 1886, *Mon.*, 1887, 73.

²⁰¹ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1906, 7° ed., pag. 5 e sgg.; *contra* MOSSA L., *Diritto commerciale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1937, vol. I, pag. 226 e 227, il quale sosteneva invece che le cooperative erano esclusivamente commerciali, anche se l'attività che svolgevano era civile, date le caratteristiche da impresa che le obbligavano ad osservare gli adempimenti previsti per i commercianti; a favore della tesi della commercialità di tutte le società cooperative anche una sentenza, che si riferiva ad una

o commerciale dipendeva dall'oggetto del commercio, che poteva essere vario, com'era chiarito anche dalla giurisprudenza²⁰², che affermava che le disposizioni previste dal codice di commercio per le società cooperative erano applicabili solo alle società che avevano carattere commerciale, ritornando quindi all'indagine sulla commercialità degli atti compiuti che era stata necessaria per i commercianti.

La stessa sentenza esprime però anche un altro concetto, che non si potevano qualificare come commerciali le cooperative costituite per l'acquisto di generi di prima necessità, da distribuire ai soci a prezzo di costo.

cooperativa di consumo che distribuiva fra i propri soci le merci, invece di venderle. La Corte A. Milano, 17 aprile 1895, *Foro*, I, 744, n, aveva sostenuto che anche se non c'era vendita, le somme distribuite fra i soci erano soggette all'imposta di ricchezza mobile, in quanto andavano intese come veri e propri utili sociali.

²⁰² App. Casale, 1 giugno 1886, *Dir. Comm.*, 1886, I, 197, aveva affermato che le disposizioni del codice di commercio sulle cooperative erano applicabili solo a quelle, fra queste società, che avevano carattere commerciale. L'elemento che distingueva le cooperative dalle società commerciali, era l'esistenza dello scopo di speculazione e lucro; la carenza di questo elemento comportava un beneficio ulteriore alle cooperative, consistente nell'esonero dal pagamento della tassa del dazio consumo, come previsto dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1870. La sentenza chiariva inoltre che se la società fosse stata costituita fra persone benestanti, sarebbe venuto meno lo scopo di beneficenza, tipico del contratto cooperativo, e non avrebbero più potuto essere applicabili i benefici previsti per le cooperative, fra cui l'esclusione dal pagamento delle tasse di consumo.

Questo sembrerebbe opporsi alla decisione presa dal Tribunale di Massa quando ha decretato il fallimento della Società Cooperativa La Previdente, infatti questa società aveva deciso al momento della costituzione che avrebbe avuto l'obiettivo di "radunare un capitale da impiegarsi nella compra all'ingrosso di generi alimentari, oggetti di vestiario, mercerie ed altri generi d'uso di famiglie, per distribuirle ai propri soci a prezzi determinati pari ai più miti correnti" (ex art. 2 Statuto del 30 dicembre 1891).

Contrariamente alla giurisprudenza, la dottrina appariva invece incline ad ammettere il carattere commerciale delle cooperative che si occupavano di comprare merci per rivenderle, anche al prezzo di costo, ai soli soci e quelle che si avvalevano solo del lavoro dei soci, com'è il caso delle due società fallite; mentre erano definite civili quelle che esercitavano l'agricoltura, la pesca, i forni rurali²⁰³.

Un altro tipo di società che si trovano fra i fallimenti del Tribunale di Massa sono le cosiddette società di fatto, ovvero società

²⁰³ Questa descrizione si trova in VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1906, 7° ed., pag. 12.

che pur non costituite nei termini legali operavano come se fossero state regolarmente iscritte. Evidentemente non era raro imbattersi in questo tipo di società, se il legislatore vi dedicò alcune apposite norme contenute nel codice del 1882, infatti mentre le norme per la costituzione regolare sono contenute nell'articolo 87, l'articolo 99 dava alcune disposizioni per regolare l'ipotesi di società funzionali anche se non regolarmente costituite.

In Francia sotto il codice del 1808 il problema era stato risolto in maniera del tutto favorevole ai creditori. L'opinione della giurisprudenza era stata di lasciare ai creditori la scelta se far fallire o meno la società, questi potevano decidere se far dichiarare nulla la società e far fallire quindi i singoli soci o se far fallire la società non rilevandone l'irregolarità, a seconda dell'ipotesi che ritenevano più conveniente per loro; questo per il principio che i creditori non dovevano venire danneggiati dalla colpa dei loro debitori²⁰⁴.

²⁰⁴ Nel senso di lasciare ai creditori la scelta di dichiarare o meno la nullità della società giudicava positivamente Cass. francese, 15 marzo 1875, *Dev. Car.*, 1875, I, 260.

Il nostro codice di commercio invece prese posizione in maniera più decisa, infatti per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita semplice, la legge prevedeva che il socio potesse chiedere lo scioglimento di quelle non regolarmente costituite, mentre per le società in accomandita per azioni e anonime il socio poteva chiedere di essere sciolto dall'obbligo derivante dalla sottoscrizione del contratto di società²⁰⁵.

La dottrina italiana, partendo dall'interpretazione di queste asserzioni, argomentò che i creditori potevano far dichiarare il fallimento delle società in nome collettivo o in accomandita semplice, solo provandone l'esistenza; mentre non poteva assolutamente essere dichiarato il fallimento né delle società per azioni né delle anonime, visto che la loro esistenza era strettamente legata alla conformità alle caratteristiche legali²⁰⁶.

Il Tribunale di Massa si espresse in senso favorevole riguardo alla fallibilità delle società di fatto, come possiamo arguire per esempio

²⁰⁵ MARGHERI A., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. III, pag. 91 e sgg.

²⁰⁶ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 219.

dal fallimento Fabbiani e Marchetti²⁰⁷ oppure da quelli dei coniugi Andrei e Tosi²⁰⁸ e Baldoneschi e Calandri²⁰⁹, nei confronti dei quali fu prima dichiarato il fallimento del coniuge che era iscritto come commerciante, ma poi il Tribunale riconobbe, in base a vari elementi fra cui la firma delle cambiali, che anche l'altro coniuge formava parte attiva della ditta, dichiarandoli falliti entrambi. I fallimenti Taddei e Lanini²¹⁰ invece, si scostavano da questa tesi, infatti il tribunale decise di tenere separati i due processi, pur confermando l'esistenza fra i due di una società di fatto, ed ugualmente indipendenti furono i due processi penali per bancarotta, i quali giungeranno a decisioni diverse, condannando solo la Lanini per bancarotta semplice e mandando assolto il Taddei.

Tornando alla professione di commerciante, un elemento che il codice usava per definirlo era l'abitudine nella sua professione. L'abitudine in questo caso non era coincidente né con la frequenza nel

²⁰⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 5 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 11.

²⁰⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23.

²⁰⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 18 dicembre 1896, riportata col numero d'ordine 27.

²¹⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 27 luglio 1897, riportata col numero d'ordine 42.

compiere gli atti di commercio, se poi non coincidevano con la professione effettivamente svolta²¹¹; né con la ripetizione degli atti stessi, la quale, se non riguardava la professione esercitata, non era reputata rilevante²¹²; né era richiesto che la professione per cui si assumevano le obbligazioni fosse l'unica, perché la professione di commerciante non era una professione che ne escludesse qualunque altra²¹³.

Una riprova di quest'ultima affermazione si trova nel fallimento Vinchesi²¹⁴, in cui il fallimento venne dichiarato per obbligazioni non pagate nel negozio di alimentari, ma i sigilli furono apposti anche al laboratorio di marmi.

La qualifica di commerciante inoltre, non veniva meno per il fatto che fosse mancante l'iscrizione alla Camera di Commercio²¹⁵,

²¹¹ Come si ritrovava in: A. Venezia, 17 maggio 1889, *Temi Ven.*, 1889, 377.

²¹² Confermato dalla giurisprudenza di allora: C. Roma, 13 dicembre 1892, *G. It.*, 1893, I, I, 149.

²¹³ Tesi confortata da queste sentenze: Trib. Firenze, 18 dicembre 1877, *Legge*, 1878, I, 146; Cass. Torino, 23 dicembre 1889, *Legge*, 1890, I, 375; A. Torino, 21 marzo 1888, *Mon.*, 1888, 401.

²¹⁴ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 12 giugno 1896, riportata col numero d'ordine 26.

²¹⁵ Così si trovava nella sentenza: A. Roma, 18 maggio 1889, *T. Gen.*, 1889, 471 ed anche 17 aprile 1895, *Temi rom.*, 1895, 325, in cui si affermava che la qualità di commerciante poteva desumersi solo dall'abitudine della professione, non dall'abilitazione ad esercitare un determinato commercio, né dall'aggregazione ad un'associazione di commercianti, né dall'iscrizione alla Camera di Commercio.

com'è confermato anche dal fallimento Marchi²¹⁶ e dal fallimento Ferrari²¹⁷, in cui fu solo il marito ad essere dichiarato fallito anche se era il negozio era iscritto alla Camera di Commercio a nome della moglie.

La definizione dell'articolo 8 del codice di commercio aveva avuto un illustre precedente: era infatti la traduzione, pressoché perfetta, dell'articolo 1²¹⁸ del codice di commercio francese del 1808, che adottò questa soluzione per evitare che nella definizione venissero ricompresi anche coloro che, pur compiendo sporadicamente atti di commercio, non erano commercianti²¹⁹.

Secondo la dottrina del tempo la funzione del commerciante era di essere un intermediario fra il produttore ed il consumatore, ovvero prendere il prodotto da colui che lo ha fabbricato per portarlo

²¹⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 17 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 21.

²¹⁷ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 14 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 68.

²¹⁸ L'articolo 1 del Code de commerce francese del 1808 così si esprimeva: "Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle", in: *Code de commerce*, Société Typographique Belge, Bruxelles, 1837, vol. XI, pag. 43.

²¹⁹ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 207.

direttamente dal fruitore ultimo, che lo ha richiesto, esplicando così non solo un ruolo economico, ma una funzione sociale di sviluppo²²⁰.

Naturalmente il commerciante esegue un'operazione commerciale di scambio per ottenerne un vantaggio, cioè a scopo di lucro, per speculare sul valore della cosa vendendola²²¹ e compiere così nuove operazioni commerciali che potranno avere come risultato non solo di arricchire il commerciante stesso, ma di favorire la circolazione della ricchezza²²².

Quindi, secondo la dottrina commercialistica ottocentesca, essenziale nella professione di commerciante era lo scopo di lucro²²³: non era sufficiente che ci fosse stata l'intromissione fra produttore e consumatore, ma era necessario che la speculazione fosse destinata ad

²²⁰ PIPIA U., voce: *Diritto commerciale*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884, vol. IX, parte II, pag. 883.

²²¹ PIPIA U., *Trattato di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 6.

²²² SUPINO D., *Istituzioni di diritto commerciale*, Barbera Ed., Firenze, 1904, pag. 9.

²²³ Sulla necessità dell'esistenza dello scopo di lucro si pronunciava allora la sentenza: A. Milano, 28 dicembre 1889, *Mon.*, 1890, 194.

ottenere un profitto, che avrebbe dovuto essere reimpiegato in futuri scambi²²⁴.

Da notare in riferimento alla necessità di uno scopo di lucro, una discussione riguardante la gestione di un'Esattoria, se dovesse essere ritenuta un esercizio di atti di commercio o meno. La giurisprudenza giudicò opportuno distinguere fra due ipotesi diverse: se l'attività di gestione dell'Esattoria fosse stata gestita con intento di lucro e di speculazione commerciale, colui che l'amministrava poteva essere dichiarato fallito, in quanto aveva le caratteristiche del commerciante²²⁵. L'altra ipotesi era invece quella contemplata da altra parte della giurisprudenza ed era la regola consueta, che negava le caratteristiche del commerciante al gestore di un'Esattoria comunale per l'esazione dei pubblici tributi, anche se poi l'esercizio fosse stato affidato ad un terzo²²⁶.

²²⁴ PIPIA U., voce: *Commerciante*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884, vol. VIII, parte II, pag. 848.

²²⁵ Così decidevano A. Genova, 17 dicembre 1888, *Mon.*, 1889, 226; C. Torino, 23 dicembre 1889, *Mon.*, 1889, 254.

²²⁶ Complementari alle tesi della nota precedente, le affermazioni di altra giurisprudenza A. Milano, 15 maggio 1885, *Mon.*, 1885, 679; A. Catania, 13 luglio 1887, *F. Cat.*, 1887, 179; C. Firenze, 28 gennaio 1889, *F. It.*, 1889, 328, n; A. Genova, 7 marzo 1890, *T. Gen.*, 1890, 212.

Questa ipotesi si trova presente in uno dei fallimenti deliberati dal Tribunale di Massa, precisamente si tratta del fallimento Signanini²²⁷, gestore di Esattoria comunale e rivenditore di generi di privativa, evidentemente ritenuto commerciante, vista la sua dichiarazione di fallimento, anche se nel processo non risulta che il tribunale si sia posto la questione della commercialità o meno della sua attività per decidere.

Ricollegabile a questo principio anche l'annosa polemica se gli artigiani dovessero essere ritenuti commercianti, e quindi fallibili, o no

In Francia la questione fu risolta in maniera chiara e definitiva da una circolare del ministro della giustizia del 7 aprile 1811, che decideva che gli artigiani non erano assolutamente commercianti.

La dottrina italiana prese posizione definendo i casi in cui poteva essere dichiarato commerciante e i casi in cui restava un semplice artigiano. Se l'artigiano esercita la propria industria personalmente e applicando il proprio lavoro e la propria abilità, non può essere qualificato come commerciante, perché ognuno è proprietario del

²²⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 5 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 2.

proprio ingegno; se invece oltre alla propria attività manuale, acquista materiale per rivenderlo senza modificarlo in nessun modo, allora è un commerciante e come tale può fallire. Anche la giurisprudenza si esprime in tal senso, riguardo ad alcuni casi simili a quelli presentatisi davanti al Tribunale di Massa.

La giurisprudenza, infatti, negò la possibilità di dichiarare fallito un sarto, in quanto non era un commerciante, se viveva solo del proprio lavoro manuale; mentre poteva ritenersi commerciante se acquistava stoffe in misura maggiore di quelle che gli sarebbero servite per confezionare gli abiti che gli erano stati commessi²²⁸.

Ugualmente il Tribunale di Massa dichiarò il fallimento di tre sarti, perché risultavano anche venditori di stoffe, precisamente i falliti Menchelli e Chiocca²²⁹, Barattini²³⁰ e Casini²³¹. Nei confronti di un altro fallito, invece, il falegname Barsotti²³², il tribunale ritenne di

²²⁸ La commercialità del sarto che acquisti stoffe per rivenderle era stata affermata da A. Napoli, 19 giugno 1891, *F. I.*, 1891, 950; C. Roma, II sez., 4 giugno 1892, *Gazz. P.*, 168.

²²⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 agosto 1899, riportata col numero d'ordine 76.

²³⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 6 agosto 1895, riportata col numero d'ordine 9.

²³¹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 24 luglio 1895, riportata col numero d'ordine 6.

²³² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 3 novembre 1898, riportata col numero d'ordine 61.

revocare il fallimento proprio perché non poteva definirsi un commerciante, ma per il tipo di lavoro che svolgeva era da ritenersi un artigiano.

Un altro elemento evidenziato dalla dottrina per definire il commerciante era l'abitudine nella professione, ovvero era necessario che i guadagni del commerciante derivassero in maggior parte dall'esercizio degli atti di commercio caratteristici della sua attività, non era invece sufficiente né il compimento di atti sporadici, né l'attività preparatoria, cioè l'acquisto di una bottega, né tantomeno l'iscrizione al ruolo dei commercianti²³³.

Alcuni autori affermavano invece che fosse sufficiente per poter definire il commerciante, che costui compisse degli atti di commercio, richiedendo ulteriormente la sola abitudine nella realizzazione di questi atti e la consapevolezza che in tal modo avrebbero ottenuto la qualità di commerciante²³⁴.

²³³ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pag. 28 e 29.

²³⁴ BOLAFFIO L., *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1914, vol. I, pag. 16.

E, vista *a contrario*, la ripetizione degli atti di commercio non era sufficiente a qualificare il commerciante, se non ci fossero stati anche lo scopo di lucro e l'abitudine della professione²³⁵.

Un indizio della professione di commerciante poteva essere tratto anche dalla firma di cambiali²³⁶, come successe nel fallimento Ponzanelli²³⁷, in cui la titolare del negozio non teneva i libri contabili non ritenendo di essere commerciante, ma fu poi dichiarata fallita proprio per l'abitudine nel firmare le cambiali del negozio, elemento questo che fu valutato insieme alla commissione di tutti gli altri atti di gestione. Una ipotesi in cui invece la sottoscrizione di cambiali non è stata ritenuta rilevante è il fallimento Madrigali²³⁸, questo fallimento è stato infatti revocato perché il curatore fallimentare ha dimostrato che la cambiale firmata dal Madrigali non riguardava un'attività di

²³⁵ Una sentenza ci conferma che per acquisire la qualità di commerciante servivano lo scopo di lucro e l'abitudine della professione, oltre al compimento degli atti di commercio, A. Napoli, 12 dicembre 1892, *Mov. Giur.*, 1892, 182; questa sentenza poi chiariva che non era però necessario che l'esercizio degli atti di commercio fosse stato compiuto per molto tempo, per dare luogo ad una professione abituale.

²³⁶ Per questa tesi si può vedere: A. Milano, 28 dicembre 1889, *Mon.*, 1890, 194.

²³⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 13 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 24.

²³⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 3 gennaio 1898, riportata col numero d'ordine 62.

commerciante, avendola lui firmata solo come garanzia per la ditta presso cui lavorava come copista.

Un'altra situazione particolare è quella del fallimento Bombarda²³⁹, in cui il fallito affermava di non aver tenuto i libri contabili e di non aver osservato neanche gli altri obblighi e procedure perché non riteneva di essere un commerciante, ma solo un "coltivatore di cave"; questa tesi evidentemente non è stata accolta dal Tribunale, visto che l'attività del fallito consisteva nella vendita dei marmi stessi, anche se non lavorati e questa attività non può certo qualificarsi come artigianale. La giurisprudenza aveva d'altronde affermato un principio che sembra idoneo a risolvere questo caso: la natura civile o commerciale dell'obbligazione non si può desumere dalla qualità delle persone che l'hanno contratta, tantomeno da quella che presumono di rappresentare si potrebbe aggiungere, ma dalla natura o, più correttamente, dallo scopo dell'azione posta in essere²⁴⁰.

²³⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 27 aprile 1897, riportata col numero d'ordine 47.

²⁴⁰ Questa tesi fu sostenuta da App. Bologna, 6 febbraio 1891, *Legge*, 1891, II, 229, partendo dall'osservazione che per determinare l'indole civile o commerciale di un'azione, non era sufficiente guardare la qualità degli enti morali o persone fisiche che l'avevano compiuta, ma bisognava indagare sulla natura dell'atto, cioè analizzare l'indole del diritto e della rispettiva obbligazione, coordinandoli col fine cui l'azione mirava. Perciò da questa interpretazione si

Un altro indizio importante, sempre pertinente a questa situazione di incertezza, si può desumere anche dai lavori preparatori del codice di commercio del 1882, in cui il relatore afferma che non è stata resa obbligatoria l'iscrizione al registro dei commercianti proprio per evitare che qualcuno degli appartenenti a questa categoria potesse, opponendo la propria buona fede, ritenersi esonerato dagli obblighi connessi alla professione e soprattutto non sottoponibile al fallimento²⁴¹.

Ritornando alla dottrina del tempo, altri autori sommavano alle caratteristiche già delineate della abitudine e del compimento degli atti di commercio, un'assunzione di responsabilità, derivante dal ruolo assunto nei confronti degli acquirenti, anche se non era necessario il compimento personale di tutti gli atti, perché ci poteva essere anche l'intermediazione di un rappresentante; in quest'ultimo caso avrebbe

capisce che era necessario controllare se esisteva una relazione di necessità fra gli atti di commercio compiuti e l'attività svolta.

²⁴¹ *Lavori preparatori del Codice di Commercio del Regno d'Italia*, Regia Tipografia Ripamonti, Roma, 1883, vol. II, parte II, pag. 313, 314 e 368.

rilevato solo l'ultimo responsabile su cui sarebbero ricadute le conseguenze degli atti compiuti²⁴².

Naturalmente perché il compimento degli atti di commercio potesse, insieme alle altre caratteristiche, comporre la figura del commerciante, era necessario che l'agente avesse la capacità di compiere un'attività rilevante, ovvero che gli atti potessero essergli imputati. E l'imputabilità veniva esclusa dalla presenza di alcune condizioni previste dalla legge; in particolare si parlava ad esempio di incompatibilità. Queste incompatibilità potevano dipendere dall'esercizio di alcune professioni, quali il notaio, l'avvocato, l'ambasciatore, il militare ed altri mestieri, tutti previsti per ragioni di delicatezza e convenienza²⁴³. Per evitare però l'impunità che avrebbe favorito costoro se si fossero dedicati ugualmente al commercio, la legge aveva previsto che sarebbero stati dichiarati ugualmente falliti, anche se era previsto che non potessero effettuare l'attività di commercio. Avrebbero così subito due punizioni, l'una derivante dalla

²⁴² NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1913, vol. I, pag. 93 e 94.

²⁴³ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, vol. I, pag. 102.

violazione della legge professionale, che prevedeva sanzioni tipo multe, sospensioni, rimozione dall'ufficio; l'altra discendente dalla fallibilità e dalla sottoponibilità al processo penale per bancarotta²⁴⁴.

Un'altra ipotesi di impossibilità di esercitare l'attività di commerciante era quella che andava sotto il nome di incapacità, che riguardava i minori e le persone; con la differenza che se i minori venivano autorizzati (si parla in questo caso di minori emancipati²⁴⁵), potevano poi compiere validamente tutti gli atti del commercio, mentre per le persone sotto tutela l'ostacolo dell'acquisto della capacità restava insuperabile, se non in condizioni particolarissime e limitate²⁴⁶.

Esemplare per quanto riguarda il fallimento dei minori è risultata la sentenza fallimentare di Barattini²⁴⁷, che fu dichiarato fallito dal Tribunale in sede commerciale, nonostante la minore età, proprio per evitare l'impunità che gli sarebbe invece dovuta spettare in ragione dell'età inferiore ai 21 anni; mentre lo stesso Tribunale in sede penale

²⁴⁴ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pag. 30.

²⁴⁵ Articolo 9 del codice di commerci sui minori emancipati.

²⁴⁶ BONELLI G.; *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 20.

²⁴⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 6 agosto 1895, riportata col numero d'ordine 9.

ritenne di non poterlo condannare perché, non essendo maggiorenne, non poteva essere considerato commerciante e quindi non era imputabile. Questa sentenza era contrastante con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale il minore non autorizzato non solo non avrebbe potuto essere processato per bancarotta, ma non lo si sarebbe potuto neanche dichiarare fallito, sempre in ragione della sua non imputabilità derivante dalla minore età²⁴⁸.

Risulta però anche una sentenza che accoglie lo stesso principio espresso dal Tribunale di Massa, infatti la Corte d'Appello di Genova, che era proprio quella che avrebbe avuto la competenza per decidere di un eventuale appello proposto contro la sentenza emessa a Massa, affermava che il commerciante continuava nello stato di fallimento anche se, nel giudizio penale per bancarotta, era stato ritenuto non imputabile per la minore età²⁴⁹. Questa decisione si basava sulla lettera

²⁴⁸ Così si esprimeva la giurisprudenza della Cass. Torino, 8 agosto 1888, *Mon.*, 1888, 209; ed anche Cass. Torino, 6 febbraio 1889, *G. It.*, 1889, 112.

²⁴⁹ Vedi infatti la decisione emessa da App. Genova, 5 settembre 1896, *Dir. Comm.*, 1896, col. 873.

dell'articolo 696²⁵⁰ del codice di commercio, secondo il quale vi era una completa indipendenza fra la procedura di fallimento ed il procedimento penale, per cui l'annullamento della sentenza penale per non imputabilità non comportava il conseguente annullamento anche di quella dichiarativa di fallimento.

Sembra probabile che in questo caso la decisione del Tribunale di Massa fosse dovuta ad un tentativo di omologazione con l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Genova, presso cui faceva riferimento per i giudizi di secondo grado.

Un'altra limitazione particolare era quella che riguardava la moglie²⁵¹: mentre infatti la donna maggiorenne non maritata aveva la completa capacità per quanto riguardava il valido compimento degli atti di commercio, dopo il matrimonio la sua capacità veniva limitata ed era dipendente da un'autorizzazione maritale²⁵², non necessariamente

²⁵⁰ Il I comma dell'articolo 696 del codice di commercio così recitava: "La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell'articolo 839 e del I capoverso dell'articolo 861".

²⁵¹ Articolo 13 del codice di commercio, che stabiliva che la moglie non poteva commerciare senza l'autorizzazione del marito.

²⁵² La necessità di questa autorizzazione venne meno con la legge del 17 luglio 1919, n° 1174.

esplicita. Questa limitazione veniva motivata dal fatto che il marito era il capo della famiglia e l'attività professionale della moglie avrebbe potuto influire negativamente sulle condizioni economiche e morali della famiglia intera²⁵³. Una decisione giurisprudenziale però ammise che, in presenza di una ripetizione continuata di atti di commercio, la moglie avrebbe dovuto essere ritenuta commerciante, pur se in mancanza del consenso espresso del marito, in carenza assoluta dei libri di commercio e senza l'iscrizione del nome nei registri della Camera di Commercio²⁵⁴.

L'articolo 690 del codice di commercio aveva previsto una possibilità che non era contemplata dal codice di commercio del 1865, né dal *code de commerce* francese: che potesse essere dichiarato fallito anche il commerciante che avesse cessato la sua attività da non più di cinque anni, con la condizione che la cessazione dei pagamenti avesse

²⁵³ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1934, 49° ed., pag. 32 e sgg.

²⁵⁴ A favore dell'acquisto della qualità di commerciante della moglie, anche in assenza dell'autorizzazione maritale si esprimeva infatti A. Roma, 17 maggio 1890, *T. rom.*, 1890, 136; in questa sentenza la Corte affermava che se la moglie compiva più atti di commercio, consegnando merce a diversi acquirenti, doveva essere ritenuta commerciante, a prescindere dal fatto che non c'era stato il consenso espresso del marito, che mancavano i libri di commercio e non ci fu neanche l'iscrizione alla Camera di commercio.

avuto luogo prima della cassazione o anche successivamente, ma in dipendenza da debiti commerciali. La dottrina italiana e la giurisprudenza francese, avevano sempre ammesso questa ipotesi, giustificandola col fatto che la responsabilità del commerciante sugli atti compiuti per la sua attività professionale non finiva col compimento dell'atto, ma durava fino alla completa estinzione delle obbligazioni contratte²⁵⁵.

Tra le sentenze del Tribunale di Massa se ne trovano alcune che sono state dichiarate proprio in queste condizioni, infatti i fallimenti Piconcelli²⁵⁶, Rinaldi²⁵⁷, Solari²⁵⁸, Ferrari²⁵⁹ sono stati dichiarati dopo che i falliti avevano chiuso l'attività, in alcuni casi per andare a lavorare come dipendenti, come il Piconcelli, operaio in fabbrica, e il Rinaldi, stipendiato come cuoco.

²⁵⁵ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 333; e fra la giurisprudenza italiana prima dell'entrata in vigore del codice del 1882 vedi Corte di App. Venezia, 19 novembre 1880, *Eco giurisp.*, 1880, V, II, 127; Corte di App. Venezia, 13 giugno 1876, *Ann.*, 1876, X, III, 401; App. Genova, 31 dicembre 1877, *Eco giurisp.*, 1877, II, 208; e fra quella francese vedi Corte di Limoges, 31 gennaio 1857, *Dev. Car.*, 1858, 2, 90; Cass. francese, 6 giugno 1885, *Dev. Car.*, 1887, I, 40; Cass. francese, 27 giugno 1887, *Dev. Car.*, 1887, I, 368.

²⁵⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 16 settembre 1896, riportata col numero d'ordine 28.

²⁵⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 aprile 1897, riportata col numero d'ordine 39.

²⁵⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 7 settembre 1898, riportata col numero d'ordine 65.

²⁵⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 14 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 68.

L'ultimo comma dell'articolo 690 prevede inoltre l'ipotesi della dichiarazione di fallimento dopo la morte del commerciante: poteva essere dichiarata fino ad un anno dopo tale avvenimento. Anche in questo caso si può trovare un esempio di tale situazione nelle sentenze del Tribunale di Massa, precisamente il fallimento Maneschi²⁶⁰, che sarà infatti proseguito dagli, e nei confronti degli, eredi. Da tenere presente che questo fallimento era iniziato prima della morte del fallito.

Un'altra ipotesi particolare che interessa da vicino la nostra ricerca è quella della capacità commerciale del commerciante fallito, cioè se dopo il fallimento poteva esercitare validamente l'attività commerciale, considerando che il codice prevedeva che il fallito perdeva la capacità di amministrare i propri beni e questa facoltà passava al curatore fallimentare.

Per risolvere questa questione la dottrina ha interpretato il codice valutando tutti questi elementi: il codice di commercio del 1865 escludeva esplicitamente con l'articolo 551 che il fallito non riabilitato potesse riacquistare la capacità commerciale; in secondo luogo

²⁶⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 11 ottobre 1899, riportata col numero d'ordine 74.

l'esperienza pratica insegnava che, lungi dall'essere una privazione, l'incapacità comminata ai falliti si rivelava invece un vantaggio, per coloro che volevano compiere atti di commercio illeciti avvalendosi dell'impunità derivante dall'inefficacia delle obbligazioni assunte; in terzo luogo il fatto non trascurabile che il codice di commercio del 1882 non poneva espressamente alcun limite in tal senso.

La dottrina francese si esprimeva in senso negativo, obiettava infatti l'assoluta invalidità degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione giudiziale, e la ammetteva eccezionalmente solo per gli affari stipulati da commessi agenti in luogo lontano da quello in cui erano state affisse e rese pubbliche le sentenze di fallimento, in modo che i contraenti non avrebbero potuto averne conoscenza²⁶¹.

Traendo le conclusioni da questi elementi, la dottrina affermava che il fallito avrebbe potuto esercitare il commercio validamente, anche perdurante il suo stato di fallimento.

²⁶¹ PARDESSUS G.M., *Corso di diritto mercantile*, Santini, Venezia, 1841, vol. III, pag. 41 e 42.

In quest'ottica si possono inserire quindi le autorizzazioni che il Giudice delegato dava ai falliti, su richiesta e consiglio del curatore fallimentare, perché potessero continuare l'attività commerciale che avevano svolto fino al momento del fallimento, anche per assicurare un andamento migliore alla vendita dei beni inventariati, aspettando il momento favorevole per poterli vendere, o comunque per procurare altre attività a beneficio dei creditori²⁶².

Queste ipotesi si sono verificate anche tra le sentenze del Tribunale di Massa che sono state analizzate, esempi si possono trarre dal fallimento dei F.lli Micheletti²⁶³ e quello della ditta Menchelli e Chiocca²⁶⁴. Un caso a parte fu poi quello rappresentato dal fallimento Vannucci²⁶⁵, in cui il Tribunale dovette autorizzare la riapertura dell'esercizio commerciale perché, essendo una rivendita di generi di privativa, non avrebbe potuto restare chiuso, pena la perdita della concessione governativa.

²⁶² MARGHIERI A., *Manuale di diritto commerciale*, Athenaeum, Roma, 1923, pag. 390.

²⁶³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 febbraio 1898, riportata col numero d'ordine 64.

²⁶⁴ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 agosto 1899, riportata col numero d'ordine 76.

²⁶⁵ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 26 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 15.

2.4 LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E L'INIZIO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE: LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DEL FALLITO

La dichiarazione di fallimento poteva essere provocata in tre modi diversi previsti dal codice del 1882: d'ufficio, su istanza del debitore, su istanza dei creditori²⁶⁶.

Dal punto di vista del commerciante, questa dichiarazione, corrispondente all'attestazione della pratica impossibilità di far fronte ai propri debiti, era al contempo un diritto ed un obbligo, anche se il legislatore aveva posto l'accento soprattutto su questo secondo aspetto²⁶⁸. Anche perché se il commerciante che si fosse reso conto della propria situazione economica negativa, non avesse spontaneamente richiesto la propria dichiarazione di fallimento entro

²⁶⁶ Articolo 684 del codice di commercio del 1882.

²⁶⁷ La necessità di questa autorizzazione venne meno con la legge del 17 luglio 1919, n° 1174.

²⁶⁸ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 166 e 167.

tre giorni dalla cessazione dei pagamenti²⁶⁹, presso la Cancelleria del Tribunale competente, sarebbe stato automaticamente considerato responsabile del reato di bancarotta semplice²⁷⁰.

La dottrina parlava quindi di diritto per il commerciante di fallire, perché questi doveva avere la possibilità di avvalersi dei benefici che la legge gli concedeva, derivanti dalla sospensione dei suoi pagamenti; dall'altro punto di vista la legge gli imponeva un obbligo, quello di richiedere il proprio fallimento, derivante da un dovere insieme giuridico e morale, che tutelava le ragioni dei creditori, bloccando i beni del debitore nello stato in cui si trovavano al momento della dichiarazione²⁷¹.

La prima modalità di introduzione del fallimento prevista dal codice, era quindi su dichiarazione fatta dal debitore ed era ritenuto il modo preferibile, sia per abbreviare i termini, dovendo le altre modalità attendere l'esito di indagini da parte del tribunale, sia per motivi di

²⁶⁹ Come prescriveva l'articolo 686 del codice di commercio.

²⁷⁰ Secondo l'articolo 857, n° 3 del codice di commercio.

²⁷¹ RENOARD A. C., *Traité des faillites et banqueroutes*, Librairie du Panthéon classique et littéraire, Bruxelles, 1851, pag. 140.

certezza, in quanto nessuno si sarebbe fatto dichiarare fallito se non si fosse trovato realmente in una situazione di impossibilità assoluta di continuare i propri pagamenti²⁷². Da tenere presente che la dottrina del tempo attribuiva alla richiesta di fallimento da parte del commerciante efficacia probatoria assoluta, sostenendo che l'unico ostacolo che avrebbe impedito al Tribunale di dichiarare il fallimento sarebbe stata la scoperta che il soggetto in questione non era un commerciante²⁷³; altri autori sostenevano invece che la cessazione dei pagamenti e la qualità di commerciante fossero accertati *in re ipsa*, in quanto nelle condizioni in cui si trovava il fallito, nessuno avrebbe potuto essere giudice migliore di lui stesso; da questa affermazione discendeva anche la conseguenza che il tribunale non avrebbe potuto rifiutare la dichiarazione di fallimento, se richiesta dall'interessato²⁷⁴.

Al momento della richiesta del proprio fallimento, come prescritto dall'articolo 686 II comma, ma anche dopo l'istanza dei

²⁷² VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. VIII, pag. 131.

²⁷³ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, vol. II, pag. 259.

²⁷⁴ VITALEVI M., *Se il tribunale possa respingere l'istanza del debitore diretta ad ottenere la dichiarazione del proprio fallimento*, in: *Diritto Commerciale*, 1887, V, 13 e sgg.

creditori o l'iniziativa d'ufficio, il commerciante doveva depositare presso il tribunale il proprio bilancio, contenente l'indicazione e l'approssimativa stima dei suoi beni mobili ed immobili, l'individuazione nominativa dei propri debitori e creditori, il quadro profitti e perdite e le spese sostenute; insieme a questo doveva depositare anche i suoi libri di commercio nello stato in cui si trovavano. Questo deposito era importante, perché la mancanza di questi libri di commercio avrebbe dato luogo al reato di bancarotta semplice. Il codice precedente stabiliva invece che avrebbe dovuto essere presentato solo il bilancio, ma la dottrina riteneva migliore la soluzione adottata dal codice del 1882, perché il solo bilancio non poteva essere sufficiente a far conoscere al tribunale l'esatta situazione dell'attività commerciale, soprattutto se il commerciante avesse tentato la frode falsificando i libri o il bilancio²⁷⁵.

Intorno al valore di queste scritture contabili, la dottrina aveva da tempo discusso e deciso che non potevano avere un valore di confessione stragiudiziale, ma ammettevano che comunque

²⁷⁵ VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. VIII, pag. 132.

possedevano un seppur limitato valore probatorio, sempre salva la possibilità di dedurre una prova contraria²⁷⁶.

Per quel che riguarda la tenuta e la presentazione dei libri contabili, tra le sentenze fallimentari decise dal Tribunale di Massa sono 10 quelle in cui vi è stata una irregolare tenuta dei libri contabili, tra queste in 9 casi i libri non erano tenuti affatto e nel caso residuo il curatore denunciava che il commerciante artatamente aveva alterato i libri ed il bilancio, per evitare una denuncia per bancarotta semplice, visto che i libri risultavano timbrati dal tribunale nell'ultimo anno prima del fallimento, mentre le scritture risalivano ad anni prima. Visto che la mancata tenuta dei libri obbligatori avrebbe comportato il reato di bancarotta semplice previsto dall'articolo 856 n° 5, possiamo verificare come si è comportato nei 10 casi segnalati il Tribunale di Massa. Le condanne per bancarotta semplice sono state 4, fra queste, due²⁷⁷ riguardavano procedimenti chiusi con concordato, in cui il tribunale ha

²⁷⁶ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 305; per la dottrina francese vedi invece RENOARD A. C., *Traité des faillites et banqueroutes*, Librairie du Panthéon classique et littéraire, Bruxelles, 1851, pag. 149, che affermava che il bilancio avrebbe potuto acquisire valore solo dopo essere stato vagliato e riconosciuto come "sincero".

²⁷⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 15 novembre 1896, riportata col numero d'ordine 14; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 ottobre 1896, riportata col numero d'ordine 32.

ritenuto di non concedere il beneficio della revoca della sentenza fallimentare per la bassa percentuale offerta o per il comportamento del fallito, le altre due condanne erano dovute alla carenza di attivo ed alla segnalata mancanza dei libri contabili²⁷⁸; vi sono poi state 2 condanne per bancarotta fraudolenta²⁷⁹; infine gli ultimi 4 falliti, pur non avendo tenuto i libri contabili, non sono stati condannati. All'interno di quest'ultima categoria di falliti non condannati ritroviamo due casi di chiusura del procedimento per concordato²⁸⁰, in cui la mancata condanna successiva alla revoca della sentenza fallimentare, poteva essere giustificata dall'adempimento dello stesso; ma vi era anche il caso di frode sui libri contabili segnalato dal curatore fallimentare²⁸¹, e l'ultimo caso, chiuso per insufficienza di attivo e con la fuga del fallito²⁸². Le giustificazioni a questi ultimi due casi di mancata condanna, si potrebbero cercare in una anticipazione giurisprudenziale

²⁷⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 15 agosto 1896, riportata col numero d'ordine 17; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 27 aprile 1897, riportata col numero d'ordine 36.

²⁷⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 agosto 1895, riportata col numero d'ordine 12; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 8 gennaio 1898, riportata col numero d'ordine 63.

²⁸⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 6 aprile 1895, riportata col numero d'ordine 8; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 17 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 21.

²⁸¹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 12 giugno 1896, riportata col numero d'ordine 26.

²⁸² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 gennaio 1899, riportata col numero d'ordine 67.

di quanto avrebbe poi statuito la legge del 1903 sui piccoli fallimenti²⁸³, che avrebbe previsto la non perseguibilità delle piccole aziende commerciali che non avessero tenuto i libri contabili. Era possibile infatti che il tribunale fosse a conoscenza dell'esistenza di questo progetto, perché i Lavori Preparatori su questa legge erano stati editi nel 1895 e sulla parte relativa ai piccoli fallimenti i pareri richiesti alle Corti di Cassazione, alle Camere di commercio ed ai giuristi erano stati tutti pienamente favorevoli²⁸⁴, sulle creazione di una normativa che escludesse i commercianti minori dal fallimento.

2.5 LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO DA PARTE DEI CREDITORI

Il secondo modo previsto dal codice per giungere alla dichiarazione di fallimento era attraverso l'istanza dei creditori, l'unico limite previsto dalla legge era che il creditore avrebbe dovuto essere

²⁸³ Su questa legge si può vedere a pagina 52.

²⁸⁴ BOLAFFIO L., *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*, in: *Codice di Commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1915, Appendice, vol. VIII, pagg. V e VI.

tale per causa di commercio²⁸⁵, anche se non era necessario che fosse un commerciante²⁸⁶.

Vi fu però anche chi²⁸⁷ contestò la necessità che il creditore fosse tale per causa di commercio, affermando che sarebbe stato più giusto che anche i creditori civili fossero tutelati potendo far dichiarare il fallimento, perché portatori di un interesse simile e perché, se il creditore per causa civile avesse adito il tribunale per provocare con la propria denuncia il fallimento, illogicamente il tribunale non poteva pronunciarlo in base a questa istanza, ma poteva poi decidere di agire d'ufficio, dato che gli era stata dimostrata la cessazione dei pagamenti.

La dottrina ammetteva che l'istanza dei creditori poteva provenire anche da un creditore solo ed anche per la mancanza di un solo pagamento²⁸⁸, invece la giurisprudenza oscillava ancora fra le due

²⁸⁵ Secondo l'articolo 687 del codice di commercio.

²⁸⁶ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 260.

²⁸⁷ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1883, pag. 42 e 43.

²⁸⁸ A favore di ambedue gli elementi si pronunciarono CUZZERI E., *Del fallimento*, in: *Commentario del codice di commercio*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1911, vol. VIII, pag. 23; LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 306; NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, vol. II, pag. 360.

posizioni, non prendendo posizione netta né nell'uno né nell'altro senso²⁸⁹.

Il Tribunale di Massa prese invece posizione nettamente in senso favorevole alla possibilità che la dichiarazione fosse provocata da un solo creditore, infatti i fallimenti Volpi²⁹⁰, Ferrari²⁹¹ e Dini²⁹², insieme ai fallimenti Barsotti²⁹³ e Madrigali²⁹⁴, furono richiesti da un solo creditore e in base al mancato pagamento di una sola cambiale, pur con la particolarità che gli ultimi due furono poi revocati.

Nel caso della dichiarazione provocata dai creditori si affermava che l'interesse del creditore era individuale²⁹⁵, anche se avrebbe avuto riflessi sulla collettività dei creditori, consacrando legalmente lo stato di

²⁸⁹ Favorevoli alla dichiarazione di fallimento su istanza di un solo creditore si erano mostrati: T. Comm. Genova, 19 luglio 1883, *Mon.*, 1883, 883; A. Trani, 4 luglio 1885, *G. Trani*, 1885, XI, 94; A. Roma, 3 luglio 1888, *T. Rom.*, 1889, 393. *Contra*: A. Genova, 20 settembre 1883, *Rass.*, 1883, 321; A. Venezia, 23 dicembre 1884, *Rass.*, 1884, 306; C. Napoli, 25 marzo 1885, *Fil.*, 1885, 458. Favorevole invece alla dichiarazione di fallimento basata su di un solo protesto, ma solo dopo aver verificato l'effettiva esistenza di uno sbilancio A. Roma, 18 maggio 1889, *L.*, 1889, II, 16.

²⁹⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 20 luglio 1898, riportata col numero d'ordine 57.

²⁹¹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 14 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 68.

²⁹² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 12 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 69.

²⁹³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 3 novembre 1898, riportata col numero d'ordine 61.

²⁹⁴ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 3 gennaio 1898, riportata col numero d'ordine 62.

²⁹⁵ Vi era una sentenza che dichiarava invece che il creditore provocava il fallimento nell'interesse di tutti i creditori Cass. Napoli, 10 aprile 1866, *Giur. Comm.*, 1866, VI, 1, 60.

fatto in cui si trovava il debitore²⁹⁶; pur essendo un diritto autonomo del creditore, non era però espressione di un potere di diritto privato, perché era un potere proveniente dallo Stato, e quindi di diritto pubblico, e si manifestava solo quando fosse stato impossibile l'esercizio indisturbato del diritto²⁹⁷.

Un'ipotesi particolare su cui la giurisprudenza ebbe modo di esprimersi, fu quella concernente la possibilità che fosse ammissibile per i creditori muniti di garanzia derivante da pegno, ipoteca o privilegio, provocare il fallimento. La soluzione affermativa fu proposta dalla maggior parte della dottrina²⁹⁸ e della giurisprudenza²⁹⁹, che

²⁹⁶ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 192.

²⁹⁷ ROCCO A., *Il fallimento*, Bocca Ed., Torino, 1917, pag. 33.

²⁹⁸ Fra la dottrina francese che sosteneva che anche i creditori garantiti potevano provocare il fallimento vi era RENOUD A. C., *Traité des faillites et banqueroutes*, Librairie du Panthéon classique et littéraire, Bruxelles, 1851, pag. 278 e 279; fra gli italiani VIDARI E., *Corso di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. VIII, pag. 139; LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 308 e 309; VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1929, 40° ed., pag. 382; contra invece MOSSA L., *Diritto commerciale*, Società Editrice Libreria, Milano, 1937, vol. II, pag. 648, secondo il quale se i creditori muniti di garanzie reali o personali avessero richiesto il fallimento, avrebbero rinunciato alla propria garanzia a favore della massa.

²⁹⁹ Tra la giurisprudenza che accolse la tesi favorevole ai creditori garantiti A. Venezia, 22 marzo 1887, *T. V.*, 1887, 388; in particolare riguardo agli ipotecari Corte App. Palermo, 25 gennaio 1884, *Annali*, 69; e riguardo a quelli garantiti da pegno Cassaz. Torino, 6 dicembre 1890, *G. It.*, 1891, I, I, 236; quest'ultima in particolare si basava innanzitutto sul fatto che la rinuncia alle garanzie non poteva essere presunta; e inoltre dal principio che affermava che tutti i beni presenti e futuri erano la garanzia dei creditori, che per ottenere l'adempimento delle proprie obbligazioni potevano usare tutti i mezzi a loro disposizione, compreso il

sostennero che il debitore in tal modo poteva tutelarsi contro l'eventualità che l'oggetto su cui insisteva la loro garanzia non fosse sufficiente a tutelare l'intero credito.

L'articolo 684 del codice non diceva chiaramente con che mezzo il creditore doveva provocare la dichiarazione di fallimento, cioè se attraverso citazione o ricorso; la giurisprudenza era anch'essa incerta³⁰⁰ e chiaramente anche la dottrina si divideva tra queste due teorie. La dottrina maggioritaria³⁰¹ era rappresentata da coloro che sostenevano la tesi che la dichiarazione si sarebbe potuta ottenere, a scelta del debitore, sia attraverso citazione che attraverso ricorso, anche se la scelta preferenziale era a favore del ricorso; questi

fallimento, infatti i mezzi sarebbero stati limitati solo se erano eccessivi. Quindi degli eventuali privilegi si doveva tenere conto solo in sede di distribuzione dell'attivo liquidato.

³⁰⁰ Tra quelli che sostenevano che fosse ugualmente valida la scelta fra ricorso e citazione A. Aquila, 17 marzo 1887, *G. It.*, 1887, 437; A. Roma, 17 maggio 1890, *T. Rom.*, 1890, 136; e T. Salerno, 19 febbraio 1889, *Gaz. Proc.*, 1889, 139, per cui non era invalido il procedimento iniziato con citazione, ed in caso di ricorso il tribunale avrebbe comunque dovuto assumere tutte le informazioni che reputava opportune; tra quelle a favore del ricorso T. Roma, 14 luglio 1888, *D. C.*, 1888, 877; e T. Taranto, 21 maggio 1888, *R. Trani*, 1889, 55, secondo cui il creditore doveva procedere con ricorso, perché il tribunale avrebbe deciso in camera di consiglio.

³⁰¹ MARGHIERI A., *Manuale di diritto commerciale*, Athenaeum, Roma, 1922, pag. 386; LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 312; CUZZERI E., *Del fallimento*, in: *Commentario del codice di commercio*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1911, vol. VIII, pag. 59; NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. I, pag. 260.

giustificavano la scelta col fatto che con il ricorso il giudice avrebbe comunque controllato il rispetto dei diritti del debitore, anche in sua assenza, inoltre sarebbe stato troppo oneroso ricercare tutti i creditori perché partecipassero al contraddittorio per motivi di celerità e inoltre col ricorso sarebbe stato più facile rispettare il segreto che avrebbe tutelato il nome del debitore in caso di rigetto dell'istanza; ma ritenevano che comunque non si poteva precludere al creditore la possibilità di citare il debitore, se lo voleva.

I sostenitori dell'altra tesi invece³⁰², negavano la possibilità di citare il debitore e sostenevano che il creditore poteva provocare il fallimento solo attraverso ricorso diretto al tribunale, senza necessità di instaurare il contraddittorio col debitore perché il giudice era già stato abbastanza informato dalle prove portate dal creditore. Davanti al Tribunale di Massa in questo caso troviamo una uniformità completa, in quanto in tutti i casi in cui i creditori hanno avuto l'iniziativa della procedura fallimentare, l'azione è iniziata con un ricorso, quindi il

³⁰² PAGANI C., voce: *Fallimento*, in: *Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884, vol. IX, parte I, pag. 69; VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1929, 40° ed., pag. 383.

debitore la maggior parte delle volte veniva a sapere di essere stato dichiarato fallito solo quando venivano apposti i sigilli alla sua attività commerciale, proprio perché era previsto che il tribunale non aveva l'obbligo di convocare il debitore, anche se era prassi usuale convocarlo, per dargli la possibilità di decidere se iniziare la procedura per avere la revoca del fallimento³⁰³.

Il creditore doveva avere la capacità di stare in giudizio, per poter partecipare all'eventuale procedimento aperto dal suo debitore che avesse voluto far revocare il proprio fallimento; se per esempio il creditore fosse stato incapace, avrebbe dovuto stare in giudizio attraverso il suo tutore³⁰⁴. Un'ipotesi di questo tipo si è verificata anche tra le sentenze fallimentari dichiarate dal Tribunale di Massa, il fallimento Baldoneschi e Calandri³⁰⁵, in cui ci fu l'insinuazione di credito da parte di un creditore che, essendo fallito, era rappresentato dal proprio curatore fallimentare.

³⁰³ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 103.

³⁰⁴ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1883, pag. 42.

³⁰⁵ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 18 dicembre 1896, riportata col numero d'ordine 27.

Il tribunale prima di dichiarare il fallimento su istanza dei creditori, doveva assumere informazioni riguardanti sia la qualità di commerciante che doveva rivestire il debitore, sia la cessazione dei pagamenti per causa commerciale, mentre per provare la sussistenza del credito era necessaria la dimostrazione tratta da estratti provenienti dai libri di commercio³⁰⁶. Per provare la cessazione dei pagamenti, invece, era sufficiente che il creditore portasse al tribunale cambiali protestate, titoli scaduti posseduti ancora dal creditore e simili³⁰⁷ ed era possibile anche portare una prova orale, tanto la tutela per il debitore era sempre prevista perché i creditori avrebbero dovuto risarcire il fallito, se avessero agito con negligenza³⁰⁸.

L'elemento necessario per la dichiarazione di fallimento, cioè la cessazione dei pagamenti, doveva sussistere al momento in cui doveva essere emanata la sentenza in quanto, se fosse esistito al momento della

³⁰⁶ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 105.

³⁰⁷ Tra la dottrina francese BOULAY-PATY, *Traité des faillites et banqueroutes*, Librairie de jurisprudence Tarlier, Bruxelles, 1834, pag. 14.

³⁰⁸ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1888, vol. I, pag. 45.

richiesta, ma non più al momento della pronuncia, la decisione emessa sarebbe stata illegittima³⁰⁹.

Il creditore poteva stipulare con il proprio debitore un patto, col quale s'impegnava a non provocare il suo fallimento, la dottrina si è chiesta quale grado di coercizione avrebbe potuto avere questo accordo fra le parti e che cosa sarebbe successo se fosse stato violato. La risposta giunse sia dalla dottrina³¹⁰, sia dalla giurisprudenza³¹¹, che, questa volta concordemente, affermarono che il patto stipulato fra le parti era valido, e che il creditore non avrebbe potuto richiedere il fallimento del proprio debitore, neanche provocandolo d'ufficio mediante una denuncia al tribunale; se d'altronde il creditore, contravvenendo all'accordo, avesse fatto fallire il debitore con cui aveva stipulato un patto di esclusione del fallimento, sarebbe necessariamente incorso in un risarcimento dei danni a suo favore.

³⁰⁹ NAVARRINI U., *Trattato di diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 1934, vol. I, pag. 102.

³¹⁰ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 102.

³¹¹ Fra la giurisprudenza favorevole alla validità del patto fra creditore e debitore vi era Cass. Torino, 25 ottobre 1897, *Giur. Tor.*, 1897, 1607; Corte Brescia, 31 marzo 1895, *Mon. Trib.*, 1896, 50.

Un altro problema aveva fatto discutere la dottrina: se avrebbe potuto essere nuovamente richiesto il fallimento di un commerciante già fallito che, durante la procedura, come abbiamo visto succedere anche nelle sentenze del Tribunale di Massa, avesse ricominciato l'esercizio del proprio commercio e si fosse trovato ancora in uno stato di cessazione dei pagamenti; la risposta in questo caso fu affermativa, sia da parte della dottrina che della maggior parte della giurisprudenza³¹².

2.6 LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO D'UFFICIO E DA PARTE DEL P. M.

Il terzo modo previsto dal codice per dichiarare il fallimento, era su dichiarazione d'ufficio da parte del tribunale. In questo caso il potere del tribunale di far fallire un soggetto insolvente nasceva da un interesse generale, anche perché non dichiarare il fallimento di un debitore avrebbe potuto avere riflessi generali sull'economia³¹³. In

³¹² Per la dottrina VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1886, vol. I, pag. 51; per la giurisprudenza si pronunciarono in maniera affermativa Trib. Comm.le Napoli, 17 novembre 1879, *Eco Giur.*, 1880, 26; Corte App. Napoli, 16 marzo 1883, *Eco Giur.*, 1883, 140; *contra* Corte App. Napoli, 1 dicembre 1879, *Eco Giur.*, 1880, 26.

³¹³ NAVARRINI U., *Trattato di diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 1934, vol. I, pag. 105.

quest'ottica il fallimento veniva così ad acquistare una funzione sociale e la facoltà che era lasciata al creditore di provocarlo anch'esso, si riduceva ad essere un diritto d'istanza, non più una legittima pretesa che egli poteva accampare nei confronti del debitore³¹⁴.

Il tribunale, secondo la previsione dell'articolo 688 del codice, poteva decidere di dichiarare il fallimento quando era notorio lo stato di cessazione dei pagamenti o comunque per altri mezzi era stata raggiunta la certezza che il commerciante aveva cessato di pagare le proprie obbligazioni. Anche in questo caso era possibile che il tribunale sentisse, prima della dichiarazione, il fallito per ottenere da lui informazioni ed eventuali giustificazioni, ma anche in questo caso, come nel caso di istanza da parte dei creditori, questa audizione si configurava come facoltà e non come obbligo³¹⁵.

La dichiarazione di fallimento provocata dal tribunale doveva essere motivata da uno stato di notorietà riguardante lo stato di

³¹⁴ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 260.

³¹⁵ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pagg. 109 e 110.

cessazione dei pagamenti; furono date più interpretazioni su questo stato: secondo alcuni poteva consistere nelle circostanze precise indicanti una cessazione generale dei pagamenti³¹⁶; secondo altri in fatti positivi non equivoci indicanti la cessazione dei pagamenti e di una gravità tale da provocare allarme nel ceto commerciale³¹⁷; secondo altri ancora in fatti di pubblico dominio, quali la fuga o la chiusura proditoria dell'esercizio commerciale³¹⁸.

Questo era il tipo di conoscenza alla quale il tribunale arrivava in maniera indiretta, ovvero attraverso voci, pur se confermate da indagini, l'altro modo che aveva il tribunale di venire a conoscenza di uno stato iniziale di fallimento era per mezzo dell'elenco dei protesti cambiari dell'ultimo mese, elenco che i notai e gli uscieri avevano l'obbligo di depositare nella cancelleria del tribunale secondo quanto previsto nell'articolo 689.

³¹⁶ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1883, pag. 52.

³¹⁷ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 108.

³¹⁸ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 265.

Questa comunicazione aveva anche una funzione ulteriore, di informazione sulla misura in cui veniva fatto ricorso al credito³¹⁹.

Il tribunale conservava comunque il potere di dichiarare il fallimento anche quando l'iniziativa fosse stata presa da un creditore, che poi avesse rinunciato a portarla avanti o che comunque avesse proceduto con lentezza per cercare magari un accordo stragiudiziale più favorevole³²⁰, addirittura quando la denuncia da parte del creditore non fosse stata accolta³²¹.

Alcuni autori³²² aggiungevano poi a queste tre forme di dichiarazione di fallimento l'ipotesi, sempre ricollegabile alla dichiarazione d'ufficio, di pronuncia fatta dal tribunale su specifica denuncia da parte del Pubblico Ministero; questi, secondo l'articolo 855, doveva agire con una denuncia degli eventi al tribunale quando

³¹⁹ NAVARRINI U., *Trattato di diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 1934, vol. I, pag. 106.

³²⁰ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1883, vol. I, pag. 54.

³²¹ Come decideva la giurisprudenza di A. Palermo, 31 agosto 1901, *Dir. Comm.*, XX, 1901, 143, che sottolineava anche il fatto che la pronuncia successiva da parte del tribunale non era impedita dall'eccezione di *res iudicata*, visto che non sarebbe stato impedito neanche al ricorrente di riproporre la propria istanza, basandosi su nuovi punti di vista.

³²² PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 110 e BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pagg. 131 e 263 e sgg.

esistevano fatti di fuga, latitanza, chiusura dei magazzini o diminuzione fraudolenta del patrimonio; in questo caso la dichiarazione provocata dal Pubblico Ministero era obbligatoria, salva sempre la facoltà di valutazione da parte del tribunale.

Riguardo all'incidenza della denuncia al tribunale da parte del Pubblico Ministero, rispetto alla pronuncia d'ufficio diretta, nelle sentenze del Tribunale di Massa, possiamo vedere che su 13 fallimenti dichiarati d'ufficio, ben 7 sono stati iniziati dal P. M.

I motivi per cui il Pubblico Ministero ha iniziato la procedura sono stati in quattro casi la fuga del fallito, sommata alla notizia di protesti per cambiali non pagate³²³, in altri due casi, oltre alla fuga, vi erano stati i sequestri sulla merce già iniziati dai creditori³²⁴ e infine nell'ultimo caso, sommata alle due caratteristiche precedenti, vi era stata anche la sottrazione dell'attivo, infatti il fallito aveva asportato da casa i gioielli, il denaro, la biancheria preziosa, i mobili e le

³²³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 28 settembre 1897, riportata col numero d'ordine 43; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 8 gennaio 1898, riportata col numero d'ordine 63; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 gennaio 1899, riportata col numero d'ordine 67; Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 16 giugno 1896, riportata col numero d'ordine 20.

³²⁴ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 18 dicembre 1896, riportata col numero d'ordine 27; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 25 luglio 1896, riportata col numero d'ordine 29.

suppellettili³²⁵; questi beni furono poi riportati su ordine del curatore, che si era fatto rivelare il nascondiglio dalla servitù di casa.

Secondo l'articolo 685 la competenza sulla dichiarazione di fallimento era del tribunale di commercio (dizione venuta meno nel 1888 con l'abolizione dei tribunali di commercio³²⁶) nella cui giurisdizione il debitore aveva il suo principale stabilimento commerciale.

Dopo la dichiarazione di fallimento il compito passava al pretore del luogo in cui si trovava l'esercizio commerciale che doveva apporre i sigilli, ma questi poteva apporli anche in assenza della dichiarazione di fallimento, se il debitore si fosse allontanato o vi fosse stata una distrazione dell'attivo.

Per quanto riguarda i fallimenti dichiarati dal Tribunale di Massa, a volte i sigilli non potevano essere apposti perché l'esercizio commerciale non esisteva più, avendo preso il suo posto un'altra

³²⁵ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 agosto 1895, riportata col numero d'ordine 12.

³²⁶ Come esposto a pagina 49.

attività³²⁷, oppure perché il negozio non poteva essere chiuso, com'era il caso di una rivendita di generi di privativa in cui, essendo fallita la commessa del negozio, la padrona chiese al tribunale di non apporre i sigilli per poter tenere aperto il negozio, pena la perdita della concessione governativa³²⁸, e si verificava anche il caso che i sigilli non potessero essere apposti perché non vi era niente cui applicarli³²⁹.

2.7 LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, FUNZIONE, EFFETTI E POSSIBILITÀ DI REAZIONE DA PARTE DEL FALLITO

Un fatto importante da notare è che il fallimento veniva decretato con sentenza, questo per i riflessi che questo provvedimento poteva avere, i quali non si limitavano a controllare e ridurre l'attività del

³²⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 16 settembre 1896, riportata col numero d'ordine 28; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 aprile 1897, riportata col numero d'ordine 39; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 7 settembre 1898, riportata col numero d'ordine 65; Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 14 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 68.

³²⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 26 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 15.

³²⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 20 luglio 1898, riportata col numero d'ordine 60.

debitore, ma interessavano tutta la comunità economica³³⁰, come si rilevava dalla necessità di pubblicazione del nome del debitore, con l'indicazione del fallimento, nei locali delle Borse di Commercio, oltre che nelle sale del Tribunale, secondo l'articolo 697 del codice; ed infine nell'albo dei falliti, che diveniva un monito a riacquistare la pubblica fiducia, per il fallito, ed un avvertimento, per i terzi, ad usare maggiore cautela nel trattare affari con lui³³¹.

Con riferimento alla denominazione di sentenza, che assumeva il provvedimento decisorio del fallimento, la dottrina, per le particolarità che presentava, la definì *sui generis*³³², prima di tutto perché questo provvedimento, pur avendo carattere decisorio, poteva essere emesso in carenza di contraddittorio col debitore, in camera di consiglio, come i provvedimenti di volontaria giurisdizione; poi perché invece di essere notificata doveva essere pubblicata, per portarla a conoscenza di tutti;

³³⁰ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 263.

³³¹ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. VII, pag. 338.

³³² BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 128.

inoltre era anomalo anche il fatto che questa sentenza potesse avere conseguenze sui terzi³³³. La sentenza di fallimento era quindi una sentenza con una duplice natura: dichiarativa, perché riconosceva l'esistenza di una situazione esistente di cessazione dei pagamenti³³⁴; costitutiva, perché iniziava la procedura ed organizzava il funzionamento dell'istituto fallimentare³³⁵; proprio per la presenza di tali caratteristiche questa sentenza doveva essere provvisoriamente esecutiva³³⁶.

La sentenza dichiarativa di fallimento era il primo atto formale che dichiarava l'esistenza dello stato di fallito, doveva perciò contenere, secondo l'articolo 691, tutte le disposizioni per regolare per

³³³ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 263; anche la giurisprudenza concordava col principio che il fallimento aveva natura universale e faceva stato *erga omnes*, come si poteva verificare in Corte A. Roma, 26 giugno 1890, *Temi rom.*, 1891, 70; e in particolare A. Brescia, 15 marzo 1892, *Dir. Comm.*, VIII, 143, che chiariva che la sentenza faceva stato *adversus omnes*, in particolare nei confronti di coloro che, avendo avuto rapporti col fallito, potevano trovarsi colpiti dalle nullità previste dal codice di commercio.

³³⁴ A favore della teoria che vede solo l'aspetto costitutivo nella sentenza dichiarativa di fallimento SPECIALE G., *Fallimento tra dolo e sfortuna*, Il cigno Galileo Galilei, Roma, 1996, pag. 108.

³³⁵ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pagg. 129 e 130.

³³⁶ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 266.

il futuro l'attività dei soggetti che facevano parte della procedura, nominava infatti il giudice delegato, che si sarebbe occupato di dirigere gli atti e dirimere tutte le controversie; designava il curatore provvisorio, che doveva compiere gli atti necessari per la tutela dei creditori; ordinava di iniziare l'apposizione dei sigilli, non solo ai beni del fallito presenti nel negozio, ma anche a quelli nel suo domicilio, ad esclusione soltanto di quelli di uso personale. Oltre a questo, la sentenza aveva conseguenze dirette nei riguardi del fallito, come l'inizio automatico dell'azione penale, con la trasmissione della sentenza al procuratore del Re; la privazione dell'elettorato attivo e passivo ed altri effetti, determinati dalla pubblicazione del nome nell'albo; la perdita della gestione dell'amministrazione dei suoi beni, destinata dalla legge al curatore fallimentare, che la curerà con la finalità di distribuirne il ricavato ai creditori; la limitazione della capacità processuale, anch'essa destinata a passare al curatore, come in tutti i casi in cui ci sia una contestazione sui crediti; l'immediata esigibilità dei debiti, con l'eventuale anticipo delle scadenze e il blocco degli interessi; infine la sospensione degli atti esecutivi dei creditori,

per stabilire un uguale trattamento per tutti³³⁷. Poteva anche contenere l'autorizzazione alla prenotazione a debito delle spese, che consentiva al tribunale di prenotare le spese della procedura, senza pagarle immediatamente, nei casi in cui nel fallimento non vi fosse denaro contante. Questa prenotazione fu usata nella maggior parte dei fallimenti decisi dal Tribunale di Massa, infatti in ben 56 casi su un totale di 76 dovette prendere questa decisione. In un caso solo fu richiesta e concessa anche l'ammissione al gratuito patrocinio³³⁸. Questi fatti indicavano, oltre al disagio economico cui era dovuto il fallimento, che la maggioranza delle operazioni commerciali si svolgeva a credito, se non si trovava nelle casse dei negozi neanche la somma per pagare le spese della procedura fallimentare.

Uno degli effetti che dovevano promanare dalla sentenza dichiarativa di fallimento, l'inizio delle indagini da parte del procuratore del Re, serviva per verificare se ci fosse stato un indizio di

³³⁷ Direttive contenute negli articoli del codice di commercio dal 699 al 703, specificate da VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1939, 64° ed., pagg. 385 e sgg.

³³⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23.

reato; quindi questa procedura dava inizio ad un'indagine penale che avrebbe potuto portare anche all'arresto del fallito³³⁹.

Riguardo agli effetti che la sentenza poteva avere per il passato, era prevista l'annullabilità degli atti compiuti dopo la cessazione dei pagamenti, che potevano essere nulli o annullabili, e la retrotrazione della data di cessazione dei pagamenti a un momento precedente a quello di dichiarazione del fallimento. Nei Lavori Preparatori al codice si trova spiegata la motivazione di questa previsione, infatti il relatore afferma che non sarebbe stato giusto lasciare l'identificazione del momento in cui iniziavano gli effetti del fallimento alla sola sentenza che lo dichiarava, perché i commercianti disonesti avrebbero potuto approfittarne, stipulando affari in danno dei propri creditori, quando sentivano approssimarsi il fallimento, sapendo che l'annullamento dato dalla sentenza sarebbe stato a loro favore³⁴⁰. Naturalmente se non ci fosse stata alcuna richiesta di fissare separatamente la data di

³³⁹ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 267.

³⁴⁰ *Lavori preparatori del codice di commercio del Regno d'Italia*, Regia Tipografia Ripamonti, Roma, 1883, vol. II, parte I, pag. 290.

cessazione dei pagamenti, questa data decorreva dalla data di dichiarazione del fallimento³⁴¹.

La facoltà di richiedere la fissazione della data di cessazione dei pagamenti in un momento diverso dalla data della sentenza di fallimento fu abbastanza utilizzata presso il Tribunale di Massa: infatti i creditori si giovarono di questa procedura in 9 casi, tutti decisi in maniera a loro favorevole dal tribunale. Osservando questi casi, possiamo notare che la retrotrazione è stata concessa per 6 volte³⁴² presentando protesti di cambiali non pagate, e in uno di questi casi in particolare il creditore aveva già ottenuto una sentenza di condanna a suo favore, per il mancato pagamento. Degli ultimi 3 casi, due³⁴³ furono dovuti a cessione di merce, al posto del pagamento, a creditori

³⁴¹ Anche la giurisprudenza affermava che la data di cessazione dei pagamenti poteva essere proposta da ogni interessato in contraddittorio col curatore fallimentare, come si trovava in A. Trani, 21 giugno 1895, *Temi gen.*, 1895, 575; questa sentenza ammetteva inoltre che l'istanza per la fissazione dei pagamenti poteva essere proposta, anche se la sentenza dichiarativa di fallimento non aveva fissato questa data.

³⁴² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 7 gennaio 1896, riportata col numero d'ordine 19; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 13 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 24; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 26 luglio 1896, riportata col numero d'ordine 29; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 27 aprile 1897, riportata col numero d'ordine 47; ed infine la retrotrazione dichiarata in base a sentenza, sentenze fallimentari Trib. di Massa, 14 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 68.

³⁴³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 17 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 21; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 18 dicembre 1896, riportata col numero d'ordine 27.

diversi da quelli che avevano provocato il fallimento, questi ultimi ritennero di chiedere la fissazione della data al momento di questa cessione perché si sentivano danneggiati dalla mancanza di merce di valore nell'attivo del fallimento. L'ultima, infine, fu decisa dal tribunale perché il debitore, prima di essere dichiarato fallito, aveva mandato a tutti i suoi creditori delle circolari con le quali chiedeva loro di giungere alla stipulazione di un concordato amichevole, per evitare la chiusura dell'attività³⁴⁴.

Era nell'articolo 707 che il legislatore prevedeva la nullità degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento: "Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sono nulli di pieno diritto. Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori: 1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data di cessazione dei pagamenti; 2° i pagamenti di debiti non scaduti fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di denaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti". Leggendo questo articolo risulta

³⁴⁴ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 18 gennaio 1897, riportata col numero d'ordine 35.

chiara l'intenzione del legislatore di rendere invalidi, nei confronti dei creditori, gli atti a titolo gratuito ed i pagamenti di debiti non scaduti, che il debitore compiva per pregiudicare la massa dei creditori, diminuendo il proprio patrimonio a vantaggio di terzi³⁴⁵. Nell'articolo 707 erano ricompresi casi di nullità, mentre nei successivi articoli 708³⁴⁶ e 709³⁴⁷ vi erano descritti casi di revocabilità. Queste previsioni di nullità per gli atti compiuti successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento erano una diretta conseguenza dello spossessamento del fallito dall'amministrazione dei propri beni,

³⁴⁵ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 158.

³⁴⁶ Questo era il testo dell'articolo 708: "Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'articolo 1235 del codice civile".

³⁴⁷ Questo era il testo dell'articolo 709: "Si presumono fatti in frode dei creditori, e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data di cessazione dei pagamenti: 1° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benché non ancora dichiarato fallito; 2° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 3° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio; 4° i pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore. La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati".

motivato dalla necessità di evitare che il fallito, con atti compiuti sul proprio patrimonio, danneggiasse i creditori³⁴⁸.

I casi di nullità non presupponevano un atto di apprezzamento da parte del magistrato, perciò il giudice, quando verificava che l'atto era stato compiuto in uno dei periodi descritti nell'articolo 707, doveva necessariamente annullarlo; la dottrina parlava in questo caso di nullità necessaria, intendendo con tale locuzione che la nullità esisteva a prescindere dalla buona o mala fede di colui che compì gli atti incriminati ed anche senza la pronuncia dell'autorità giudiziaria³⁴⁹.

Alcuni autori sostenevano che le nullità previste dall'articolo 707 erano, oltre che necessarie, assolute, ovvero gli effetti che da queste nullità derivavano, estendevano la loro validità *erga omnes*, senza che ci fosse bisogno di provare che il debitore aveva agito con frode compiendoli³⁵⁰; altri autori distinguevano tra la nullità prevista nella prima parte dell'articolo 707, esistente di per sé, *ipso iure*, intrinseca al

³⁴⁸ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 777.

³⁴⁹ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 149.

³⁵⁰ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 150.

compimento degli atti e rilevabile d'ufficio, e i casi previsti nella seconda parte dell'articolo, per la cui dichiarazione era necessaria l'istanza del curatore, altrimenti l'atto sarebbe restato valido; questa distinzione fra la prima parte dell'articolo e la seconda veniva giustificata evidenziando la differenza di terminologia usata dalla legge, mentre nella prima parte si parla di "atti nulli di pieno diritto", nella seconda si parla di atti nulli solo se "posteriori alla data di cessazione dei pagamenti"³⁵¹. Neanche nella giurisprudenza si poteva trovare chiarezza in tal senso, infatti si trovavano sia sentenze a favore della tesi della nullità assoluta degli atti compiuti dal debitore dopo il fallimento³⁵², sia sentenze che sostenevano che la nullità non era assoluta, bensì relativa e perciò utilizzabile solo dai creditori³⁵³.

La tesi della nullità assoluta degli atti compiuti dopo il fallimento era sostenuta dalla Corte d'Appello di Firenze. Secondo questa tesi il

³⁵¹ Interpretazione tratta da BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 776.

³⁵² Per la nullità assoluta degli atti compiuti dopo il fallimento si era espresso a favore A, Firenze, 21 dicembre 1889, *G. It.*, XLII, 1890, II, 236, n, esposta di seguito nel testo.

³⁵³ Per la nullità relativa degli atti compiuti dopo il fallimento e la loro impugnabilità solo dai creditori si era espressa Cass. Torino, 28 gennaio 1890, *D. Comm.*, 1890, 296, esposta di seguito nel testo.

legislatore aveva voluto prescrivere una nullità assoluta nel caso dell'articolo 707 I comma³⁵⁴, perché quando invece aveva voluto dettare delle nullità relative, rilevabili solo dalla massa dei creditori, lo aveva espressamente dichiarato, come aveva fatto negli articoli 707 n° 1 e 2³⁵⁵ e 709³⁵⁶. Per analogia quindi quella dell'articolo 707 I comma era nullità assoluta, radicale ed insanabile. Mentre solitamente il legislatore usava le nullità assolute per tutelare un interesse pubblico, in questo caso aveva deciso che era meritevole di tutela un interesse privato; la nullità poteva perciò essere invocata da tutti, perché ciò che era radicalmente nullo per chiunque, non poteva essere valido solo per il fallito. Il sistema di nullità stabilito era graduale, partiva dalla nullità assoluta dell'articolo 707 I comma, che colpiva tutti gli atti successivi alla dichiarazione di fallimento ed era impugnabile da tutti; considerava poi con meno rigore le alienazioni e gli atti a titolo gratuito ed i

³⁵⁴ Questo era il I comma dell'articolo 707: "Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sono nulli di pieno diritto".

³⁵⁵ Questo era il testo del II comma dell'articolo 707: "Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori: 1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data di cessazione dei pagamenti; 2° i pagamenti di debiti non scaduti fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di denaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti".

³⁵⁶ Il testo dell'articolo 709 del codice di commercio si trova nella nota 347 a pagina 134.

pagamenti di debiti non scaduti, posteriori alla data di cessazione dei pagamenti, i quali, secondo l'articolo 707 n° 1 e 2³⁵⁷ erano nulli solo rispetto ai creditori e da essi soli impugnabili; giungeva infine agli atti compresi nell'articolo 709, non nulli ma semplicemente annullabili, mancando la prova della loro validità, fermo restando il diritto dei creditori di usare l'azione pauliana³⁵⁸ dell'articolo 1235³⁵⁹ del codice civile. Seguendo questo ragionamento, non si poteva neanche validamente opporre che il fallito non poteva compiere atti validi perché era incapace, secondo il codice civile, perché bisognava invece seguire le prescrizioni del codice di commercio, che affermava che il fallito era incapace di compiere solo una determinata categoria di atti, dai quali derivavano conseguenze diverse a seconda del momento in

³⁵⁷ Il numero 1 e il numero 2 dell'articolo 707 si trovano nel secondo comma dell'articolo, il cui testo si trova nella nota 355 a pagina 137.

³⁵⁸ Per azione pauliana si intende l'azione revocatoria. Questa è un mezzo straordinario che i creditori usano per reintegrare il patrimonio del debitore fallito, facendo annullare tutti gli atti compiuti dal fallito, in qualsiasi tempo, a loro danno. Questa descrizione si trova in VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1906, pag. 380.

³⁵⁹ Questo era il testo dell'articolo 1235 del codice civile del 1865, richiamato dall'articolo 708 del codice di commercio: "Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatto in frode delle loro ragioni. Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore. In ogni caso però la revocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione".

cui erano stati posti in essere. La Corte d'Appello interpretando la lettera della norma, aveva configurato un sistema di nullità logico e graduale; in quest'ottica la nullità assoluta assumeva un ruolo diverso rispetto alle altre nullità, perché era al servizio di interessi superiori, rispetto a quelli dei creditori. E l'iniziativa per la tutela di questi interessi non poteva essere lasciata ai soli creditori, ma doveva poter essere presa da chiunque, compreso il fallito.

La seconda tesi era avallata da una sentenza della Cassazione torinese, che al contrario sosteneva che gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento erano nulli di pieno diritto, però la loro nullità non poteva essere invocata dal fallito, ma solo dai suoi creditori. Il caso portato davanti alla Cassazione era partito dall'impugnazione, da parte del fallito, di un atto da lui compiuto, col quale aveva ceduto, dopo il fallimento, il proprio attivo ad un creditore, avendo in cambio la garanzia dell'adempimento del concordato. Anche la Corte partiva, come aveva fatto la Corte d'Appello di Firenze, dalla differente terminologia usata dal legislatore, distinguendo i casi in cui diceva "sono nulli di pieno diritto", da quando diceva "sono assolutamente

nulli"; perciò mentre gli atti assolutamente nulli erano impugnabili da chiunque perché viziati da inesistenza giuridica, gli altri atti, tra i quali quelli previsti dall'articolo 707, non erano assimilabili a questi perché nascevano da altre motivazioni. E la motivazione che aveva portato il legislatore a creare l'articolo 707 e a dichiarare nulli gli atti compiuti dopo il fallimento, era stata impedire al fallito di disperdere la massa dei propri beni, perché servivano come garanzia per i creditori³⁶⁰. Se lo scopo del fallimento era di impedire le distrazioni dell'attivo e le possibili frodi, il fallito non poteva impugnare una cessione di beni, perché era stata fatta a favore dei creditori e non era perciò viziata da mala fede verso di loro; inoltre non c'era alcuna previsione di legge che impedisse l'assunzione delle garanzie del concordato da parte di uno dei creditori. Partendo da questo ragionamento, la Cassazione negava che si potessero dichiarare nulli degli atti compiuti per portare un vantaggio ai propri creditori, come era in questo caso la stipulazione

³⁶⁰ Se dunque questo era il motivo, non era necessario che il debitore fosse del tutto incapace di compiere atti giuridicamente rilevanti, ma era sufficiente privarlo di quella parte della capacità di agire che gli avrebbe consentito di compiere atti pregiudizievoli per i creditori, seguendo il ragionamento fatto dalla Cassazione.

della garanzia di un concordato. E se non potevano essere dichiarati nulli, non potevano neanche essere impugnati dal debitore stesso.

Il caso limite del fallito che impugna un proprio atto per farlo dichiarare nullo, era stato usato dalla giurisprudenza della Cassazione³⁶¹ per dimostrare, attraverso l'interpretazione letterale delle previsioni legislative, che la nullità comminata dall'articolo 707 non era assoluta, a certe condizioni, e queste condizioni ricorrevano quando l'atto non era viziato da frode né compiuto in danno della massa dei creditori né andava contro le previsioni di legge, come in questo caso. La Cassazione ha evidenziato che era importante l'indagine non solo sull'*animus* nel compiere l'atto, ovvero l'assenza di frode, ma anche sul fine cui l'atto tendeva, e in questo caso concreto, il fine corrispondeva con un beneficio per i creditori, ovvero il concordato.

Al contrario della Cassazione, la dottrina occupandosi della stessa situazione, l'aveva interpretata in modo contrario, sostenendo

³⁶¹ Si tratta di Cass. Torino, 28 gennaio 1890, *D. Comm.*, 1890, 296, che si era pronunciata a favore della nullità relativa degli atti compiuti dopo il fallimento e della loro impugnabilità solo dai creditori, come esposto a pagina 139.

invece che il fallito avrebbe potuto impugnare le sentenza per farne dichiarare la nullità, perché aveva indebitamente disposto di beni facenti parte dell'attivo del fallimento³⁶².

Ritornando alle previsioni di legge, sia l'articolo 708³⁶³ che l'articolo 709³⁶⁴ riguardavano la revocabilità degli atti compiuti dal fallito. Questi due articoli si differenziavano per il periodo a cui si applicavano; infatti, mentre il 708 si riferiva agli atti posti in essere durante il periodo di cessazione dei pagamenti, il 709 si riferiva agli atti compiuti prima di questo periodo. L'articolo 708 prevedeva una serie di atti revocabili, se compiuti prima della dichiarazione di fallimento, secondo i principi dell'azione pauliana esposti nell'articolo 1235 del

³⁶² LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 575.

³⁶³ Questo era il testo dell'articolo 708: "Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'articolo 1235 del codice civile".

³⁶⁴ Questo era il testo dell'articolo 709: "Si presumono fatti in frode dei creditori, e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data di cessazione dei pagamenti: 1° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benché non ancora dichiarato fallito; 2° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 3° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio; 4° i pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore. La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati".

codice civile. L'articolo 709³⁶⁵ applicava lo stesso principio, ma in più stabiliva alcune presunzioni *iuris tantum*, che sarebbero servite ad agevolare la ricerca della prova al curatore che stava impugnando questi atti. Il legislatore aveva quindi stabilito che, all'infuori dei casi specificati dall'articolo 707, i creditori avrebbero impugnato l'atto usando l'azione pauliana prevista nel codice civile; nel caso invece di atti compiuti dal debitore in frode dei creditori dopo la cessazione dei pagamenti, nell'articolo 709 erano elencate speciali regole probatorie a favore di chiunque, compreso il curatore, avrebbe impugnato questi atti a favore dei creditori³⁶⁶.

Riguardo alla previsione dell'articolo 709 ultimo comma, il codice del 1882 aveva sanzionato con la nullità gli atti compiuti fino a dieci giorni prima della dichiarazione di fallimento, mentre nel codice del 1865 questo termine poteva anche precedere i dieci giorni; nel nuovo codice non fu però ritenuto opportuno ripetere quella previsione, perché il commerciante poteva non aver previsto la propria cessazione

³⁶⁵ Il testo dell'articolo 709 si trova nella nota 364 a pagina 142.

³⁶⁶ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. I, pag. 833.

dei pagamenti con un tale anticipo e il legislatore preferì mantenere la nullità solo agli atti datati nei dieci giorni anteriori³⁶⁷.

Nelle sentenze del Tribunale di Massa, si trovano due casi di applicazione degli articoli precedentemente esposti, il fallimento Marchi³⁶⁸ ed il fallimento Andrei e Tosi³⁶⁹. Nel primo fallimento, il fallito aveva ceduto, a tre dei suoi creditori, la merce presente nel proprio negozio, la quale costituiva l'unico suo attivo. Un altro creditore, sentendosi defraudato, aveva perciò impugnato questo atto secondo l'articolo 708, il tribunale aveva accolto la sua istanza revocando l'atto di cessione, facendo così rientrare la merce nell'attivo del fallimento, e fissando la data di cessazione dei pagamenti al momento del compimento di questo atto.

Riguardo all'altro fallimento Andrei Tosi è interessante la sentenza del tribunale³⁷⁰ che decideva di revocare un'ipoteca iscritta

³⁶⁷ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 149.

³⁶⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 17 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 21.

³⁶⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23.

³⁷⁰ Sentenze civili Tribunale di Massa, 24 maggio 1896, il curatore del fallimento Andrei Tosi contro il creditore ipotecario Zecca.

dai falliti, anche questa volta applicando l'azione pauliana prevista dall'articolo 708. Il tribunale, all'inizio della sentenza, ricorda il codice di commercio del 1865 ed afferma che il codice del 1882 ha innovato il portato del codice precedente riguardo agli atti nulli e annullabili, per conciliare il principio di giustizia con la necessità di assicurare ai creditori la distribuzione del patrimonio del fallito. È a questo scopo che il fallimento, secondo il dettato del nuovo codice, veniva individuato dalla cessazione dei pagamenti. La sentenza prosegue descrivendo precisamente i casi di applicazione degli articoli 707 708 e 709: "L'odierno codice di commercio ...ha distinto, relativamente agli atti posti in essere dal fallito, tre distinti e successivi periodi di tempo e, a seconda che essi furono praticati nell'uno o nell'altro periodo, ne determina la sorte. Così, procedendo in ordine retrogrado dall'ultimo periodo, annulla tutti gli atti, le operazioni ed i pagamenti fatti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, attesa la di lui incapacità giuridica che ne è la naturale conseguenza; e, soffermandosi al periodo che immediatamente precede, compreso nell'intervallo fra la cessazione dei pagamenti e la emanazione della sentenza di fallimento,

dichiara nulli atti che non sono altro che spontanea liberalità del fallito a danno della massa, appunto perché derivanti dal di lui *animus fraudandi*; enumera poi e colpisce di una semplice presunzione di frode e di nullità rispetto alla massa dei creditori, molti altri atti e contratti, salvo la prova contraria, in vista del tempo più o meno sospetto e della loro stessa indole; ed infine assoggetta alla revoca propria dell'azione pauliana ai termini dell'articolo 1235 del codice civile, tutti gli atti di qualunque natura fatti in frode della massa dei creditori nel periodo anteriore all'epoca della cessazione dei pagamenti³⁷¹ ».

La chiarezza usata in questa esposizione rende evidente l'opinione del tribunale. In particolare la prima definizione di atti che sono nulli perché compiuti da un fallito giuridicamente incapace, definiva la prima parte dell'articolo 707, prendendo posizione a favore della teoria della nullità assoluta degli atti; la seconda parte di questo articolo era successivamente descritta come dichiarazione di nullità di atti che potevano qualificarsi solo come espressione di un *animus*

³⁷¹ La sentenza citata si trova in Sentenze civili Tribunale di Massa, 24 maggio 1896, il curatore del fallimento Andrei Tosi contro il creditore ipotecario Zecca.

fraudandi, dando così ragione alla teoria che voleva ambedue le parti dell'articolo 707 comprensive di nullità assolute; la terza parte definiva gli atti colpiti da presunzione di frode previsti nell'articolo 709, ed infine l'ultimo periodo rammentava l'azione pauliana, applicabile in maniera generale agli atti del fallito, visto che parlava di atti "di qualunque natura".

Tornando alla dichiarazione di fallimento, una volta che questo fosse stato dichiarato, il debitore aveva ancora una residua possibilità di evitare la procedura, questa possibilità proveniva dall'opposizione alla sentenza proposta al tribunale; se infatti questa fosse stata accolta, egli avrebbe ottenuto la revoca dell'intera procedura fallimentare, comprese le limitazioni personali e la cancellazione del nome dall'albo dei falliti.

Le disposizioni sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento sono contenute negli articoli 693 e 706, che concedevano come termine per l'impugnazione otto giorni, dal momento dell'affissione della sentenza alla porta esterna al tribunale.

A lungo è stato affermato, soprattutto dalla dottrina francese, che l'impugnazione che poteva fare in questo caso il debitore fallito, era uguale a quella che il codice di procedura civile prevedeva per il convenuto non citato, nei confronti di una sentenza emessa in sua contumacia³⁷². Ma la dottrina più recente smentiva la correttezza di questa similitudine, affermando invece che questi due tipi di opposizione erano del tutto diversi, perché l'opposizione civilistica spettava solo in caso di sentenza emessa in contumacia del convenuto, mentre quella fallimentare poteva essere usata tanto dal debitore, in caso di fallimento dichiarato su ricorso proposto dai creditori senza la sua convocazione, quanto dal creditore, che si fosse vista respinta l'istanza di fallimento³⁷³.

La decisione di questa opposizione, secondo l'articolo 693, veniva dallo stesso tribunale che aveva già deciso sullo stesso caso in camera di consiglio; questo aveva fatto affermare alla giurisprudenza

³⁷² Fra la dottrina francese RENOUARD A. C., *Traité des faillites et banqueroutes*, Librairie du Panthéon classique et littéraire, Bruxelles, 1851, pag. 377; confermato anche dalla giurisprudenza francese di Cass. francese, 9 gennaio 1812, e 25 agosto 1868, Dev. Car., 1869, I, 20.

³⁷³ LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 363 e 364.

che in questo modo la legge derogava al principio che lo stesso giudice non poteva decidere più volte sulla stessa causa e da questo si poteva dedurre che la sentenza che aveva deciso il fallimento aveva carattere provvisorio³⁷⁴.

I motivi per cui si poteva proporre l'opposizione alla sentenza che iniziava la procedura concorsuale erano l'incompetenza del tribunale e la mancanza degli elementi costitutivi lo stato di decozione.

L'incompetenza del tribunale poteva essere invocata per il diritto che competeva ad ogni interessato di essere giudicato dal giudice prescritto dalla legge; le ragioni di merito invece, potevano consistere nella mancanza degli elementi necessari a costituire lo stato di fallimento, si poteva opporre per esempio che il debitore non era commerciante, o che non aveva cessato i pagamenti, o che la cessazione dei pagamenti era venuta meno, o che in caso di commerciante ritiratosi la cessazione dei pagamenti non aveva avuto luogo che dopo il ritiro³⁷⁵.

³⁷⁴ Questa giusta osservazione era stata fatta da Corte App. Venezia, 1° luglio 1886, *Tem. V.*, XI, 364.

³⁷⁵ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. I, pag. 199.

Le opposizioni proposte davanti al Tribunale di Massa furono tutte provenienti dai falliti, furono sei e di queste tre furono concesse e tre respinte. Delle tre revoche concesse, una fu accordata perché non c'era stata la cessazione dei pagamenti, uno dei costituenti fondamentali della dichiarazione di fallimento³⁷⁶; un'altra perché il fallito non rivestiva la qualifica di commerciante, ma di artigiano e quindi non poteva essere dichiarato fallito³⁷⁷; ed infine l'ultimo perché non aveva la qualifica di commerciante, pur avendo firmato delle cambiali³⁷⁸. Le altre tre opposizioni proposte dai falliti non furono accolte, invece, perché il tribunale ritenne che fossero sussistenti tutte le caratteristiche per concedere il fallimento³⁷⁹. Tra le dichiarazioni riportate dai curatori fallimentari vi sono poi cenni anche su un'altra revoca, concessa dal tribunale ad un debitore che era già fallito nel 1894 e fallì un'altra volta nel 1895³⁸⁰. Questi aveva chiesto la revoca

³⁷⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 4 febbraio 1899, riportata col numero d'ordine 66.

³⁷⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 3 novembre 1898, riportata col numero d'ordine 61.

³⁷⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 3 gennaio 1898, riportata col numero d'ordine 62.

³⁷⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 20 luglio 1898, riportata col numero d'ordine 57; sentenze fallimentari Trib. di Massa, 17 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 21.

³⁸⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 agosto 1895, riportata col numero d'ordine 5.

del primo fallimento ed il tribunale l'aveva concessa, perché aveva dimostrato di aver pagato la cambiale per il cui protesto era stato dichiarato fallito, ma evidentemente erano rimasti i motivi del dissesto, se appena dopo un anno aveva nuovamente cessato i pagamenti.

2.8 L'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO E GLI ORGANI PREPOSTI AD ATTUARLA: IL CURATORE FALLIMENTARE, LA DELEGAZIONE DEI CREDITORI E IL GIUDICE DELEGATO

Il legislatore aveva specificato nell'articolo 713 quali erano gli organi necessari per amministrare la procedura fallimentare: "L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato. Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi fra i creditori". Secondo questo articolo, gli organi del fallimento rappresentavano un organismo predisposto dallo stato per raggiungere la finalità di ordine pubblico che si proponeva col fallimento, perciò le figure previste dalla

legge per ottenere questi risultati erano mezzi esterni al fallimento ed erano rappresentanti della stato³⁸¹.

Lo scopo del curatore era di amministrare il fallimento, per conservare i beni del fallito e liquidarli per pagare i suoi creditori; la delegazione dei creditori doveva sorvegliare l'operato del curatore, nell'interesse della massa dei creditori; infine il terzo organo previsto dal codice di commercio, il giudice delegato, aveva il compito di dirigere e sollecitare il compimento delle azioni da parte degli altri organi, nell'interesse della giustizia³⁸².

Il curatore non aveva avuto, nel codice precedente, una chiara definizione del proprio ruolo, era infatti stato definito rappresentante dei creditori ed insieme del fallito, e si era dimenticato che egli non poteva essere rappresentante contemporaneamente dei due enti i cui interessi erano opposti: non poteva essere rappresentante del fallito,

³⁸¹ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 326.

³⁸² VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1886, vol. I, pag. 225 e 226.

visto che costui non era incapace, né dei creditori, dai quali non aveva ricevuto alcun mandato³⁸³.

Secondo la previsione del nuovo codice³⁸⁴, il curatore veniva nominato dal tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, era un curatore provvisorio, e doveva provvedere immediatamente all'apposizione dei sigilli alle attività del fallito e gli subentrava nell'amministrazione del patrimonio. L'articolo 714³⁸⁵ affermava che il curatore doveva essere scelto tra persone estranee alla massa dei creditori e dei parenti e affini del fallito, sino al quarto grado compreso. L'articolo successivo, il 715³⁸⁶, affidava alle Camere di Commercio delle città più importanti e cioè dove si trovava un tribunale di

³⁸³ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 289.

³⁸⁴ Questo era il testo dell'articolo 691 n° 3: "Colla sentenza che dichiara il fallimento il tribunale deve: ... 3° nominare il curatore provvisorio".

³⁸⁵ Questo era il testo dell'articolo 714: "Il curatore è scelto dal tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti od affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente".

³⁸⁶ Questo era il testo dell'articolo 715: "Le camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti deliberando a scrutinio segreto. Il ruolo è trasmesso al presidente del tribunale cui spetta la giurisdizione commerciale ed è rinnovato ad ogni triennio. Le persone iscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato. I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorché scorso il triennio il loro nome non sia stato mantenuto nel ruolo".

commercio, il compito di predisporre elenchi di persone dalle quali sarebbero stati tratti i curatori; questi elenchi venivano rinnovati ogni triennio e i curatori venivano eletti a scrutinio segreto³⁸⁷.

Anche presso il Tribunale di Massa esisteva un ruolo dal quale erano tratti i nomi dei curatori. I curatori non erano necessariamente commercianti, infatti fra quelli scelti dal tribunale in 62 casi le persone scelte rivestivano la qualifica di ragionieri, in 21 casi di avvocati, infine si trovavano 1 rappresentante di commercio ed 1 notaio. La somma che viene da questi dati è 85, perché vi sono state 8 sostituzioni dei curatori provvisori con altrettanti definitivi ed in uno di questi casi il curatore è stato sostituito per tre volte.

Secondo l'articolo 691 n° 3³⁸⁸ il curatore provvisorio veniva nominato nella sentenza dichiarativa di fallimento, mentre quello definitivo era scelto dopo la prima adunanza con i creditori; questa

³⁸⁷ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1886, vol. I, pag. 230.

³⁸⁸ Il cui testo è esposto nella nota 384 a pagina 153.

seconda decisione poteva confermare quello provvisorio o sostituirlo, secondo le previsioni dell'articolo 717³⁸⁹.

I motivi delle sostituzioni dei curatori attuate dal Tribunale di Massa sono stati in due casi vincoli di affinità col fallito o con i suoi creditori, in tre casi affari personali che impegnavano il curatore col suo mestiere originario, in due casi il curatore aveva degli interessi in causa, che lo impegnavano personalmente o come rappresentante di un curatore; vi è poi anche un "motivo di delicatezza" non meglio spiegato. Infine l'ultimo motivo era il fallimento del curatore fallimentare, una situazione particolare in cui si trova il fallito Fiaschi, che viene perciò revocato dal fallimento Andrei Tosi³⁹⁰.

La figura del curatore nel nuovo codice di commercio veniva definita come pubblico ufficiale investito di poteri legali, che usava per raggiungere le finalità del fallimento³⁹¹. Il curatore aveva la piena

³⁸⁹ Questo era il testo dell'articolo 717: "Il tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori indicata nell'articolo 691, e veduto il processo verbale di essa, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata ovvero conferisce tale ufficio a persona diversa".

³⁹⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23.

³⁹¹ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 290.

rappresentanza legale giudiziaria e contrattuale del fallimento , infatti nel fallimento Marchi³⁹², per esempio, quando il debitore vuole ottenere la revoca della sentenza, propone domanda contro il curatore, quale rappresentante del procedimento. Vi era però una differenza fra i compiti che spettavano al curatore definitivo e quelli che spettavano a quello provvisorio, infatti quello definitivo poteva compiere tutte le operazioni necessarie alla liquidazione del fallimento senza preclusioni, mentre il curatore provvisorio era incaricato solo degli atti conservativi urgenti, cioè quelli che non avrebbero potuto essere ritardati senza danno fino alla nomina definitiva³⁹³.

L'altro organo previsto dall'articolo 713³⁹⁴ era la delegazione dei creditori, che veniva composta a maggioranza assoluta dei creditori presenti all'udienza, una maggioranza numerica e non di valore dei crediti che ognuno rappresentava, come quella che serviva per votare il concordato³⁹⁵. I componenti della delegazione dovevano essere tre o

³⁹² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 17 aprile 1896, riportata col numero d'ordine 21.

³⁹³ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 202.

³⁹⁴ Il testo dell'articolo 713 si trova a pagina 151.

³⁹⁵ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1886, vol. I, pag. 246.

cinque; potevano esercitare alcune funzioni singolarmente, per esempio esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento; le funzioni esercitate collegialmente consistevano in deliberazioni e pareri, era prevista la facoltà di sentire il curatore e il fallito e di chiedere i provvedimenti opportuni a favore della massa dei creditori, inoltre sorvegliava l'amministrazione del fallimento³⁹⁶. Secondo la dottrina non era necessario che si formasse la delegazione dei creditori, perché la legge non le aveva affidato alcuna funzione essenziale e quelle che le aveva conferito potevano senza problemi essere delegate agli altri organi del fallimento³⁹⁷. Questa impostazione fu confermata dal Tribunale di Massa, infatti nel fallimento Zanni³⁹⁸ la delegazione dei creditori non si formò ed i suoi compiti furono svolti dagli altri organi del fallimento, senza alcun impedimento al regolare svolgimento della procedura.

³⁹⁶ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 295 e 296.

³⁹⁷ VIDARI E., *I fallimenti*, vol. I, pag. 247.

³⁹⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 28 settembre 1897, riportata col numero d'ordine 43.

Il terzo organo citato dall'articolo 713³⁹⁹ era il giudice delegato, i cui compiti venivano delineati dall'articolo 727⁴⁰⁰. Questo giudice veniva definito organo del fallimento, non del tribunale, perché svolgeva autonomamente l'incarico che il tribunale gli affidava, rispondendo solo alla legge che gli aveva assegnato le sue funzioni; era sottoposto solo ad una gerarchia funzionale, infatti alcuni dei suoi provvedimenti erano suscettibili di reclamo davanti al tribunale⁴⁰¹.

Il legislatore aveva voluto la nomina di un giudice per controllare la procedura fallimentare, perché il fallimento coinvolgeva l'interesse pubblico, la tutela del quale non poteva essere lasciata all'arbitrio dei creditori⁴⁰². Il giudice delegato sorvegliava le operazioni del curatore e

³⁹⁹ L'articolo 713 è citato a pagina 151.

⁴⁰⁰ L'articolo 727 definiva i poteri del giudice delegato: "Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento. Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre anche d'ufficio la revocazione del curatore. Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice."

⁴⁰¹ BRUNETTI A., *Diritto fallimentare italiano*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1932, pag. 180.

⁴⁰² BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commentario al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1923, vol. II, pag. 100.

ne poteva proporre la sostituzione (art. 720⁴⁰³ e 728 II comma⁴⁰⁴); poteva poi giudicare sulle contestazioni di crediti non eccedenti la competenza per valore del pretore, mentre quelle di valore superiore le rimetteva al giudice competente (art. 763 IV comma⁴⁰⁵); infine emanava i provvedimenti richiesti dal curatore, se, dopo averli valutati, li riteneva utili ed opportuni (art. 727⁴⁰⁶). Secondo la dottrina però, il legislatore avrebbe dovuto affidargli più poteri, relativi alla sorveglianza sull'operato del curatore fallimentare, ed era stato proposto di creare un corpo di giudici delegati stabili, per affidare loro

⁴⁰³ Questo è il testo dell'articolo 720: "Il tribunale può in ogni tempo revocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori o d'ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio".

⁴⁰⁴ Questo è il testo del II comma dell'articolo 728: "Le domande del fallito o dei creditori per revocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questi non ha riferito al tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al tribunale direttamente".

⁴⁰⁵ Questo è il testo del IV comma dell'articolo 763: "In caso di contestazioni, se i crediti contestati sono commerciali, il giudice delegato decide con una sola sentenza le controversie riguardanti quelli che per valore non superino la competenza del pretore, salvo appello al tribunale; per gli altri rimette le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale".

⁴⁰⁶ Questo è il testo dell'articolo 727: "Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento. Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche d'ufficio, la revocazione del curatore. Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice".

anche l'istruttoria dei processi per bancarotta, per mantenere unitarietà fra il procedimento civile e quello penale⁴⁰⁷.

Una volta che il curatore aveva assunto il suo ufficio, aveva anche l'obbligo di compiere gli atti cautelativi e conservativi necessari per giungere all'accertamento del passivo ed alla liquidazione dell'attivo, questi erano gli obiettivi che avevano dato luogo alla sua nomina⁴⁰⁸. Il primo atto urgente cui procedeva era l'apposizione dei sigilli, tanto urgente che avrebbe potuto essere compiuto anche in un giorno festivo e secondo l'articolo 733 II comma⁴⁰⁹ il pretore, che in questo caso svolgeva la funzione di ufficiale giudiziario incaricato, poteva apporre i sigilli d'ufficio o su istanza di un creditore, anche prima della dichiarazione di fallimento; questo poteva verificarsi solo nei due casi, tassativamente previsti, del debitore che si allontanava dal proprio domicilio o che sottraeva anche parzialmente l'attivo⁴¹⁰. I

⁴⁰⁷ BOLAFFIO L., *Il diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1918, pag. 482.

⁴⁰⁸ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 391.

⁴⁰⁹ Questo è il testo del II comma dell'articolo 733: "Anche prima della dichiarazione del fallimento o del ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio o ad istanza di uno o più creditori, quando il debitore si sia allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo".

⁴¹⁰ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 245.

sigilli dovevano essere apposti a tutti i beni appartenenti al fallito, magazzini, banchi, uffici, libri, carte, mobilio, titoli di credito ed anche a cose che si trovassero in locali non appartenenti al fallito, ma a terzi⁴¹¹.

Dopo l'apposizione dei sigilli, che servivano per impedire sottrazioni dell'attivo da parte del fallito o di terzi⁴¹², il curatore doveva, entro tre giorni dalla sua nomina definitiva, fare istanza per rimuovere i sigilli per procedere all'inventario, atto fondamentale utile a verificare l'effettiva entità del patrimonio del fallito all'epoca della dichiarazione di fallimento⁴¹³; in questo momento l'interesse che informava tutta l'attività del curatore era che le descrizioni dell'attivo corrispondessero alla realtà, egli non rappresentava perciò né se stesso né il fallito, ma svolgeva una funzione del suo ufficio, che lo poneva di fronte ai terzi mentre prendeva possesso del patrimonio del debitore⁴¹⁴.

⁴¹¹ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1886, vol. I, pag. 270.

⁴¹² CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 245.

⁴¹³ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 296.

⁴¹⁴ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commentario al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1923, vol. II, pag. 142.

Il codice faceva un elenco dei beni cui non potevano essere apposti i sigilli nell'articolo 735: "Le vesti, le masserizie e i mobili, necessari al fallito ed alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori".

Riguardo ai fallimenti dichiarati dal Tribunale di Massa, si possono notare due casi particolari verificatisi per l'apposizione dei sigilli. Nel fallimento Zanelli⁴¹⁵, per esempio, non fu possibile procedere all'apposizione dei sigilli perché il negozio era vuoto quando arrivarono il curatore ed il pretore; nel fallimento Dini⁴¹⁶ la situazione era ancora più particolare, perché i sigilli furono apposti al negozio della moglie del fallito, che non era coinvolta nella procedura di fallimento perché gestiva un proprio negozio autonomamente. Il tribunale decise infatti di togliere i sigilli, riconoscendo l'errore commesso.

⁴¹⁵ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 15 gennaio 1898, riportata col numero d'ordine 59.

⁴¹⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 12 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 69.

Il curatore provvedeva poi alla compilazione del bilancio, se non lo avesse compilato il fallito, e dal bilancio, dai libri e da tutte le carte del fallito doveva trarre un elenco dei creditori⁴¹⁷. Se il bilancio fosse stato presentato dal debitore fallito, il curatore avrebbe dovuto comunque apporvi le aggiunte e le modifiche necessarie ad avvicinarlo il più possibile alla realtà dei fatti⁴¹⁸.

Spesso l'indicazione che i falliti facevano, nel bilancio, dell'importo dei propri crediti, era in contrasto con la realtà. Il fallito Giacomelli⁴¹⁹ per esempio, indicava un numero esorbitante di debitori, precisamente 645, e la cifra che questi gli dovevano era di £ 17.308,36. In realtà quando il curatore fallimentare andò a riscuotere questi crediti, ottenne solo £ 1.000. Ugualmente successe nel fallimento Zanelli⁴²⁰, in cui il bilancio del fallito presentava £ 3.298,25 di crediti, ma il curatore non riuscì a riscuotere neanche una lira. Lo stesso successe nel bilancio

⁴¹⁷ NAVARRINI U., *Trattato elementare di diritto commerciale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1935, vol. II, pag. 298.

⁴¹⁸ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 409.

⁴¹⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 settembre 1896, riportata col numero d'ordine 33.

⁴²⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 15 gennaio 1898, riportata col numero d'ordine 59.

del fallito Baldi⁴²¹, £ 23.000 di crediti indicate e neanche una lira riscossa, e nel fallimento Graziani⁴²², £ 10.660,86 indicate, ma riscosse solo £ 330. Una situazione particolare fu poi quella del fallimento Taddei⁴²³, infatti il suo bilancio presentava £ 4.031 all'attivo e £ 4.031 al passivo, perché il fallito aveva la merce depositata in negozio, e da qui l'indicazione dell'attivo, ma non l'aveva ancora pagata, perciò la stessa cifra risultava anche al passivo.

L'elenco dei creditori che doveva compilare il curatore, sarebbe servito, oltre che per avere un'idea sulla consistenza del passivo, anche ad avvisare i creditori stessi; il curatore doveva infatti mandare loro una raccomandata per avvisarli del fallimento, fornendo loro anche tutti gli elementi necessari ad informarli sulla consistenza del passivo del proprio debitore⁴²⁴. Al curatore spettava anche il compimento di tutti gli altri atti necessari a conservare i diritti del fallito, e di conseguenza dei suoi creditori, per esempio doveva

⁴²¹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 18 gennaio 1897, riportata col numero d'ordine 35.

⁴²² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 10 giugno 1898, riportata col numero d'ordine 55.

⁴²³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 27 luglio 1897, riportata col numero d'ordine 42.

⁴²⁴ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1886, vol. I, pag. 289.

presentare le cambiali all'incasso, interrompere le prescrizioni e usare le attività necessarie a tutelare i diritti del fallito contro i suoi debitori⁴²⁵.

La legge riconosceva al fallito la facoltà di ottenere, su autorizzazione del giudice delegato e con il parere favorevole dei creditori, un assegno alimentare per sé e la propria famiglia, la cifra necessaria veniva prelevata dall'attivo del fallimento e veniva determinata discrezionalmente dal giudice, così come il tempo di applicazione⁴²⁶. Anche tra le sentenze decise dal Tribunale di Massa vi furono casi di applicazione di questa normativa, infatti furono quattro i casi in cui fu richiesto e concesso un assegno alimentare. Nel fallimento Baldi⁴²⁷ la richiesta era stata effettuata dal fallito stesso e gli furono concesse £ 2 al giorno per tutta la durata della procedura. Nel fallimento Vais⁴²⁸, invece, l'assegno concesso era stato del valore di

⁴²⁵ Come riportava GALLUPPI E., *Istituzioni di diritto commerciale*, Bocca Ed., Torino, 1875, vol. II, pag. 405, che così commentava il codice di commercio del 1865, dove la prescrizione era rivolta, invece che al curatore come nel codice del 1882, ad organi omologhi chiamati sindaci.

⁴²⁶ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commentario al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1923, vol. II, pagg. 186 e 187.

⁴²⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 18 gennaio 1897, riportata col numero d'ordine 35.

⁴²⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 2 febbraio 1897, riportata col numero d'ordine 45.

£ 300, ma una volta sola. Ai falliti Fiaschi e Binelli⁴²⁹, la cifra di £ 150 era destinata ad essere versata una volta al mese. Ed infine nel fallimento Signanini⁴³⁰ era stata la moglie a richiedere l'assegno alimentare, ed il giudice l'aveva concesso per la somma di £ 30 ogni mese.

Secondo l'articolo 750 il curatore poteva essere autorizzato dal giudice delegato a riaprire l'attività, se la chiusura poteva danneggiare i creditori, o a vendere le merci appartenenti al fallito; la vendita poteva essere concessa se le merci, data la loro natura, erano soggette a rapido deperimento o ad imminente diminuzione di valore, oppure se era conveniente la loro vendita perché diventava troppo dispendiosa la loro conservazione, rispetto all'effettivo valore. Le modalità della vendita e della continuazione della gestione dovevano essere disposte dal giudice delegato. Questa norma dovette essere usata spesso dal Tribunale di Massa, anche perché dei 76 fallimenti ben 24 erano rappresentati da negozi di commestibili, vino e liquori o pane e paste, tutte merci

⁴²⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 25 marzo 1897, riportata col numero d'ordine 49.

⁴³⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 5 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 2.

altamente deperibili soprattutto se conservate in locali umidi e malsani, com'erano la maggior parte degli ambienti in cui veniva esercitato il commercio, stando alle relazioni dei curatori fallimentari. Vi furono alcuni casi emblematici, per esempio quello del fallimento Signanini⁴³¹, in cui il curatore ritenne opportuno vendere immediatamente parte della merce presente nel negozio, in particolare vitelli da latte e castagne, alla fiera di Fivizzano; oppure il caso dei fratelli Micheletti⁴³² che, falliti a febbraio, furono autorizzati a riaprire il proprio negozio di tessuti perché, approssimandosi le feste di Pasqua, il curatore riteneva che si sarebbero potuti ottenere, a vantaggio dei creditori, guadagni maggiori dalla vendita delle stoffe; o i sarti Menchelli e Chiocca⁴³³, che furono autorizzati a riaprire il negozio per finire i lavori già iniziati e consegnare i vestiti finiti, sempre nella logica di ottenere un maggior attivo da distribuire ai creditori; ed infine la transazione, omologata dal tribunale, con la quale il fallito Marchetti⁴³⁴

⁴³¹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 5 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 2.

⁴³² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 febbraio 1898, riportata col numero d'ordine 64.

⁴³³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 agosto 1899, riportata col numero d'ordine 76.

⁴³⁴ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 25 gennaio 1897, riportata col numero d'ordine 34.

si era accordato con un suo creditore per affidargli la gestione della propria segheria; secondo l'accordo al creditore spettava il 68 % dei ricavati, a parziale soddisfazione del suo credito, mentre il resto era destinato alle casse del fallimento, a favore anche degli altri creditori.

Un'altra previsione importante era quella che obbligava il curatore, ai sensi dell'articolo 756⁴³⁵, a presentare al tribunale una relazione dettagliata sulle cause e le circostanze del fallimento. Questa relazione doveva essere completata dal curatore attraverso un'indagine che coinvolgesse non solo le modalità della gestione del negozio, ma anche la cura con cui il fallito si occupava della propria famiglia, se per esempio teneva un tenore di vita eccessivo rispetto ai suoi guadagni⁴³⁶. Da queste relazioni si possono ricavare anche indicazioni più generali, riguardanti l'economia del luogo in cui il fallito aveva la propria attività commerciale.

⁴³⁵ Secondo la previsione dell'articolo 756: "In ogni fallimento, il curatore deve presentare entro quindici giorni dall'assunto ufficio al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto sommario dello stato apparente della massa. Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l'esposizione ed il conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con pene pecuniarie, a presentarli nel più breve termine possibile".

⁴³⁶ BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. VII, pag. 185.

Per esempio nei fallimenti che riguardano i sarti il curatore insieme alle pessime condizioni economiche del paese, evidenzia l'abitudine "di andar vestiti senza mai pagare"⁴³⁷ e il fatto che nei momenti di crisi la vendita di merci "di non primissima necessità"⁴³⁸, come le stoffe ed i velluti, diminuiva molto; in altri casi ricorda che la crisi commerciale era aggravata (anche se alcuni commercianti dicevano causata) "dalla concorrenza grandissima fatta dai venditori ambulanti, i quali senza pagamento di tasse e spese di affitto tolgono ai commercianti del luogo il mezzo di un giusto ed equo guadagno, potendo essi nelle loro condizioni vendere la merce a prezzi molto ridotti"⁴³⁹. In altre relazioni il curatore rammenta, fra le cause dei tanti fallimenti che si sono susseguiti, per la precisione ben 16, il credito eccessivo concesso ai clienti, ed in uno in particolare il curatore nomina "la concorrenza e il credito abusivo, ...che trascinano questi paria del piccolo commercio a subire i rovesci dell'avversa fortuna"⁴⁴⁰. Un negoziante droghiere e pizzicagnolo viene dichiarato fallito a

⁴³⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 6 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 10.

⁴³⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 febbraio 1898, riportata col numero d'ordine 63.

⁴³⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 17 novembre 1898, riportata col numero d'ordine 52.

Gragnola⁴⁴¹, frazione del comune di Fosdinovo, e il curatore nella sua relazione spiega che in piccoli paesi come questo il commercio di generi di drogheria e di alimentari era completamente in mano ad un unico grande negozio, “che ha un’estesa clientela, che molto affida a credito, che è ricco e potente, per cui il piccolo e minuto commerciante non può resistere alla concorrenza e deve necessariamente soccombere”. Infine vi è anche una nota di storia del commercio, riportata quando un curatore spiega un contratto, definito tipico di Carrara, nato come conseguenza diretta dell’attività economica principale della zona, che si basava sul commercio e la lavorazione del marmo. Questo contratto era definito “mandato”⁴⁴² e veniva utilizzato dai proprietari di cave e laboratori di lavorazione del marmo, i quali disponendo di scarsi capitali, non potevano ottenerli col credito bancario e avevano urgenza di pagare i propri operai; allora questi si rivolgevano ai negozianti di alimentari, ai quali davano “mandato” di pagare gli operai con ordini in derrate. Se questo era poco rischioso per

⁴⁴⁰ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 12 giugno 1897, riportata col numero d’ordine 40.

⁴⁴¹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 3 settembre 1899, riportata col numero d’ordine 75.

⁴⁴² Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 10 giugno 1898, riportata col numero d’ordine 55.

gli operai, che venivano comunque retribuiti, anche se con prodotti alimentari, risultava invece pericoloso per i piccoli negozianti, che si trovavano in tal modo a far credito ai proprietari di cave e venivano con loro travolti quando questi ultimi non potevano rimborsarli, perché c'era crisi nella vendita del marmo.

2.9 LA LIQUIDAZIONE DEL PASSIVO E DELL'ATTIVO

A questo punto si inseriva l'argomento della liquidazione dell'attivo e del passivo. La dottrina distingueva fra questi due momenti perché la liquidazione del passivo comprendeva il controllo e la verifica delle ragioni dei creditori concorrenti, mentre la liquidazione dell'attivo coincideva con la procedura necessaria a ridurre in denaro il patrimonio del fallito⁴⁴³.

Una volta avvisati i creditori, era il momento di procedere alla verifica dei loro crediti; questo controllo serviva per chiarire quali erano i rispettivi diritti dei creditori e le effettive quote che spettavano

⁴⁴³ NAVARRINI U., *Trattato di diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 1935, vol. II, pag. 3.

loro, doveva perciò essere effettuato speditamente, perché ogni ritardo avrebbe gravato sull'interesse dei creditori⁴⁴⁴. I creditori dovevano perciò presentare i propri crediti entro il termine che, secondo l'articolo 758⁴⁴⁵, il giudice doveva aver stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento⁴⁴⁶. Questo termine era ritenuto perentorio dalla giurisprudenza, se infatti i creditori lo avessero superato, avrebbero dovuto produrre i propri crediti, in contraddittorio col curatore, davanti al giudice competente⁴⁴⁷.

Riguardo ai creditori ipotecari, la giurisprudenza non era concorde sul fatto se anch'essi avrebbero dovuto concorrere alla verifica dei crediti⁴⁴⁸, o se invece questi avrebbero mantenuto i propri

⁴⁴⁴ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. I, pag. 299.

⁴⁴⁵ Così prescriveva l'articolo 758: "I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti e i titoli dai quali derivano nella cancelleria del tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato".

⁴⁴⁶ PIPIA U., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1932, pag. 436.

⁴⁴⁷ Così aveva deciso la giurisprudenza di T. Livorno, 12 aprile 1883, *D. Comm.*, I, 1883, 363, che motivava la decisione evidenziando che se la maggioranza dei creditori avesse proposto i propri crediti dopo i termini, il compito del giudice delegato che doveva vagliare i casi di invalidità, sarebbe stato oltremodo difficoltoso, perché questi sarebbe stato costretto a compiere indagini veloci e necessariamente poco approfondite.

⁴⁴⁸ Come aveva sostenuto A. Brescia, 11 dicembre 1888, *D. Comm.*, VII, 1889, 58, secondo cui i creditori ipotecari dovevano necessariamente presentare i propri crediti alla verifica, come gli altri non garantiti. Questo basandosi sulla lettura degli articoli del codice di commercio, in particolare l'articolo 760, che prevedeva che oltre alla dichiarazione di credito, il creditore doveva indicare gli eventuali privilegi, pegni, ipoteche; inoltre la verifica doveva essere

diritti anche se non si fossero presentati alla verifica⁴⁴⁹. Nei casi di fallimento sottoposti al Tribunale di Massa, i creditori ipotecari presentatisi erano 25, e tutti si presentarono al momento della verifica dei crediti, sottoponendo al tribunale i propri documenti giustificativi e seguendo perciò la tesi della Corte d'Appello di Brescia.

La prescrizione di legge per la presentazione dei crediti era contenuta nell'articolo 760⁴⁵⁰ ed era piuttosto precisa, infatti il creditore doveva indicare il proprio nome, cognome e domicilio, la somma che il debitore gli doveva, gli eventuali diritti di privilegio,

definitiva, per evitare incertezze troppo lunghe sulla sorte dei crediti controversi, soprattutto quelli ipotecari, che, se verificati, avrebbero sottratto una parte dei beni del debitore a proprio favore.

⁴⁴⁹ La tesi opposta era sostenuta da Cass. Torino, 28 marzo 1893, *D. Comm.*, XI, 1893, 518, con una motivazione molto più articolata e complessa di quella precedente. La Cassazione affermava infatti che non era necessario che i creditori ipotecari si presentassero per la verifica, per ben tre motivi: perché l'articolo 776 cod. comm. prevedeva che si sarebbero dovuti presentare solo se intendevano partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni mobili; un altro motivo era che non sarebbe stato possibile rinunciare alle ragioni di privilegio o ipoteca, se non in modo esplicito; ed infine perché non era necessario che i creditori ipotecari si presentassero per far conoscere l'importo del loro credito, visto che questo risultava dal confronto del bilancio coi pubblici registri, dov'erano trascritti gli stati ipotecari.

⁴⁵⁰ Questo è il testo dell'articolo 760: "La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva. Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato dev'essere espressa la somma del credito. Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui risiede il tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale".

pegno o ipoteca, il titolo da cui il credito era derivato, con l'affermazione esplicita che il credito era vero e reale e la sottoscrizione del creditore e l'eventuale elezione di domicilio nel comune, se il creditore risiedeva fuori dal comune del fallito. L'affermazione che il credito era vero e reale serviva per richiamare l'attenzione del creditore sulle responsabilità penali cui sarebbe andato incontro, se avesse insinuato fraudolentemente dei crediti inesistenti⁴⁵¹.

La verifica dei crediti costava di due fasi, la fase amministrativa e quella giudiziale. La fase amministrativa consisteva in una verifica preliminare sull'attendibilità dell'esistenza del credito, ed era deferita al giudice delegato, mentre quella giudiziale era eventuale e si effettuava in contraddittorio con tutti gli interessati; quest'ultima fase poteva verificarsi solo se ci fosse stata la contestazione di un credito da parte degli altri creditori o del fallito⁴⁵², ed era decisa con un'unica sentenza del giudice delegato, se i crediti non eccedevano la competenza per valore del pretore, altrimenti dal tribunale⁴⁵³.

⁴⁵¹ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1929, 40° ed., pag. 403.

⁴⁵² VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli Ed., Milano, 1886, vol. I, pag. 333.

⁴⁵³ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1929, 40° ed., pag. 404.

Tra i creditori il legislatore ritenne di creare nuove ragioni di privilegio, oltre a quelle derivanti da ipoteca o da pegno, stabilendo nell'articolo 773⁴⁵⁴ situazioni particolari che si applicavano solo in caso di fallimento. Fra questi privilegiati, che si andavano ad aggiungere alle altre previsioni del codice civile, si trovavano anche gli operai, per l'ultimo mese del loro salario, gli institori ed i commessi per gli ultimi sei mesi⁴⁵⁵. La maggior parte dei crediti privilegiati insinuatisi nei processi fallimentari del Tribunale di Massa, sono motivati da locazioni non pagate per affitti di case di abitazione o del negozio e sono ben 59, ma vi erano anche 30 crediti da lavoro dipendente e 3 da

⁴⁵⁴ Questo è il testo dell'articolo 773: "Le disposizioni del codice civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente codice colle modificazioni seguenti. 1° Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito nell'articolo 1956 del codice civile per i salarii dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo stesso grado. 2° Il privilegio del locatore indicato nel numero 3° dell'articolo 1958 del codice stesso non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale o industriale del conduttore, allorché su di esse i terzi abbiano acquistato diritto, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto al locatore secondo le disposizioni dell'art. 703. 3° Il credito per il prezzo non pagato delle macchine d'importante valore impiegato negli esercizi d'industria manifatturiera od agricola è privilegiato nel grado indicato nel numero 6° dell'art. 1958 del codice civile sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorché divenute immobili per destinazione. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore non abbia entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore del Regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la vendita ed il credito, in un registro speciale e pubblico, che dev'esser tenuto nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione le macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto".

⁴⁵⁵ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1929, 40° ed., pag. 405.

lavoro domestico. Il resto dei creditori privilegiati è rappresentato dai debiti per le spese di giustizia. I creditori ipotecari erano 25. Vi fu anche un fallimento in cui i tre creditori privilegiati rinunciarono ai propri diritti, derivanti da un pegno e dal mancato pagamento di due canoni di locazione, per votare la propria adesione al concordato proposto dal debitore, diventando così chirografari come gli altri⁴⁵⁶. Un caso particolare fu quello verificatosi nel fallimento Falaschi⁴⁵⁷, in cui il direttore di un convitto, presso il quale stava il figlio minore del Falaschi, chiedeva l'ammissione al passivo del proprio credito come privilegiato. Il giudice istruttore, nella causa iniziata davanti al tribunale, contestò il carattere di credito privilegiato, sostenendo che il mantenimento di un figlio in un convitto non era una spesa necessaria. Questa affermazione era suffragata dagli elementi tratti dal codice di commercio del 1882, infatti mentre il *code Napoléon* aveva previsto espressamente questo privilegio e ugualmente aveva fatto il codice albertino, il nuovo codice aveva tolto completamente la menzione ai

⁴⁵⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 febbraio 1898, riportata col numero d'ordine 64.

⁴⁵⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 13 luglio 1897, riportata col numero d'ordine 50.

collegi e il Tribunale di Massa decise in senso negativo, accogliendo il credito del direttore del convitto, ma solo fra i chirografari.

Una volta compiuta la verifica dei crediti, il curatore era a conoscenza dell'effettiva situazione del passivo del fallimento e delle eventuali garanzie reali di cui avrebbe dovuto tenere conto al momento della distribuzione del ricavato. A questo punto il curatore doveva procedere alla liquidazione dell'attivo del fallimento, ma vi erano alcuni beni che erano esclusi dalla vendita, fra questi si trovavano le merci in viaggio, che potevano essere richieste dal venditore se l'acquirente non le aveva ancora pagate, e i beni mobili e immobili appartenenti alla moglie del fallito, esclusi se provenienti dalla dote o se acquistati dalla moglie con i propri guadagni⁴⁵⁸.

Nei casi decisi dal Tribunale di Massa si trovava la prima delle situazioni descritte, infatti nel fallimento Quadri⁴⁵⁹ un venditore non pagato aveva chiesto la rivendica delle proprie merci aprendo un

⁴⁵⁸ VIVANTE C., *Istituzioni di diritto commerciale*, Hoepli Ed., Milano, 1929, 40° ed., pag. 407.

⁴⁵⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 9 ottobre 1896, riportata col numero d'ordine 32.

contenzioso; il processo però non ebbe il tempo di concludersi perché si chiuse prima il fallimento con un concordato.

La vendita era preceduta da una stima dei beni eseguita, secondo l'articolo 793 comma III⁴⁶⁰, dai periti scelti dal giudice delegato.

Era previsto nell'articolo 797⁴⁶¹ che il giudice delegato potesse autorizzare il curatore a transigere tutte le contestazioni che riguardavano la massa, dopo aver sentito la delegazione dei creditori.

Per giungere alla determinazione dell'effettivo importo del passivo, il curatore doveva compiere atti quali l'esazione dei crediti del fallito, la rivendica dei suoi beni presso terzi e l'ammissione dei creditori al passivo; da tutta questa serie di atti avrebbero potuto nascere contestazioni che, una volta trasferite in sede giudiziale, avrebbero dato luogo a procedimenti complessi e spesso di non agevole

⁴⁶⁰ Questo era il testo dell'articolo 793 III comma: "La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere eseguita da periti eletti dal giudice delegato e depositata nella cancelleria".

⁴⁶¹ L'articolo 797 così recitava: "Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorché riguardino diritti immobiliari. Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione deve essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio, se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio. L'omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito".

soluzione, perciò il legislatore scelse di usare il mezzo della transazione; per compierla il curatore aveva bisogno dell'approvazione degli altri organi del fallimento, visto che era un atto di straordinaria amministrazione⁴⁶². Secondo la dottrina, però, il parere della delegazione dei creditori non era vincolante, perché quest'organo aveva solo un ruolo consultivo, ma al giudice delegato non sarebbe convenuto comunque discostarsi dal parere della delegazione, visto che la transazione era compiuta per tutelare l'interesse dei creditori alla rapida chiusura della procedura fallimentare⁴⁶³.

Il codice del 1865 aveva stabilito che il fallito aveva un diritto di veto, che avrebbe potuto esprimere per bloccare la transazione, se questa aveva ad oggetto dei beni immobili. Il nuovo codice, invece, aveva escluso questa opposizione insormontabile, perché all'applicazione pratica si era dimostrata in un'arma in mano al fallito ed aveva trasformato l'approvazione in un'audizione, nel corso della

⁴⁶² BONELLI G., *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Vallardi, Milano, 1938, vol. II, pag. 524.

⁴⁶³ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pagg. 487 e 488.

quale il fallito poteva esprimere il proprio parere ed il tribunale lo poteva valutare liberamente⁴⁶⁴.

Il secondo comma dell'articolo 797 prevedeva che quando il valore dell'oggetto della transazione⁴⁶⁵ fosse stato superiore alle £ 1.500 o indeterminabile, la transazione avrebbe dovuto essere omologata dal tribunale, questo per una maggiore garanzia dei creditori⁴⁶⁶.

Tra i fallimenti decisi dal Tribunale di Massa, uno aveva usato in modo ripetuto l'istituto della transazione, si tratta del fallimento Signanini⁴⁶⁷. In questo fallimento erano sorte ben 13 cause per insinuazione di crediti ma, vista la difficoltà di giungere alla conclusione attraverso una sentenza, il curatore aveva preferito risolverle con transazioni, per velocizzare il procedimento. In un altro

⁴⁶⁴ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 20.

⁴⁶⁵ Cioè il valore dell'oggetto in contestazione, non di quello risultante dalla transazione, come chiariva, per la dottrina francese ALAUZET I., *Commentaire du code de commerce*, Marchal, Billard & Co., Paris, 1871, vol. VI, parte I, pag. 279. Questi affermava che "*l'article parle de l'objet, et non de l'effet de la transation*", sottolineando che la legge non faceva riferimento al valore concesso o sacrificato con la transazione, ma sull'importanza dell'oggetto.

⁴⁶⁶ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 489.

⁴⁶⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 5 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 2.

fallimento, invece, durato dall'agosto 1895 al dicembre 1899, non è stata usata la transazione per i quattro procedimenti per insinuazione di crediti ed il curatore afferma che la procedura è durata a lungo perché si è dovuta attendere la fine di tutti i processi.

A questo punto non restava al curatore che procedere con la vendita dei beni mobili ed immobili. I tempi ed i modi per effettuare la vendita erano stabiliti dal giudice delegato, ma era il curatore che si occupava dell'attuazione pratica delle decisioni prese dal giudice. Il legislatore credette opportuno non lasciare all'arbitrio del curatore la liquidazione dell'attivo, ma sottoporlo al controllo da parte del giudice delegato⁴⁶⁸ e della delegazione dei creditori, che avrebbero potuto intervenire direttamente se l'attività del creditore avesse leso i loro interessi⁴⁶⁹.

Il termine entro il quale procedere alla vendita era stabilito dall'articolo 793⁴⁷⁰ in 10 giorni dall'emissione della sentenza di

⁴⁶⁸ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 22.

⁴⁶⁹ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 135.

⁴⁷⁰ Questo era il primo comma dell'articolo 793: "Il curatore deve procedere, colla sorveglianza della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del

contestazione sulla verifica dei crediti; se invece non ci fossero state contestazioni, il termine decorreva dal giorno di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti. La legge aveva stabilito questi termini perché solo in questo momento era chiara la situazione del passivo, in modo da poter procedere, dopo la vendita fallimentare, alla ripartizione del ricavato⁴⁷¹.

I modi di vendita dei beni mobili erano descritti nell'articolo 798⁴⁷², dove si diceva anche che il giudice delegato doveva stabilire se la vendita sarebbe stata effettuata con offerte private o con incanto pubblico e se sarebbe stata fatta attraverso mediatori o ufficiali giudiziari. La vendita doveva essere fatta in contanti ed il denaro ricavato doveva immediatamente essere depositato dal curatore; se la vendita per giusti motivi, come recita il II comma dell'articolo 798,

fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili appena trascorsi dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata nell'articolo 765".

⁴⁷¹ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, pag. 137.

⁴⁷² Questo è il testo dell'articolo 798: "Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e prescrivere se questa debba essere fatta ad offerte private od agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati. Tale autorizzazione può essere accordata per giusti motivi anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'articolo 793, previa citazione del fallito. In entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo".

avesse dovuto essere effettuata prima del trascorrere dei dieci giorni, diventava necessaria la citazione del fallito; lo scopo di questa previsione era lasciare al fallito la disponibilità dei beni mobili, perché avrebbero potuto agevolarlo nella stipulazione di un concordato⁴⁷³.

Se ci fossero state merci di non facile vendita, per le loro intrinseche caratteristiche o per difficoltà economiche contingenti, il curatore avrebbe potuto richiedere al tribunale di venderle in blocco ed avrebbero dovuto essere sentiti anche il fallito e la delegazione dei creditori, proprio per la maggior rilevanza economica che avrebbe avuto una vendita in massa.

Le disposizioni per vendere i beni immobili erano contenute nell'articolo 800⁴⁷⁴ del codice, dove era stabilito che il curatore doveva procedere alla vendita seguendo le modalità previste per la vendita dei beni dei minori.

⁴⁷³ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 23.

⁴⁷⁴ Questa era la previsione dell'articolo 800 I comma: "Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, nessun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorché avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori".

Seguendo queste disposizioni, il curatore avrebbe dovuto fare istanza per la vendita al tribunale del luogo dove fu dichiarato il fallimento, il tribunale avrebbe deciso le condizioni della vendita e nominato un perito per determinare il valore del bene⁴⁷⁵.

Vi erano però delle differenze con la previsione della vendita dei beni dei minori, infatti seguendo le indicazioni di quest'ultima, se al primo incanto non vi era un'offerta superiore al prezzo indicato nel bando, si procedeva con la vendita ad un prezzo inferiore; nella procedura fallimentare, invece, su istanza del curatore al giudice delegato, si poteva procedere alla vendita a trattativa privata⁴⁷⁶.

Non era valida neanche la disposizione secondo la quale il verbale della vendita all'incanto aveva valore traslativo della proprietà, perché nella vendita fallimentare l'atto doveva essere omologato dal tribunale, per ottenere efficacia⁴⁷⁷.

⁴⁷⁵ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 152.

⁴⁷⁶ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 503.

⁴⁷⁷ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 506.

Il codice non chiariva quali sarebbero stati gli effetti della vendita dei beni del fallito, ma sia la dottrina, sia la giurisprudenza erano concordi nell'affermare che gli effetti erano gli stessi che si sarebbero verificati in caso di espropriazione forzata, cioè il tribunale doveva aprire un giudizio di graduazione dei creditori, per ripartire fra di loro il prezzo degli immobili⁴⁷⁸.

Nei 76 fallimenti decisi dal Tribunale di Massa nel periodo 1895-1900, la maggior parte delle vendite furono effettuate ricorrendo ai pubblici incanti, ma un numero elevato, ben 12, furono eseguite ricorrendo alla trattativa privata. Questo era dovuto alle difficoltà economiche, che permettevano solo a pochi di spendere cifre elevate per aggiudicarsi l'intero contenuto di un negozio, compresi gli utensili; nella maggior parte dei casi si trattava di negozianti che si rifornivano così a prezzi più bassi di quelli che avrebbero pagato da un grossista; a

⁴⁷⁸ Per la dottrina si pronunciavano in modo conforme VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 509 e RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 155; per la giurisprudenza A. Milano, 10 settembre 1887, D. Comm., VI, 1888, 82, secondo cui il tribunale insieme alla vendita ordinava l'apertura del giudizio di graduazione per distribuire il prezzo, facendo riferimento alla procedura della vendita forzata. Non si doveva infatti guardare la forma del procedimento, ma la sostanza, dalla quale si capiva che non si poteva certo affermare che il fallito vendeva i propri beni volontariamente avvalendosi del curatore come rappresentante. Questa perciò era una vendita esecutiva che comportava l'instaurazione di un giudizio di graduazione.

questo modo di vendita si sommava anche un metodo di computo della merce che veniva denominato “a sacco d’ossa”, ovvero senza alcuna indicazione né sulla quantità, né sulla qualità della merce acquistata. Vi era poi merce che non poteva essere venduta perché era stata sequestrata dall’esattore per debiti derivanti dal mancato pagamento delle tasse; anche questa sarebbe stata poi venduta all’asta.

Una volta compiuta la vendita, il curatore doveva compilare il piano di ripartizione, poi lo avrebbe presentato al giudice delegato, indicando i rapporti di prelazione dei crediti ed il loro grado. La ripartizione doveva essere compiuta in denaro, consegnando ad ogni creditore un mandato di pagamento, che diventava esecutivo quando il giudice dichiarava definitivo lo stato di ripartizione⁴⁷⁹.

Prima della ripartizione erano dedotte dall’importo del ricavato della vendita le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, che potevano riguardare l’apposizione dei sigilli, l’inventario, gli avvisi

⁴⁷⁹ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pagg. 172 e 173.

ai creditori ed altro; oltre a queste andava dedotto anche l'importo degli eventuali alimenti concessi al fallito o alla sua famiglia⁴⁸⁰.

In seguito venivano pagati i creditori con pegno od altro privilegio ed infine i chirografari e, se la cifra non era sufficiente a coprire interamente il loro credito, esso veniva estinto in proporzione⁴⁸¹.

2.10 LE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SI GIUNGEVA ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO ED I CASI DI RIAPERTURA

A questo punto si arrivava alla chiusura del fallimento, una volta compiute le ripartizioni del ricavato della vendita dell'attivo mobiliare e immobiliare. Il curatore doveva perciò rendere il conto della propria amministrazione, dopodiché il tribunale che aveva aperto la procedura

⁴⁸⁰ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 61.

⁴⁸¹ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, vol. II, pag. 62.

fallimentare la dichiarava chiusa, facendo cessare in tal modo tutti gli organi che erano stati creati per portarla a compimento⁴⁸².

Un'altra conseguenza era che il fallito riprendeva l'amministrazione e la piena disponibilità dei propri beni, o perlomeno di quelli eventualmente rimasti dopo la vendita fallimentare e di quelli futuri, nello stato in cui si trovavano dopo l'amministrazione del curatore; anche i creditori riacquistavano tutti i diritti nei confronti del proprio debitore, compresi quelli rimasti insoddisfatti dopo la procedura fallimentare⁴⁸³.

Questo modo ordinario di chiusura del fallimento, soddisfacente per i creditori, fu adottato molto poco presso il Tribunale di Massa, infatti furono solo 3 su 76 i procedimenti che si chiusero con l'integrale pagamento dei crediti, cui seguì il beneficio della revoca della sentenza di fallimento e del relativo procedimento penale. Altri 15 si chiusero con l'avvenuta ripartizione dell'attivo, che comportò il pagamento

⁴⁸² VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 584.

⁴⁸³ NAVARRINI U., *Trattato di diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna, 1935, vol. II, pagg. 136 e 137.

integrale di tutti i creditori privilegiati e la distribuzione di una cifra che andava dal minimo 2.03 %, al massimo rappresentato dal 17,68 %.

L'articolo 817⁴⁸⁴ prevedeva un altro modo di chiudere il fallimento, utilizzabile quando non vi era massa attiva sufficiente a rendere utile la prosecuzione dell'esecuzione. Questa procedura prendeva il nome di cessazione del fallimento, per differenziarla dal modo soddisfacente di chiusura, ed era necessaria quando non era più possibile perseguire gli scopi del fallimento, cioè il pagamento dei creditori⁴⁸⁵.

Presso il Tribunale di Massa questo tipo di chiusura rappresentava la maggioranza dei casi, visto che fra mancanza e insufficienza di attivo furono 34 i fallimenti che distribuirono poco o nulla ai creditori intervenuti. In 15 casi il fallimento si chiuse per assoluta mancanza di attivo, quando dalla procedura di liquidazione si otteneva a stento la cifra necessaria a coprire le spese della procedura

⁴⁸⁴ Questa era la disposizione contenuta nell'articolo 817 I comma: "Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il tribunale può dichiarare anche d'ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito".

⁴⁸⁵ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 167.

ed a volte neanche quella. I casi più eclatanti furono quelli dei fallimenti Ferrari⁴⁸⁶ e Dini⁴⁸⁷, per i quali, vista la mancanza assoluta di attivo, equivalente a £ 0, il tribunale decise la chiusura della procedura dopo pochissimi giorni. Il fallimento Ferrari durò 7 giorni, esattamente dal 14 luglio 1899 al 21 luglio 1899; il fallimento Dini durò ancora meno, quattro giorni dal 12 luglio 1899 al 16 luglio 1899. Fra l'altro questi due fallimenti furono dichiarati nello stesso periodo di tempo, questo sta a significare che in quel momento la situazione economica per i piccoli commercianti non era certo florida, se questi in particolare oltre a non avere merce, non avevano neanche la dotazione di mobili nel negozio da poter vendere, per ricavare un attivo.

Un caso limite studiato dalla dottrina era poi rappresentato dal fallimento in cui non si fosse costituito nessun creditore, anche in questo caso la dottrina sosteneva che ci fosse la necessità di chiudere la procedura⁴⁸⁸.

⁴⁸⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 14 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 68.

⁴⁸⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 12 luglio 1899, riportata col numero d'ordine 69.

⁴⁸⁸ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 585.

A questo punto però il fallimento poteva anche riaprirsi, se il fallito o qualsiasi altro interessato lo avessero richiesto; si trattava in questo caso di riapertura della procedura originaria, non di una nuova dichiarazione di fallimento, visto che secondo la lettera dell'articolo 817 erano cessate le operazioni, ma non lo stato di fallimento⁴⁸⁹.

Le condizioni per la riapertura erano che il fallito pagasse le spese della sentenza che aveva dichiarato chiuso il fallimento per insufficienza di attivo, ed offrisse cauzione per le nuove spese della procedura, secondo la previsione dell'articolo 818⁴⁹⁰.

In questo caso il tribunale richiamava in funzione il giudice delegato ed il curatore, se era possibile, o ne nominava di nuovi, riprendevano gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento dal momento della loro interruzione, ed i creditori perdevano il potere di agire individualmente contro il fallito⁴⁹¹.

⁴⁸⁹ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 81.

⁴⁹⁰ Questa era la disposizione contenuta nell'articolo 818: "Il fallito o qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la revocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la revocazione è ammessa, si procede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815".

⁴⁹¹ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 82 e 83.

In questo caso se l'attivo superava il passivo, oppure il fallito nel corso della procedura faceva acquisti che accrescevano le sue attività, il fallimento poteva chiudersi con la completa soddisfazione dei creditori; se poi dopo la chiusura del fallimento, oltre al pagamento dei creditori, ci fosse stato anche il pagamento delle spese della procedura, il fallito avrebbe ottenuto la cancellazione del proprio nome dall'albo dei falliti, ed avrebbe così riacquisito completamente il godimento dei propri diritti civili e politici⁴⁹².

Presso il Tribunale di Massa vi fu un caso di richiesta di riapertura del fallimento e il tribunale ritenne di concederla. Si trattava del fallimento Frediani⁴⁹³, che si era chiuso con il pagamento integrale dei creditori privilegiati, tutti per crediti da lavoro dipendente, e della distribuzione della percentuale dell'11,75 % ai chirografari. Il fallito chiese la riapertura del fallimento per offrire una nuova percentuale del 10 % ai chirografari, probabilmente sperando che il tribunale gli avrebbe offerto il beneficio della revoca della sentenza dichiarativa del

⁴⁹² RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libraria, Milano, 1904, vol. II, pagg. 194 e sgg.

⁴⁹³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 15 novembre 1896, riportata col numero d'ordine 14.

fallimento, ma il tribunale non ritenne di accordarlo per la bassa percentuale che aveva offerto.

Anche in un altro caso era stata chiesta la riapertura del fallimento, ma per un fine diverso, infatti la richiesta era stata fatta da un creditore. Era il fallimento Marchetti⁴⁹⁴ ed un creditore aveva chiesto la riapertura per il mancato pagamento di un debito. Il tribunale però non ritenne di concederlo perché reputò il debito non commerciale, ma civile.

Naturalmente il fallimento poteva essere dichiarato più di una volta, se la cessazione dei pagamenti si fosse ripetuta; questo successe anche presso il Tribunale di Massa. Furono infatti 4 i casi di dichiarazione reiterata per due volte. In un caso⁴⁹⁵ il fallimento era stato concesso nel 1892 e poi di nuovo dopo soli 4 anni, nel 1896; dopo la prima dichiarazione di fallimento il debitore era stato riabilitato, mentre la seconda volta non fu così, anche se dopo la

⁴⁹⁴ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 25 gennaio 1897, riportata col numero d'ordine 34.

⁴⁹⁵ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 15 novembre 1896, riportata col numero d'ordine 14.

chiusura aveva chiesto che la procedura fosse riaperta per offrire una percentuale maggiore ai creditori chirografari.

Un altro caso di rinnovata richiesta di fallimento fu il fallimento Andrei⁴⁹⁶. Nel primo caso il procedimento era iniziato nel 1894 e si era chiuso con un concordato, e anche nella seconda dichiarazione datata soli due anni dopo, nel 1896, il fallimento si chiuse con un concordato e la concessione dei benefici della revoca della sentenza anche ai fini penali.

Nel terzo caso⁴⁹⁷ il fallimento precedente non era stato dichiarato dal Tribunale di Massa, perché allora il fallito commerciava a Poggibonsi. La dichiarazione fu emessa nel 1884 ed allora il fallimento si era chiuso per insufficienza di attivo, a cui era seguita una condanna a sei mesi, poi commutata in due mesi di confino. Nel secondo caso la chiusura della procedura era invece dovuta ad integrale pagamento dei creditori.

⁴⁹⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23.

⁴⁹⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 27 luglio 1897, riportata col numero d'ordine 42.

Il quarto caso⁴⁹⁸ di doppio fallimento infine, venne dichiarato dopo tre anni dalla prima pronuncia. La prima sentenza era del 1893 ed allora il procedimento si era chiuso con un concordato. Il successivo fallimento del 1898 avrebbe potuto essere il terzo, infatti un creditore aveva proposto l'istanza anche nel 1896, ma non era stata accolta perché non era stata dimostrata l'insolvenza. Lo stesso creditore avrebbe richiesto il fallimento nel 1898 e questa volta la sua domanda sarebbe stata accolta; la chiusura di questo secondo caso fu per assoluta mancanza di attivo.

2.11 LA MORATORIA ED IL CONCORDATO

Un altro modo per chiudere la procedura fallimentare era quella attraverso la quale il debitore stipulava un concordato coi propri creditori, col quale questi ultimi gli avrebbero concesso la remissione di una parte dei suoi debiti; il concordato poteva essere amichevole e stragiudiziale, oppure forzato e giudiziale⁴⁹⁹. La dottrina affermava che

⁴⁹⁸ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 20 luglio 1898, riportata col numero d'ordine 57.

⁴⁹⁹ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 671.

sarebbe stato utile prevedere anche un concordato preventivo⁵⁰⁰, utile ad evitare la dichiarazione di fallimento, anticipando in tal modo la previsione della legge del 1903 sul concordato preventivo ed i piccoli fallimenti⁵⁰¹.

Il primo tipo di concordato, amichevole e stragiudiziale, poteva essere stipulato prima del fallimento fra il debitore ed i suoi creditori, proprio per evitare il fallimento, ed era efficace solo fra il debitore ed i creditori assenzienti⁵⁰². Ovviamente questo tipo di concordato non era soggetto ad alcuna prescrizione in ordine alla forma della stipulazione, proprio perché era un accordo stragiudiziale⁵⁰³.

La finalità di questo accordo era di modificare il maggior numero di rapporti obbligatori, per evitare la dichiarazione di fallimento del debitore⁵⁰⁴, attraverso la modifica dell'ammontare o della scadenza

⁵⁰⁰ VIDARI E., *I fallimenti*, vol. II, pag. 673.

⁵⁰¹ Esposta nel testo a pagina 55.

⁵⁰² ROCCO A., *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Bocca Ed., Torino, 1902, pag. 221.

⁵⁰³ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 674.

⁵⁰⁴ ROCCO A., *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, pag. 226.

delle obbligazioni⁵⁰⁵. Naturalmente se il concordato fosse stato concluso da tutti i creditori, il beneficio per il debitore sarebbe stato elevato, in quanto ogni creditore avrebbe rinunciato ad una parte del proprio credito; se non tutti i creditori aderivano, gli assenti o i dissenzienti avrebbero potuto fare opposizione al concordato facendolo dichiarare nullo o pretendendo la dichiarazione di fallimento.

Una richiesta di concordato preventivo al fallimento venne fatta presso il Tribunale di Massa dalla ditta Remedioti⁵⁰⁶, che aveva tentato un concordato stragiudiziale con i propri creditori, offrendo loro il pagamento del 20 % dei loro crediti. Il tribunale fu avvisato da un creditore del tentativo di concordato e della cessazione dei pagamenti e, dopo aver verificato la realtà delle affermazioni del creditore, decise di dichiarare il fallimento d'ufficio. Quindi il rischio che correva un debitore che voleva stipulare un concordato stragiudiziale era che un creditore dissenziente chiedesse la dichiarazione del suo fallimento, ed avrebbe potuto facilmente dimostrare le condizioni per dichiararlo

⁵⁰⁵ CUZZERI E., *Del fallimento*, in: *Il codice di commercio commentato*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1927, vol. IX, pag. 569.

⁵⁰⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 15 gennaio 1897, riportata col numero d'ordine 48.

provando l'offerta del debitore, che aveva praticamente confessato di non poter pagare le proprie obbligazioni. Inoltre il debitore solitamente chiedeva l'adesione al concordato ai propri creditori inviando loro una serie di stampati; partendo da questi il tribunale iniziava ad assumere informazioni presso le Camere di commercio sull'eventuale esistenza di protesti di cambiali nei suoi confronti, dopodiché giungeva facilmente a concludere per la sussistenza della cessazione dei pagamenti.

Il concordato giudiziale, cioè quello stipulato dopo la dichiarazione del fallimento, aveva un'efficacia ulteriore attribuitagli dalla legge, quella di essere efficace anche nei confronti dei creditori dissenzienti, perché in questo caso la massa dei creditori agiva come un soggetto di diritto, come rappresentante di una collettività organizzata⁵⁰⁷.

Le condizioni per ottenere il concordato erano diverse a seconda che il fallito fosse riuscito ad ottenere il consenso unanime dei

⁵⁰⁷ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 213.

creditori, nel qual caso si applicava l'articolo 830⁵⁰⁸, oppure se aveva solo la maggioranza, in questo caso la norma era l'articolo 831⁵⁰⁹.

Il tipo di concordato più facile da ottenere per il debitore era quello stipulato con l'approvazione della maggioranza dei creditori; in questo caso si parlava di doppia maggioranza, infatti per tutelare la minoranza dissenziente era necessaria sia la maggioranza numerica, sia la maggioranza della somma degli importi dei crediti, proprio per evitare che il debitore fallito potesse crearsi una maggioranza di creditori fittizi per un tenue ammontare⁵¹⁰. La proposta di concordato poteva essere fatta dal fallito, che era ovviamente il primo interessato alla stipulazione di un accordo coi suoi creditori; oppure dal curatore, che rappresentava la massa dei creditori, secondo la legge; infine dalla delegazione dei creditori o dai creditori rappresentanti la quarta parte

⁵⁰⁸ Era il primo comma dell'articolo 830 che prevedeva l'unanimità dei creditori: "In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano".

⁵⁰⁹ L'articolo 831 riguardava invece il caso che il debitore avesse solo la maggioranza dei creditori: "Se non abbia luogo concordato per consenso di tutti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di concordato. L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito. La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 793".

⁵¹⁰ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 126.

dei crediti ammessi e verificati, i quali avevano un interesse proprio da tutelare⁵¹¹. Secondo l'articolo 834 I comma⁵¹² non si computavano nella somma per l'approvazione del concordato i creditori muniti di ipoteca, pegno o altro privilegio, perché se questi avessero votato avrebbero perso il loro privilegio.

Un caso del genere successe anche fra le sentenze del Tribunale di Massa, nel fallimento Micheletti⁵¹³, quando due creditori privilegiati per pagamento di locazione ed uno pignoratizio, votarono nel concordato a favore del fallito, perdendo i propri privilegi.

Anche la giurisprudenza era concorde nel ritenere che i creditori avrebbero perso la garanzia, anche se avessero votato negativamente. Così chiariva infatti la Corte di Cassazione di Torino⁵¹⁴, perché il creditore non poteva sostenere che il proprio voto era ininfluenza, neanche se era negativo ed il concordato veniva ugualmente approvato;

⁵¹¹ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 684.

⁵¹² Il I comma dell'articolo 834 si occupava dei creditori con ipoteca, pegno o privilegio: "Per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato non si computano i creditori con ipoteca, pegno od altro privilegio, se i creditori non rinuncino all'ipoteca od al privilegio".

⁵¹³ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 22 febbraio 1898, riportata col numero d'ordine 64.

⁵¹⁴ La chiara sentenza sui creditori ipotecari era di Cass. Torino, 10 luglio 1889, *D. Comm.*, 1889, VII, 858, con commento in nota di Angelo Sraffa.

con il suo voto infatti il creditore ipotecario influiva sulla maggioranza, visto che nel computo di questa andavano compresi tutti i creditori verificati, fra i quali erano anche gli ipotecari.

La maggioranza dei creditori poteva essere ottenuta anche dopo più adunanze, visto che il consenso doveva essere espresso nella stessa adunanza in cui era fatta la proposta e potevano essere necessarie più volte per trovare un accordo che riunisse tutti; non potevano comunque venire modificate le condizioni decise, pena la perdita di valore dei voti ottenuti⁵¹⁵.

Una sentenza⁵¹⁶ precisava che potevano partecipare alla votazione anche i creditori contestati, durante la pendenza dell'appello che avrebbe deciso se ammetterli; attraverso questa interpretazione il tribunale chiariva che il legislatore aveva voluto considerare nel computo dei creditori tutti quelli che avevano un diritto, anche potenziale, di entrare a far parte della massa per la distribuzione

⁵¹⁵ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 140.

⁵¹⁶ La sentenza sui crediti contestati fu emessa da Trib. Napoli, 27 marzo 1889, *D. Comm.*, VII, 1889, 387.

dell'attivo, in modo da avere una visione completa del patrimonio del fallito.

Come asseriva il I comma dell'articolo 836⁵¹⁷, il concordato per essere valido aveva bisogno dell'omologazione del tribunale.

L'omologazione, che serviva a tutelare gli interessi dei creditori assenti o dissenzienti, riconosceva il concordato valido ed efficace perché conforme alle prescrizioni di legge, espletando non una funzione attributiva, ma solo dichiarativa e ricognitiva⁵¹⁸.

L'omologazione⁵¹⁹ poteva essere richiesta da qualunque interessato e contro di essa potevano fare opposizione i creditori dissenzienti o non intervenuti, entro il termine perentorio di otto giorni⁵²⁰.

⁵¹⁷ Il I primo comma dell'articolo 836 sul concordato diceva: "Il concordato dev'essere omologato dal tribunale ad istanza della parte più diligente".

⁵¹⁸ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 249.

⁵¹⁹ Questo era quanto prevedeva il II comma dell'articolo 836: "I creditori dissenzienti o non intervenuti possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato".

⁵²⁰ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 144 e 147.

Riguardo ai poteri del tribunale, questi non poteva modificare il concordato in alcun modo. Il codice precedente affermava che il giudice poteva valutare il concordato nel merito senza limiti⁵²¹, sia riguardo alla violazione di formalità previste dalla legge, sia per tutela dell'ordine pubblico, sia per lesioni degli interessi dei creditori⁵²². Il nuovo codice aveva espunto questa norma ed insieme a questa aveva escluso anche l'articolo 626, che imponeva al giudice delegato una relazione "sopra i caratteri del fallimento e l'ammissione o no del concordato"; in tal modo aveva limitato di fatto i poteri del tribunale in ordine all'omologazione, lasciandogli solo la verifica della validità su di un contratto stipulato tra terze persone, su cui non poteva influire se non dichiarandone la conformità rispetto ai tipi indicati dalla legge⁵²³.

La Cassazione di Roma⁵²⁴, per esempio, aveva rifiutato l'omologazione di un concordato perché il debitore fallito aveva offerto

⁵²¹ Questo era previsto nell'articolo 627 del codice di commercio del 1865: "Quando non siano state osservate le regole sopra stabilite, ovvero quando l'interesse pubblico o dei creditori lo richieda, il tribunale ricusa l'omologazione del concordato".

⁵²² BORSARI L., *Il codice di commercio annotato*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1869, vol. II, pag. 866.

⁵²³ ROCCO A., *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Bocca Ed., Torino, 1902, pagg. 501 e 502.

⁵²⁴ Questa sentenza era di Cass. Roma, 4 maggio 1891, *Legge*, 1891, II, 5.

una percentuale troppo esigua ai creditori, tale da risultare lesiva degli interessi della minoranza e da far apparire il fallimento una speculazione ai loro danni. In questo caso la Cassazione aveva evidenziato che il concordato doveva apparire corretto anche verso la minoranza dissenziente, che doveva essere tutelata dal giudice.

Gli effetti dell'omologazione del concordato erano diversi a seconda che riguardassero i creditori, il fallito o gli organi del fallimento. Gli effetti verso i creditori erano dipendenti dalla novazione creata col concordato, che aveva estinto le obbligazioni precedenti, impegnandoli tutti all'osservanza delle nuove condizioni, compresi i creditori non verificati e quelli ammessi provvisoriamente⁵²⁵.

Riguardo al fallito invece, gli venivano restituiti tutti i poteri di amministrazione che la procedura fallimentare gli aveva tolto, compresa la capacità di stare in giudizio, ma non era automatica la cancellazione dall'albo dei falliti; per ottenere questo beneficio e la cessazione del procedimento penale per bancarotta, il fallito doveva dimostrarsene meritevole, ed il tribunale lo riteneva tale valutando la

⁵²⁵ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pagg. 676 e 746.

sua condotta durante la procedura e pretendendo la prova dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti nel concordato⁵²⁶.

Infine cessavano le funzioni di tutti gli organi del fallimento, quando si arrivava alla chiusura della procedura con sentenza del tribunale, dopo che il curatore aveva presentato il proprio resoconto⁵²⁷.

Presso il Tribunale di Massa i casi di stipulazione di concordato giudiziale furono 21. Fra questi le percentuali offerte ai creditori erano del 4 % la più bassa ed il 40 % la più alta, con una media del 18,9 %. In due casi il concordato comportò l'integrale pagamento dei creditori. La concessione dei benefici della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, della cancellazione del nome del fallito dall'albo e della revoca del relativo procedimento penale furono concessi in 14 casi. In due di questi casi il procedimento penale era proseguito, portando alla condanna del fallito, poi revocata in seguito alla cancellazione da parte del tribunale.

⁵²⁶ VIDARI E., *I fallimenti*, vol. II, pagg. 753 e sgg.

⁵²⁷ VIDARI E., *I fallimenti*, vol. II, pagg. 767 e sgg.

La moratoria era una concessione che poteva essere richiesta prima o dopo la dichiarazione di fallimento. Era stata creata perché sembrava assurdo che potesse essere dichiarato il fallimento di un commerciante che si trovava in un momento di difficoltà economica, pur se il suo attivo era superiore al passivo⁵²⁸.

La moratoria successiva al fallimento era un istituto di limitata applicazione, perché i sei mesi di tregua dalle azioni esecutive dei creditori che concedeva, erano un tempo troppo breve perché il debitore potesse avere la possibilità di riparare allo squilibrio economico in cui si era venuto a trovare⁵²⁹.

Le condizioni per richiedere la moratoria erano le stesse sia se veniva chiesta preventivamente, sia se era successiva al fallimento; erano descritte nell'articolo 819⁵³⁰, secondo il quale doveva essere

⁵²⁸ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 310.

⁵²⁹ ROCCO A., *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Bocca Ed., Torino, 1902, pag. 267.

⁵³⁰ Così descriveva le condizioni per ottenere il fallimento l'articolo 819: "Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunciata ad istanza di creditori o d'ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione di idonee garanzie che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l'esecuzione di questa. La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio

provata la sussistenza di avvenimenti straordinari o comunque scusabili, che avessero causato la cessazione dei pagamenti, oltre a ciò il debitore doveva dimostrare anche l'eccedenza dell'attivo sul passivo, attraverso documenti o prestazione di garanzie idonee.

Per spiegare cosa la giurisprudenza intendesse per avvenimenti straordinari, impreveduti o altrimenti scusabili, può essere utile una sentenza che venne emessa dalla Corte d'Appello di Venezia⁵³¹.

Questa sentenza chiariva che i fatti imprevedibili dell'articolo 819⁵³² dovevano consistere per esempio in un incendio, un furto ingente, un naufragio e simili, ma non potevano assolutamente consistere nelle conseguenze di una crisi commerciale, che con l'oculatezza e la intuizione del futuro che sono fondamentali nella professione, il commerciante avrebbe dovuto prevedere. Quindi per la concessione della moratoria erano rilevanti solo quegli avvenimenti che non potevano essere previsti usando la normale diligenza e prudenza,

commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti".

⁵³¹ Precisamente la sentenza che chiariva che cosa si intendesse con la straordinarietà o imprevedibilità degli eventi era A. Venezia, 25 maggio 1891, *D. Comm.*, IX, 1891, 934.

⁵³² Vedi nota 530 a pagina 206.

che solitamente il commerciante usava per lo svolgimento della sua attività commerciale.

La sentenza della Corte d'Appello chiariva anche altri punti importanti della moratoria. Innanzitutto il fatto che l'eccedenza dell'attivo nel bilancio doveva essere reale ed esistente nel momento in cui il commerciante presentava il bilancio, ma soprattutto quando il tribunale decideva di concedere la moratoria, visto che l'effetto di questa era decorrente dal giorno di emissione della sentenza, non da quello della domanda.

Inoltre la stessa sentenza chiariva anche che era inopportuno concedere la moratoria se la maggior parte delle attività iscritte a bilancio era vincolata da pegno o gravata da ipoteca. Infatti dato che l'articolo 824⁵³³ negava che la moratoria sospendesse l'esecuzione da parte dei creditori aventi ipoteca pegno o altro privilegio, la giurisprudenza aveva sempre ritenuto, interpretando questa

⁵³³ Questo è il testo dell'articolo 824: "Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessuna azione può iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria. La moratoria non ha effetto sui crediti dello stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio".

disposizione che i creditori avrebbero potuto anche iniziare l'attività esecutiva in questo periodo; questo di fatto avrebbe vanificato il periodo di sospensiva concesso al debitore.

Insieme alla domanda di moratoria, il fallito doveva presentare al tribunale i propri libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio ed un elenco completo di tutti i suoi creditori, come prescriveva la lettera dell'articolo 820⁵³⁴.

Il tribunale non utilizzava i libri contabili solo per verificare che fossero tenuti regolarmente, ma li vagliava per ottenere indizi di un'eventuale colpa che avesse avuto il commerciante per essersi trovato in tale stato, e per decidere se era meritevole o meno del beneficio della moratoria⁵³⁵.

⁵³⁴ Questo è il testo dell'articolo 820: "Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento. Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore ed a tutti i creditori, a cura del fallito. L'ordinanza stessa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione del fallimento rispetto alla persona ed ai beni del fallito".

⁵³⁵ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 620.

La decisione del tribunale veniva presa dopo un contraddittorio con i creditori, che potevano esprimere obiezioni e presentare documenti o memorie sia a favore, sia contro la domanda del fallito⁵³⁶.

Il tribunale doveva tenere conto del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, ma non ne era vincolato, anche se avrebbe poi dovuto, in caso di parere dissenziente da quello dei creditori, motivare nella sentenza le ragioni della propria decisione⁵³⁷.

Se la domanda del debitore veniva accolta, il tribunale decideva la durata della moratoria, che poteva durare fino a sei mesi, poi ordinava al debitore di dimostrare entro il termine di aver adempiuto ai propri crediti, prescriveva gli eventuali provvedimenti conservativi ed infine nominava la commissione dei creditori incaricata della sorveglianza⁵³⁸.

Ma vi era anche la possibilità che la domanda del debitore fosse respinta, in questo caso se la richiesta era stata fatta durante lo stato di

⁵³⁶ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 97.

⁵³⁷ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 630.

⁵³⁸ Questo era quanto prevedevano i quattro numeri dell'articolo 822.

fallimento, la procedura riprendeva il proprio corso regolarmente; se invece la richiesta era precedente al fallimento, il tribunale doveva dichiarare il fallimento, visto che era ormai accertata la cessazione dei pagamenti e lo stato dei libri contabili era stato controllato e valutato⁵³⁹.

La moratoria sospendeva gli effetti della sentenza fallimentare, ma non quelli del procedimento penale per accertare lo stato di bancarotta. La dottrina criticava con ragione questa previsione di legge, in quanto contrastava con uno degli elementi principali della moratoria, ovvero il fatto che la cessazione dei pagamenti doveva essere stata causata da avvenimenti imprevedibili e perciò scusabili perché il fallito era incolpevole. Veniva infatti facile l'obiezione che se il reato di bancarotta consisteva nella presenza della colpa o della frode del fallito, non poteva esservi alcuna utilità nel proseguire un procedimento penale a cui mancavano le basi stesse per l'esistenza del reato⁵⁴⁰.

⁵³⁹ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 320.

⁵⁴⁰ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 635.

Gli eventuali accordi, che fossero stati stipulati fra il debitore ed i suoi creditori durante la moratoria, dovevano essere omologati dal tribunale, anche perché avevano l'effetto di chiudere il fallimento⁵⁴¹.

L'articolo 826⁵⁴² prevedeva però anche un modo patologico di chiudere il periodo di moratoria, nel caso in cui durante la moratoria fossero scoperti debiti non dichiarati o altri dolosamente dichiarati esistenti; oppure che il fallito non avesse adempiuto agli obblighi impostigli; o che risultasse colpevole di dolo o malafede; o infine che il suo attivo non desse ai creditori speranze circa il pagamento dei loro crediti: in tutte queste ipotesi il tribunale poteva revocare la moratoria concessa su istanza dei creditori o del curatore o d'ufficio, senza bisogno di citare il fallito⁵⁴³.

⁵⁴¹ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 329.

⁵⁴² Questo è il testo dell'articolo 826: "Se la domanda di moratoria non è accolta, il tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza nuovi termini per la verificaione dei crediti. Se accordata la moratoria si scopra nel corso di essa l'esistenza di debiti non dichiarati del fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia gli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il tribunale può rievocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento".

⁵⁴³ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 109.

Il codice di commercio prevedeva che potesse essere accordata una proroga ai termini della moratoria⁵⁴⁴, sottoposta però a condizioni più restrittive della prima, infatti il debitore doveva provare di aver pagato una parte considerevole dei propri debiti⁵⁴⁵ o la concorrenza di circostanze scusanti che glielo avessero impedito; in questo secondo caso doveva anche presentare il voto favorevole della maggioranza dei creditori, dopodiché il tribunale poteva concedere un altro periodo non superiore a sei mesi.

Furono 4 i casi di moratoria chiesta al Tribunale di Massa, e in due casi essa non fu concessa. In un caso⁵⁴⁶ il tribunale non accordò la moratoria perché il fallito non teneva regolarmente i libri contabili;

⁵⁴⁴ Era l'articolo 828 che prevedeva la proroga alla moratoria: "In tutti i casi di moratoria accordata, se nel corso di essa si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria egualmente per un termine non maggiore di sei mesi".

⁵⁴⁵ Come chiariva la sentenza del Trib. Firenze, 11 agosto 1886, D. Comm., V, 1887, 408; in questa sentenza si sosteneva che non era necessario presentare nuovamente i libri di commercio, perché non era un nuovo stato di diritto, ma una proroga della prima moratoria; resisteva perciò la presunzione che le circostanze esistenti fossero quelle del momento della concessione, anche perché, se ci fosse stato un mutamento, il tribunale avrebbe dovuto revocare il beneficio e dichiarare il fallimento. Inoltre il tribunale chiariva che quando l'articolo 828 parlava di pagamento di una parte considerevole dei crediti, non intendeva l'assolvimento di un'alta percentuale per ogni creditore, ma piuttosto che doveva essere stata estinta una parte notevole del passivo, dato che potevano esistere speciali ragioni che consigliavano di estinguere alcuni crediti prima di altri.

⁵⁴⁶ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 25 gennaio 1897, riportata col numero d'ordine 34.

nell'altro caso⁵⁴⁷ invece perché il passivo sopravanzava l'attivo; in ambedue i fallimenti mancava quindi una delle condizioni necessarie secondo l'articolo 819⁵⁴⁸ per concedere la moratoria.

Il tribunale concesse la moratoria precedente al fallimento alla ditta Serafini⁵⁴⁹, per una durata di sei mesi; al termine di questo periodo questa propose ai propri creditori un concordato con il pagamento del 30 % in contanti, ma i creditori rifiutarono la proposta. Al debitore non restò perciò che chiedere al tribunale di dichiarare il proprio fallimento.

Un altro caso di concessione di moratoria precedente al fallimento, fu quello di Fiaschi e Binelli, i quali si presentarono al tribunale con i libri di commercio in perfetto ordine ed il bilancio che evidenziava un attivo superiore al passivo. La moratoria fu concessa, ma nel corso dei sei mesi i due soci non riuscirono a liquidare il proprio attivo per far fronte ai debiti; perciò quando allo scadere dei primi sei mesi richiesero una proroga di altri sei mesi, il tribunale non la

⁵⁴⁷ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 19 luglio 1897, riportata col numero d'ordine 50.

⁵⁴⁸ Per il testo dell'articolo 819 vedi la nota 530 a pagina 206.

⁵⁴⁹ Sentenze fallimentari Trib. di Massa, 19 luglio 1898, riportata col numero d'ordine 54.

concesse perché non avevano ancora iniziato a pagare i creditori. Inoltre fissò la data di cessazione dei pagamenti al giorno successivo a quello di concessione della moratoria.

2.12 I REATI LEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: LA BANCAROTTA SEMPLICE E FRAUDOLENTA

Il titolo ottavo del codice di commercio del 1882 era intitolato ai reati in materia di fallimento, in particolare era l'articolo 855⁵⁵⁰ che ci dava le indicazioni per la procedibilità di questi reati, dicendo che era pubblica perché doveva essere tutelato l'interesse pubblico leso dalla colpa, negligenza o dolo del fallito⁵⁵¹.

La bancarotta poteva essere dichiarata nei confronti di un debitore che fosse un commerciante e che si trovasse in stato di

⁵⁵⁰ Questo era il testo dell'articolo 855, che affermava la perseguibilità pubblica del reato di bancarotta: "L'azione penale per i reati compresi in questo titolo è pubblica. Essa può promuoversi anche prima della dichiarazione di fallimento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori. In questi casi il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del tribunale di commercio per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro".

⁵⁵¹ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 210.

fallimento. Riguardo a questa seconda condizione la dottrina aveva sempre discusso molto⁵⁵², se avrebbe dovuto esserci una precedente dichiarazione di fallimento o se non era necessaria, ma poi concordemente si era pronunciata in senso favorevole alla ininfluenza della pronuncia di fallimento sull'azione per bancarotta⁵⁵³, anche in base all'interpretazione della legge che affermava l'indipendenza della sentenza fallimentare da quella penale.

La lettera dell'articolo 855 II comma stabiliva infatti che anche nel caso in cui il fallimento non fosse ancora stato dichiarato, il procuratore del Re poteva procedere nel caso in cui alla cessazione dei pagamenti, che era un elemento costante e necessario, si fossero sommati fatti di fuga, chiusura dei magazzini, trafugamento di merce o diminuzione del patrimonio con mezzi fraudolenti.

⁵⁵² Negava che potesse sussistere la bancarotta senza che vi fosse stata una dichiarazione di fallimento BOSIO E., *Della bancarotta*, Libreria della Minerva Subalpina, Torino, 1882, pagg. 27 e sgg.

⁵⁵³ A favore della tesi che sosteneva l'indipendenza della sentenza fallimentare da quella penale si erano pronunciati CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 216; VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 847; RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 428; LUCIANI V., *Trattato del fallimento*, Stamperia Reale, Roma, 1898, pag. 456; SUPINO D., *Fallimento e bancarotta*, in *Dir. Comm.*, XI, 1893, 482.

La dottrina francese si era pronunciata a favore della divisione netta fra l'inizio dei due procedimenti, soprattutto quando il reato perseguito era quello della bancarotta fraudolenta, perché perseguendo questo reato lo stato puniva i crimini, e questo era un interesse che non poteva essere sottoposto all'arbitrio degli interessi privati⁵⁵⁴.

Alcuni affermavano poi che in questi casi per procedere non sarebbe stata necessaria neanche la verifica sull'effettività dello stato di cessazione dei pagamenti, visto che la prova di non voler più assolvere alle proprie obbligazioni si traeva dall'evidenza dei fatti⁵⁵⁵.

Per integrare il reato di bancarotta semplice erano sufficienti la colpa o la negligenza del debitore, dirette ad annullare o rendere più difficile la possibilità di soddisfare i creditori; quindi la colpa o negligenza consistevano nel sapere o poter prevedere che gli atti compiuti potevano diminuire i propri mezzi di pagamento⁵⁵⁶.

⁵⁵⁴ BOULAY-PATY P. S., *Traité des faillites et banqueroutes*, Librairie de jurisprudence Tarlier, Bruxelles, 1834, pag. 189.

⁵⁵⁵ VIDARIE., *I fallimenti*, vol. II, pag. 848.

⁵⁵⁶ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, vol. II, pag. 458.

La bancarotta fraudolenta, invece, era costituita dal dolo, ovvero dalla coscienza di pregiudicare i propri creditori, sia attraverso la sottrazione dei mezzi soddisfazione dei loro crediti, sia aumentando le difficoltà dell'esecuzione⁵⁵⁷.

Il legislatore aveva usato due articoli per descrivere il reato di bancarotta. Nel primo caso la bancarotta poteva essere dichiarata anche senza la preventiva sentenza di fallimento, bastava infatti l'esistenza dello stato di cessazione dei pagamenti; nel secondo caso, invece, erano contenute ipotesi che per la loro natura presupponevano la dichiarazione di fallimento. I due articoli che definivano i casi di bancarotta semplice erano l'articolo 856⁵⁵⁸ e l'857⁵⁵⁹ del codice di commercio e l'enumerazione fatta era tassativa⁵⁶⁰.

⁵⁵⁷ RAMELLA A., *Trattato del fallimento*, vol. II, pagg. 479 e 480.

⁵⁵⁸ Questo era il testo dell'articolo 856: "E' colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti: 1° se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2° se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3° se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto comprare coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi; 4° se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa; 5° se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale".

⁵⁵⁹ Questo era il testo dell'articolo 857: "E' anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti: 1° se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benché non siavi frode; 2° se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni degli articoli 16

Il motivo di questa differenziazione era dato dal fatto che gli atti compresi nell'articolo 856 consistevano in reati più gravi, che il legislatore doveva punire comunque, mentre gli atti elencati nell'articolo 857 configuravano piuttosto negligenze; questo motivava anche le differenze di pena previste che, se nel primo caso prevedevano il carcere da 6 mesi a 2 anni, nell'altra ipotesi la pena poteva venire ridotta fino ad 1 mese⁵⁶¹.

I casi in cui si configurava il reato di bancarotta fraudolenta erano invece contenuti nell'articolo 860⁵⁶² e le pene erano la reclusione dai 3 ai 10 anni per i casi meno gravi, mentre quelli più gravi erano puniti con i lavori forzati dai 10 ai 20 anni.

e 18; 3° se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatto la dichiarazione prescritta nell'articolo 686, o se trattandosi del fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido; 4° se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori o al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvacondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento; 5° se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento”.

⁵⁶⁰ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 859.

⁵⁶¹ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pag. 231.

⁵⁶² Questa era la definizione di bancarotta fraudolenta contenuta nell'articolo 860: “E’ colpevole di bancarotta semplice il commerciante che anche prima della dichiarazione di fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell’attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati”.

Secondo l'ultimo comma dell'articolo 861 i condannati per ambedue i tipi di bancarotta erano poi esclusi dall'ingresso nelle borse di commercio e non potevano esercitare la professione di commerciante.

La legge stabiliva inoltre che se il fallito stipulava un concordato, il tribunale, se costui appariva meritevole del beneficio, poteva anche stabilire nella sentenza di omologazione che, dopo la verifica del completo adempimento degli obblighi, la sentenza dichiarativa di fallimento venisse revocata e con essa anche il procedimento penale⁵⁶³; era questo l'unico caso in cui si derogava all'indipendenza del procedimento penale rispetto a quello fallimentare, ma questo non avveniva rispetto alla bancarotta fraudolenta, data la maggiore pericolosità sociale che presentavano questi reati⁵⁶⁴.

La giurisprudenza⁵⁶⁵ concordava con la dottrina nell'ammettere che né la stipulazione, né il completo adempimento degli obblighi

⁵⁶³ VIDARI E., *I fallimenti*, Hoepli, Milano, 1886, vol. II, pag. 887.

⁵⁶⁴ CALAMANDREI R., *Del fallimento*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1883, vol. II, pagg. 250 e 251.

⁵⁶⁵ Sulla impossibilità di cancellare il reato di bancarotta fraudolenta dopo l'adempimento degli obblighi stabiliti nel concordato, si pronunciava Cass. Roma, 10 gennaio 1890, *Legge*, XXX, 1890, II, 569; ed in particolare Cass. Roma, 16 gennaio 1891, *Legge*, XXXI, I, 1891, 641.

assunti nel concordato potevano escludere la colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta, perché l'articolo 861 parlava chiaramente della sola bancarotta semplice ed andava letto in coordinazione con l'articolo 839⁵⁶⁶, che parlava dell'adempimento degli obblighi del concordato.

Riguardo alla portata della sentenza omologatrice del concordato, la giurisprudenza era però in disaccordo; secondo una parte della giurisprudenza, infatti, la revoca della sentenza fallimentare comportava l'automatica revoca anche di quella penale, pur se la sentenza omologatrice non l'aveva espressamente affermato⁵⁶⁷; perciò il magistrato penale di qualsiasi grado a cui il fallito avesse presentato una pronuncia che accertava l'adempimento degli obblighi assunti, avrebbe dovuto senza dubbio dichiarare estinta l'azione penale.

⁵⁶⁶ Questo è il testo dell'articolo 839: "Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercé l'adempimento anzidetto resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale. L'adempimento degli obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale".

⁵⁶⁷ A favore della revoca automatica della pronuncia penale si era espressa Cass. Palermo, 15 marzo 1889, *Giur. Pen.*, 1890, 72.

Invece una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione negava l'automaticità della revoca del procedimento penale, affermando che invece essa doveva essere espressamente pronunciata, pur trattandosi di un caso di bancarotta semplice⁵⁶⁸.

Nei fallimenti dichiarati presso il Tribunale di Massa i casi di condanna per bancarotta, tutti ovviamente successivi al fallimento, furono 31, di cui 3 per bancarotta fraudolenta.

Nei tre casi di bancarotta fraudolenta la pena irrogata andava da un minimo di 2 anni, sette mesi e dieci giorni, con l'applicazione delle attenuanti generiche, ad un massimo di 3 anni e 3 mesi; in uno di questi casi il reato di bancarotta fraudolenta si sommava a quello di bancarotta semplice, dando luogo ad una pena più elevata.

Il motivo per cui furono concesse le condanne per bancarotta fraudolenta fu la sottrazione dell'attivo, in un caso motivata dalla necessità di procurarsi denaro per fuggire all'estero.

⁵⁶⁸ La sentenza sulla non automaticità della revoca del procedimento penale era di Cass. Sez. unite, 19 febbraio 1891, *Legge*, XXXI, 1891, II, 569; e conforme anche Cass. Torino, 21 maggio 1885, *Legge*, XXV, 1885, II, 537.

I casi in cui la procedura penale cessò perché era intervenuta la revoca della sentenza fallimentare furono 10. In due di questi casi la condanna, già emessa, venne revocata dal provvedimento col quale il tribunale verificava l'adempimento del concordato, sempre affermandolo in maniera espressa.

In un caso la condanna non venne emessa perché il fallito era minore di 21 anni ed il tribunale lo ritenne perciò non imputabile.


Per la bancarotta semplice la maggior parte dei condannati, precisamente 23, ebbe pene tra i 5 ed gli 8 mesi; le condanne fra 25 giorni e 1 mese furono 9 in totale ed infine vi fu una condanna a 20 mesi e due che superarono i 3 anni, perché insieme alla bancarotta semplice era stato commesso anche il reato di falso.

Capitolo 3 : DATI STATISTICI TRATTI DAI FALLIMENTI DICHIARATI DAL TRIBUNALE DI MASSA NEGLI ANNI DAL 1895 AL 1900

Le fonti che sono state consultate per la ricerca, sono le dichiarazioni dei fallimenti che sono state pronunciate dal Tribunale di Massa nel periodo che va dal 1895 al 1900. Tra le sentenze emesse in questo periodo ne sono state reperite 76, risulta però, nei procedimenti penali per bancarotta, traccia dell'esistenza di almeno altri quattro fallimenti, che non sono stati ritrovati. Nel totale dei fallimenti è compreso anche uno che è stato dichiarato nel 1894, fuori quindi dal periodo storico di cui si occupa la ricerca, ma per un errore di catalogazione è stato inserito nella busta riguardante il 1895. Inoltre tre dei 76 fallimenti sono stati revocati, in due casi perché il fallito non era commerciante e nell'ultimo caso perché non c'era stata la cessazione dei pagamenti. Anche i dati tratti da questi fallimenti entreranno nei dati analizzati per formare la statistica, perché la procedura fallimentare era comunque iniziata.

La ricerca si è quindi svolta su un campione di 76 sentenze fallimentari, ripartite, nel corso di cinque anni, in questo modo:

anno	1895	1896	1897	1898	1899
n° dei fallimenti	13 ⁵⁶⁹	20	18	14	11




⁵⁶⁹ Compreso il fallimento n° 1 che è stato messo fuori posto.

Come si può notare dal grafico il maggior numero dei fallimenti si era verificato nel 1896-97.

Sembra quindi che la provincia si trovasse in una situazione economica piuttosto problematica, all'inizio del 1895 e che verso la fine del secolo questa situazione si andasse invece normalizzando, vista la diminuzione di numero dei fallimenti.

I fallimenti potevano essere dichiarati su istanza del debitore, dei creditori o anche d'ufficio, nelle sentenze dichiarate dal Tribunale di Massa, la suddivisione era questa:

Dichiarati d'ufficio	Dichiarati su istanza dei creditori	Dichiarati su istanza del debitore	Totale
14	42	21	77
18 %	55 %	27 %	100 %




Il grafico mostra che più della metà dei fallimenti fu dichiarata su istanza dei creditori, che iniziavano la procedura presentandosi al giudice con la documentazione di uno o più protesti fatti per cambiali non pagate. Evidentemente i creditori temevano che non sarebbero riusciti ad ottenere il pagamento dei propri debiti se non attraverso lo strumento processuale, preferendo le lungaggini della procedura fallimentare all'incertezza del pagamento.

I fallimenti totali risultano 77, invece di 76, perché il fallimento n° 51 è stato richiesto dai creditori per la moglie, ed esteso al marito d'ufficio, quindi risultano 2 falliti per un solo fallimento.

Dei 76 fallimenti fanno parte commercianti singoli e società nella misura evidenziata dalla successiva tabella e grafico relativo.

Commercianti individuali	Società di fatto	Società in nome collett.	S. P. A.	Società cooperative
57	5	10	1	2

Qualità dei commercianti dichiarati falliti




Questo evidentemente sta a significare una scarsa evoluzione del commercio o perlomeno una scarsa confidenza con la normativa commerciale, se tra le poche imprese esistenti, in totale 18, ben 5 non risultavano iscritte come società, come in effetti erano, ma come commercianti singoli.

Il numero totale dei creditori è di 1444, risulta quindi una media di 19 creditori per fallimento, tenendo presente che in un fallimento il numero dei creditori non è indicato. I creditori risultano così distribuiti:

- di 10	+ di 10, -di 30	+ di 31, - di 50	+ di 50
33	24	11	7

Numero di creditori per ogni fallimento




Il maggior numero di creditori si trova compreso nella fascia fra 10 e 30, in totale in 57 casi, mentre i creditori che si trovano nella

fascia che va da 31 a più di 50 sono solo 18. I negozianti che hanno il maggior numero di creditori sono quelli che esercitavano l'attività di vendita di commestibili e di tessuti. Il fatto che i creditori fossero pochi, sta a significare, visto che la maggior parte dei essi era composta da fornitori, che il giro di affari di questi negozi era limitato, se i fornitori erano così pochi. E se nei fallimenti di negozi dello stesso genere si trovavano sempre le stesse ditte fornitrici, ciò evidentemente avveniva perché la clientela mirava ad ottenere un prezzo più basso, piuttosto che una varietà di scelta, cosa che sarebbe d'altronde sembrato strano trovare in tempi di crisi e ristrettezze economiche.

Per ciò che concerne le cause che provocarono i fallimenti, bisogna dire che 16 di essi furono causati da eccessivo credito accordato dal fallito; 15 da scarsità di affari e di guadagni; 13 da insufficienza di capitali e mancanza di credito; 12 da inettitudine, disonestà o cattiva amministrazione imputabili al fallito; 8 da malattie, sventure domestiche e spese eccessive per famiglia numerosa; 5 da eccessiva concorrenza commerciale; 4 da perdite subite per disastri toccati al fallito; 1 da spese eccessive di lusso; di 1 non si conosce il

motivo, perché il fallito era fuggito e non aveva lasciato libri di commercio, ed infine l'ultimo fallimento fu causato da un processo per frode intentato da un creditore.



In questo quadro risaltano alcuni dati, innanzitutto che la maggioranza dei fallimenti, 31, furono causati da crisi commerciale. Possono infatti essere ritenute due facce della stessa medaglia la scarsità di affari, che porta a chiudere l'azienda perché non ci sono più guadagni sufficienti a giustificare la continuazione dell'attività, e la mancanza di clienti, che portando meno denaro, costringe i

commercianti stessi a comperare le merci a credito, pagandole ad un prezzo maggiorato. Questo a sua volta costringe il negoziante ad affidarsi solo alla clientela che, pagando a credito le merci, è costretta al maggior prezzo che nasce dall'incertezza del pagamento futuro, in un circolo vizioso in cui i commercianti sono l'ultimo anello di una catena nata dalla crisi commerciale. In quest'ottica bisogna leggere anche i 13 fallimenti causati da insufficienza di capitali e mancanza di credito, segni evidenti che la crisi economica era inclemente nei confronti di chi iniziava un'attività non potendo contare su capitali propri, in quanto sarebbe stato difficile ottenere credito da qualcuno.

Sintomatico il fatto che solo un fallimento sia stato dichiarato per spese eccessive ma, leggendo tra le righe, anche questo caso ha risentito della crisi economica, se dopo la fuga della moglie il marito ha dovuto chiedere per sé e per i propri figli un assegno alimentare di mantenimento.


Anche i dodici fallimenti dovuti a disonestà o cattiva amministrazione ci fanno capire lo stato del commercio in quel periodo, in cui i commercianti esistenti potevano permettersi di non rispettare le

previsioni di legge e addirittura di non conoscerle, come si potrebbe anche desumere dalla dichiarazione di quel curatore fallimentare che ci testimonia il fatto che una fallita non aveva ancora capito la gravità dello stato in cui si trovava dopo il fallimento.

I modi di chiusura del fallimento nei cinque anni dal 1895 al 1900 furono i seguenti:

Revoca della dichiarazione di fallimento	3
Pagamenti integrale dei creditori	3
Insufficienza di attivo	33
Concordato	22
Liquidazione giudiziale	15
Totale	76

Motivi di chiusura dei fallimenti



Come si può notare dal grafico, la maggior parte dei fallimenti si conclude con la dichiarazione di insufficienza di attivo, il secondo motivo di chiusura fu la stipulazione di un concordato, infine la normale procedura della liquidazione giudiziale e tre casi di revoca della procedura dovuti a mancanza delle condizioni per dichiarare il fallimento.


Nella maggior parte dei casi la chiusura per insufficienza di attivo avvenne senza poter pagare nemmeno le spese della procedura di fallimento, oppure pagando solo quelle, ma neanche un creditore.

La seguente tabella mostra l'ammontare del dividendo dei fallimenti chiusi con concordato, divisi a seconda della percentuale

offerta, insieme a quelli chiusi per assoluta mancanza di attivo; ambedue i dati sono suddivisi a seconda dell'anno in cui si sono verificati i fallimenti.

Anno	1895	1896	1897	1898	1899
Insufficienza di attivo	4	7	2	3	3
Concordato non oltre il 5 %	1	1	0	0	0
Concordato dal 5 % al 10 %	1	1	1	0	0
Concordato dall'11 % al 25 %	1	3	3	2	2
Concordato dal 26 % al 50 %	0	0	1	2	0
Concordato con pagamento integrale	0	1	1	0	1
Totale	7	13	8	7	6

Percentuali annue dei concordati rispetto alle insufficienze di attivo



Dai dati emersi dal confronto fra il numero di concordati stipulati nel corso dei cinque anni ed il numero dei fallimenti chiusi con l'insufficienza assoluta di attivo emerge che l'anno in cui la quantità di questi due elementi sommati è stata maggiore è il 1896. Sia il concordato, sia la chiusura per insufficienza di attivo sono modi di chiusura del fallimento non soddisfattivi per i creditori, quindi anche da qui si evidenzia come l'anno più infausto per l'economia della provincia fu il 1896, come era stato evidenziato anche dal primo

grafico⁵⁷⁰. Inoltre la percentuale dei concordati chiusi con il pagamento integrale dei creditori è stato irrisorio, rispetto al totale dei concordati chiusi con il pagamento di una percentuale, se si considera che solo in 3 casi su 22 i creditori furono soddisfatti integralmente.


Nelle seguenti tabelle e nei relativi grafici verrà evidenziata la durata dei processi rapportata ai modi di chiusura, divisi anno per anno.

La prima tabella, con il relativo grafico, riguardano la chiusura dei processi avvenuta per insufficienza di attivo e la durata della procedura:

Anno	Non oltre 6 mesi	Tra 6 mesi ed un anno	1- 3 anni	Oltre 3 anni
1895	5	1	0	1
1896	2	4	2	0
1897	3	0	2	0
1898	4	2	0	0
1899	5	0	3	0
Totale	19	7	7	1

⁵⁷⁰ Vedi grafico e tabella a pagina 2.

Fallimenti chiusi per insufficienza di attivo




Da questi dati risulta che la maggior parte dei procedimenti fallimentari chiusi per insufficienza di attivo aveva una durata inferiore ai 6 mesi. La motivazione evidentemente era il costo del procedimento, per cui se nell'attivo del fallimento non vi era, o vi era a malapena, la somma per estinguere le spese, il curatore faceva il prima possibile istanza per chiudere la procedura. L'eccezione dell'unico procedimento durato più di 3 anni era dovuta alla durata di due processi interni al fallimento, uno per verifica di crediti ed uno per far dichiarare simulata una vendita che aveva sottratto parte dell'attivo.

La successiva tabella ed il relativo grafico riguardano i processi chiusi per concordato, divisi per la durata.

Anno	Non oltre 6 mesi	Tra 6 mesi ed un anno	1- 3 anni	Oltre 3 anni
1895	1	1	1	0
1896	2	0	4	0
1897	2	3	1	0
1898	3	1	0	0
1899	1	1	0	0
Totale	9	6	6	0

Fallimenti chiusi per concordato




I procedimenti chiusi con la stipulazione di un concordato fra il fallito ed i suoi creditori non durarono oltre i 3 anni. La maggior parte durò

meno di 6 mesi; quelli con la durata più lunga si trovavano distribuiti nel 1896, ad ennesima dimostrazione che l'anno peggiore per l'economia della provincia di Massa e Carrara fu quello. Infatti la maggior durata si spiega col fatto che i falliti avevano difficoltà a reperire i fondi per stipulare il concordato o persone che garantissero per loro versando l'importo dell'accordo.

La tabella successiva, infine, riguarda i processi chiusi attraverso la procedura della liquidazione giudiziale:

Anno	Non oltre 6 mesi	Tra 6 mesi ed un anno	1- 3 anni	Oltre 3 anni
1895	1	0	1	1
1896	0	0	6	0
1897	3	1	3	0
1898	0	1	1	0
1899	0	0	0	0
Totale	4	2	11	1

Fallimenti chiusi per liquidazione giudiziale




La maggior parte dei procedimenti chiusi attraverso l'usuale procedura della liquidazione giudiziale aveva una durata da 1 a 3 anni. Questi procedimenti potevano durare di più perché vi erano fondi per pagare le spese della procedura. Inoltre la durata è spiegata anche dalla difficoltà di trovare acquirenti per le aste giudiziali, che dovevano essere ripetute più volte, causando una diminuzione della base d'asta, e potevano finire anche con la vendita a trattativa privata in blocco, molto meno remunerativa della vendita all'asta.

La tabella seguente ed il relativo grafico mostrano l'importo dell'attivo e del passivo nei processi fallimentari, suddivisi per i cinque anni che vanno dal 1895 al 1900.

Anni	1895	1896	1897	1898	1899
Passivo	451.217,30	420.109,44	475.915,88	134.451,84	90.732,09
Attivo	255.655,62	115.644,44	221.268,71	47.969,15	427.962,60

Comparazione fra i dati dell'attivo e del passivo



Dalla tabella, ma soprattutto dal grafico, appare evidente che l'anno peggiore per i fallimenti è stato il 1896, infatti in quest'anno il divario fra l'attivo ed il passivo è stato il più elevato. Anche il 1897, in

cui il numero di fallimenti dichiarati è stato di poco inferiore all'anno precedente, presenta un notevole ammontare di passivo. L'anno in cui si inizia a notare una ripresa dell'economia è stato il 1898, in cui il divario è stato ancora inferiore. Si arriva infine al 1899, nel quale l'attivo ha superato il passivo, a dimostrazione della ripresa che aveva avuto l'economia.

**Capitolo 4 : SCHEDE DEI FALLIMENTI DECISI DAL
TRIBUNALE DI MASSA NEGLI ANNI 1895-1900**

NUMERO D'ORDINE: 1

ANNO: 1894

N° BUSTA: 114

N° PROCESSO: 147 o 91

NOME: Della Rosa Girolamo

PROFESSIONE: negoziante di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Aulla

DATA DEL FALLIMENTO: 17 dicembre 1894

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Mazzini Antonio,
notaio

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Salvi Filippo,
rappresentante di commercio

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: vincolo di affinità fra il curatore
e la moglie del fallito

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e scarsità di
guadagni

ATTIVO: £ 22.250

PASSIVO: £ 31.571,49

SBILANCIO: -£ 9321,49

NUMERO DEI CREDITORI: 33

TIPO DI CREDITORI: n° 3 creditori privilegiati per un totale di
£ 278,10, di questi n° 2 creditori per locazione ed 1 per spese di
giustizia

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 29 dicembre 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi
disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la

prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. I beni sequestrati vengono venduti in parte attraverso una trattativa privata, in parte a pubblico incanto. Questo fallimento si trova nella busta n°114 del 1895, pur essendo iniziato nel 1894, perché sul fascicolo esterno la data d'inizio della procedura é stata erroneamente indicata come 17 dicembre 1895.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato condannato per bancarotta semplice alla detenzione per mesi 6 ed a £ 80 per spese processuali il 5 giugno 1895. Il 23 ottobre 1895 la Corte d'Appello di Genova riduce la pena a 5 mesi (Sent. Pen. Tribunale di Massa 1895 vol. I n°38).

NUMERO D'ORDINE: 2

ANNO: 1895

N° BUSTA: 114

N° PROCESSO: 148 o 101

NOME: Signanini Emilio

PROFESSIONE: gestore di Esattoria comunale⁵⁷¹ e commerciante di generi di privativa

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Fivizzano

DATA DEL FALLIMENTO: 5 dicembre 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Mazzoni Ugo, ragioniere

⁵⁷¹ Vedi *Storia d'Italia, le regioni dall'unità ad oggi- La Toscana*, a cura di MORI G., Einaudi Ed., Torino, 1986, pag. 111, in cui si afferma che alla fine del secolo XIX lo Stato diede ad appaltatori privati l'onere della riscossione delle imposte.

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e cattiva amministrazione

ATTIVO: £ 134.700

PASSIVO: £ 236.689,53

SBILANCIO: -£ 101.989,53

NUMERO DEI CREDITORI: 64

TIPO DI CREDITORI: n° 35 creditori privilegiati di cui 1 in grado ipotecario per £ 13.000 e 34 con privilegio per £ 106.935,53, fra i quali in particolare ci sono: Amministrazione delle Regie Gabelle, Congregazione di Carità di Casola, Banca d'Italia, Banca Cooperativa Lunense; gli altri sono creditori chirografari.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 31 dicembre 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo

NOTE: i debiti sono tutti relativi all'attività di Esattore Comunale. La moglie del fallito Signanini chiede un assegno alimentare, che le viene concesso nella misura di £ 30 mensili. Ci sono 13 cause per insinuazione di crediti nel fallimento, la maggior parte delle quali viene risolta con transazioni. Il fallito risulta latitante all'estero.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato per bancarotta semplice e falso alla detenzione per anni 3 e mesi 9 e al pagamento dei danni e delle spese processuali il 15 marzo 1896. Il Signanini rimase contumace fino al 1912, a questa data la pena risultava prescritta (nel 1906), come dichiarato dal Tribunale il 19 marzo 1902 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. I, n° 40).

NUMERO D'ORDINE: 3

ANNO: 1895

NUMERO BUSTA: 114

NUMERO PROCESSO: 149 o 92

NOME: Cortellazzi Antonio

PROFESSIONE: negoziante di cappelli

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 14 febbraio 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALIMENTARE: Casoni Carlo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: non conosciuto

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 424,30

SBILANCIO: -£ 424,30

NUMERO DEI CREDITORI: 2

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono chirografari, rappresentati per l'intera somma da cambiali, fra questi figura la Banca d'Italia

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 26 marzo 1895

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza assoluta di attivo

NOTE: il fallito risulta irreperibile, al posto della sua bottega si trova una rivendita di vino gestita da altre persone, non vi é alcun libro di commercio, questo spiega perché il curatore fallimentare non é riuscito ad avere alcuna notizia sul motivo del fallimento. Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex* art. 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato per bancarotta semplice alla detenzione per mesi 5, ai danni ed alle spese processuali l'8 maggio 1895 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1895, vol.

I, n° 38).

NUMERO D'ORDINE: 4

ANNO: 1895

N° BUSTA: 114

N° PROCESSO: 150 o 95

NOME: Lucchesi Ilmare

PROFESSIONE: commerciante di liquori e vini

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara (Marina)

DATA DEL FALLIMENTO: 20 giugno 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato ai clienti

ATTIVO: £ 50,35

PASSIVO: £ 1431,85

SBILANCIO: -£ 1381,50

NUMERO DEI CREDITORI: 2

TIPO DI CREDITORI: sono ambedue chirografari, rappresentati interamente da cambiali

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 24 ottobre 1895

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Ci sono nell'attivo £ 1488,90 di crediti assolutamente inesigibili.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato condannato per bancarotta semplice alla detenzione per mesi 6 ed alle spese processuali, il 5 ottobre 1895 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1895, vol. II, n° 39).

NUMERO D'ORDINE: 5

ANNO: 1895

N° BUSTA: 114

N° PROCESSO: 98 o 151

NOME: Sarteschi Abramo

PROFESSIONE: commerciante di marmi

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 9 agosto 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Lazzoni Adolfo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e
deprezzamento dei marmi segati

ATTIVO: £ 11.002,10

PASSIVO: £ 33.352,16

SBILANCIO: -£ 22.850.06

NUMERO DEI CREDITORI: 9

TIPO DI CREDITORI: sono tutti chirografari, di cui £ 12.508,65 rappresentati da cambiali, tra questi la Banca di Sconto di Carrara

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 23 giugno 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Sarteschi era già stato dichiarato fallito con sentenza del 25 giugno 1894, ma il fallimento su sua opposizione era stato revocato perché aveva dimostrato di aver pagato la cambiale per la quale era stato dichiarato il fallimento. Il fallito é latitante. I beni sequestrati sono stati venduti a trattativa privata. Hanno contribuito al fallimento speculazioni sbagliate in campo immobiliare.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato condannato alla reclusione per mesi 6 e alla rifusione dei danni, il 15 gennaio 1895 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. I, n° 40).

NUMERO D'ORDINE: 6

ANNO: 1895

N° BUSTA: 114

N° PROCESSO: 96 o 152

NOME: Casini Daniele

PROFESSIONE: sarto

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 24 luglio 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO: del
fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Fiaschi cav. Girolamo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito,
spese per malattie in famiglia e la continua crisi economica del
carrarese

ATTIVO: £ 6.040,80

PASSIVO: £ 6.365,66

SBILANCIO: -£ 324,86

NUMERO DEI CREDITORI: 16

TIPO DI CREDITORI: n° 2 privilegiati per £ 435, per locazione e per tasse; i chirografari sono garantiti da cambiali per £ 3505,60

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 29 agosto 1895

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. L'attivo risulta sproporzionato perché il Casini acquistava le merci a credito, con un costo più elevato, ma il valore reale dell'attivo era inferiore.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato condannato alla detenzione per bancarotta semplice dal Pretore di Carrara, il 3 settembre 1895. Il Tribunale di Massa in sede di Appello riduce la pena a giorni 25 e al pagamento delle spese processuali, il 12 ottobre 1895 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1895, vol. II, n° 39).

NUMERO D'ORDINE: 7

ANNO: 1895

N° BUSTA: 114

N° PROCESSO: 100 o 153

NOME: Dazzi Enrico

PROFESSIONE: commerciante trattore esercente una locanda albergo

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 5 settembre 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Massa Guido, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni e spese
eccessive per famiglia numerosa

ATTIVO: £ 2.776,24

PASSIVO: £ 6.365.04

SBILANCIO: -£ 3.588,80

NUMERO DEI CREDITORI: 17

TIPO DI CREDITORI: creditori privilegiati n° 3 per £ 1.170, per locazione, per onorari e per spese di giustizia; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 3.169,35, fra i quali la Banca di Massa

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 20 febbraio 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Dazzi aveva già proposto istanza di fallimento, ma era stata respinta. Il fallito ha richiesto nuovamente il fallimento perché un creditore aveva fatto sequestrare i mobili dell'albergo

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato per bancarotta semplice alla pena detentiva di giorni 25, al pagamento dei danni e delle spese processuali, il 25 gennaio 1896 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. I, n° 40).

NUMERO D'ORDINE: 8

ANNO: 1895

N° BUSTA: 115

N° PROCESSO: 94 o 154

NOME: Galleni Antonio

PROFESSIONE: negoziante di tessuti e mercerie

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 6 aprile 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Massa Guido, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e spese eccessive per
malattie e famiglia numerosa

ATTIVO: £ 10.540,85

PASSIVO: £ 8.552,13

SBILANCIO: +£ 1.988,72

NUMERO DEI CREDITORI: 13

TIPO DI CREDITORI: n° 3 creditori privilegiati, 1 ipotecario per £ 3.534 e 2 privilegiati per £ 653,13 per locazione e tasse; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 3.661,35

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 15 novembre 1895

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento ai creditori chirografari dell'8 % entro 8 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato datata 16 ottobre 1895

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. L'attivo del fallimento é superiore al passivo per il valore dei beni immobili posseduti, fra questi una segheria in località Cartaro (Forno). Mancano completamente i libri di commercio. Il curatore rammenta come motivo del fallimento la crisi nel settore del marmo. I crediti esposti dal fallito nell'attivo, risultano inesigibili. Il 15 novembre 1895 il nome del Galleni viene cancellato dall'albo dei falliti e viene

revocata la sentenza dichiarativa di fallimento anche ai fini della condanna penale.

CONDANNE PENALI: il Tribunale dichiara il non luogo a procedere, vista la revoca della sentenza, il 10 novembre 1895 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1895, vol. II, n° 39).

NUMERO D'ORDINE: 9

ANNO: 1895

N° BUSTA: 115

N° PROCESSO: 97 o 155

NOME: Barattini Aristide

PROFESSIONE: sarto

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 6 agosto 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Lazzoni Adolfo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: cattiva amministrazione imputabile al
fallito

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 1.418,45

SBILANCIO: -£ 1.418,45

NUMERO DEI CREDITORI: 2

TIPO DI CREDITORI: sono chirografari, rappresentati da cambiali per l'intera cifra

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 7 agosto 1895

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il fallito all'epoca era minorenne, non avendo ancora compiuto i 21 anni di età. Era fuggito all'estero ed il suo negozio non esisteva più, il suo posto era stato preso da un negozio di commestibili. Il curatore annota che il fallito "conduceva vita dispendiosa e dissipata".

CONDANNE PENALI: Il Tribunale il 23 novembre 1895 emette una dichiarazione di non luogo a procedere, perché quando il Barattini esercitava il commercio era minorenne, quindi non si poteva

considerare commerciante (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1895,
vol. II, n° 39).

NUMERO D'ORDINE: 10

ANNO: 1895

N° BUSTA: 115

N° PROCESSO: 103 o 156

NOME: Tricornia Carlotta vedova Ferioli

PROFESSIONE: sarta

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 6 dicembre 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Fiaschi cav. Girolamo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito,
insufficienza di capitali e spese per malattie in famiglia

ATTIVO: £ 6.669,25

PASSIVO: £ 7732

SBILANCIO: -£ 1062, 75

NUMERO DEI CREDITORI: 6

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 30 aprile 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il negozio era gestito dal marito già in perdita; defunto il Ferioli, la moglie se ne incaricò, con fortuna ancora minore. Il curatore rammenta le pessime condizioni economiche del paese e l'abitudine dei clienti "di andar vestiti senza mai pagare".

CONDANNE PENALI: la fallita viene condannata per bancarotta semplice alla pena detentiva di giorni 25, al pagamento dei danni e delle spese processuali, il 13 giugno 1896 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. I, n° 40).

NUMERO D'ORDINE: 11

ANNO: 1895

N° BUSTA: 115

N° PROCESSO: 102 o 157

NOME: Fabbiani Angelo e Marchetti Augusto

PROFESSIONE: commercianti di polvere pirica

QUALITA' DELLA DITTA: società di fatto

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara (Torano)

DATA DEL FALLIMENTO: 5 dicembre 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Triscornia
Giuseppe, ragioniere

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Fiaschi cav. Girolamo,
ragioniere

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: momentaneo impedimento del
ragionier Triscornia, dovuto ad affari personali

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessiva concorrenza commerciale

ATTIVO: £ 46.496,33

PASSIVO: £ 48.158,31

SBILANCIO: -£ 1.661,98

NUMERO DEI CREDITORI: 7

TIPO DI CREDITORI: n° 2 creditori ipotecari per £ 28.000; i
chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £
13.176,70, fra questi in particolare la Banca di Sconto di Carrara

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 25 settembre 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con
pagamento ai creditori chirografari del 5% del loro credito, al momento
del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato

NOTE: i libri di commercio sono tenuti quasi regolarmente. Il curatore
afferma che il motivo del fallimento é la "gelosia commerciale" della

ditta creditrice che ha chiesto il fallimento. Questa ditta infatti trattava gli stessi prodotti della fallita, ed ha richiesto il fallimento quando Fabbiani e Marchetti sono diventati gli esclusivisti di zona della Società Italiana Prodotti Esplosivi. Il Tribunale ritiene di non accordare i benefici di legge, ovvero cancellazione dall'albo e revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, per la bassa percentuale offerta ai creditori nel concordato e l'eccessivo passivo.

CONDANNE PENALI: i falliti non hanno subito alcuna condanna penale (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. II, n° 41).

NUMERO D'ORDINE: 12

ANNO: 1895

N° BUSTA: 115

N° PROCESSO: 99 o 158

NOME: Sennet Arturo

PROFESSIONE: commerciante di marmi

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 9 agosto 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine, disonestà e cattiva
amministrazione imputabili al fallito

ATTIVO: £ 5.343

PASSIVO: £ 62.260,85

SBILANCIO: -£ 56.917,85

NUMERO DEI CREDITORI: 19

TIPO DI CREDITORI: privilegiati n° 16 per un totale di £ 2.190,20, di cui n° 9 per pagamento di locazione di casa e di una segheria e n° 7 per crediti da lavoro dipendente; chirografari rappresentati da cambiali per £ 24.141,51

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 22 dicembre 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Non ci sono libri di commercio. Il fallito possiede vari depositi a Massa, dove tiene i marmi segati. La procedura fallimentare é stata piuttosto lunga perché ci sono stati quattro processi per insinuazione di crediti e il Tribunale ha dovuto attendere la loro fine per poter chiudere l'intera procedura. Il Sennet risulta irreperibile perché fuggitivo, perciò il Procuratore del Re chiede che sia dichiarato il suo fallimento, anche in base al sospetto che abbia asportato tutto quanto di prezioso aveva a casa. Il curatore ha confermato che il fallito, nella

fuga, aveva asportato da casa i mobili e gli oggetti di valore, che sono stati restituiti dai domestici di casa solo dopo un ordine del curatore.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato condannato per bancarotta fraudolenta ad anni 3 ed al pagamento delle spese processuali, il 18 dicembre 1895 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1895, vol. II, n° 39).

NUMERO D'ORDINE: 13

ANNO: 1895

N° BUSTA: 115

N° PROCESSO: 93 o 159

NOME: Pardi Dante

PROFESSIONE: commerciante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 18 marzo 1895

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Parenti Tancredi, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione

ATTIVO: £ 9.786,70

PASSIVO: £ 6.895,53

SBILANCIO: +£ 2.891,17

NUMERO DEI CREDITORI: 9

TIPO DI CREDITORI: n° 2 creditori ipotecari per un totale di £ 4.958,13, fra questi la Banca d'Italia per un mutuo restituibile in 40 anni con interessi del 4%; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 804,50

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 3 dicembre 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento ai creditori chirografari della percentuale del 20% dei loro crediti, entro 4 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza omologatrice del concordato

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel.

Il Pardi prima di iniziare il commercio di commestibili per cui é fallito, lavorava come operaio marmista. Dopo l'adempimento del concordato,

il nome del fallito viene cancellato dall'albo dei falliti e la sentenza revocata anche rispetto al procedimento penale.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato per il reato di bancarotta semplice alla detenzione per mesi 5, al pagamento dei danni ed alla rifusione delle spese (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1895, vol. II, n° 39). Nel 1897 la condanna verrà revocata, con la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

NUMERO D'ORDINE: 14

ANNO: 1896

N° BUSTA: 115

N° PROCESSO: 17 o 170

NOME: Frediani Angelo

PROFESSIONE: negoziante di pane e paste

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara (Gragnana)

DATA DEL FALLIMENTO: 15 novembre 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Pocherra Leopoldo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: spese eccessive per famiglia numerosa

ATTIVO: £ 14.332,42

PASSIVO: £ 34.540,26

SBILANCIO: -£ 20.207,84

NUMERO DEI CREDITORI: 39

TIPO DI CREDITORI: n° 5 creditori privilegiati per crediti da lavoro dipendente per la somma di £ 360; chirografari garantiti da cambiali per la somma di £ 14.691,63

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 3 maggio 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: pagamento integrale dei creditori privilegiati, con distribuzione ai creditori chirografari dell'11,75 %

RIAPERTURA DELLA PROCEDURA IL: 29 ottobre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento ai creditori chirografari del 10%, il 2% in contanti, immediatamente dopo la sentenza di omologazione del concordato stesso, l'8% un anno dopo

NOTE: il Frediani era già fallito ed era stato riabilitato nel 1892. Il suo negozio vendeva merce anche all'ingrosso, rifornendo tutti i negozianti dei paesi a monte di Carrara. Il fallito non possedeva libri di commercio. Il fallito era stato incarcerato perché su di lui pendeva

un'accusa di frode; risulta, al momento della chiusura della procedura, contumace dopo aver pagato una cauzione. Non gli é stata concessa la revoca del fallimento per la bassa percentuale offerta nel concordato.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato dal Tribunale per il reato di bancarotta semplice alla reclusione per anni 3, mesi 3 e giorni 10, al pagamento dei danni e delle spese processuali, il 19 dicembre 1898; la Corte d'Appello di Genova lo condanna per bancarotta semplice e per falso, riducendo la pena alla reclusione per mesi 6 e giorni 10, il 3 marzo 1899 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1898, vol. II, n° 45).

NUMERO D'ORDINE: 15

ANNO: 1896

N° BUSTA: 116

N° PROCESSO: 4 o 169

NOME: Vannucci Elisa vedova Bonatti

PROFESSIONE: negoziante di commestibili e generi di privata

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 26 marzo 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Mariotti Aristide, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato ai clienti

ATTIVO: £ 19.292,98

PASSIVO: £ 53.982,14

SBILANCIO: -£ 34.689,16

NUMERO DEI CREDITORI: 47

TIPO DI CREDITORI: n° 4 privilegiati per un totale di £ 14.380, di cui 2 per locazione di casa e negozio e 2 ipotecari; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 36.635,13, in particolare Banca di Sconto di Carrara e Cassa di Risparmio di Carrara

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 21 gennaio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il curatore dimostra che la fallita non era proprietaria del negozio, ma una semplice commessa, perciò i mobili del negozio non possono essere sequestrati perché non le appartengono. Il Tribunale autorizza la riapertura del negozio, perché, essendo una rivendita di generi di privativa, non può restare chiuso, pena la perdita della concessione. Della procedura fa parte un processo per insinuazione di crediti.

CONDANNE PENALI: il fallito non ha subito condanne penali

NUMERO D'ORDINE: 16

ANNO: 1896

N° BUSTA: 116

N° PROCESSO: 18 o 168

NOME: Ditta Boccacci Arturo e Vittorio

PROFESSIONE: commercianti in marmi e ferramenta

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 27 novembre 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Lazzoni Adolfo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e scarsità di affari

ATTIVO: £ 37.204,86

PASSIVO: £ 192.861,19

SBILANCIO: -£ 155.656,33

NUMERO DEI CREDITORI: 23

TIPO DI CREDITORI: tutti chirografari, fra cui: Cassa di Risparmio di Carrara, Banca d'Italia (Livorno), Banca Tirrena (Livorno), Banca Commerciale (Firenze), Banca d'Italia (Carrara), Banco di Napoli (Livorno), Società Privata Ferrovia Marmifera, Banca Cantonale Ticinese.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 22 marzo 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento del 20% ai chirografari, metà subito e l'altra metà un mese dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La ditta iniziò l'attività grazie ad un prestito accordato dalla Banca Appelius di Livorno. Quando un creditore della Banca Appelius richiese interamente il pagamento del proprio credito, la Banca suddetta si trovò nella necessità di richiedere la restituzione del prestito

concesso alla Ditta Boccacci, che, trovandosi così senza fondi, non ebbe altra soluzione che richiedere il proprio fallimento. I Boccacci hanno ottenuto la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e la cancellazione del proprio nome dall'albo dei falliti.

CONDANNE PENALI: non hanno subito alcuna condanna penale

NUMERO D'ORDINE: 17

ANNO: 1896

N° BUSTA: 116

N° PROCESSO: 13 o 167

NOME: Baldi Cesira vedova Landi

PROFESSIONE: negoziante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 15 agosto 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Guerra Michele,
avvocato

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Cipollini Arturo,
avvocato

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: l'avvocato Guerra patrocinava, all'interno della stessa procedura, alcune cause contro la Baldi

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione imputabili al fallito

ATTIVO: £ 10.000

PASSIVO: £ 16.085,65

SBILANCIO: -£ 6.085,65

NUMERO DEI CREDITORI: 37

TIPO DI CREDITORI: n° 8 privilegiati per £ 1.779,35 per: spese legali, locazione di casa e negozio, prestazioni d'opera; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 9.744,49, fra questi: Banca di Massa e Società Anonima della Tramvia di Massa

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 21 gennaio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Mancano del tutto i libri di commercio. Il negozio era gestito

anche dal figlio della Baldi, Gustavo Landi, che pur occupandosi degli acquisti della merce, non firmava alcun atto, surrogato in questo dalla madre.

CONDANNE PENALI: la fallita Baldi fu condannata per il reato di bancarotta semplice, alla pena detentiva di mesi 6, più il pagamento dei danni e delle spese processuali; il figlio Landi Gustavo per lo stesso reato alla pena di mesi 6, al pagamento dei danni e delle spese.

Successivamente, in base al R.D. n° 464 del 1896, la pena della Baldi fu condonata e quella del Landi ridotta a mesi 3, il 16 gennaio 1897 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1897, vol. I, n° 42).

NUMERO D'ORDINE: 18

ANNO: 1896

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 3 o 166

NOME: Menichetti Guido

PROFESSIONE: commerciante di vini

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 19 marzo 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Ferrari Federico, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 1.156,90

PASSIVO: £ 5.941,45

SBILANCIO: -£ 4.784,55

NUMERO DEI CREDITORI: 14

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 240 per locazione di negozio; i chirografari sono garantiti da cambiali per £ 3.383,50

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 23 giugno 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento del 4% ai chirografari entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato per bancarotta semplice alla reclusione per mesi 5, al pagamento delle spese e dei danni, il 12 agosto 1896 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. II, n° 41)

NUMERO D'ORDINE: 19

ANNO: 1896

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 1 o 165

NOME: Società La Previdente di Guidotti P., Cecchi G., Fabbiani P.

PROFESSIONE: cooperativa di consumo

QUALITA' DELLA DITTA: società cooperativa

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 7 gennaio 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Pocherra Leopoldo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione
ed eccessivo credito accordato ai soci

ATTIVO: £ 400

PASSIVO: £ 1.822,45

SBILANCIO: -£ 1.422,45

NUMERO DEI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per £ 1.300

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 21 aprile 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo, con la distribuzione del 10% ai creditori chirografari

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La data di cessazione dei pagamenti é stata stabilita il 31 luglio 1895, per scadenza di cambiali insolute a quella data. La Società Cooperativa di Consumo é stata fondata nel dicembre 1891, con la durata preventivata di 99 anni, per: "radunare un capitale da impiegarsi nella compra all'ingrosso di generi alimentari, oggetti di vestiario, mercerie ed altri generi d'uso di famiglie, per distribuirle ai propri soci a prezzi determinati pari ai più miti correnti" (ex art. 2 Statuto del 30 dicembre 1891).

CONDANNE PENALI: il Guidotti, Presidente della società, venne riconosciuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla reclusione per mesi 1, il Cecchi, vice Presidente ed Amministratore, riconosciuto colpevole dello stesso reato, condannato a giorni 25 e, in solido con il Guidotti, al pagamento delle spese processuali e ai danni, il Fabbiani venne assolto per non provata reità, il 3 ottobre 1896. La R. Corte d'Appello di Genova aumentò a mesi 5 la durata della reclusione del Guidotti, poi ridotta a mesi 2 per l'intervenuta amnistia del 24 ottobre 1896⁵⁷²; assolse il Cecchi per non provata reità (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. II, n° 41).

⁵⁷² Regio Decreto del 24 ottobre 1896 col quale, in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe di Napoli, é abolita l'azione penale e sono condonate le pene per alcuni reati.

NUMERO D'ORDINE: 20

ANNO: 1896

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 10 o 164

NOME: Ditta P. Porratti e C.

PROFESSIONE: droghiere pizzicagnolo

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 16 giugno 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Massa Guido, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione
imputabili al fallito

ATTIVO: £ 1.198,30

PASSIVO: £ 4.604,90

SBILANCIO: -£ 3.406,60

NUMERO DEI CREDITORI: 12

TIPO DI CREDITORI: n° 2 privilegiati per £ 156 per salario e per locazione di casa; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 3.567,62.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 29 maggio 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il fallito é latitante, perciò il Procuratore del Re chiede la pronuncia di fallimento, anche perché da informazioni assunte risultava notevolmente indebitato. Aveva due negozi in affitto.

CONDANNE PENALI: il fallito non ha subito alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 21

ANNO: 1896

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 7 o 163

NOME: Marchi Raimondo

PROFESSIONE: commerciante ambulante di tessuti e pannine

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 17 aprile 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: processo iniziato da un creditore per
frode e da lui vinto

ATTIVO: £ 2.410,25

PASSIVO: £ 859

SBILANCIO: +£ 1.551,25

NUMERO DEI CREDITORI: 4

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 5 giugno 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento integrale dei suoi creditori

NOTE: la Regia Camera di commercio ed Arti afferma, su richiesta del curatore, che il Marchi non risulta iscritto al ruolo degli esercenti industrie e commercio. Il fallito non possedeva libri di commercio. Aveva ceduto merce a tre dei suoi creditori, ma un quarto creditore aveva iniziato un processo impugnando l'atto di cessione per frode. Il Tribunale, accogliendo l'istanza del quarto creditore, ha invalidato la cessione, restituendo ai creditori tutti i loro diritti, facendo così rientrare la merce nell'attivo del fallimento. Ha anche fissato la data di cessazione dei pagamenti al compimento della cessione, il 15 gennaio 1895. Il fallito aveva proposto domanda per ottenere la revoca del fallimento, nei confronti del curatore quale rappresentante del fallimento, ma la domanda è stata respinta. La chiusura dovuta al

concordato ha comportato la cancellazione dall'albo dei falliti e la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

CONDANNE PENALI: il fallito non ha subito alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 22

ANNO: 1896

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 11 o 162

NOME: Giumetti Alessandra

PROFESSIONE: negoziante di calzature

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 17 luglio 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Mariotti Aristide, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessiva concorrenza, che, data la crisi commerciale, porta ad accordare eccessivo credito

ATTIVO: £ 373,50

PASSIVO: £ 5.483,10

SBILANCIO: -£ 5.109,60

NUMERO DEI CREDITORI: 7

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per £ 2.611,15

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 26 marzo 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: le merci sono state vendute a trattativa privata. Il fallito aveva alle sue dipendenze un garzone di bottega.

CONDANNE PENALI: il fallito non ha subito condanne penali

NUMERO D'ORDINE: 23

ANNO: 1896

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 5 o 161

NOME: Andrei Ferdinando e Tosi Teresa

PROFESSIONE: negozianti di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: società di fatto

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 31 marzo 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Fiaschi cav.
Girolamo, ragioniere

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Lazzoni Adolfo,
ragioniere

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Negroni Corrado,
avvocato

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: il primo curatore, Fiaschi, é stato
sostituito perché dichiarato fallito; il secondo, Lazzoni, per motivi di
affinità con uno dei creditori

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali

ATTIVO: £ 200

PASSIVO: £ 2.690,81

SBILANCIO: -£ 2.490,81

NUMERO DEI CREDITORI: 9

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari e tutto il
passivo é rappresentato da cambiali

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 24 gennaio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con
pagamento del 25% ai chirografari verificati e non, dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di omologazione

NOTE: il Tribunale dichiara d'ufficio il fallimento della moglie di Andrei, Tosi Teresa, il 24 aprile 1896, perché le merci ordinate dal marito venivano vendute nel negozio della moglie. La Tosi fa opposizione alla dichiarazione di fallimento, ma non viene accolta. Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. ed anche l'ammissione al gratuito patrocinio. L'Andrei era già fallito nel 1894, allora la procedura si era chiusa con un concordato; l'attivo era rappresentato da un terreno su cui insisteva un'ipoteca che, impugnata, è stata cancellata perché al momento dell'iscrizione il fallito era già in stato di decozione. La data di cessazione dei pagamenti è stata fissata al 6 novembre 1895. L'attivo viene venduto a trattativa privata. Il nome dei falliti viene cancellato dall'albo e la sentenza revocata anche rispetto al procedimento penale.

CONDANNE PENALI: i falliti vengono condannati per bancarotta semplice alla reclusione per mesi 5 ciascuno e al pagamento delle spese, il 5 dicembre 1896. Nel 1899 con la revoca della sentenza fallimentare, viene revocata anche quella penale (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. II, n° 41).

NUMERO D'ORDINE: 24

ANNO: 1896

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 6 o 160

NOME: Ponzanelli Carolina

PROFESSIONE: commerciante di alimentari

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 13 aprile 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Parenti Tancredi, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: cattiva amministrazione

ATTIVO: £ 176,45

PASSIVO: £ 679

SBILANCIO: -£ 502,55

NUMERO DEI CREDITORI: 6

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per la somma di £ 272

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 25 settembre 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo, il ricavato ha coperto solo le spese della procedura

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La data di cessazione dei pagamenti é stata fissata al 31 dicembre 1895, perché in quella data é stata protestata una cambiale. La Ponzanelli non ha tenuto i libri contabili, ritenendo di essere solo una commessa nel negozio della madre, ma il Tribunale la dichiara fallita, perché erano firmate da lei le cambiali con le quali veniva pagata la merce del negozio. Il curatore auspicava che il marito "possidente", assumesse i debiti della moglie, chiudendo il fallimento con un concordato. Questo però non é avvenuto.

CONDANNE PENALI: la fallita viene condannata per bancarotta semplice, alla detenzione per mesi 5, al pagamento delle spese processuali e dei danni, il 2 settembre 1896 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. II, n° 41).

NUMERO D'ORDINE: 25

N° BUSTA: 117

N° PROCESSO: 8 o 171

NOME: Gobbi Lino

PROFESSIONE: negoziante di tessuti e mercerie

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 21 maggio 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni

ATTIVO: £ 4.500

PASSIVO: £ 7.720,16

SBILANCIO: -£ 3.220,16

NUMERO DEI CREDITORI: 23

TIPO DI CREDITORI: n° 3 privilegiati per un totale di £ 1.002,71 per: affitto del negozio, della casa e per prestazione di lavoro domestico; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 4.499,32

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 19 gennaio 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Dell'attivo fanno parte più di £ 1.000, rappresentanti crediti assolutamente inesigibili. Il fallito si trasferisce a La Spezia dal cognato, perché non ha fondi per sostenere sé e la famiglia. Nell'attivo ci sono £ 1.100 provenienti da una vincita al Lotto.

CONDANNE PENALI: il fallito non ha subito alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 26

ANNO: 1896

N° BUSTA: 118

N° PROCESSO: 9 o 172

NOME: Ditta F.lli Italo e Virgilio Vinchesi

PROFESSIONE: commercianti di marmi e di alimentari

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara (Gragnana)

DATA DEL FALLIMENTO: 12 giugno 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Lazzoni Adolfo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione
imputabili al fallito

ATTIVO: £ 1.520,82

PASSIVO: £ 3.170,53

SBILANCIO: -£ 1.649,71

NUMERO DEI CREDITORI: 22

TIPO DI CREDITORI: n° 2 creditori privilegiati per £ 98 per locazione; i creditori chirografari sono garantiti da cambiali per la somma di £ 1.458,80; un credito é inoltre garantito da pegno, su di un monumento in marmo

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 1 marzo 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art. 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel.* Il debito per il quale viene richiesto il fallimento dei fratelli Vinchesi riguarda cambiali non pagate del negozio di alimentari. I sigilli vengono apposti anche al laboratorio di marmi. Nel negozio di alimentari risultano nell'inventario pochi generi commestibili in piccolissima quantità, i quali, una volta sequestrati, vengono venduti a trattativa privata. I libri di commercio risultano modificati ad arte.

CONDANNE PENALI: il Tribunale dichiara il non luogo a procedere
(Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1896, vol. II, n° 41).

NUMERO D'ORDINE: 27

ANNO: 1896

N° BUSTA: 118

N° PROCESSO: 20 o 173

NOME: Baldoneschi Vincenzo e Calandri Ester

PROFESSIONE: negozianti di tessuti e mercerie

QUALITA' DELLA DITTA: società di fatto

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 18 dicembre 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: spese eccessive di lusso per la
famiglia

ATTIVO: £ 9.951

PASSIVO: £ 19.476,16

SBILANCIO: -£ 9.535,16

NUMERO DEI CREDITORI: 33

TIPO DI CREDITORI: n° 5 privilegiati per £ 347,15, di cui n° 2 per locazione, n° 2 per spese di giustizia e n° 1 per lavoro dipendente; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 1.424,80

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 17 gennaio 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo, con pagamento totale dei privilegiati e della percentuale del 17,68% ai chirografari

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il negozio risulta gestito dal Baldoneschi e da sua moglie Calandri Ester. La data di cessazione dei pagamenti viene fissata al 21 novembre 1896, su istanza del curatore, per riportare nell'attivo del fallimento merce che era stata ceduta in luogo del pagamento di un debito. La moglie Ester, prima dell'inizio della procedura fallimentare, è fuggita ad Ancona, dove "se la gode con anelli gemmati e merce in abbondanza", è stata perciò denunciata per adulterio. In base a questo

ed ai sequestri che i creditori avevano già iniziato sulla merce, il Procuratore del Re chiede la dichiarazione di fallimento. Nella procedura c'è stata l'insinuazione di un creditore a sua volta fallito, che era perciò rappresentato dal curatore fallimentare. Vengono concessi al Baldoneschi ed ai suoi tre figli assegni alimentari dal 19 dicembre 1896 al 30 gennaio 1897.

CONDANNE PENALI: i falliti vengono condannati per bancarotta semplice: il Baldoneschi alla reclusione per mesi 5, la Calandri per mesi 8, al pagamento dei danni e delle spese, il 6 ottobre 1897. La Corte d'Appello di Genova riduce le pene rispettivamente a giorni 25, per il Baldoneschi, ed a mesi 6 per la Calandri, il 23 febbraio 1898. S.M. il Re concede il condono della pena ai ricorrenti (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1897, vol. II, n° 43).

NUMERO D'ORDINE: 28

ANNO: 1896

N° BUSTA: 118

N° PROCESSO: 14 o 174

NOME: Piconcelli Ferruccio

PROFESSIONE: commerciante di commestibili

QUALITA'DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 16 settembre 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Mariotti Aristide, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni dovuta
alla crisi economica

ATTIVO: £ 55,60

PASSIVO: £ 3.166,20

SBILANCIO: -£ 3.110,60

NUMERO DEI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITI: i creditori sono tutti chirografari, garantiti da cambiali per la somma di £ 576,32

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 12 novembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Alla data della dichiarazione di fallimento il Piconcelli aveva già chiuso il proprio negozio ed era impiegato in una fabbrica come operaio. I beni sequestrati vengono venduti a trattativa privata. Nell'attivo figuravano anche £ 3.405,07 di crediti assolutamente inesigibili, in particolare fra questi debitori figura anche Marchetti Guido, che risulta nel fallimento n° 34 del 1897.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 29

ANNO: 1896

N° BUSTA: 118

N° PROCESSO: 12 o 175

NOME: Mannucci Carlo

PROFESSIONE: commerciante di marmi lavorati

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 25 luglio 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione
imputabili al fallito

ATTIVO: £ 2.911,10

PASSIVO: £ 7.918,36

SBILANCIO: -£ 5.007,26

NUMERO DEI CREDITORI: 12

TIPO DI CREDITORI: n° 13 privilegiati per la somma di £ 1.456,56, di questi n° 1 per somministrazioni agli operai del Mannucci, effettuate da un terzo, n° 10 per stipendi agli operai, n° 1 per tasse e n° 1 per affitto dello studio; i creditori chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 3.177,40, fra questi figurano: Banca d'Italia e Banca di Massa.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 7 novembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo

NOTE: il fallito, dopo aver ceduto i propri beni in pagamento di alcuni debiti, fugge all'estero. Il Procuratore del Re in base a questo, ai protesti per cambiali non pagate ed alla affermazione di un creditore che denuncia sequestri sulle merci del Mannucci, chiede il suo fallimento. Altri creditori non soddisfatti chiedono anche che con sentenza sia dichiarata la data di cessazione dei pagamenti in un momento precedente alla cessione dei beni ed il Tribunale fissa la data al 1 giugno 1896. Il fallito possedeva beni immobili indivisi, che vengono venduti per ricavare la somma per pagare i creditori.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato per il reato di bancarotta semplice alla pena detentiva per mesi 6, ridotti a 3 dal R.D. n° 464 del 1896, il 13 gennaio 1897. La Corte d'Appello di Genova condona interamente la pena il 5 aprile 1897 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1897, vol. I, n° 42).

NUMERO D'ORDINE: 30

ANNO: 1896

N° BUSTA: 118

N° PROCESSO: 176

NOME: Carrozzi Massimo

PROFESSIONE: negoziante di pane e paste

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 23 dicembre 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Paride Fontana, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni

ATTIVO: £ 494,98

PASSIVO: £ 5.012,08

SBILANCIO: -£ 4.517,10

NUMERO DI CREDITORI: 31

TIPO DI CREDITORI: creditori privilegiati n° 6 per £ 296,26, fra cui n° 4 per affitto, l'Erario per tasse e n° 1 per stipendio per lavoro domestico; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 2.013,57, fra questi figura la Banca di Massa

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 13 settembre 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il fallito chiede il proprio fallimento perché le ditte da cui si riforniva non gli concedevano più di prendere la merce a credito, ed alcuni suoi creditori avevano già pignorato dei beni e stavano per venderli.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 31

ANNO: 1896

N° BUSTA: 118

N° PROCESSO: 2 o 177

NOME: Gianni Valentino

PROFESSIONE: oste

QUALITÀ DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITÀ SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 16 gennaio 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Casoni Carlo,
ragioniere

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Pocherra Leopoldo,
ragioniere

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: il Casoni doveva curare affari personali

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e cattiva amministrazione

ATTIVO: £ 408,47

PASSIVO: £ 1.383,35

SBILANCIO: -£ 974,88

NUMERO DI CREDITORI: 10

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, di cui rappresentati da cambiali per £ 1.087,80

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 29 maggio 1896

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Con l'arrivo dell'estate gli avventori avevano disertato il negozio ed il Gianni aveva pensato di seguirli trasferendo il negozio in

centro, ma con poca fortuna. Nell'attivo figuravano anche £ 523,38 di debiti, risultati assolutamente inesigibili.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 32

ANNO: 1896

N° BUSTA: 118

N° PROCESSO: 15 o 178

NOME: Quadri Emilio

PROFESSIONE: negoziante di tessuti e mercerie

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 9 ottobre 1896

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni e spese
eccessive per famiglia numerosa

ATTIVO: £ 2.906,81

PASSIVO: £ 7.105,70

SBILANCIO: -£ 4.198,89

NUMERO DEI CREDITORI: 23

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 166,64 per affitto; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 5.310,04

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: il 4 maggio 1899 il curatore richiede la chiusura del fallimento al Pretore di Carrara

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato con pagamento del 20% ai chirografari, metà entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, l'altra metà dopo altri tre mesi

NOTE: non é stato possibile trovare la sentenza dichiarativa della chiusura del fallimento, in quanto presso l'Archivio di Stato di Massa manca il versamento delle sentenze della Pretura di Carrara dell'intero anno 1898 e del primo semestre del 1899. Il fallito non possiede libri di commercio. Un messo dell'Erario entra nei locali cui sono stati apposti i sigilli, forzando la porta e fa vendere la merce già da lui precedentemente pignorata, per pagare un debito relativo a tasse non pagate. Un creditore inizia un processo per rivendicare alcune merci, ma il procedimento non si conclude perché sopravviene il concordato.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato per il reato di bancarotta semplice alla detenzione per mesi 5, ridotti di tre per l'intervenuta amnistia del 1896⁵⁷³, più il pagamento dei danni e delle spese, risultano così mesi 2, il 12 maggio 1897. La Corte d'Appello di Genova conferma la condanna e l'importo della pena (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1897, vol. I, n° 42).

⁵⁷³ Regio Decreto del 24 ottobre 1896 col quale, in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe di Napoli, é abolita l'azione penale e sono condonate le pene per alcuni reati.

PASSIVO: £ 45.606,95

SBILANCIO: -£ 39.456,95

NUMERO DEI CREDITORI: 53

TIPO DI CREDITORI: n° 3 privilegiati per £ 370, di cui n°2 per affitto e n° 1 Erario per tasse; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 31.152,53

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 6 agosto 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo, con il pagamento integrale dei creditori privilegiati e del 9% ai chirografari

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Nel bilancio risultavano segnati n° 645 debitori della ditta per £ 17.308,36, dai quali furono esatte solo £ 1.000. La ditta commerciava da 11 anni.

CONDANNE PENALI: i falliti vengono ritenuti colpevoli del reato di bancarotta semplice e condannati alla reclusione per 1 mese ognuno dal Pretore di Carrara, il 29 gennaio 1897. Il Tribunale, in sede d'appello,

ritiene applicabile il R.D. n° 464 del 1896 e dichiara condonata la pena inflitta, il 17 marzo 1897.

NUMERO D'ORDINE: 34

ANNO: 1897

N° BUSTA: 119

N° PROCESSO: 3 o 180

NOME: Marchetti Guido

PROFESSIONE: commerciante di marmi

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 25 gennaio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Ascoli Massimo,
ragioniere

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Parenti Tancredi,
ragioniere

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: incompatibilità con l'incarico, perché era rappresentante di uno dei creditori

MOTIVO DEL FALLIMENTO: mancanza di credito e perdite subite per disastri accaduti al fallito

ATTIVO: £ 62.693,70

PASSIVO: £ 62.499,80

SBILANCIO: +£ 193,90

NUMERO DEI CREDITORI: 40

TIPO DI CREDITORI: n° 8 creditori privilegiati, di cui n° 2 ipotecari per £ 17.604,30 e n° 6 privilegiati, per: affitto di casa e del laboratorio, stipendio degli operai e l'Esattoria di Carrara per tasse; i creditori chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 39.741,45, fra questi: Banca di Sconto di Carrara, Banca Popolare di Genova, Società Tramvia di Massa, Banca Cooperativa Lunense di Sarzana, Banca Mutua Popolare di Carrara, Società Ferrovia Marmifera di Carrara.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 25 febbraio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato con integrale pagamento dei creditori

NOTE: il Marchetti il 18 gennaio 1897 aveva fatto richiesta di moratoria, ma il Tribunale non l'aveva accordata e lo dichiarava fallito perché non teneva regolarmente i libri contabili. Durante la procedura fallimentare il Marchetti stipula con un creditore una transazione, omologata dal Tribunale, con la quale accorda al creditore la gestione della propria segheria e il 68% dei ricavi della stessa, a pagamento del debito contratto; il resto del ricavato è destinato alle casse del fallimento. Il fallito possiede azioni bancarie per £ 5.895. Un creditore chiede la riapertura del fallimento per un debito di £ 512, ma non gli viene accordata perché l'obbligazione non è stata assunta per causa commerciale, ma civile. Il 18 settembre 1897 il Tribunale omologa il concordato, il 29 febbraio 1899 revoca la sentenza dichiarativa di fallimento e ordina la cancellazione del nome del Marchetti dall'albo.

CONDANNE PENALI: il Tribunale, vista la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, anche rispetto al procedimento penale, dichiara il non luogo a procedere, il 29 marzo 1899 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1899, vol. I, n° 46).

NUMERO D'ORDINE: 35

ANNO: 1897

N° BUSTA: 119

N° PROCESSO: 2 o 181

NOME: Baldi Angelo

PROFESSIONE: negoziante di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 18 gennaio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessiva concorrenza e scarsità di
affari

ATTIVO: £ 5.922,23

PASSIVO: £ 33.503,36

SBILANCIO: -£ 27.581,13

NUMERO DEI CREDITORI: 26

TIPO DI CREDITORI: n° 5 privilegiati per un totale di £ 687,51, per: spese di giustizia, per affitto e per lavoro domestico; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la cifra di £ 31.306,75, fra cui la Banca di Massa

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 25 maggio 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo con pagamento integrale dei creditori privilegiati e il 10,075% ai chirografari

NOTE: il fallito é fratello di Baldi Cesira, fallita nel 1896 n° 17. La data di cessazione dei pagamenti é stata fissata al 15 giugno 1896, perché in quella data il Baldi inviò ai creditori una circolare in cui si impegnava a vendere le proprie merci per pagarli. Il Baldi ottiene dal Tribunale un assegno alimentare per £ 2 al giorno. All'attivo non figurano £ 23.000 di debitori, perché ritenuti insolvibili.

CONDANNE PENALI: il fallito viene ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla reclusione per mesi 5 al

pagamento dei danni e delle spese, il 16 ottobre 1897. Il 15 settembre 1898 un provvedimento di grazia diminuisce la pena di mesi 2, con sentenza del 21 settembre 1898 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1897, vol. II, n° 43).

NUMERO D'ORDINE: 36

ANNO: 1897

N° BUSTA: 119

N° PROCESSO: 3 o 182

NOME: Paulon Gabriele

PROFESSIONE: negoziante di coltelli e occhiali

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 27 aprile 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di guadagni ed eccessive
spese per famiglia numerosa

ATTIVO: £ 265,50

PASSIVO: £ 6.709,53

SBILANCIO: -£ 6.444,03

NUMERO DEI CREDITORI: 7

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per affitto per £ 40; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 631

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 11 novembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il fallito esercitava il commercio ambulante per lo stesso genere di merci con il quale ha aperto il negozio. Non ci sono libri di commercio. La merce viene venduta a trattativa privata. Il fallito si trasferisce a La Spezia dal fratello perché lo mantenga.

CONDANNE PENALI: il fallito viene ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla pena detentiva di mesi 6 e giorni 10, al pagamento delle spese e dei danni, il 28 agosto 1897. La Corte d'Appello di Genova conferma la pena con sentenza del 10 gennaio 1901.

NUMERO D'ORDINE: 37

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 10 o 183

NOME: Ditta Pacini Vittorio e Fazzi Venezia

PROFESSIONE: negozianti di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 27 aprile 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: spese eccessive per famiglia numerosa
e per malattie

ATTIVO: £ 195,02

PASSIVO: £ 6.788,33

SBILANCIO: -£ 6593,31

NUMERO DEI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 51,60 per affitto; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 3.401,85

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 24 agosto 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento dell'8 % ai chirografari, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Al momento del fallimento il negozio era gestito dalla moglie Venezia Fazzi, perché il marito si trovava ricoverato da tempo in ospedale. Ai falliti non vengono concessi i benefici di legge, perché, pur avendo adempiuto al concordato, il passivo é elevato e la percentuale offerta ai creditori é piuttosto bassa.

CONDANNE PENALI: la Fazzi viene assolta per non provata reità, mentre il Pacini viene ritenuto colpevole di bancarotta semplice e

condannato alla reclusione per 1 mese e al pagamento dei danni, il 30
luglio 1898.

NUMERO D'ORDINE: 38

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 5 o 184

NOME: Ratti Giuseppe

PROFESSIONE: venditore di vini e liquori

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 15 marzo 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Lazzoni Adolfo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni ed
eccessive spese per malattie

ATTIVO: £ 2.232

PASSIVO: £ 7.492,92

SBILANCIO: -£ 5.260,92

NUMERO DEI CREDITORI: 28

TIPO DI CREDITORI: n° 2 privilegiati per affitto e per spese di giustizia; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 2.413,15

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 22 luglio 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. I beni mobili sequestrati sono stati venduti in blocco.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 39

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 7 o 185

NOME: Rinaldi Antonio

PROFESSIONE: trattore

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 9 aprile 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Parenti Tancredi, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali ed eccessivo
credito accordato ai clienti

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 1.685,87

SBILANCIO: -£ 1.685,87

NUMERO DEI CREDITORI: 8

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 848,80, fra questi: Cassa di Risparmio di Carrara, Società Italiana del gas, Banca di Sconto di Carrara.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 2 giugno 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza assoluta di attivo

NOTE: il proprietario dello stabile in cui lavorava il fallito e l'esattore delle tasse hanno già venduto all'asta i suoi beni mobili, per pagare i debiti. Il Rinaldi al momento del fallimento aveva già chiuso il negozio ed era andato ad abitare, con la famiglia, in una stanza ammobiliata affidatagli dal nuovo datore di lavoro, presso il quale prestava servizio come cuoco.

CONDANNE PENALI: il fallito viene condannato, per il reato di bancarotta semplice, alla pena detentiva per mesi 5, ridotta a mesi 2 per il R.D. n° 464 del 1896. La pena verrà poi commutata nella multa di £ 50, il 18 novembre 1898 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1897, vol. II, n° 43).

NUMERO D'ORDINE: 40

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 11 o 186

NOME: Vecelli Alessandro

PROFESSIONE: negoziante di tessuti e biciclette

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 12 giugno 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Pocherra Leopoldo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessiva concorrenza commerciale

ATTIVO: £ 4.047,70

PASSIVO: £ 12.390,94

SBILANCIO: -£ 8.343,24

NUMERO DEI CREDITORI: 32

TIPO DI CREDITORI: n° 2 privilegiati per £ 134,60, per affitto ed Esattoria per tasse; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 5.330,28

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 18 marzo 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuto adempimento del concordato, con pagamento del 25%, un mese dopo la sentenza di omologazione

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il fallito chiede un sussidio, il Tribunale gli accorda £ 100. Nell'inventario non risultano biciclette, ma la sentenza di fallimento riporta l'esatta dicitura "negoziante di tessuti e biciclette".

CONDANNE PENALI: il 18 marzo 1898 il Tribunale revoca la sentenza dichiarativa di fallimento ed ordina la cancellazione del nome del fallito dall'albo, anche ai fini penali, il 19 marzo 1898 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1898, vol. I, n° 44).

NUMERO D'ORDINE: 41

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 16 o 187

NOME: Società Anonima Cooperativa fra Marmisti di Carrara

PROFESSIONE: marmisti

QUALITA' DELLA DITTA: società cooperativa

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 30 agosto 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Pocherra Leopoldo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione

ATTIVO: £ 617

PASSIVO: £ 8.991,09

SBILANCIO: -£ 8.374,09

NUMERO DEI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per £ 2.983,60

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 15 ottobre 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La società era già stata sciolta il 30 novembre 1895, come certificato dalla sentenza del Pretore di Carrara, perciò l'attivo é già stato liquidato. Era stata costituita nel 1882 "allo scopo di formare un capitale per procurare lavoro agli operai marmisti".

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 42

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 188

NOME: Taddei Narciso

PROFESSIONE: negoziante di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: società di fatto (con la moglie Taddei Lanini Cesira⁵⁷⁴)

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 27 luglio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Pocherra Leopoldo, ragioniere

⁵⁷⁴ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 20 luglio 1897, riportata col numero d'ordine 46.

MOTIVO DEL FALLIMENTO: malattie e spese eccessive per famiglia numerosa

ATTIVO: £ 4.031

PASSIVO: £ 4.031

SBILANCIO: £ 0

NUMERO DEI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono chirografari, tutti garantiti da cambiali

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 4 novembre 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: integrale pagamento dei creditori

NOTE: Il Taddei era già fallito nel 1884, quando commerciava a Poggibonsi, allora la procedura fu chiusa per insufficienza di attivo e il Taddei condannato a mesi 6 di reclusione, commutati in due mesi di confino. Il Taddei é marito di Lanini Cesira. Dichiarò di essere solo un agente fiduciario della moglie, ma la merce da lui acquistata veniva versata interamente nel negozio della moglie, perciò la procedura viene considerata dal Tribunale come un fallimento unitario, infatti alcuni atti come l'apposizione dei sigilli al negozio sono unici. Sia all'attivo che al

passivo figurano £ 4.031 di merci, che, essendo state consegnate ma non pagate, vengono comprese in ambedue le voci.

CONDANNE PENALI: non risultano condanne penali.

NUMERO D'ORDINE: 43

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 18 o 189

NOME: Zanni Luigi (vulgo Zagni)

PROFESSIONE: negoziante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 28 settembre 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Lazzoni Adolfo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: perdite subita con il commercio dei cavalli e cattiva amministrazione

ATTIVO: £ 512,65

PASSIVO: £ 13.264,96

SBILANCIO: -£ 12.752,31

NUMERO DEI CREDITORI: 65

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per affitto per la somma di £ 222; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 1.117,10

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 24 novembre 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: assoluta mancanza di attivo

NOTE: il fallito é latitante all'estero, probabilmente a Trieste, città di cui é originaria la moglie. Il Procuratore del Re ne viene a conoscenza e chiede al Tribunale di dichiarare il fallimento. L'esattore delle tasse per mancato pagamento delle stesse, ha pignorato diversi mobili e li ha venduti all'asta. Il ricavato della vendita forzata fallimentare ha coperto completamente le spese della procedura, ma solo una parte del credito privilegiato.

CONDANNE PENALI: l'imputato é stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta e condannato alla reclusione per anni 2, mesi 7 e giorni 20, più il pagamento dei danni e delle spese, il 23 agosto 1898. La Corte d'Appello di Genova riduce la pena detentiva di 6 mesi, il 10 gennaio 1901.

NUMERO D'ORDINE: 44

ANNO: 1897

N° BUSTA: 120

N° PROCESSO: 17 o 190

NOME: Sarzanini Antonio

PROFESSIONE: venditore di vini e liquori

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Fosdinovo

DATA DEL FALLIMENTO: 7 settembre 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Lucchesini Silvio, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni e spese
per malattie

ATTIVO: £ 2.333,85

PASSIVO: £ 590

SBILANCIO: +£ 1.743,85

NUMERO DEI CREDITORI: 3

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per la cifra di £ 400

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 28 marzo 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: integrale pagamento dei creditori

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art. 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel.* Il curatore nella sua relazione rammenta la crisi commerciale che sta attraversando Fosdinovo, dove il commercio langue anche perché la maggior parte degli abitanti trae il proprio sostentamento dal lavoro dei campi, il quale attualmente è in crisi. Durante la procedura concorsuale il fallito ottiene dal Tribunale di poter continuare la gestione del proprio esercizio commerciale. Dopo la chiusura del fallimento, il Tribunale decide la cancellazione del nome del Sarzanini dall'albo dei falliti e la revoca della sentenza di fallimento.

CONDANNE PENALI: il Tribunale, data la revoca della sentenza, dichiara il non luogo a procedere, il 30 marzo 1898 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1898, vol. I, n° 44).

NUMERO D'ORDINE: 45

ANNO: 1897

N° BUSTA: 121

N° PROCESSO: 4 o 191

NOME: Ditta Vais e figlio

PROFESSIONE: negozianti di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 2 febbraio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Lazzoni Adolfo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: perdite subite per disastri toccati alla famiglia e malattie

ATTIVO: £ 11.715,96

PASSIVO: £ 49.622,35

SBILANCIO: -£ 37.906,39

NUMERO DEI CREDITORI: 64

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per la somma di £ 12.208,92

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 17 dicembre 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento del 20% ai creditori chirografari verificati e non, un mese dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il negozio é aperto dal 1877. Ai falliti viene concesso un assegno alimentare per £ 300 "una volta tanto".

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 46

ANNO: 1897

N° BUSTA: 121

N° PROCESSO: 19 o 192

NOME: Ditta Taddei Lanini Cesira

PROFESSIONE: negoziante di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: società di fatto (con il marito Taddei Narciso⁵⁷⁵)

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 20 luglio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: malattie e spese eccessive per famiglia numerosa

⁵⁷⁵ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 27 luglio 1897, riportata col numero d'ordine 42.

ATTIVO: £ 839,20

PASSIVO: £ 13.456,98

SBILANCIO: -£ 12.617,78

NUMERO DEI CREDITORI: 12

TIPO DI CREDITORI: n° 2 privilegiati per £ 678,75, per affitto del negozio e di casa e per spese di giustizia; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 6.083,90

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 18 novembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La Taddei Lanini é moglie del Taddei, fallito nel 1897, ma, pur essendo falliti per lo stesso esercizio commerciale, i fascicoli dei due fallimenti restano distinti, esclusi alcuni atti della procedura, quale per esempio il verbale di apposizione dei sigilli, il quale risulta presente nel solo fallimento Taddei Lanini, sotto il n° d'ordine 46.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato ritenuto colpevole di bancarotta semplice, con l'applicazione della pena della detenzione per mesi 5 ed il pagamento delle spese processuali, il 15 giugno 1898. La Corte d'Appello di Genova conferma la sentenza (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1898, vol. I, n° 44).

NUMERO D'ORDINE: 47

ANNO: 1897

N° BUSTA: 121

N° PROCESSO: 9 o 123

NOME: Bombarda Federico

PROFESSIONE: coltivatore di cave

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 27 aprile 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: perdite subite per disastri occorsi in
famiglia

ATTIVO: £ 13.152

PASSIVO: £ 24.648

SBILANCIO: -£ 11.496

NUMERO DEI CREDITORI: 8

TIPO DI CREDITORI: n° 3 creditori ipotecari per £ 12.700; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 7.500,45, fra questi la Banca Mutua Artigiana

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 31 agosto 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: integrale pagamento dei creditori

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La data di cessazione dei pagamenti viene fissata al 7 luglio 1896, data a cui risale il protesto di cambiali non pagate. Il Bombarda non teneva alcun libro di commercio, sostenendo, come afferma anche il curatore, di non essere un commerciante, ma solo un "coltivatore di cave". Il nome del Bombarda viene cancellato dall'albo dei falliti e la sentenza di fallimento revocata, al momento del pagamento dei creditori, il 31 agosto 1897.

CONDANNE PENALI: il Tribunale dichiara il non luogo a procedere per la revoca della sentenza di fallimento, il 9 dicembre 1897 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1897, vol. II, n° 43).

NUMERO D'ORDINE: 48

ANNO: 1897

N° BUSTA: 121

N° PROCESSO: 1 o 194

NOME: Rimediotti Ernesto

PROFESSIONE: negoziante di cappelli

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 15 gennaio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Pocherra Leopoldo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e scarsità di affari

ATTIVO: £ 1.081,70

PASSIVO: £ 7.538,82

SBILANCIO: -£ 6.520,12

NUMERO DEI CREDITORI: 13

TIPO DI CREDITORI: n° 2 privilegiati per la somma di £ 90 per affitto di casa e per stipendio; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la cifra di £ 3.038,70.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 21 aprile 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo, con pagamento integrale dei creditori privilegiati e la distribuzione del 2.03% ai chirografari

NOTE: il fallimento é stato dichiarato d'ufficio perché, da indagini fatte, é risultato che il Rimediotti stava tentando un concordato stragiudiziale con i suoi creditori, offrendo loro il pagamento del 20% del loro credito, e per il resto la sua situazione finanziaria non era certo florida.

CONDANNE PENALI: il fallito viene ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla reclusione per mesi 5, al pagamento dei danni e delle spese, il 21 aprile 1897. La Corte d'Appello di Genova conferma la sentenza del Tribunale di Massa.

NUMERO D'ORDINE: 49

ANNO: 1897

N° BUSTA: 121

N° PROCESSO: 195

NOME: Fiaschi Girolamo e Binelli Achille

PROFESSIONE: commercianti di marmo

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 25 marzo 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Lazzoni Adolfo,
ragioniere

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Parenti Tancredi,
ragioniere

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: il Lazzoni rinuncia all'incarico per "motivi di delicatezza"

MOTIVO DEL FALLIMENTO: perdite subite per affari sbagliati

ATTIVO: £ 78.189,42

PASSIVO: £ 166.013,88

SBILANCIO: -£ 87.824,46

NUMERO DEI CREDITORI: 59

TIPO DI CREDITORI: n° 3 creditori ipotecari per £ 33.123, fra cui la Banca d'Italia; n° 2 creditori privilegiati per tasse per £ 862,88; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 97.000, fra questi: Cassa di Risparmio di Sarzana, Cassa di Risparmio di Carrara, Banca Tirrena, Banca Mutua Artigiana, Banca di Sconto, Banca Lombarda, Banca d'Italia.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 7 febbraio 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento del 20% ai creditori chirografari verificati e non, 6 mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Fiaschi é stato curatore fallimentare in alcuni procedimenti, prima di essere dichiarato fallito: fall. Casini⁵⁷⁶, Triscornia⁵⁷⁷, Fabbiani e Marchetti⁵⁷⁸, ed infine Andrei e Tosi⁵⁷⁹, in cui fu revocato perché dichiarato fallito. Il 13 agosto 1896 i due falliti chiedono la concessione di una moratoria di 6 mesi, il Tribunale la concede il 20 settembre 1896. Alla scadenza della moratoria i due soci la chiedono di nuovo, ma il Tribunale non la concede perché Fiaschi e Binelli non hanno ancora iniziato il pagamento dei propri debiti. La data di cassazione dei pagamenti viene fissata al 14 agosto 1896, il giorno seguente alla concessione della moratoria. Ai due falliti viene accordato un sussidio alimentare di £ 150 mensili. Il 3 giugno 1898 il nome dei due falliti viene cancellato dall'albo e viene revocata la sentenza dichiarativa di fallimento per l'avvenuto adempimento del concordato.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

⁵⁷⁶ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 24 luglio 1895, riportata col numero d'ordine 6.

⁵⁷⁷ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 6 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 10.

⁵⁷⁸ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 5 dicembre 1896, riportata col numero d'ordine 11.

⁵⁷⁹ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 31 marzo 1896, riportata col numero d'ordine 23.

NUMERO D'ORDINE: 50

ANNO: 1897

N° BUSTA: 122

N° PROCESSO: 12 o 196

NOME: Falaschi Pietro

PROFESSIONE: negoziante di vini, commestibili, mobilio ed esercente
una trattoria

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 13 luglio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Pellerano Carlo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine al commercio e vendita di
merci di genere troppo disparato fra di loro

ATTIVO: £ 5.421,91

PASSIVO: £ 19.879,46

SBILANCIO: -£ 14.457,55

NUMERO DEI CREDITORI: 65

TIPO DI CREDITORI: n° 4 privilegiati per la somma di £ 524, di cui n° 3 per affitto e n° 1 per stipendio; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 8.650,40 (fra cui un assegno bancario per £ 123,85), fra questi: Banca d'Italia succursale di Massa e Banca di Massa.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 18 novembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo, con distribuzione ai creditori chirografari del 15 % del loro credito

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Falaschi aveva fatto richiesta di moratoria, ma il passivo sopravanzava l'attivo ed il Tribunale dichiara quindi il suo fallimento. C'è un processo per insinuazione di credito del Direttore del Convitto Cavour di Massa, presso il quale stava il figlio del Falaschi, il quale pretende di essere ammesso al passivo come privilegiato, ma il Giudice Istruttore lo ammette al passivo soltanto in grado chirografario,

affermando che quella per il mantenimento del figlio in un convitto non é una spesa necessaria, come risulta dal codice civile del 1865, che aveva escluso il privilegio, non seguendo l'opposto dettato del Code Napoléon e del codice Albertino. Il fallito viene arrestato perché passibile di condanna per bancarotta fraudolenta, risultando che ha occultato parte dell'attivo. I suoi libri contabili sono tenuti in modo irregolare e confuso.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 51

ANNO: 1897

N° BUSTA: 122

N° PROCESSO: 197

NOME: Bonini Annibale

PROFESSIONE: negoziante di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Fivizzano

DATA DEL FALLIMENTO: 23 luglio 1897

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Mazzoni Ugo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: spese per malattie e sventure
domestiche

ATTIVO: £ 28.017,87

PASSIVO: £ 36.808,59

SBILANCIO: -£ 8.790,72

NUMERO DEI CREDITORI: 44

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per la somma di £ 3.324,25

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 3 novembre 1897

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuto concordato, con pagamento ai chirografari del 35 %, 10 % al momento dell'omologazione e 25 % 3 mesi dopo, con garanzia concessa dalla moglie e dal fratello

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il nome del fallito viene cancellato dall'albo dei falliti e la sentenza dichiarativa di fallimento viene revocata, con la verifica dell'adempimento del concordato. Nella procedura c'è un processo per insinuazione di crediti al passivo.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale

NUMERO D'ORDINE: 52

ANNO: 1898

N° BUSTA: 123

N° PROCESSO: 15 o 1177

NOME: Beghé Lauretana e Baldi Gaetano, coniugi

PROFESSIONE: negozianti di tessuti e pannine

QUALITA' DELLA DITTA: società di fatto

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 17 novembre 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori, per Beghé Lauretana; d'ufficio, per Baldi Gaetano

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: spese eccessive per malattie e scarsità
di affari e di guadagni

ATTIVO: £ 2.068,06

PASSIVO: £ 22.091,93

SBILANCIO: -£ 20.023,87

NUMERO DEI CREDITORI: 43

TIPO DI CREDITORI: n° 4 creditori ipotecari per £ 1.985,20, fra i quali la Congregazione di Carità per “dote elemosinare⁵⁸⁰”; n° 7 privilegiati per la somma di £ 300, per affitto, spese di giustizia ed Esattore per tasse; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 13.946,55, fra questi la Banca d'Italia succursale di Massa

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 31 dicembre 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo, con pagamento integrale ai creditori privilegiati e agli ipotecari, e la distribuzione del 7,6663 % ai chirografari

NOTE: il fallimento é stato richiesto dai creditori per la moglie ed in seguito esteso al marito d'ufficio. Il curatore imputa la scarsità degli affari alla concorrenza dei venditori ambulanti, che non avendo tasse da

⁵⁸⁰ La *dote elemosinare* consisteva in lasciti destinati da privati benefattori a ragazze povere, in occasione del loro matrimonio, per aiutarle e agevolarne le nozze, con concessioni in denaro o beni materiali, cfr. COLOMBO U. M., voce: Dote delle opere pie, in: *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Ed., Milano, 1965, vol. XIV, pag. 48.

pagare e spese di affitto, possono vendere la merce a prezzi molto ridotti, rispetto a quelli praticati dai negozianti.

CONDANNE PENALI: Beghé Lauretana é stata ritenuta colpevole del reato di bancarotta semplice e condannata alla reclusione per mesi 5 e al pagamento delle spese processuali; Baldi Gaetano é stato assolto per non aver preso parte al reato, il 30 agosto 1899. La Corte d'Appello di Genova conferma la pena, il 2 dicembre 1899 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1899, vol. II, n° 47).

NUMERO D'ORDINE: 53

ANNO: 1898

N° BUSTA: 123

N° PROCESSO: 7 o 1102

NOME: Botto Giuseppe

PROFESSIONE: negoziante di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 26 maggio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Orsolini Pietro Olinto, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni e
mancanza di credito

ATTIVO: £ 2.152,01

PASSIVO: £ 8.973,90

SBILANCIO: -£ 6.821,89

NUMERO DEI CREDITORI: 19

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per la somma di £ 5.315,25

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 25 ottobre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuto concordato, con pagamento del 20 % ai creditori chirografari verificati e non, metà un mese dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, l'altra metà dopo 3 mesi.

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Botto esercitava da più di 25 anni. Le merci sequestrate vengono vendute a trattativa privata. Il 30 aprile 1899 il Tribunale ordina la cancellazione del nome del Botto dall'albo dei falliti e la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, anche ai fini penali.

CONDANNE PENALI: il Tribunale, vista la cancellazione del nome del fallito dall'albo per l'adempito concordato, dichiara il non luogo a

procedere, il 23 marzo 1899 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1899, vol. I, n° 46).

NUMERO D'ORDINE: 54

ANNO: 1898

N° BUSTA: 123

N° PROCESSO: 10 o 1131

NOME: Ditta Corinna Serafini Dani

PROFESSIONE: negoziante di tessuti e mercerie

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 19 luglio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Pellerano Carlo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 2.645,47

PASSIVO: £ 9,753,93

SBILANCIO: -£ 7.108,46

NUMERO DEI CREDITORI: 25

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 1.484 per residuo del pagamento di un'ipoteca nel patrimonio personale della Serafini; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 4.338,005

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 25 gennaio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: avvenuta ripartizione dell'attivo, con distribuzione ai creditori del 14,22%

NOTE: la ditta aveva chiesto al Tribunale ed ottenuto, una moratoria di 6 mesi, il 17 gennaio 1898, ma i creditori al termine della stessa non hanno acconsentito al concordato loro proposto con pagamento del 30 % in contanti, perciò la Serafini ha chiesto il proprio fallimento.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 55

ANNO: 1898

N° BUSTA: 123

N° PROCESSO: 8 o 1116

NOME: Graziani Pietro

PROFESSIONE: negoziante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 10 giugno 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Sarteschi Carlo Alberto, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccesso di credito accordato dal fallito
e mancanza di credito

ATTIVO: £ 13.140,06

PASSIVO: £ 13.601,07

SBILANCIO: -£ 461,01

NUMERO DEI CREDITORI: 22

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per al somma di £ 7.118,90, fra cui la Banca di Sconto di Carrara

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 10 maggio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento della percentuale del 20 % ai chirografari verificati e non

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La merce sequestrata viene venduta a trattativa privata. Il nome del Graziani viene cancellato dall'albo dei falliti e la sentenza dichiarativa di fallimento revocata per l'adempimento del concordato, l'11 maggio 1899. Nella relazione del curatore fallimentare del 22 giugno 1898, si trova una nota esplicativa del mandato, che viene definito un contratto tipico di Carrara: "Essendosi limitati gli sconti e i fidi cambiari molte ditte commerciali di quella Città proprietarie di cave e laboratori le quali disponevano di scarsi capitali e non avevano col

credito il mezzo attingerli alle banche, pensarono di sostituire alla prima forma di credito un altro che se per gli operai non ha altro inconveniente che quello di esporli qualche volta all'usura di chi specula sulle loro ristrettezze, é assolutamente rovinoso per il piccolo commercio: quello cioè di pagare le mercedi agli operai emettendo sopra i bottegai specie di ordini in derrate cui si dà il nome di mandati". Il curatore rileva che dalle £ 10.660,86 segnalate nell'attivo come debitori, sono state ricavate solo £ 330.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 56

ANNO: 1898

N° BUSTA: 123

N° PROCESSO: 2 o 1051

NOME: Raffaelli Adamo

PROFESSIONE: negoziante di vino, commestibili e paste

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 4 gennaio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: sventure domestiche capitate al fallito
ed eccessiva concorrenza

ATTIVO: £ 15.056,20

PASSIVO: £ 14.984,45

SBILANCIO: +£ 71,75

NUMERO DEI CREDITORI: 37

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per la somma di £ 11.157,71, fra questi la Banca Tirrena sede di Livorno e la Banca Cooperativa Popolare Livornese

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 19 maggio 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento ai creditori chirografari del 40 %, metà dopo l'omologazione del concordato e l'altra metà dopo 6 mesi con garanzia di £ 6.000, versata da un terzo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il 4 luglio 1899 il nome del Raffaelli viene cancellato dall'albo dei falliti e la sentenza revocata anche ai fini penali. Il Raffaelli era un cavatore, iniziò a lavorare nel negozio di commestibili della moglie nel 1881. Quando la moglie morì nel 1891, il Raffaelli restò con 6 figli piccoli da mantenere ed allevare.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 57

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 11 o 1133

NOME: Volpi Ferdinando

PROFESSIONE: commerciante di marmi

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 20 luglio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Parenti Tancredi, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e mancanza di
credito

ATTIVO: £ 106

PASSIVO: £ 2.281,90

SBILANCIO: -£ 2.175,90

NUMERO DEI CREDITORI: 1

TIPO DI CREDITORI: un chirografario rappresentato da una cambiale per l'intero importo del suo credito

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 17 giugno 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: assoluta mancanza di attivo, non avendo il ricavato della vendita forzata coperto neppure le spese della procedura

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Volpi era già fallito nel 1893, allora il fallimento si era chiuso con un concordato. Il creditore che ha ottenuto il fallimento é lo stesso che lo aveva richiesto anche nell'ottobre 1896, ma allora la sua richiesta era stata respinta perché non aveva dimostrato l'insolvenza. I mobili sequestrati sono stati venduti a trattativa privata. Il fallito fa opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, ma senza risultato. Il fallito non aveva più una ditta propria dal proprio fallimento nel

1893, ma procacciava affari per altre ditte, percependo delle provvigioni.

CONDANNE PENALI: il Tribunale dichiara il non luogo a procedere il 22 febbraio 1899 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1899, vol. I, n° 46).

NUMERO D'ORDINE: 58

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 12 o 1132

NOME: Frugoli Elvira

PROFESSIONE: commerciante di commestibili e liquori

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 27 luglio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Negroni Corrado, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito
e inettitudine nell'amministrazione

ATTIVO: £ 329,15

PASSIVO: £ 961,13

SBILANCIO: -£ 631,98

NUMERO DEI CREDITORI: 4

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, rappresentati da cambiali per la somma di £ 721,75

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 10 settembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo, la vendita forzata ha coperto solo le spese della procedura

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. La merce sequestrata al fallito viene venduta a trattativa privata. Il curatore afferma che la fallita é talmente ignorante in materia di affari, da non capire la gravità dello stato in cui si trova.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 59

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 4 o 1060

NOME: Zanelli Vincenzo

PROFESSIONE: negoziante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 15 gennaio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Pocherra Leopoldo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 1.943,58

SBILANCIO: -£ 1.943,58

NUMERO DEI CREDITORI: 6

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per spese di giustizia, per £ 17,65; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 1.349,13

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 17 aprile 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza assoluta di attivo

NOTE: il curatore afferma che la merce che vendeva il fallito erano soltanto: "polli, agnelli, uova, patate e vino". Nell'attivo non figurano £ 3.298,25 di debitori, perché si sono rivelati del tutto insolubili; né figura della merce, avendo trovato, al momento dell'apposizione dei sigilli, il negozio completamente vuoto. Il curatore non ha neanche potuto sequestrare i mobili di casa, perché li aveva già pignorati la moglie dello Zanelli.

CONDANNE PENALI: lo Zanelli é stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla pena della reclusione per giorni 25 ed al pagamento delle spese processuali, il 30 luglio 1898 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1898, vol. II, n° 45).

NUMERO D'ORDINE: 60

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 9 o 1125

NOME: Evangelisti Gustavo

PROFESSIONE: negoziante droghiere e pizzicagnolo

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 8 luglio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE PROVVISORIO: Faggioni Italo,
ragioniere

CURATORE FALLIMENTARE DEFINITIVO: Orsolini Pietro Olinto,
avvocato

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE: affari personali del Faggioni,
relativi al commercio da lui esercitato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: spese eccessive per famiglia numerosa

ATTIVO: £ 345,75

PASSIVO: £ 1.921,48

SBILANCIO: -£ 1575,73

NUMERO DEI CREDITORI: 4

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 17,60 per affitto; i
restanti sono creditori chirografari, non c'è alcuna cambiale

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 6 settembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo, avendo il
ricavato della vendita forzata coperto solo le spese della procedura

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi
disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la
prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79
Reg. rel. Il fallito é analfabeta, infatti firma tutte le carte della
procedura con l'apposizione di una croce e ovviamente non teneva libri
contabili di sorta.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice, e condannato alla pena della reclusione per mesi 5 ed al pagamento dei danni e delle spese processuali, il 15 ottobre 1898. La Corte d'Appello di Genova conferma la sentenza di primo grado (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1898, vol. II, n° 45).

NUMERO D'ORDINE: 61

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 14 o 1169

NOME: Barsotti Olinto

PROFESSIONE: negoziante di falegnameria

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 3 novembre 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 345

SBILANCIO: -£ 345

NUMERO DEI CREDITORI: 1

TIPO DI CREDITORI: un creditore chirografario, rappresentato da una cambiale per l'intero importo del passivo

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 13 dicembre 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: revoca del fallimento

NOTE: Il fallimento é stato revocato perché il Barsotti non é un commerciante, ma, in quanto falegname, un artigiano (Sent. Civili Tribunale di Massa anno 1898, busta n° 89, sent. n° 305). Il procedimento é stato ammesso al gratuito patrocinio. Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex* art. 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 62

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 1 o 1056

NOME: Madrigali Oreste

PROFESSIONE: negoziante di tessuti e commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 3 gennaio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Brunetti Labindo, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 273,35

SBILANCIO: -£ 273,35

NUMERO DEI CREDITORI: 1

TIPO DI CREDITORI: un chirografario, rappresentato da una cambiale per l'intero importo del passivo

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 12 marzo 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: revoca del fallimento

NOTE: il fallimento viene revocato il 12 marzo 1898, perché la cambiale per la quale era stato dichiarato non era stata rilasciata dal Madrigali in qualità di commerciante, ma a garanzia delle operazioni effettuate dalla ditta presso cui lavorava come copista (Sent. Civili Tribunale di Massa anno 1898, busta n° 87, sent. n° 41). Il Madrigali aveva fatto opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, affermando di non essere un commerciante, ma di lavorare come copista presso varie ditte. A favore di una di queste, la sartoria Ferioli⁵⁸¹, aveva firmato cambiali come garante, fu per questo motivo che venne dichiarato il suo fallimento. Ritenuto che nel presente

⁵⁸¹ Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 6 dicembre 1895, riportata col numero d'ordine 10.

fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Alla Camera di Commercio risultava iscritta solo la moglie del Madrigali, come negoziante di commestibili.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 63

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 3 o 1049

NOME: Ricci Oreste

PROFESSIONE: negoziante di commestibili ed esercente un forno

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 8 gennaio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Cucchiari Pier Francesco, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 557

PASSIVO: £ 14.790,27

SBILANCIO: -£ 14.233,27

NUMERO DEI CREDITORI: 10

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 255 per affitto di casa; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 13.359,55

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 14 marzo 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo, avendo il ricavato coperto le spese della procedura e solo parzialmente il credito privilegiato

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il fallito é latitante, si dice che sia fuggito in America, in base a questo e a protesti per cambiali non pagate, il Procuratore del Re chiede il fallimento. Non ci sono libri di commercio. La merce sequestrata é stata venduta a trattativa privata.

CONDANNE PENALI: la sentenza penale é a nome sia del Ricci che della moglie Cipollini Paola, mentre la condanna riguarda solo il fallito Ricci. Il Tribunale ritiene colpevole il Ricci del reato di bancarotta fraudolenta e semplice, e lo condanna alla pena detentiva di anni 3 e

mesi 3 e al pagamento dei danni e delle spese processuali, il 13 aprile
1898 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1898, vol. I, n° 44).

NUMERO D'ORDINE: 64

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 5 o 1077

NOME: Ditta Fratelli Micheletti

PROFESSIONE: negozianti di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 22 febbraio 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Cucchiari Pier Francesco, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni ed
eccessiva concorrenza commerciale

ATTIVO: £ 11.500

PASSIVO: £ 29.908,60

SBILANCIO: -£ 18.408,60

NUMERO DEI CREDITORI: 52

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, perché i 3 privilegiati che c'erano, per un pegno e per affitto, hanno perso il privilegio votando la propria adesione al concordato. Vi sono creditori con cambiali per £ 18.044,55, fra questi anche la Banca di Sconto di Carrara.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 12 luglio 1898

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento ai chirografari ammessi e non del 30 %, 15 % dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, l'altra metà dopo 6 mesi, con prestazione di garanzia di un terzo.

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Giudice Delegato autorizza il fallito a riaprire il negozio per la continuazione dell'attività. Il curatore ricorda che nei momenti di crisi economica le vendite dei generi "di non primissima necessità" diminuiscono molto. Il 2 febbraio 1899 il nome dei Micheletti viene

cancellato dall'albo dei falliti e la sentenza di fallimento revocata anche ai fini penali.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 65

ANNO: 1898

N° BUSTA: 124

N° PROCESSO: 13 o 1145

NOME: Ditta Fratelli Solari

PROFESSIONE: commercianti di commestibili e vino

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 7 settembre 1898

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Orsolini Pietro Olinto, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: insufficienza di capitali e spese di
lusso eccessive

ATTIVO: £ 69,45

PASSIVO: £ 12.621,25

SBILANCIO: -£ 12.551,80

NUMERO DEI CREDITORI: 11

TIPO DI CREDITORI: n° 1 creditore ipotecario per £ 400 su di un terreno; n° 2 privilegiati per £ 369 per spese di giustizia ed affitto; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 8.441,05

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 21 aprile 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo, il ricavato non ha coperto neanche le spese della procedura

NOTE: i Solari hanno chiuso il negozio nel 1897 e sono tornati a Parma, loro città natale. Al momento del fallimento risultano detenuti ed indagati per bancarotta fraudolenta. La suddivisione degli incarichi fra i due fratelli all'interno del negozio era netta: Beniamino Solari si occupava dell'amministrazione, mentre Avvertito era il commesso che si occupava della vendita al minuto. All'attivo non figurano £ 6.000 di crediti, perché si sono rivelati assolutamente inesigibili. Il curatore afferma che non conviene espropriare il terreno di proprietà dei Solari, perché il suo valore effettivo è di £ 350, mentre su di esso insiste già un'ipoteca per £ 400. La merce sequestrata è stata venduta a trattativa privata.

CONDANNE PENALI: il Tribunale di Massa indaga i due fratelli per i reati di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta: dichiara assolto Solari Avvertito; dichiara invece colpevole Beniamino Solari di bancarotta semplice, condannandolo alla detenzione per mesi 20, al pagamento dei danni e delle spese processuali, il 22 aprile 1899. La Corte d'Appello di Genova dichiarò sufficientemente punito Beniamino Solari colla detenzione subita fino ad allora, ovvero 5 mesi e 23 giorni, confermò il resto (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1899, vol. I, n° 46).

NUMERO D'ORDINE: 66

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 2

NOME: Ditta Bancaria Benedetto Zolezzi e figlio

PROFESSIONE: istituto di credito

QUALITA' DELLA DITTA: s. p. a.

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 4 febbraio 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Cipollini Arturo, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato a persona
insolventi

ATTIVO: £ 410.955,92

PASSIVO: £ 60.375,60

SBILANCIO: +£ 350.580,32

NUMERO DEI CREDITORI: non sono indicati specificamente

TIPO DI CREDITORI: n° 2 ipotecari per £ 52.000; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 1.314

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 10 marzo 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: revoca del fallimento

NOTE: il Tribunale di Massa revoca il fallimento il 10 marzo 1899, perché non c'è stata cessazione dei pagamenti né alcun protesto e l'attivo supera ampiamente il passivo (Sent. Civili Tribunale di Massa anno 1899, busta n° 90, sent. n° 60). Il credito che ha portato alla dichiarazione di fallimento è contestato: il creditore afferma che l'importo è di £ 34.000, mentre nel bilancio della ditta risultano solo £ 4.000, perché le altre risultano pagate. Un processo chiarirà poi la veridicità delle affermazioni della ditta Zolezzi. Nel 1896 la ditta Zolezzi è stata posta in liquidazione. Al momento del fallimento la liquidazione è quasi terminata, la ditta ha infatti pagato tutti i propri debiti vendendo alcuni beni immobili di proprietà sociale ed affittandone altri; il momento di crisi appare superato.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 67

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 1 o 1191

NOME: Marinari Giovanni

PROFESSIONE: negoziante di vini e liquori

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 22 gennaio 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: d'ufficio

CURATORE FALLIMENTARE: Negroni Corrado, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 437

PASSIVO: £ 938,77

SBILANCIO: -£ 501,77

NUMERO DEI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per affitto per £ 83,40; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 145,90

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 23 marzo 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo, avendo il ricavato coperto solo le spese della procedura ed il credito privilegiato

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Non ci sono i libri di commercio obbligatori. Il fallito é fuggito in America e quindi il Procuratore del Re chiede il fallimento anche in base a testimonianze che attestano lo stato di cessazione dei pagamenti.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 68

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 3 o 1276

NOME: Ferrari Luigi

PROFESSIONE: negoziante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 14 luglio 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Sarteschi Carlo Alberto, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 227

SBILANCIO: -£ 227

NUMERO DEI CREDITORI: 1

TIPO DI CREDITORI: un creditore chirografario, il cui credito é interamente rappresentato da una cambiale

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 21 luglio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo

NOTE: la data di cessazione dei pagamenti é stata fissata al 30 giugno 1898, quando la ditta creditrice ha ottenuto una sentenza di condanna per lo stesso debito per cui ha richiesto il fallimento. Il fallito contesta che la sentenza non gli é stata notificata. Al momento del fallimento il negozio risulta chiuso. Al Ruolo dei contribuenti il negozio non risulta iscritto a nome del Ferrari, ma della moglie.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla reclusione per mesi 5, al pagamento dei danni e delle spese processuali, l'8 novembre 1899. Sua Maestà con decreto del 20 maggio 1900, condonò il resto della pena di 5 mesi (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1899, vol. II, n° 47).

NUMERO D'ORDINE: 69

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 4 o 1271

NOME: Dini Anchise

PROFESSIONE: negoziante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 12 luglio 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Fontana Paride, ragioniere

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni

ATTIVO: £ 0

PASSIVO: £ 270

SBILANCIO: -£ 270

NUMERO DEI CREDITORI: 1

TIPO DI CREDITORI: un chirografario, rappresentato da una cambiale per l'intero importo del credito

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 16 luglio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il negozio di alimentari, da indagini fatte dal curatore fallimentare, risulta di proprietà della moglie del Dini. Risulta infatti che il Dini svolgeva la propria attività lavorativa come fabbro, in un negozio in comproprietà con il fratello Pasquale; i sigilli sono stati però apposti al negozio di alimentari, per un debito contratto dal Dini durante la propria attività di fabbro. Il curatore fallimentare chiede la rimozione dei sigilli dal negozio della moglie e la chiusura del fallimento. Il Tribunale, dopo aver accertato che il negozio è della moglie e che il Dini non è commerciante, invece di revocare il fallimento lo dichiara chiuso d'ufficio, il 16 luglio 1899.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 70

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 5 o 1257

NOME: Bernucci Francesco

PROFESSIONE: commerciante di commestibili

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 8 giugno 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: del fallito

CURATORE FALLIMENTARE: Attuoni Achille, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 10.836,13

PASSIVO: £ 12.038,95

SBILANCIO: -£ 1.202,82

NUMERO DEI CREDITORI: 22

TIPO DI CREDITORI: n° 1 creditore ipotecario per £ 1.160; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 4.196,60

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 30 dicembre 1900

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo, il ricavato ha coperto solo le spese della procedura e parte dei crediti privilegiati.

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Bernucci si é trovato in grave difficoltà economica quando é fallito il suo fornitore di merci all'ingrosso, Frediani⁵⁸², negoziante di Carrara. Inoltre aveva sofferto un furto per oltre £ 300, una truffa che gli costò una perdita di £ 595 e dovette accollarsi le spese di un procedimento penale riguardante il figlio.

CONDANNE PENALI: il fallito é stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla detenzione per mesi 5, al

⁵⁸² Sentenze Fallimentari Tribunale di Massa, 15 novembre 1896, riportata col numero d'ordine 14.

pagamento delle spese e dei danni, l'8 novembre 1899 (Sent. Pen.
Tribunale di Massa anno 1899, vol. II, n° 47).

NUMERO D'ORDINE: 71

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 5 o 1254

NOME: Pierami Annibale

PROFESSIONE: negoziante droghiere e pizzicagnolo

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 6 maggio 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Fattori Alcimedonte, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 893,50

PASSIVO: £ 4.781,13

SBILANCIO: -£ 3.887,63

NUMERO DEI CREDITORI: 21

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari garantiti da cambiali per la somma di £ 4.039,75

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 19 settembre 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento del 15 % ai creditori chirografari 1 mese dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, con garanzia prestata da un terzo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. L'Esattore comunale ha pignorato e fatto vendere i mobili del Pierami per un debito di tasse. Il nome del Pierami viene cancellato dall'albo dei falliti e la sentenza di fallimento revocata anche ai fini penali.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 72

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 6 o 1272

NOME: Cinotti Vincenzo

PROFESSIONE: sellaio e carrozziere

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 12 maggio 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Orsolini Pietro Olinto, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni

ATTIVO: £ 221,80

PASSIVO: £ 4.160

SBILANCIO: -£ 3.938,20

NUMERO DEI CREDITORI: 11

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 170 per affitto; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 2.898,70

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 5 settembre 1900

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Tribunale autorizza la restituzione degli strumenti del mestiere al fallito, perché possa continuare l'attività lavorativa di verniciatore di carrozze e sellaio. I beni mobili che il fallito esponeva in bilancio, in realtà non gli appartenevano, perché pur essendosene reso deliberatario ad un'asta giudiziale, non ne aveva pagato l'importo, ed erano stati già rivenduti a terzi.

CONDANNE PENALI: il fallito viene ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla reclusione per giorni 25 e al pagamento delle spese processuali, il 16 settembre 1899. La Corte

d'Appello di Genova eleva a mesi 5 la pena della detenzione, il 29 novembre 1899. Sua Maestà con decreto del 28 agosto 1900, riduce la pena a 1 mese (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1899, vol. II, n° 47).

NUMERO D'ORDINE: 73

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 4 o 1222

NOME: Bagini Serafino

PROFESSIONE: negoziante droghiere e pizzicagnolo

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Massa

DATA DEL FALLIMENTO: 28 marzo 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Bernieri Vittorio, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: scarsità di affari e di guadagni

ATTIVO: £ 498,85

PASSIVO: £ 841,88

SBILANCIO: £ 343,03

NUMERO DEI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 28,58 per affitto; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 599

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 19 maggio 1899

MOTIVO DELLA CHIUSURA: insufficienza di attivo

NOTE: il 31 gennaio 1900, il Bagini, attraverso quietanze dimostra di aver successivamente soddisfatto i propri creditori, ed il Tribunale cancella il suo nome dall'albo dei falliti, visto che non aveva subito alcuna condanna penale, né per bancarotta semplice né fraudolenta. Nel fascicolo fallimentare non risulta alcun concordato, ma viene menzionato nella sentenza penale, dove si parla anche della sua omologazione ed adempimento.

CONDANNE PENALI: visto l'adempimento del concordato il Tribunale dichiara il non luogo a procedere, il 31 gennaio 1900 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1900, vol. I, n° 48).

NUMERO D'ORDINE: 74

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 16 o 1315

NOME: Maneschi Carlo

PROFESSIONE: negoziante di tessuti

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Aulla (Terrarossa)

DATA DEL FALLIMENTO: 11 ottobre 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Pietrelli Fabio, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: inettitudine e cattiva amministrazione
imputabili al fallito

ATTIVO: £ 2.200

PASSIVO: £ 2.764,57

SBILANCIO: -£ 564,57

NUMERO DI CREDITORI: 5

TIPO DI CREDITORI: n° 1 ipotecario per £ 1.409; i chirografari sono rappresentati da cambiali per £ 112

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 29 gennaio 1900

MOTIVO DELLA CHIUSURA: adempimento del concordato, con pagamento ai creditori chirografari del 15 %, subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Maneschi "vecchio di oltre sessant'anni", come afferma il curatore fallimentare, muore durante la procedura concorsuale per "congestione cerebrale". Il compimento degli atti successivi viene effettuato dagli eredi.

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna penale.

NUMERO D'ORDINE: 75

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 13 o 1295

NOME: Catelani Agostino

PROFESSIONE: negoziante droghiere e pizzicagnolo

QUALITA' DELLA DITTA: ditta individuale

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Fosdinovo (Gragnoia)

DATA DEL FALLIMENTO: 3 settembre 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Tedeschi Giuseppe, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessiva concorrenza commerciale

ATTIVO: £ 150

PASSIVO: £ 1.373,49

SBILANCIO: -£ 1.223,49

NUMERO DI CREDITORI: 8

TIPO DI CREDITORI: i creditori sono tutti chirografari, garantiti da cambiali per la somma di £ 993,35

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 17 dicembre 1900

MOTIVO DELLA CHIUSURA: mancanza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il creditore che ha chiesto il fallimento del Catelani, aveva ottenuto una sentenza di condanna dello stesso per il pagamento di un credito, ma non l'ha potuta eseguire perché il fallito aveva ceduto i propri beni ad un altro creditore, tale Raffo, riprendendoli poi in affitto da lui. Il creditore istante chiede quindi di dichiarare nullo questo atto di cessione, cosa che il Tribunale gli concede, restituendo al cessionario i propri crediti di £ 2.000 sul patrimonio del Catelani.

CONDANNE PENALI: il fallito viene ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice e condannato alla detenzione per mesi 5 e al pagamento delle spese processuali, il 30 giugno 1900 (Sent. Pen. Tribunale di Massa anno 1900, vol. I, n° 48).

NUMERO D'ORDINE: 76

ANNO: 1899

N° BUSTA: 125

N° PROCESSO: 12 o 1282

NOME: Ditta Menchelli e Chiocca

PROFESSIONE: sarto

QUALITA' DELLA DITTA: società in nome collettivo

LOCALITA' SEDE DELLA DITTA: Carrara

DATA DEL FALLIMENTO: 22 agosto 1899

ISTANZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: dei
creditori

CURATORE FALLIMENTARE: Sarteschi Carlo Alberto, avvocato

MOTIVO DEL FALLIMENTO: eccessivo credito accordato dal fallito

ATTIVO: £ 1.769,40

PASSIVO: £ 2.960,70

SBILANCIO: -£ 1.191,30

NUMERO DEI CREDITORI: 8

TIPO DI CREDITORI: n° 1 privilegiato per £ 178 per affitto; i chirografari sono rappresentati da cambiali per la somma di £ 1.132,80

CHIUSURA DELLA PROCEDURA: 18 gennaio 1900

MOTIVO DELLA CHIUSURA: assoluta mancanza di attivo

NOTE: Ritenuto che nel presente fallimento non esistono fondi disponibili, il Tribunale autorizza l'uso della carta senza bollo e la prenotazione a debito delle spese *ex art.* 914 Cod. Comm. e art. 79 Reg. rel. Il Giudice Delegato autorizza il fallito a riaprire il negozio per proseguire l'attività lavorativa. Dell'attivo fanno parte £ 1520 di crediti che il curatore fallimentare definisce "di difficilissima esazione".

CONDANNE PENALI: non risulta alcuna condanna.

CONCLUSIONI

La ricerca ha riguardato le sentenze fallimentari emesse dal Tribunale di Massa in un arco di tempo di cinque anni, dal 1895 al 1900. In questo periodo ci sono state 76 dichiarazioni di fallimento e tra queste 3 sono state revocate.

I dati che emergono dall'analisi delle sentenze fallimentari, indicano che la realtà economica di quel periodo era formata da una quantità di piccoli commercianti, che vendevano le proprie merci a credito ad una clientela prevalentemente povera.

La maggior parte di queste piccole botteghe si concentrava nel centro città, dove le strade principali accoglievano negozi dello stesso genere.

Il commercio più praticato era quello di generi alimentari, ma fra questi si trovavano anche i negozianti di pane e paste, i pizzicagnoli, i rivenditori di vino e liquori e quelli che smerciavano generi di privativa.

Dopo i negozianti di generi alimentari, coloro che annoveravano più fallimenti erano i venditori di tessuti, vista, come ricordava un curatore fallimentare, l'abitudine di "andar vestiti senza mai pagare".

Tra i fallimenti si trovavano anche mestieri artigianali ormai scomparsi, come quello di carrozziere, ovvero colui che si occupava della manutenzione delle carrozze, oppure, anche questo un artigiano, colui che vendeva e produceva coltelli e occhiali.

L'elemento trainante dell'economia della provincia è sempre stato il marmo, a cui sono legati molti fallimenti anche di negozi di alimentari, giustificati dal fatto che i proprietari di cave davano "mandato" a costoro di fornire ai propri operai gli alimenti, pagandoli però solo dopo un certo periodo di tempo.

La crisi che si era insinuata nell'economia non aveva colpito direttamente i proprietari di cave, se i falliti il cui mestiere era direttamente legato al marmo furono solo 8 ed erano tutti venditori di marmi lavorati, non di blocchi grezzi. Anche un curatore ricordava, infatti, come motivo di fallimenti, il deprezzamento dei marmi segati.

Da notare, fra i mestieri legati al marmo, anche un mestiere tipico ed esclusivo della zona, quello di venditore di polvere pirica, usata alle cave come esplosivo.

Anche dai fallimenti revocati si possono trarre elementi significativi. Infatti, in due casi, pur essendo stata chiusa la procedura di fallimento perché i falliti non erano commercianti, l'attivo risultava pari a £ 0 ed il passivo consisteva in una sola cambiale di importo minimo.

L'altro fallimento revocato riguardava una banca, cui era stato falsamente imputato di non aver pagato le proprie obbligazioni. Anche questo fallimento è significativo, perché la banca aveva in realtà pagato le cambiali, ma solo attraverso una procedura di liquidazione.

La concentrazione dei fallimenti in aree urbane mostra che l'economia del territorio cittadino era più sviluppata di quella delle frazioni. Infatti il totale dei fallimenti nelle due città, Massa e Carrara, è di 70 su 76, mentre nelle frazioni a monte, in particolare Aulla, Fivizzano e Fosdinovo, le procedure concorsuali sono solo 6. Inoltre i curatori di questi ultimi fallimenti fanno notare che in questi paesi il commercio era appannaggio pressoché esclusivo di un solo negozio, che, vendendo le merci più disparate, limitava di fatto le aree in cui avrebbe potuto penetrare la concorrenza.

L'anno peggiore per l'economia di queste zone è stato il 1896, in cui si è registrato il maggior numero di fallimenti, il maggior dislivello fra attivo e passivo totali ed il maggior numero di chiusure della procedura motivate da insufficienza di attivo. Dopo il 1896 l'economia ha avuto una ripresa, testimoniata dalla riduzione del numero dei fallimenti, che diminuì sensibilmente fino al 1899, anno in cui anche il divario fra il passivo e l'attivo fu a favore di quest'ultimo.

L'uso della cambiale al posto del pagamento con denaro contante era frequentissimo, sia da parte dei negozianti che così pagavano le merci acquistate, sia da parte dei singoli acquirenti.

Il dato evidente in tutti i fallimenti è l'elevato numero di creditori rappresentati da cambiali a comporre il passivo, in alcuni casi anche in maniera esclusiva. Anche dal lato dei debitori questo elemento era molto evidente, infatti erano molti coloro che acquistavano merci pagandole con cambiali.

Ma ancora più significativa risulta l'alta esposizione dei negozianti che concedevano merci a credito; nell'indicazione dell'attivo apparivano infatti grandi somme di difficile esazione.

I curatori rammentavano spesso la spietata concorrenza, che costringeva i commercianti a concedere dilazioni di pagamento; questo creava ripercussioni a catena: i commercianti erano costretti a concedere le merci a credito; la scarsità di denaro liquido li obbligava ad acquistare a credito all'ingrosso, da venditori che non gli praticavano sconti a causa del pagamento senza contanti e li rifornivano di merce di scarsa qualità.

Si ritorna così al cliente che, privo di contanti, era costretto ad acquistare merce scadente a prezzo più elevato, perché solo in questi negozi avrebbe ottenuto di pagare a credito.

Si evidenzia così una fascia sociale caratterizzata dalla ridotta disponibilità monetaria anche per quel che concerne l'acquisto dei generi di prima necessità. Solo in certi periodi dell'anno questi consumatori avevano la possibilità monetaria di assolvere i propri debiti, mentre per il resto del tempo dovevano affidarsi al credito.

Questo tipo di economia che alterna fasi di disponibilità economica a fasi di assoluta mancanza di denaro è legata all'agricoltura, con il suo andamento stagionale. A questo genere di

economia erano legate vaste fasce di popolazione e questo è dimostrato dal fatto che i piccoli commercianti non potevano evitare di concedere la propria merce a credito, anche se questo avrebbe influito negativamente sul loro bilancio. Questo era dovuto alla grande quantità di persone appartenenti a questa fascia sociale disagiata, queste evidentemente rappresentavano un numero cospicuo, se avevano un potere di contrattazione così forte da poter imporre ai negozianti il proprio tipo di economia, basato sul credito per la maggior parte dell'anno, e sull'assolvimento dei debiti solo per brevi periodi. Si evidenzia in questo modo una grossa parte di popolazione che viveva di un'economia definibile pre-capitalistica, in quanto basata sullo scambio in natura fra merci e servizi.

Era una fascia sociale con bisogni limitati ai beni di prima necessità, quali alimenti e vestiario, per il pagamento dei quali disponeva di liquidità limitata sia quantitativamente, sia temporalmente.

Rappresentando la maggioranza della popolazione, costoro riuscivano a coinvolgere nel proprio tipo di economia i piccoli

commercianti che, essendo privi di capitali propri, dovevano soggiacere alle regole di scambio che gli venivano imposte, pur di guadagnare.

Queste regole erano tipiche di un'economia pre-urbana nella quale per l'acquisto di generi di prima necessità vigeva ancora lo scambio in natura di servizi contro merce e la circolazione del denaro era molto limitata, se non del tutto esclusa.

Questo tipo di economia non evoluta era però comune solo a questa fascia di popolazione povera. Infatti, osservando i fallimenti che hanno coinvolto le società commerciali, la maggior parte delle quali legava la propria vita al marmo, si può notare come questi non fossero conseguenti alla scarsa circolazione di denaro che aveva caratterizzato tutti i fallimenti dei piccoli commercianti, ma erano piuttosto causati dall'imperizia nell'amministrazione, oppure a perdita di una partita di marmi dovuta ad un naufragio o addirittura a perdite di grosse somme di denaro nelle scommesse sui cavalli.

Tutti questi erano fattori contingenti o legati alla produzione industriale, ma non cause esterne come quelle che riguardavano il resto dei fallimenti, di cui questi rappresentavano solo una minoranza.

Ci trovavamo quindi di fronte a due grosse suddivisioni nella popolazione. Il primo gruppo, che rappresenta la maggioranza della popolazione e coinvolge i negozianti con scarsa disponibilità di capitali, consuma solo generi di prima necessità e si affida ad un'economia pre-capitalistica, basata sullo scambio tra beni e servizi. Il secondo gruppo, una minoranza, ha una maggiore disponibilità di capitali e può permettersi il consumo di generi di lusso, ma non ha sull'economia l'effetto trainante che ha, invece, il primo gruppo, che sposta tutta l'economia verso il basso.

INDICE DELLE FONTI

A. INDICE DELLE SENTENZE INEDITE

Sentenze fallimentari Tribunale di Massa, 17 dicembre 1894, [riportata col numero d'ordine 1]⁵⁸³, Busta 114, Archivio di Stato di Massa.

Sent. fall. Trib. Massa, 5 dicembre 1895, [n° 2], Busta 114, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 14 febbraio 1895, [n° 3], Busta 114, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 20 giugno 1895, [n° 4], Busta 114, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 9 agosto 1895, [n° 5], Busta 114, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 24 luglio 1895, [n° 6], Busta 114, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 5 settembre 1895, [n° 7], Busta 114, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 6 aprile 1895, [n° 8], Busta 115, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 6 agosto 1895, [n° 9], Busta 115, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 6 dicembre 1895, [n° 10], Busta 115, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 5 dicembre 1895, [n° 11], Busta 115, ASM.

⁵⁸³ Il numero attribuito alle sentenze corrisponde alla schedatura dei fallimenti riportata nel Tomo II.

- Sent. fall. Trib. Massa, 9 agosto 1895, [n° 12], Busta 115, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 18 marzo 1895, [n° 13], Busta 115, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 15 novembre 1896, [n° 14], Busta 115, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 26 marzo 1896, [n° 15], Busta 116, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 27 novembre 1896, [n° 16], Busta 116, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 15 agosto 1896, [n° 17], Busta 116, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 19 marzo 1896, [n° 18], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 7 gennaio 1896, [n° 19], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 16 giugno 1896, [n° 20], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 17 aprile 1896, [n° 21], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 17 luglio 1896, [n° 22], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 31 marzo 1896, [n° 23], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 13 aprile 1896, [n° 24], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 21 maggio 1896, [n° 25], Busta 117, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 12 giugno 1896, [n° 26], Busta 118, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 18 dicembre 1896, [n° 27], Busta 118, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 16 settembre 1896, [n° 28], Busta 118, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 25 luglio 1896, [n° 29], Busta 118, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 23 dicembre 1896, [n° 30], Busta 118, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 16 gennaio 1896, [n° 31], Busta 118, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 9 ottobre 1896, [n° 32], Busta 118, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 9 novembre 1896, [n° 33], Busta 119, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 25 gennaio 1897, [n° 34], Busta 119, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 18 gennaio 1897, [n° 35], Busta 119, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 27 aprile 1897, [n° 36], Busta 119, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 27 aprile 1897, [n° 37], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 15 marzo 1897, [n° 38], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 9 aprile 1897, [n° 39], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 12 giugno 1897, [n° 40], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 30 agosto 1897, [n° 41], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 27 luglio 1897, [n° 42], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 28 settembre 1897, [n° 43], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 7 settembre 1897, [n° 44], Busta 120, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 2 febbraio 1897, [n° 45], Busta 121, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 20 luglio 1897, [n° 46], Busta 121, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 27 aprile 1897, [n° 47], Busta 121, ASM.

- Sent. fall. Trib. Massa, 15 gennaio 1897, [n° 48], Busta 121, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 25 marzo 1897, [n° 49], Busta 121, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 13 luglio 1897, [n° 50], Busta 122, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 23 luglio 1897, [n° 51], Busta 122, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 17 novembre 1898, [n° 52], Busta 123, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 26 maggio 1898, [n° 53], Busta 123, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 19 luglio 1898, [n° 54], Busta 123, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 10 luglio 1898, [n° 55], Busta 123, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 4 gennaio 1898, [n° 56], Busta 123, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 20 luglio 1898, [n° 57], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 27 luglio 1898, [n° 58], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 15 gennaio 1898, [n° 59], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 8 luglio 1898, [n° 60], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 3 novembre 1898, [n° 61], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 3 gennaio 1898, [n° 62], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 8 gennaio 1898, [n° 63], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 22 febbraio 1898, [n° 64], Busta 124, ASM.
- Sent. fall. Trib. Massa, 7 settembre 1898, [n° 65], Busta 124, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 4 febbraio 1899, [n° 66], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 22 gennaio 1899, [n° 67], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 14 luglio 1899, [n° 68], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 12 luglio 1899, [n° 69], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 8 giugno 1899, [n° 70], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 6 maggio 1899, [n° 71], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 12 maggio 1899, [n° 72], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 28 marzo 1899, [n° 73], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 11 ottobre 1899, [n° 74], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 3 settembre 1899, [n° 75], Busta 125, ASM.

Sent. fall. Trib. Massa, 22 agosto 1899, [n° 76], Busta 125, ASM.

Sentenze penali Tribunale di Massa, 5 giugno 1895, Busta 38, vol. I,

ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 19 marzo 1909, Busta 40, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 8 maggio 1895, Busta 38, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 5 ottobre 1895, Busta 39, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 15 gennaio 1895, Busta 40, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 12 ottobre 1895, Busta 39, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 25 gennaio 1896, Busta 40, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 10 novembre 1895, Busta 39, vol. II,
ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 23 novembre 1895, Busta 39, vol. II,
ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 13 giugno 1896, Busta 40, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 26 settembre 1896, Busta 41, vol. II,
ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 18 dicembre 1895, Busta 39, vol. II,
ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 24 agosto 1895, Busta 39, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 3 marzo 1899, Busta 45, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 16 gennaio 1897, Busta 42, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 12 agosto 1896, Busta 41, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 3 ottobre 1896, Busta 41, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 5 dicembre 1896, Busta 41, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 2 settembre 1896, Busta 41, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 6 ottobre 1897, Busta 43, vol. II, ASM.

- Sentenze penali Trib. Massa, 13 gennaio 1897, Busta 42, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 12 maggio 1897, Busta 42, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 29 marzo 1899, Busta 46, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 16 ottobre 1897, Busta 43, vol. II, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 28 agosto 1897, Busta 43, vol. II, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 30 luglio 1898, Busta 45, vol. II, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 18 novembre 1898, Busta 43, vol. II,
ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 19 marzo 1898, Busta 44, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 23 agosto 1898, Busta 44, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 30 marzo 1898, Busta 44, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 15 giugno 1898, Busta 44, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 9 dicembre 1897, Busta 43, vol. II, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 21 aprile 1897, Busta 42, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 30 agosto 1899, Busta 47, vol. II, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 23 marzo 1899, Busta 46, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 22 febbraio 1899, Busta 46, vol. I, ASM.
- Sentenze penali Trib. Massa, 30 luglio 1898, Busta 45, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 15 ottobre 1898, Busta 45, vol. II, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 13 aprile 1898, Busta 44, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 22 aprile 1899, Busta 46, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 8 novembre 1899, Busta 47, vol. II,
ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 8 novembre 1899, Busta 47, vol. II,
ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 16 settembre 1899, Busta 47, vol. II,
ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 31 gennaio 1900, Busta 48, vol. I, ASM.

Sentenze penali Trib. Massa, 30 giugno 1900, Busta 48, vol. I, ASM.

Sentenze civili Tribunale di Massa, 13 dicembre 1898, Busta 89, ASM.

Sentenze civili Trib. Massa, 12 marzo 1898, Busta 87, ASM.

Sentenze civili Trib. Massa, 10 marzo 1899, Busta 90, ASM.

B. INDICE DELLE RIVISTE

Annali della giurisprudenza italiana, 1876, Firenze, 1876, III, 401.

Annali della giurisprudenza italiana, 1884, Firenze, 1884, 69.

Filangeri, 1885, Napoli, 1885, 458.

Foro Italiano, 1888, Roma, 1889, 1204.

Gazzetta del Procuratore, 1889, Napoli, 1889, 139.

Gazzetta del Procuratore, 1892, Napoli, 1892, 168.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Roma, 1903, n° 126.

Il Diritto commerciale, 1883, Pisa, 1883, 363.

Il Diritto commerciale, 1886, Pisa, 1886, 197.

Il Diritto commerciale, 1886, Pisa, 1887, 408.

Il Diritto commerciale, 1887, Pisa, 1888, 82.

Il Diritto commerciale, 1888, Pisa, 1888, 877.

Il Diritto commerciale, 1888, Pisa, 1889, 58.

Il Diritto commerciale, 1889, Pisa, 1889, 387.

Il Diritto commerciale, 1889, Pisa, 1889, 858.

Il Diritto commerciale, 1891, Pisa, 1891, 934.

Il Diritto commerciale, 1892, Pisa, 1892, 882.

Il Diritto commerciale, 1892, Pisa, 1892, 143.

Il Diritto commerciale, 1893, Pisa, 1893, 518.

Il Diritto commerciale, 1896, Pisa, 1896, 873.

Il Diritto commerciale, 1901, Pisa, 1901, 143.

Il Foro catanese, 1887, Catania, 1887, 179.

Il Foro italiano, 1889, Roma, 1889, 328.

Il Foro italiano, 1891, Roma, 1891, 950.

Il Foro italiano, 1895, Roma, 1895, I, 744, n.

Il Foro italiano-Repertorio, 1904, Roma, 1904, 106.

Il Foro siciliano, 1895, Palermo, 1895, 286.

Il Monitore dei Tribunali, 1883, Milano, 1883, 883.

Il Monitore dei Tribunali, 1883, Milano, 1884, 63.

Il Monitore dei Tribunali, 1884, Milano, 1885, 20.

Il Monitore dei Tribunali, 1885, Milano, 1885, 679.

Il Monitore dei Tribunali, 1886, Milano, 1887, 73.

Il Monitore dei Tribunali, 1888, Milano, 1888, 209.

Il Monitore dei Tribunali, 1888, Milano, 1888, 401.

Il Monitore dei Tribunali, 1888, Milano, 1889, 226.

Il Monitore dei Tribunali, 1889, Milano, 1890, 194.

Il Monitore dei Tribunali, 1889, Milano, 1890, 194.

- Il Monitore dei Tribunali*, 1889, Milano, 1890, 254.
- Il Monitore dei Tribunali*, 1895, Milano, 1896, 50.
- Il Monitore dei Tribunali*, 1903, Milano, 1903, 781.
- L'eco di giurisprudenza*, 1877, Genova, 1877, II, 208.
- L'eco di giurisprudenza*, 1879, Genova, 1880, 26.
- L'eco di giurisprudenza*, 1879, Genova, 1880, 26.
- L'eco di giurisprudenza*, 1880, Genova, 1880, II, 127.
- L'eco di giurisprudenza*, 1883, Genova, 1883, 140.
- La giurisprudenza commerciale italiana*, 1866, Roma, 1866, VI, 1, 60.
- La Giurisprudenza di Trani*, 1885, Trani, 1885, XI, 94.
- La Giurisprudenza italiana*, 1887, Torino, 1887, 437.
- La Giurisprudenza italiana*, 1889, Torino, 1889, 112.
- La Giurisprudenza italiana*, 1889, Torino, 1890, II, 236, n.
- La Giurisprudenza italiana*, 1890, Torino, 1891, I, I, 236.
- La Giurisprudenza italiana*, 1892, Torino, 1893, I, I, 149.
- La Giurisprudenza*, 1891, Torino, 1891, 552.
- La Giurisprudenza*, 1897, Torino, 1897, 1607.
- La Giurisprudenza*, 1902, Torino, 1902, 1144.

La Giurisprudenza, 1902, Torino, 1903, 113.

La Legge, 1877, Roma, 1878, I, 146.

La Legge, 1889, Roma, 1889, II, 16.

La Legge, 1889, Roma, 1890, I, 375.

La Legge, 1891, Roma, 1891, II, 229.

La Legge, 1891, Roma, 1891, II, 80.

La Rivista giuridica, 1888, Trani, 1889, 55.

La Temi genovese, 1889, Genova, 1889, 471.

La Temi genovese, 1890, Genova, 1890, 212.

La Temi genovese, 1895, Genova, 1895, 575.

La Temi genovese, 1899, Genova, 1899, 648.

La Temi romana, 1886, Roma, 1886, 303.

La Temi romana, 1888, Roma, 1889, 393.

La Temi romana, 1890, Roma, 1890, 136.

La Temi romana, 1890, Roma, 1890, 136.

La Temi romana, 1890, Roma, 1891, 70.

La Temi romana, 1892, Roma, 1892, 407.

La Temi romana, 1895, Roma, 1895, 325.

La Temi veneta, 1886, Venezia, 1886, 364.

La Temi veneta, 1887, Venezia, 1887, 388.

La Temi veneta, 1889, Venezia, 1889, 377.

La Temi veneta, 1895, Venezia, 1895, 443.

La Temi, 1901, Venezia, 1901, 609.

La Temi, 1902, Venezia, 1902, 443.

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Torino,
1865, vol. XI, n° 2215.

Rassegna di diritto commerciale, 1883, Roma, 1883, 321.

Rassegna di diritto commerciale, 1884, Roma, 1884, 306.

C. INDICE DEI TESTI

ALAUZET I.

- *Commentaire du code de commerce*, Paris, 1871, vol. VI.

AQUARONE A.

- *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960.

ASQUINI A.

- *Unificazione della legislazione commerciale entro i nuovi confini del Regno*, in: *Rivista di diritto commerciale*, 1921.

- voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1965, vol. VII.

ASTUTI G.

- *Il Code Napoléon in Italia*, in: *Annali di storia del diritto*, XIV-XVII, 1970-1973, 1974.

- *La codificazione del diritto civile*, in: *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, 1977.

AZARA A.

- voce: *Codice di commercio*, in: *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, 1938, vol. III.

- voce: *Codici italiani degli antichi stati*, in: *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1965, vol. VII.

AZUNI D. A.

- *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile*, Nizza, 1786.

BALDASSERONI P.

- *Leggi e costumi del cambio*, Genova, 1784.

- *Necessità di un codice generale italiano per il commercio di terra e di mare e basi sulle quali deve essere compilato*, Milano, 1807.

BALDO DEGLI UBALDI

- *Consilia*, vol. V, cons. CCCLXXXII, n° 20.

BARRERA GRAF J.

- *Influencia del Código de comercio italiano de 1882 en el mexicano de 1890*, in: *1882-1982, cento anni del codice di commercio*, Atti del convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, in: *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n° 54, 1984.

BERLINGUER L.

- *Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808)- considerazioni su un inedito di A. Azuni*, Milano, 1970.

BOLAFFIO L.

- *Del concordato preventivo e della procedura dei piccoli fallimenti*,
in: *Codice di commercio commentato*, Torino, 1915, App., vol. VIII.

- *Il codice di commercio commentato*, Torino, 1914, vol. I.

- *Il diritto commerciale*, Torino, 1918.

BONELLI G.

- *Del fallimento*, in: *Commentario al codice di commercio*, Milano,
1923, vol. II.

- *Del fallimento*, in: *Commento al codice di commercio*, Milano, 1938,
vol. I, vol. II, vol. III, vol. VII, vol. VIII.

BONFANTE P.

- *Storia del commercio*, Roma, 1938.

BORSARI L.

- *Il codice di commercio annotato*, Torino, 1869, vol. II.

BOSIO E.

- *Della bancarotta*, Torino, 1882.

BOULAY-PATY P. S.

- *Traité des faillites et banqueroutes*, Bruxelles, 1834.

BRUGI B.

- *Giuriprudenza e codici*, in: *Cinquant'anni di storia italiana (1860-1910)*, Milano, 1911, vol. II.

BRUNETTI A.

- *Diritto fallimentare italiano*, Roma, 1932.

BRUNO T.

- voce: *Codice di commercio*, in: *Digesto Italiano*, Torino, 1884, vol. VII, parte II.

BULFERETTI L.

- *Dalla pace di Aquisgrana all'avvento di Camillo Cavour*, in: *Storia d'Italia*, Torino, 1965, vol. III.

Codice di Commercio del regno d'Italia, Roma, 1882.

CALAMANDREI R.

- *Del fallimento*, Torino, 1883, vol. I, vol. II.

CANTU' C.

- *Storia universale*, Torino, 1844, vol. XXXVIII.

CHIAUDANO M.

- voce: *Azuni Domenico Alberto*, in: *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, vol. II.

Code de commerce, Bruxelles, 1837, vol. XI.

Codice di commercio del Regno d'Italia, Roma, 1882.

COLOMBO U. M.

- voce: *Dote delle opere pie*, in: *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1965, vol. XIV.

CUZZERI E.

- *Del fallimento*, in: *Commentario del codice di commercio*, Torino, 1911, vol. VIII.

- *Del fallimento*, in: *Il codice di commercio commentato*, Torino, 1927, vol. IX.

DEL GIUDICE P.

- *Storia del diritto italiano*, Milano, 1923, vol. II.

DOMAT J.

- *Le droit public, suite des Les Loix civiles dans leur ordre naturel*, Paris, 1697.

- *Les loix civiles dans leur ordre naturel*, Paris, 1694.

FIUME G.

- *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, in: *Bande armate banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Atti del convegno, Venezia, 3-5 novembre, 1983, Roma, 1986.

GALGANO F.

- *Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1976.

GALLUPPI E.

- *Istituzioni di diritto commerciale*, Torino, 1875, vol. II.

GHISALBERTI C.

- *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Bari, 1985.

- *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia-la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari, 1979.

GIANNINI T.

- voce: *Codice di commercio*, in: *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, 1912, vol. IV.

- voce: *Diritto commerciale*, in: *Enciclopedia Giuridica Italiana*,
Milano, 1912, vol. IV, parte V.

LATTES A.

- *Il regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, in:
Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza, Lucca, 1920.

Lavori preparatori del Codice di Commercio del Regno d'Italia,
Roma, 1883, vol. II.

Leggi complementari del codice di commercio, Firenze, 1893.

LOCRE' J. G.

- *Esprit du code de commerce ou commentaire puisé dans les Procès-
verbaux du Conseil d'Etat*, Paris, 1807.

- *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Paris,
1831, vol. XIX, vol. XX.

LUCIANI V.

- *Trattato del fallimento*, Roma, 1898.

MARIAGE H.,

- *Evolution historique de la législation commerciale*, Paris, 1951.

MARGHIERI A.

- *Il codice di commercio commentato*, Torino, 1913, vol. III.
- *Lezioni di diritto commerciale*, Napoli, 1912.
- *Manuale di diritto commerciale*, Roma, 1923.

MERIGGI M.

- *Il Regno Lombardo Veneto*, in: *Storia d'Italia*, Torino, 1965, vol. XVIII, tomo II.

MORI G.

- *La Toscana*, in: *Storia d'Italia-le regioni dall'unità ad oggi*, Torino, 1986.

MORI R.

- voce: *Baldasseroni Pompeo*, in: *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, 1963, vol. V.

MOSSA L.

- *Diritto commerciale*, Milano, 1937, vol. I, vol. II.

NAVARRINI U.

- *Trattato di diritto fallimentare*, Bologna, 1934, vol. I.

- *Trattato elementare di diritto commerciale*, Torino, 1935, vol. I, vol. II.

- *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, Torino, 1913, vol. I.

PADOA SCHIOPPA A.

- *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1915)*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.

- *La genesi del codice di commercio del 1882*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.

- *La legislazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.

- *Le società commerciali nei progetti di codificazione del Regno Italico (1806-1807)*, in: *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992.

- *Napoleone e il Code de Commerce*, in: *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Firenze, 1982.

PAGANI C.

- voce: *Fallimento*, in: *Digesto Italiano*, Torino, 1884, vol. XI, parte I.

PARDESSUS G. M.

- *Corso di diritto mercantile*, Venezia, 1841, vol. III.

PENE VIDARI G. S.

- *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in: *Rivista di storia del diritto italiano*, 1971-1972.

PERTILE A.

- *Storia del diritto italiano*, Bologna, 1968, vol. II, parte II.

PIAGGI A., SEGAL R., WINIZKY I.

- *Influencia del Código italiano de 1882 sobre la doctrina y la legislación comercial de la Republica Argentina*, in: *1882-1982, cento anni del codice di commercio*, Atti del convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, in: *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n° 54, 1984.

PIANO MORTARI V.

- voce: *Codice (Storia)*, in: *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1965, vol. VII.

PIPIA U.

- *Del fallimento*, Torino, 1932.

- *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 1913, vol. I.

- voce: *Commerciante*, in: *Digesto Italiano*, Torino, 1884, vol. VIII, parte II.

- voce: *Diritto commerciale*, in: *Digesto Italiano*, Torino, 1884, vol. IX, parte II.

POPESCU T.

- *Il codice di commercio romeno in relazione al Codice di commercio italiano*, in: *1882-1982, cento anni del codice di commercio*, Atti del convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, in: *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n° 54, 1984.

POTHIER R. J.

- *Traité des obligations*, Paris-Orléans, 1764.

RAMELLA A.

- *Trattato del fallimento*, Milano, 1904, vol. I, vol. II.

RENOUARD A. C.

- *Traité des faillites et banqueroutes*, Bruxelles, 1851.

ROCCO A.

- *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Torino, 1902.

- *Il fallimento*, Torino, 1917.

ROJO A.

- *Codificación comercial italiana y española*, in: *1882-1982, cento anni del codice di commercio*, Atti del convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, in: *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n° 54, 1984.

SANTARELLI U.

- *Mercanti e società fra mercanti*, Torino, 1987.

- *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964.

SCIUME' A.

- *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel Regno Italico (1806-1808)*, Milano, 1982.

- *Progetti legislativi, tendenze dottrinali e prassi in tema di fallimento nell'Italia napoleonica*, in: *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 dic. 1977)*, Milano, 1979.

SCLOPIS F.

- *Storia della legislazione italiana*, Torino, 1863, vol. III.

SPECIALE G.

- *Fallimento tra dolo e sfortuna*, Roma, 1996.

SUPINO D.

- *Istituzioni di diritto commerciale*, Firenze, 1904.

TARELLO G.

- *Ideologie settecentesche della codificazione e struttura dei codici*, in:
Studi in memoria di Giuliana D'Amelio, Milano, 1978.

- *Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII*, Genova, s. d.

TORRENTE A.

- *Il codice civile del 1865*, in: *Cento anni di diritto in Italia (1865-1965)*, Galatina, 1966.

UNGARI P.

- *Profilo storico del diritto delle società per azioni in Italia*, Roma, 1974.

VASSALLI G.

- voce: *Codice Penale*, in: *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1960, vol. VII.

VIDARI E.

- *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1888, vol I, vol. VIII.
- *Dei principali provvedimenti legislativi chiesti dal commercio italiano e desunti dalle proposte delle Camere di Commercio*, Milano, 1873.
- *I fallimenti*, Milano, 1886, vol. I, vol. II.
- *Sul progetto per la riforma del codice di commercio*, Milano, 1874.

VIORA M.

- *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, 1967.

VITALEVI M.

- *Se il tribunale possa respingere l'istanza del debitore diretta ad ottenere la dichiarazione del proprio fallimento*, in: *Diritto commerciale*, 1887, V, 13.

VIVANTE C.

- *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1906, 7° ed.

- *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1929, 40° ed.

- *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1934, 49° ed.

- *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1939, 64° ed.

- *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1922, vol. I.